CAMERA DEI DEPUTATI

661. **MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021**

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta per le autorizzazioni	»	8
Commissioni Riunite (II e X)	»	12
Commissioni Riunite (III e IV)	»	18
Commissioni Riunite (VIII e IX)	»	41
Commissioni Riunite (X e XIII)	»	51
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	56
Giustizia (II)	»	101
Affari esteri e comunitari (III)	»	123
Difesa (IV)	»	142
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	147
Finanze (VI)	»	177
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	204
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	205
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	217
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	228
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	236

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

Affari sociali (XII) . . . . . *Pag.* 253
Agricoltura (XIII) . . . . . » 262
Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . » 273
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . » 285
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 299
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 300
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . » 301
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 302
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza . » 304
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» . . . . . » 330
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori . . . . . » 332
Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi . . . . . » 334

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 336

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere con condizione)* 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Esame congiunto) (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole)* 6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 22 settembre 2021.– Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (C. 3278 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3278 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli, per un totale di 77 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria della promozione di inter-

venti per le infrastrutture, anche con riferimento alla mobilità sostenibile e alla sicurezza; il preambolo richiama anche l'esigenza di introdurre disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di intervenire nel settore dell'edilizia giudiziaria; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio unitaria sopra richiamata delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 (proroga delle concessioni per i servizi di distribuzione carburanti e di ristoro sulla rete autostradale) e all'articolo 13, comma 1 (estensione ad altri territori delle agevolazioni cd. "Resto al Sud" per l'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali);

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 77 commi 10 necessitano di provvedimenti attuativi; è prevista in particolare l'adozione di 1 decreto del Presidente della Repubblica, 2 DPCM, 2 decreti ministeriali e 4 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle Conferenze e in un caso l'attuazione della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 15, comma 1, capoverso comma 1, prevede che gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti provvedano alla ricognizione delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se tale onere ricada in ragione della proprietà dell'infrastruttura o dell'utilizzo della stessa e in quale modo, per i soggetti diversi dagli enti territoriali e specie con riguardo ai soggetti privati, debba essere assicurato l'adempimento di siffatto obbligo di comunicazione delle ricognizioni effettuate;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 4 dell'articolo 1 prevede l'aggiornamento del regolamento di delegificazione di cui al DPR n. 474 del 2001 (regolamento di semplificazione in materia di prova dei veicoli); in proposito si ricorda che la sentenza n. 192 del 2012 della Corte costituzionale ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;

l'articolo 9 introduce norme derogatorie e speciali per la rapida realizzazione del "Parco della Giustizia di Bari" e funzionali allo svolgimento dell'incarico al quale è preposto il Commissario straordinario del Parco medesimo, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. "DL sbloccacantieri"); l'articolo 16 prevede la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 dell'incarico, in scadenza al 3 ottobre 2021, del commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi nonché preposto al programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto ed altre infrastrutture della città di Genova; al riguardo, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato una riflessione su funzioni e poteri dei commissari straordinari;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 15, comma 1, capoverso comma 1.

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 4;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione sulla definizione dei poteri dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di "codificare" in un testo legislativo tutte le disposizioni normative relative alle funzioni dei commissari straordinari ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3208 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega (articolo 4, comma 1, lettera *c)*; articolo 10, comma 2, lettera *b)*; articolo 11, comma 2, lettera *e)*; articolo 12, comma 2, lettera *h)*; articolo 13, comma 2, lettera *b)* prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, efficace, proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; il principio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *d)* indica invece unicamente di "adeguare il sistema sanzionatorio"; tali principi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)* della legge n. 234 del 2012, che indica il regime sanzionatorio applicabile però "salvi gli specifici principi della legge di delegazione"; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dagli specifici principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni ammi-

nistrative); risulterebbe pertanto opportuno specificare ulteriormente i principi di delega richiamati;

il principio di delega di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *g)* richiede, con riferimento ai prodotti fertilizzanti, di "definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio"; al riguardo, appare opportuno circoscrivere la portata del principio direttivo, individuando parametri cui collegare l'importo delle tariffe; anche in questo caso, infatti, la disciplina speciale recata dal principio di delega appare più indefinita di quanto stabilito in via generale dall'articolo 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012 che prevede che le tariffe per gli oneri relativi a prestazioni e controlli derivanti dall'adempimento del diritto dell'Unione europea siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

il testo del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); è inoltre presente la dichiarazione di esenzione dall'AIR con riferimento specifico agli articoli 6, 8 e 9;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una più chiara definizione dei principi di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*; all'articolo 7, comma 2, lettera *d)*; all'articolo 10, comma 2 lettera *b)*; all'articolo 11, comma 2, lettera *e)*; all'articolo 12, comma 2, lettere *g)* ed *h)* e all'articolo 13, comma 2, lettera *b)* ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Stefano CECCANTI, *presidente*, invita il relatore e gli altri componenti ad approfondire la possibilità di predisporre proposte emendative che recepiscano la condizione con particolare riferimento agli articoli 4 (protezione dei consumatori) e 7 (prodotti biologici) in considerazione della loro rilevanza.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 15.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).
(Esame congiunto).
(Parere alla Commissione XIV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti dei due documenti di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminati la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2021 e il programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione più ambiziosa e rilevato che:

il programma di lavoro della Commissione europea annuncia la presentazione di una nuova comunicazione su "Legiferare meglio" che si concentrerà sulla riduzione

degli oneri, in particolare mediante l'attuazione dell'approccio "*one in, one out*" volto a garantire che gli oneri amministrativi introdotti di recente siano compensati alleggerendo le persone e le imprese di oneri equivalenti a livello dell'UE nello stesso settore; la comunicazione è stata presentata il 29 aprile 2021;

nella relazione programmatica, il Governo indica che darà maggiore impulso all'azione di coordinamento e monitoraggio per migliorare la qualità della regolamentazione, in particolare con lo sviluppo di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione;

per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2021) e il programma di lavoro della Commissione per il 2021:

prende atto con favore dei contenuti dei due documenti ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SOMMARIO

GIUNTA PLENARIA:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-*ter*, n. 24).

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-*ter*, n. 25) *(Esame e rinvio)* 8

Comunicazioni del Presidente 11

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alfredo BAZOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-*ter*, n. 24).

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-*ter*, n. 25).

(Esame e rinvio).

Alfredo BAZOLI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi. I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame sarà congiunto. Le richieste scaturiscono l'una da un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Macerata – Ufficio Gip, pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-*ter*, n. 24), e l'altra da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona, pervenuta il 24 giugno 2021 (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-*ter*, n. 25). Per entrambe le richieste di deliberazione l'incarico di relatore è affidato al deputato Lino Pettazzi, che invita a illustrare alla Giunta la questione.

Lino PETTAZZI (LEGA), *relatore*, rileva preliminarmente che sia il procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Macerata, sia il procedimento civile, pendente presso la Corte di appello di Ancona, si riferiscono alle medesime dichiarazioni pubblicate, nel maggio 2019, dall'on. Sgarbi sulla propria pagina *Facebook* e successivamente riprese dalla stampa locale di Trento. Con le dichiarazioni contestate, l'on. Sgarbi ha inteso replicare a due consiglieri provinciali di Trento – una consigliera del Partito democratico e Alex Marini del Mo-

Vimento 5 Stelle – i quali avevano contestato la sua nomina a presidente del consiglio di amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (MART), giudicata inopportuna e motivata da ragioni politiche. Il consigliere Marini aveva in precedenza presentato un'interrogazione al Consiglio provinciale di Trento, nella quale criticava la predetta nomina, sia per alcune condanne penali riportate in passato dal deputato Sgarbi, sia ipotizzando l'incompatibilità tra la nomina stessa e il mandato parlamentare ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013. Su tale presunta incompatibilità il Marini aveva anche chiesto il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha « *deliberato l'insussistenza di ipotesi di violazione del decreto legislativo n. 39 del 2013, a condizione che non vengano attribuite al presidente del consiglio di amministrazione del MART specifiche deleghe gestionali* ». In seguito, il Marini, commentando favorevolmente un'analoga presa di posizione dell'altra consigliera provinciale con la quale avrebbe poi polemizzato l'on. Sgarbi, ha criticato la decisione con la quale la Giunta provinciale aveva modificato il regolamento di amministrazione del MART e tolto le deleghe gestionali al presidente del consiglio di amministrazione.

A seguito di questi ultimi commenti negativi, il deputato Sgarbi ha quindi pubblicato sulla propria pagina *Facebook* la replica che ha provocato la querela sporta dal Marini nei suoi confronti. In tale replica, l'on. Sgarbi ha difeso la correttezza della nomina effettuata dalla Giunta provinciale, che non sarebbe stata di natura politica ma sarebbe invece stata motivata dalla sua chiara fama di studioso. A riprova della correttezza della sua designazione, l'on. Sgarbi ha anche citato il predetto parere dell'ANAC. Nello scritto dell'on. Sgarbi i due consiglieri provinciali sono inoltre apostrofati in modo provocatorio e offensivo. Il consigliere Marini ha quindi, in data 7 maggio 2019, sporto querela nei confronti del deputato Sgarbi, con riserva di costituzione di parte civile, per le dichiarazioni sopra richiamate, giudicate lesive della sua persona e dell'istituzione da lui rappresentata e non rientranti nella normale critica e dialettica politica. Successivamente, nell'ottobre del 2019, il Marini ha presentato una integrazione all'atto di esposto e querela, nella quale denuncia ulteriori affermazioni e gesti ingiuriosi, rivolti nei suoi confronti dal deputato Sgarbi e riportati da articoli di stampa.

Nella sua memoria difensiva in sede penale, l'on. Sgarbi ha innanzitutto rappresentato che le sue affermazioni costituivano una « semplice replica alle critiche – infondate – della parte offesa che, dal febbraio 2019, ha iniziato nei miei confronti una campagna stampa – assurda ed illegittima, ai limiti dello *stalking* – che mi ha indotto a promuovere davanti al Tribunale di Macerata giudizio civile ». Pertanto, dopo avere difeso la legittimità della propria « critica politica all'operato del dr. Alex Marini » e avere perciò chiesto l'archiviazione della denuncia, il deputato ha sollevato « in via meramente eventuale » l'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Vista tale eccezione, il 23 marzo 2021 il GIP di Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero in tal senso, ha sospeso il procedimento e disposto la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.

Riferisce che, parallelamente al procedimento penale, è in corso un procedimento civile, promosso dall'on. Sgarbi nei confronti del Marini con atto di citazione del 16 giugno 2019, quindi in data successiva alla denuncia penale sporta dallo stesso Marini contro di lui. Nell'ambito del procedimento civile, il consigliere Marini ha proposto domanda riconvenzionale. Fa presente che, nonostante l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione sollevata dalla difesa del deputato Sgarbi, in primo grado il giudice ha emesso sentenza, favorevole al Marini, senza inopinatamente trasmettere gli atti alla Camera dei deputati. Contro la predetta sentenza è stato proposto appello e anche in secondo grado l'on. Sgarbi ha eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse.

Nell'atto di citazione dell'on. Sgarbi sono riportate diverse dichiarazioni rilasciate dal Marini agli organi di stampa locali e na-

zionali, volte a rimarcare l'illegittimità della nomina a presidente del MART dell'on. Sgarbi, riconducibile a ragioni squisitamente politiche.

Nell'atto di citazione si ribatte invece che la nomina è avvenuta esclusivamente per indiscutibili meriti scientifici e culturali.

L'atto di citazione qualifica le predette affermazioni del Marini, e le numerose altre dichiarazioni ivi riportate, come ingiuriose e lesive dell'onore e della reputazione del prof. Sgarbi, contenenti « totale disattenzione per la verità dei fatti » e « fuorvianti per i lettori »; in conclusione si chiede la condanna del Marini al risarcimento del danno non patrimoniale – morale subito dall'attore.

Rileva che, nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale presentata dal Marini, è respinta la fondatezza delle richieste risarcitorie e sono richiamate le medesime affermazioni pubblicate su *Facebook* dal deputato Sgarbi poste all'origine della querela in sede penale. Tali affermazioni, ritenute diffamatorie, ingiuriose e offensive, sono alla base della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

Riferisce che, nell'atto con cui ha proposto appello, l'on. Sgarbi ha nuovamente riportato le dichiarazioni rese dal Marini alla stampa, e sviluppato una serie di argomentazioni per le quali le stesse sarebbero lesive della sua reputazione e giustificherebbero la sua richiesta di risarcimento. A fondamento dell'appello proposto, l'on. Sgarbi sostiene, contrariamente a quanto riportato nella sentenza di primo grado, l'inapplicabilità alle dichiarazioni del Marini dell'esimente del diritto di critica e/o di cronaca. Per quello che più interessa la Giunta, sottolinea che l'on. Sgarbi, nell'atto di appello, in ordine alla domanda riconvenzionale del Marini, contesta alla sentenza di primo grado la « violazione e omessa applicazione e/o mancato rispetto dell'art. 51 c.p., degli artt. 21 e 68 Cost, e della legge n. 140 del 2003, articolo 3 ». Secondo l'on. Sgarbi, le dichiarazioni per le quali è stata proposta la domanda riconvenzionale, che come detto sono le medesime per le quali è stata proposta la denuncia penale, risultano scriminate dalla esimente del diritto di critica politica. Inoltre, il Marini non sarebbe « destinatario diretto delle asserite offese » e le « legittime critiche politiche » di Sgarbi non sarebbero state personalmente indirizzate a lui. L'atto di appello continua argomentando che, ad ogni modo, le dichiarazioni dell'on. Sgarbi sarebbero state coperte dall'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, ciò che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda riconvenzionale o, in subordine, la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati. Nell'atto di proposizione di appello è anche citata la decisione del GIP di Macerata che, nell'ambito del procedimento penale « per gli stessi fatti e per le medesime dichiarazioni rilasciate da Sgarbi », ha trasmesso – su richiesta della difesa – copia degli atti alla Camera dei deputati. In conclusione, l'on. Sgarbi chiede l'annullamento e la riforma *in toto* della sentenza e il rigetto della riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellato, « atteso che le dichiarazioni rilasciate dall'appellante risultano scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica, e/o di satira », nonché di essere dichiarato « non punibile ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost, considerata la sussistenza del nesso funzionale ».

Fa altresì presente che il Marini – il quale relativamente alle proprie dichiarazioni invoca l'applicabilità dell'insindacabilità prevista dall'art. 122 della Costituzione per i consiglieri regionali – sostiene che l'eccezione di applicabilità dell'art. 68 sarebbe stata sollevata tardivamente da parte dell'on. Sgarbi e, negando qualsiasi nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate e la funzione di parlamentare, ritiene corretta la sentenza di primo grado. Sull'eventuale sospensione del procedimento e trasmissione degli atti alla Camera da parte della Corte di appello, il Marini si rimette alla Corte, « purché la sospensione sia contenuta nei termini temporali previsti dalla legge n. 140 del 2003 ».

La Corte d'appello di Ancona ha quindi disposto, « vista l'eccezione di applicabilità

dell'art. 68, primo comma, Cost. riproposta dall'appellante », la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi della legge n. 140 del 2003.

Osserva che, come già rilevato in altre occasioni dalla Giunta, sul punto della mancata trasmissione degli atti alla Camera da parte del giudice di primo grado le osservazioni dell'on. Sgarbi appaiono fondate. Rileva che l'esame congiunto delle due richieste in materia di insindacabilità, che la Giunta oggi avvia, consente dunque di rimediare a un errore e di garantire all'on. Sgarbi il rispetto del suo diritto a una pronuncia dell'organo costituzionalmente titolato a valutare se le dichiarazioni delle quali si duole il Marini, tanto in sede civile quanto penale, rappresentino o meno opinioni insindacabili espresse nell'esercizio delle funzioni di deputato. Rileva inoltre che all'esito del dibattito sarà da valutare anche se effettuare segnalazioni di tipo disciplinare per la grave omissione compiuta dal magistrato di primo grado che non ha trasmesso gli atti alla Camera. Rileva infine che non è stato possibile individuare atti presentati o interventi svolti in sedi parlamentari proprie dal deputato Sgarbi con riferimento specifico alla vicenda.

Tanto premesso, si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato e del dibattito che ne seguirà.

Alfredo BAZOLI, *presidente*, comunica che la Presidenza provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. La Presidenza si riserva pertanto di convocare la Giunta in una successiva seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

Comunicazioni del Presidente.

Alfredo BAZOLI, *presidente*, con riferimento alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'on. Cosimo Maria Ferri (Doc. IV, n. 10), comunica che è pervenuta in data odierna risposta alla lettera di richiesta di chiarimenti, ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda, inviata il 9 settembre scorso al Presidente del Collegio della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che si occupa del procedimento relativo all'on. Ferri. Con tale lettera, a firma del presidente del Collegio Filippo Donati, si trasmette l'elenco contenente « *l'indicazione in dettaglio delle conversazioni oggetto dell'odierna procedura* ». Al riguardo osserva che – a una prima disamina, che richiederà adeguati approfondimenti – l'elenco allegato consta di 61 conversazioni, svolte tra il 3 marzo 2019 e il 29 maggio 2021. A tale proposito, ricorda che il termine per riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento scade il prossimo 1° ottobre 2021.

Fa presente tuttavia, d'intesa con il Presidente Delmastro Delle Vedove e con il relatore Pittalis, che appare opportuno che la Giunta, visto anche il calendario dei lavori parlamentari, rappresenti al Presidente della Camera la necessità di un differimento del termine per riferire all'Assemblea. La mole della documentazione da esaminare si conferma infatti notevole, all'interno di una vicenda particolarmente complessa, che rappresenta tra l'altro il primo caso di applicazione della legge n. 140 del 2003 in un procedimento disciplinare nei confronti di un parlamentare magistrato. Ricorda inoltre che l'on. Ferri ha preannunciato l'intenzione di avvalersi della facoltà di fornire personalmente alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Per le ragioni sopra esposte, se non vi sono obiezioni, la Presidenza della Giunta si riserva pertanto di chiedere al Presidente della Camera la proroga di ulteriori trenta giorni del termine per riferire all'Assemblea, fino quindi al 31 ottobre 2021.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Atto n. 277 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 12

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 13

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
Atto n. 277.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite II e X proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è fissato, a seguito della proroga concessa dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione Giustizia dell'8 settembre scorso, al prossimo 30 settembre. Ricorda altresì che nella precedente seduta i relatori hanno illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Nessun chiedendo di intervenire, chiede quindi ai relatori come intendano procedere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni, rilevando che, poiché non sono previsti lavori dell'Assemblea per la prossima settimana e scadendo il termine per l'espressione del parere il 30 settembre prossimo, le Commissioni potrebbero procedere all'espressione dello stesso nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), *relatore per la II Commissione*, nel presentare anche a nome della collega Bonomo, relatrice per la X Commissione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, ritiene che non essendo emerse opi-

nioni controverse in merito allo schema in discussione, le Commissioni potrebbero procedere all'espressione del parere già nella presente seduta.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice per la X Commissione,* osserva che non sembrano essere emersi, almeno per il momento, aspetti controversi per i quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti. Ritiene, quindi, che appaia ragionevole attendersi che l'esame del provvedimento possa essere concluso dalle Commissioni entro la corrente settimana.

Mario PERANTONI, *presidente,* osserva che poiché nella seduta odierna non erano previste votazioni, le Commissioni non possono procedere immediatamente all'espressione del parere.

Franco VAZIO (PD), nel rilevare che non sono ancora noti gli esiti della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo prevista per oggi, potrebbe essere verosimile che nella giornata di domani l'Assemblea non si debba riunire. Nel constatare che nessun collega ha sollevato obiezioni in merito alla possibilità di procedere immediatamente con la votazione della proposta di parere formulata dai relatori, suggerisce alle presidenze di valutare l'opportunità di convocare una nuova seduta nella serata odierna per procedere al voto, qualora non si ritenesse possibile farlo già in questa sede.

Mario PERANTONI, *presidente,* ribadisce che le Commissioni non possono procedere all'espressione del parere nella presente seduta.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene opportuno, considerati i possibili sviluppi dei lavori dell'Assemblea, che si attendano gli esiti della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo per verificare se vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento nella già prevista seduta delle Commissioni riunite di domani, auspicando in tal caso che i relatori vogliano anticipare, per le vie brevi, la loro bozza di proposta di parere ai membri delle Commissioni riunite già nella serata odierna, ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, che le Commissioni possano essere riconvocate già questa sera.

Massimiliano DE TOMA (FDI), associandosi a quanto osservato dal deputato Benamati, fa presente che sarebbe opportuno proseguire l'esame del provvedimento in titolo nella seduta già convocata per domani.

Mario PERANTONI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che – preso atto dell'esigenza diffusa di utilizzare al meglio il tempo a disposizione delle Commissioni che sarà noto solo all'esito della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo – sarà convocata o nella serata odierna o, come già previsto, nella giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite II e X proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente,* ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è fissato, a seguito della proroga concessa dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione Giustizia dell'8 settembre scorso, al prossimo 30 settembre.

Ricordo altresì che nella precedente seduta i relatori hanno illustrato il provvedimento e che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione,* facendo seguito a quanto

già avuto modo di anticipare nell'ultima seduta, intende offrire taluni spunti di riflessione che ritiene utili allo svolgimento dell'esame dello schema in oggetto da parte delle Commissioni riunite. Fa presente che tali spunti riguardano, in particolare, cinque problematiche. In tal senso riassume e pone in evidenza le principali osservazioni – in forma sintetica – raccolte da *stakeholder* e rappresentanze e segnala che, in particolare, ha avuto modo di analizzare le posizioni di Assintel (Confcommercio), AssoSoftware (Confindustria), UnionCamere Veneto e AssoProfessioni. Preliminarmente ritiene opportuno richiamare il principio della legge n. 53 del 2021 riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, che chiede che le società SRL/SRLS possano essere costituite *online* con atto pubblico grazie all'utilizzo di una piattaforma telematica. Evidenzia come la direttiva medesima non richiami in nessun modo ulteriori fattispecie.

In primo luogo ritiene che appare anzitutto forzato l'affidamento diretto, senza procedure a evidenza pubblica e in via esclusiva, della realizzazione e della gestione della piattaforma telematica in oggetto al Consiglio Nazionale del Notariato, tramite Notartel SpA. Ricorda che su questo punto diverse rappresentanze hanno evidenziato un rischio di monopolio, in contrasto con la disciplina antitrust europea.

Inoltre, sempre relativamente all'operatività della piattaforma, rileva come l'attuale testo dello schema di decreto legislativo in esame non sia sufficientemente chiaro nell'attribuire alla figura del notaio le responsabilità in campo di vigilanza e antiriciclaggio.

Osserva poi che lo schema di decreto legislativo introduce il « vincolo territoriale » che prevede che, per la procedura telematica, possa essere interessato solamente un notaio competente nell'area di residenza o di sede legale di almeno una delle parti. Ritiene che ciò appare limitante in termini di libertà di concorrenza, specie se riferita a procedure telematiche.

Fa presente che un ulteriore punto di discussione riguarda la fattispecie delle imprese *startup* innovative. Ricorda che per questa tipologia di impresa, dal 2016 al 2021, è stato possibile costituirsi *online* in forma semplificata opzionalmente al passaggio da notaio. Ricorda altresì che se tale pratica è stata sospesa a causa della bocciatura del relativo decreto attuativo da parte del Consiglio di Stato, la bocciatura non ha però riguardato la norma primaria che è ancora in vigore. In questo senso, rileva che l'applicazione delle disposizioni di cui allo schema in esame andrebbe in conflitto con i principi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 che dispone che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

In ultimo, osserva che risulta contestabile il vincolo a sfruttare esclusivamente l'atto notarile per la costituzione di nuove società, in quanto la direttiva specifica che ci si debba riferire a un « atto pubblico » e non, specificamente, a un « atto notarile ». Ricorda che, in questo senso, i pubblici ufficiali delle Camere di Commercio hanno già provveduto a svolgere pratiche simili proprio relativamente a *startup* innovative dal 2016 al 2021, senza riscontro di problematiche antiriciclaggio o di altro genere.

Conclude auspicando che gli spunti di riflessione offerti potranno contribuire ai lavori delle Commissioni che, è convinto, sapranno giungere ad una opportuna sintesi condivisa.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore per la II Commissione*, ringrazia il collega Carabetta per l'utile contributo che ha fornito per l'esame del provvedimento, che arricchisce ulteriormente i temi che sono già stati trattati. In attesa di prendere visione della memoria che il relatore per la X Commissione ha preannunciato di depositare, crede di poter tuttavia già esprimersi su alcuni punti. Preliminarmente, in merito

a un eventuale monopolio telematico da parte dei notai, ritiene che non si possa parlare di tale ipotesi in quanto si è in presenza dell'utilizzazione di uno strumento già esistente, messo a disposizione a costo zero che consente il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Evidenzia inoltre che la piattaforma non è altro che la sala stipula atti del notaio trasferita su un sistema di lavoro. Per quanto attiene al rispetto delle norme antiriciclaggio, ritiene che esso sia appannaggio del notaio, in quanto pubblico ufficiale. Sul tema delle *start up* innovative, ricorda che in passato la normativa in merito è stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato il quale si è pronunciato sulla non conformità della stessa evidenziando come eventualmente sarebbe stato necessario procedere ad una modifica delle norme primarie. Ciò premesso, si riserva di approfondire ulteriormente gli altri argomenti evidenziati dal collega Carabetta.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo da remoto, rileva di essere stata parzialmente anticipata nel metodo dal relatore Carabetta. Fa presente, infatti, di aver ricevuto in parte le medesime segnalazioni e si riserva di approfondirle. Intervenendo quindi sull'ordine dei lavori delle Commissioni, chiede che la discussione generale sul provvedimento non venga conclusa nella seduta odierna anche per consentire la predisposizione di osservazioni all'esito dell'esame della memoria che il relatore per la X Commissione ha preannunciato di depositare. Ritiene, inoltre, come il relatore Cassinelli, che non vi sia un problema relativo ad un eventuale monopolio dei notai e non condivide l'opinione di coloro che paventano una violazione delle disposizioni dell'Unione europea in materia di concorrenza. Ribadisce la richiesta, dunque, anche al fine di evitare che le Commissioni svolgano una discussione generale che potrebbe essere superata dalla citata memoria del relatore Carabetta, di rinviare l'esame del provvedimento ad una seduta successiva.

Massimiliano DE TOMA (FDI) si associa alle valutazioni formulate dalla deputata Varchi e ritiene opportuno, viste anche le sollecitazioni giunte da diversi soggetti – non ultime quelle delle Camere di commercio che segnalano un possibile aumento dei costi –, mantenere ancora aperta la discussione in attesa in ogni necessario approfondimento e rinviare la conclusione dell'esame ad un momento successivo.

Franco VAZIO (PD) ritiene che sia necessario fare chiarezza in merito al tema oggetto di discussione da parte delle Commissioni. A suo avviso, in questa sede, il compito del legislatore non è quello di stabilire se l'atto debba o meno essere predisposto dal notaio. Nel sottolineare come vi siano opinioni favorevoli a una « liberalizzazione » degli atti, evidenzia come in questo caso l'atto debba essere rogato dal notaio. Precisa che un atto è pubblico non in quanto fatto in pubblico, ma in quanto stilato dal notaio. Ricorda infatti che, mentre la scrittura privata autenticata è un atto che viene compiuto davanti ad un notaio che assicura solamente l'autenticità delle firme, l'atto pubblico è un atto formato innanzi a un pubblico ufficiale che ne garantisce, oltre all'autenticità delle firme, anche la complessità del testo. A suo avviso, quindi, poiché la direttiva fa riferimento all'atto pubblico, è chiaro l'ambito di intervento. Sollecita quindi i relatori a considerare attentamente che la costituzione di un atto societario non è un atto banale ma presuppone la garanzia per tutti gli utenti di poter accedere all'atto e di poter essere certi che i soggetti che hanno costituito la società siano effettivamente coloro i quali hanno presentato i documenti. Osserva infatti che la certificazione documentale di fronte a un pubblico ufficiale costituisce parte integrante dell'atto. Ritiene quindi che la piattaforma non possa costituire una incidentalità eventuale e che la riservatezza delle comunicazioni, la certificazione del deposito digitale, la correttezza delle procedure, debbano avere caratteristiche uniformi e garantite sull'intero territorio a tutela sia di chi stipula l'atto sia di chi lo utilizza. Ritiene che il legislatore debba garantire al notaio la certezza di operare su un ambiente certificato che gli consenta di svolgere in maniera

trasparente il proprio compito. Pertanto, a suo avviso, ci si deve limitare a valutare se vi sia trasparenza nella scelta della piattaforma ma non intervenire per consentire la scelta tra diverse piattaforme. Sottolinea, infatti, che, se consentire la possibilità di scelta tra diverse piattaforme significherebbe aprire alla concorrenza delle stesse, farlo senza discernimento vorrebbe dire mettere in discussione il sistema certificativo e di validazione da parte del pubblico ufficiale. Ritiene, inoltre, che sostenere che si possa essere di fronte a un eventuale monopolio di una piattaforma equivarrebbe a dire che i notai hanno il monopolio delle unità immobiliari in quanto gli atti vengono stipulati all'intero dei loro studi professionali. Sottolinea altresì che anche a livello internazionale si sta rivalutando il sistema italiano di raccolta dei dati e dei documenti degli atti nonché quello degli archivi notarili. Ciò premesso, ritiene che le Commissioni dovranno valutare le questioni che i relatori avanzeranno, tenendo a mente le esigenze non solo di chi deve stipulare un atto societario, e quindi svolgere un'operazione delicata, ma soprattutto dell'utente che deve cercare quell'atto e che deve avere la certezza che lo stesso sia stipulato in una determinata maniera e con determinate garanzie.

Sara MORETTO (IV), pur ritenendo utile attendere i necessari approfondimenti, ritiene opportuno invitare i colleghi delle Commissioni riunite a rimanere all'interno del perimetro dell'atto in titolo sottolineando che la direttiva in recepimento contiene alcuni precisi principi che è inopportuno rimettere in discussione quali, ad esempio, l'individuazione e la definizione dei soggetti cui sono attribuite determinate funzioni. Inoltre, più specificamente, riferendosi alle materie di interesse della X Commissione, cioè ciò che riguarda le attività produttive e le imprese, evidenzia che l'interesse a perseguire una sempre maggiore semplificazione delle procedure deve associarsi all'obbiettivo degli operatori economici e delle imprese di avere certezze sugli atti amministrativi e sul diritto applicabile.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, con riferimento a quanto sostenuto dalla deputata Moretto, esprime la convinzione che discutendo sui parametri di azione non si fuoriesce dal perimetro di interesse dello schema in titolo, ciò perché la direttiva indica cosa fare ma le concrete modalità con cui operare non possono non coinvolgere le scelte politiche del Governo. Ritiene, quindi, che taluni elementi contenuti nello schema di decreto legislativo, ad esempio quello relativo alle modalità di costituzione delle società che sembra più ristretto rispetto a quanto afferma la direttiva, siano frutto di scelte politiche e tale valutazione può essere, a suo avviso, estesa anche a quanto concerne la vigilanza e l'antiriciclaggio.

Riccardo FRACCARO (M5S) osserva che, almeno in questa fase dei lavori, si registra una certa confusione nella posizione delle forze di maggioranza nonché tra i componenti delle Commissioni riunite. Rivolge un invito a dare uno sguardo al lato pratico della questione, ad esempio all'attrattività di una maggiore semplificazione per gli operatori economici. Ritiene infatti auspicabile, da italiano, che le imprese nel nostro Paese possano essere avviate con comodità, come peraltro avviene già in Paesi dell'Unione europea – quindi nostri concorrenti potendo le imprese di ogni Stato membro agire in ambito europeo –, ad esempio l'Estonia dove si può aprire un'impresa, da remoto, semplicemente dotandosi di un'identità digitale che si acquisisce in pochi giorni e pagando circa cento euro. Evidenzia che i giovani che vogliono avviare una *startup* in ambito europeo saranno certamente invogliati a farlo in Estonia piuttosto che in Italia. Ritiene quindi che sarebbe auspicabile che anche l'Italia potesse offrire tale opportunità ed evitare che i giovani italiani si rivolgano all'estero.

Martina NARDI, *presidente della X Commissione*, ritiene che la discussione che si sta sviluppando sia assai interessante e che proponga utili spunti per giungere ad una sintesi. Ritiene peraltro che gli sforzi di approfondimento delle questioni dovreb-

bero tenere in dovuta considerazione il complesso, e anche la numerosità, degli atti del Governo attualmente all'esame delle Commissioni. Auspica, quindi, che le Commissioni riunite possano proseguire proficuamente questo dibattito.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede quindi al rappresentante del Governo la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere fino all'8 ottobre prossimo per l'espressione del parere da parte delle Commissioni.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo da remoto, manifesta quindi la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni sul provvedimento in esame, entro il prossimo 8 ottobre.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), alla luce della disponibilità dell'Esecutivo ad attendere fino all'8 ottobre prossimo per l'espressione del parere sullo schema in esame da parte delle Commissioni, chiede se non sia possibile posticipare anche la scadenza del termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 277, del quale è relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che le Commissioni possano procedere, come già concordato, all'espressione del parere sull'atto del Governo n. 277 nella seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in discussione ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani. Fa presente, inoltre, che qualora necessario, le presidenze potranno convocare anche la prossima settimana una ulteriore seduta di discussione generale che potrà essere svolta con modalità da remoto.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori 18

Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52. Doc. XXV, n. 4-*bis (Seguito esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00134)* 18

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 24

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalle Commissioni) 26

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Lubiana il 9 settembre 2021 23

ALLEGATO 3 (Relazione di sintesi) 29

ALLEGATO 4 (Dichiarazione congiunta dei Copresidenti) 36

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, e la sottosegretaria di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52. Doc. XXV, n. 4-*bis*.

(Seguito esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00134).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella seduta di lunedì 20 settembre, dopo la discussione generale sul provvedimento, i relatori Di Stasio e Pagani hanno presentato una proposta di risoluzione per autorizzare la missione di cui alla nuova Scheda n. 52, che è stata pubblicata in allegato al resoconto sommario.

Ricorda, altresì, che l'articolo 117, comma 2, del regolamento indica esplicitamente che alla discussione di risoluzioni si applicano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni, di cui all'articolo 113, il quale espressamente contempla la possibilità di presentare emendamenti.

Segnala che, con questa precisazione, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite, si è convenuto di fissare un termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di risoluzione, che è scaduto alle ore 18 di ieri, martedì 21 settembre.

Avverte, quindi, che sono stati presentati due emendamenti, presentati dalla collega Ermellino, riferiti sia delle premesse sia della parte dispositiva della proposta di atto di indirizzo *(vedi allegato 1)*.

Chiede quindi ai relatori di esprimere il parere sulle proposte emendative, come pure al rappresentante del Governo al quale chiede anche di esprimere il proprio orientamento sulla risoluzione presentata dai relatori.

Alberto PAGANI (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome della collega Di Stasio, relatrice per la III Commissione, esprime parere contrario su entrambe le proposte per motivi non certo di merito ma di metodo.

Con riferimento all'emendamento Ermellino 5.1, precisa che il tema del sostegno alla popolazione libanese è sicuramente rilevante e condiviso anche dai relatori. Tuttavia, la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2021 ha come oggetto una modifica della sola scheda n. 52 della precedente Deliberazione, adottata il 17 giugno 2021, in ragione della gravissima situazione umanitaria che si è determinata in Afghanistan dopo il ritiro dei contingenti militari occidentale. Appare congruo, anche in prospettiva futura, non creare sovrapposizioni tra scenari geopolitici diversi, seppur tutti meritevoli di considerazione e impegno.

Per analoghi motivi non considera praticabile l'ipotesi di cui all'emendamento 9.1, dovendo destinare il nuovo Fondo a finalità di risposta alla situazione in Afghanistan e per il sostegno umanitario alle popolazioni dei Paesi limitrofi coinvolti.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulla risoluzione presentata dai relatori e parere contrario sulle proposte emendative.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), intervenendo su entrambe le proposte emendative presentate, esprimendo totale disaccordo per la posizione dei relatori, ribadisce l'opportunità di recepire l'emendamento a sua firma 5.1 per dare risposta alla gravissima emergenza umanitaria che sta colpendo Libano, Paese che dovrebbe figurare tra le priorità della nostra politica estera. A titolo di esempio, segnala che la seduta del Parlamento libanese di ieri, in cui si votava la fiducia al nuovo Governo, è stata interrotta per un improvviso *black out* dovuto alle frequenti interruzioni nell'erogazione di energia elettrica. A suo avviso, il provvedimento in esame costituisce lo strumento appropriato per dare un seguito concreto all'impegno del nostro Paese per la causa libanese. Stigmatizzando l'approccio eccessivamente timido della maggioranza e del Governo, ribadisce, altresì, la necessità che l'erogazione dei fondi a Paesi limitrofi dell'Afghanistan che si ospitino sfollati/rifugiati afgani sia subordinata alla sottoscrizione di accordi bilaterali per il contrasto al traffico di stupefacenti, come richiesto con il suo emendamento 9.1.

Laura BOLDRINI (PD), condividendo, da un lato, l'indignazione della collega Ermellino e, dall'altro, l'esigenza posta dai relatori di mantenere il *focus* dell'atto di indirizzo sull'emergenza afgana, si associa alla richiesta di una maggiore attenzione sulla crisi in corso in Libano. Al riguardo,

propone di presentare un apposito atto di indirizzo che solleciti il Governo ad allocare nuovi fondi per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Edmondo CIRIELLI (FDI), pur ringraziando la collega Ermellino per l'iniziativa assunta, concorda sull'opportunità di circoscrivere l'ambito operativo del provvedimento in esame all'Afghanistan: come gli altri *partner* occidentali, anche l'Italia ha una precisa responsabilità politica per il disastro umanitario in corso, a cui occorre porre rimedio tramite la riallocazione delle risorse dalle attività di addestramento delle forze armate afgane agli interventi di sostegno alla popolazione civile, anche a quella ospitata nei Paesi limitrofi all'Afghanistan. Certamente la situazione in Libano, in quanto Paese mediterraneo, è drammatica ma non per questo si deve procedere ad una confusione nella gestione delle risorse finanziarie in oggetto.

Al riguardo, rileva che le riserve verso la natura democratica di alcuni di questi Paesi appaiono giustificate, ma – come dimostra il caso della Turchia, finanziata dall'Unione europea per ospitare i profughi siriani – occorre far prevalere l'interesse dei rifugiati, veri destinatari degli interventi umanitari.

Concorda, infine, sulla opportunità di avviare in tempi rapidi una discussione sulla crisi in Libano, Paese prioritario per la nostra politica estera – tutt'altro che coerente ed efficace –, eventualmente sulla base di un atto di indirizzo evocato dalle colleghe.

Per le ragioni qui esposte, preannuncia il voto contrario di Fratelli d'Italia sugli emendamenti a prima firma Ermellino.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) si unisce alle considerazioni delle colleghe Ermellino e Boldrini sull'importanza di promuovere una discussione riguardo la politica estera dell'Italia e gli interessi nazionali nei confronti del Libano. Rimarca, quindi, come soltanto il grande risalto offerto dai mezzi di comunicazione alle drammatiche immagini provenienti dall'aeroporto di Kabul abbia spinto la politica ad attivarsi con tempestività ed auspica che in futuro ci possa essere più attenzione verso i teatri esteri di rilievo per il nostro Paese, seppur mediaticamente meno esposti, come il Libano dove siamo militarmente presenti dagli anni Ottanta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ermellino 5.1 e 9.1.

Laura BOLDRINI (PD) propone ai relatori di riformulare il sesto punto della premessa della risoluzione da loro formulata laddove si fa riferimento ai flussi migratori, al fine di sostituire gli aggettivi « illegali incontrollati » con l'aggettivo « irregolari ».

Con riferimento all'undicesimo punto della premessa, avanza la proposta di sopprimere l'inciso « nell'obiettivo di scongiurare flussi incontrollati di migranti e prevenire fenomeni di infiltrazione dei flussi migratori da parte di cellule terroristiche » che ritiene incongruente con i corridoi umanitari in quanto strumento di per sé sproporzionato rispetto all'obiettivo della gestione dei flussi migratori in quanto limitato a specifiche categorie di soggetti.

Al medesimo punto propone anche di inserire un riferimento alle organizzazioni umanitarie di cooperazione italiana, in quanto soggetti che più di tutti hanno avuto rapporti con la popolazione civile afghana.

Paolo FORMENTINI (LEGA) solleva innanzitutto delle perplessità di metodo con riferimento alla iniziativa della collega Boldrini. Sul merito, quanto al sesto punto delle premesse, ritiene che gli aggetti « illegali » e « irregolari » siano sostanzialmente sinonimi e quindi non ravvede la necessità stringente di modificare il testo. Sul tema dei corridoi umanitari, occorre essere chiari sul punto che l'Italia è sensibile alle sofferenze della popolazione afghana ma non permette che dalla crisi afghana possano derivare flussi migratori incontrollati verso l'Europa.

Alberto PAGANI (PD), *relatore per la IV Commissione,* intervenendo anche a nome

della relatrice per la III Commissione, ritiene fondate le obiezioni di carattere metodologico mosse dal collega Formentini, tuttavia fa presente che le riformulazioni del testo proposte dalla collega Boldrini, che condivide e di cui si assume la titolarità in qualità di relatore, non mutano la sostanza della proposta di risoluzione. Si tratta di precisazioni opportune che sarebbero certamente state recepite nel testo fin dall'inizio.

Osserva, infatti, che, con riguardo ai flussi migratori, è più corretto utilizzare l'aggettivo « irregolari » in quanto più ampio rispetto all'espressione « illegali incontrollati ».

Quanto all'inciso di qui all'undicesimo punto della premessa, pur comprendendo la sfumatura che sta a cuore al collega Formentini, non lo ritiene essenziale, tanto più se riferito ai corridoi umanitari. Infine, il non avere richiamato nella stessa premessa la collaborazione da parte dei cittadini afghani anche con le organizzazioni umanitarie di cooperazione italiane è stata una mera svista.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni dei relatori e si dice favorevole al recepimento delle proposte di riformulazione proposte dalla collega Boldrini. Quanto al Libano, condividendo le preoccupazioni e l'esigenza di un intervento rapido ed efficace, ricorda che nel triennio 2018-2020 il Governo ha stanziato 61 milioni di euro per le attività di cooperazione nel Paese dei cedri e che nel 2021 sono già stati erogati 16,5 milioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'atto di indirizzo come riformulato come atto di buona volontà e disponibilità nei confronti delle altre forze di maggioranza, ribadisce le riserve sull'uso del termine « irregolare » in luogo di « illegale » con riferimenti ai flussi migratori, che sembra evocare la possibilità di una futura regolarizzazione degli immigrati afgani: al riguardo, ricorda che l'atto di indirizzo mette in guardia contro i rischi connessi a flussi migratori incontrollati. Infine, concorda sulla opportunità di accogliere anche i collaboratori delle organizzazioni umanitarie italiane, a patto che i numeri siano contingentati e rientrino negli elenchi già predisposti.

Salvatore DEIDDA (FDI) lamenta come il dibattito sia soltanto interno alla maggioranza e come le opposizioni non siano state coinvolte in alcun modo nonostante abbiano dimostrato grande senso di responsabilità, consentendo un rapido svolgimento dell'*iter* limitato alle sole Commissioni. Ritiene che gli aggettivi « irregolare » ed « illegale » abbiano un significato profondamente differente e ricorda come il gruppo di Fratelli d'Italia abbia insistito per avere precise garanzie riguardo ai beneficiari degli aiuti umanitari realizzati con le disponibilità del fondo di cui alla nuova scheda n. 52. Ribadisce, quindi, la necessità di non aprire indistintamente a tutte le organizzazioni non governative (ONG) la possibilità di segnalare i casi di collaborazione con il Governo italiano ed evidenzia come le iniziali previsioni del Governo stimavano in circa 400 i collaboratori da esfiltrare, mentre oggi siamo già oltre le 5.000 unità.

Invita, dunque, la maggioranza a non rivedere quanto già concordato, evitando di far passare come meramente formali riformulazioni che, invece, hanno carattere politico.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che le riformulazioni proposte non si prestano ad equivoci e sospetti, data la natura dei corridoi umanitari, per i quali sussistono protocolli *ad hoc*, non si prestano ad un utilizzo da parte di soggetti senza titolo essendo circoscritti a liste di persone vulnerabili, che abbiano collaborato con le organizzazioni del nostro Paese, che saranno peraltro sottoposti ad un attento *screening* preventivo anche da parte delle autorità governative dei Paesi di partenza e di destinazione.

Luca FRUSONE (M5S) ritiene che la modalità da ultimo prospettata per modificare la proposta di risoluzione dei relatori

non debba costituire un precedente, considerato che le Commissioni hanno già esaminato e votato le proposte emendative presentate. Ciò premesso, sottolinea la buona volontà dei relatori di ricercare la massima interlocuzione con tutti i gruppi e arrivare a proporre, dopo numerose interlocuzioni, un testo il più condiviso possibile e preannuncia, quindi, l'orientamento favorevole del M5S.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), con riferimento all'inciso di cui all'undicesimo punto della premessa, sollecita i colleghi a tenere alta l'attenzione sui rischi per la sicurezza legati all'attivazione di corridoi umanitari, ricordando come anche il Rappresentante civile della NATO in Afghanistan, Ambasciatore Stefano Pontecorvo, abbia sottolineato, nella sua audizione, che questi vengono presi di mira dai terroristi per infiltrarsi nei Paesi occidentali. L'esperienza di gravi attentati commessi dal terrorismo fondamentalista su suolo europeo deve essere motivo di cautela da parte delle Commissioni nel definire il testo dell'atto di indirizzo.

Alberto PAGANI (PD), *relatore per la IV Commissione*, rassicura il collega Frusone sull'eccezionalità della procedura e i colleghi Deidda e Perego di Cremnago riguardo l'intenzione della maggioranza e del Governo di effettuare controlli seri e approfonditi sui nominativi da inserire nelle liste. Ciò sia per motivi legati alla sicurezza, sia per prevenire fenomeni di corruzione.

Piero FASSINO, *presidente*, accogliendo le preoccupazioni dei colleghi Deidda e Formentini, avanza una proposta di riformulazione che consisterebbe nel sopprimere all'undicesimo punto delle premesse l'inciso « nell'obiettivo di scongiurare flussi incontrollati di migranti e prevenire fenomeni di infiltrazione dei flussi migratori da parte di cellule terroristiche », inserendo al contempo al nono punto, dopo le parole « per scongiurarle », l'inciso « anche per prevenire fenomeni di infiltrazione dei flussi migratori da parte di cellule terroristiche ». Ricorda, altresì, che la creazione di corridoi umanitari – come già avvenuto, ad esempio, in Libano – è sempre preceduta da una interlocuzione con le principali organizzazioni internazionali del settore, a partire dall'Alto Commissariato delle Nazioni per i rifugiati (UNHCR) e dall'Organizzazione mondiale per le migrazioni (OIM), proprio al fine di assicurare che l'evacuazione sia circoscritta solo ai potenziali titolari di protezione internazionale.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione avanzata dal presidente Fassino.

Paolo FORMENTINI (LEGA) e Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) accettano la proposta di riformulazione avanzata dal presidente Fassino.

Salvatore DEIDDA (FDI) accetta la proposta di riformulazione, ribadendo, tuttavia, la contrarietà del proprio gruppo ad una estensione indiscriminata dell'accoglienza ai collaboratori delle ong e preannunciando, pertanto, il voto di astensione del suo gruppo sulla risoluzione come riformulata.

Piero FASSINO, *presidente*, preso atto che vi è convergenza sulla riformulazione riferita al non e all'undicesimo punto della premessa, sottopone alla deliberazione delle Commissioni la proposta di riformulazione relativa al sesto punto della premessa e concernente la sostituzione degli aggettivi « illegali incontrollati » con l'aggettivo « irregolari ».

Le Commissioni approvano la proposta di riformulazione riferita al sesto punto della premessa, nei termini formulati dal presidente Fassino.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD), preannunciando il voto di astensione, esprime profondo rammarico per il mancato accoglimento degli emendamenti a sua firma, che avrebbero consentito un'azione immediata per dare sostegno alla popolazione libanese, ormai ridotta allo stremo,

bypassando le frange corrotte del Governo di Beirut. In via più generale, esprime profonde riserve per l'operato del Governo, a suo avviso incapace di esprimere una linea di politica estera coerente ed efficace.

Le Commissioni approvano la proposta di risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00134 *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 9.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO.

La seduta comincia alle 9.20.

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Lubiana il 9 settembre 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che lo scorso 9 settembre si è svolta, in videoconferenza da Lubiana, la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), a cui ha preso parte insieme al collega Andrea Delmastro Delle Vedove e, per la IV Commissione, al collega De Menech.

Avverte che per la Conferenza in titolo è stata predisposta una relazione, che è in distribuzione e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta, unitamente alla Dichiarazione congiunta dei Co-presidenti adottata al termine delle Conferenza *(vedi allegati 3 e 4)*.

Le Commissioni prendono atto.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO 1

Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52. Doc. XXV, n. 4-*bis*.

EMENDAMENTI

ART. 5.

Dopo il quinto punto della premessa, aggiungere i seguenti:

5-*bis*) dal 4 agosto 2020, quando nel porto di Beirut esplosero 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio, la crisi del sistema politico-istituzionale libanese ha subito una spinta d'accelerazione. Attualmente il Libano versa in gravi difficoltà socio-economiche: la lira libanese ha perso oltre l'80 per cento del suo valore in un solo anno, provocando un aumento dei prezzi di circa il 300 per cento; e la metà della popolazione vive in condizioni di povertà. A ciò si aggiunge la difficoltà di reperire beni di prima necessità, tra cui anche farmaci, e il fatto che la fornitura di energia elettrica è stata ridotta e procede a singhiozzo da tempo. Emblematica è stata l'interruzione della seduta del parlamento libanese incaricato di pronunciarsi sulla fiducia al nuovo governo guidato dal premier Najib Miqati a causa di un prolungato blackout. Alla ripresa dei lavori il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, pressava il Primo ministro per accelerare il suo intervento temendo nuove interruzioni di corrente;

5-*ter*) l'Unicef rivela che più di 4 milioni di persone corrono il rischio immediato di perdere l'accesso all'acqua potabile, stimando che, a causa della carenza di fondi, di carburante e di rifornimenti di cloro e pezzi di ricambio nelle prossime settimane, la maggior parte del pompaggio di acqua cesserà gradualmente in tutto il Libano;

5-*quater*) il Libano, ben prima dell'esplosione del 4 agosto 2020, è stato teatro di numerose proteste popolari contro la corruzione endemica del Paese: la richiesta non negoziabile proveniente dalla società civile era la dimissione dell'intera classe dirigente;

5-*quinquies*) parallelamente al quadro di crisi economica, politica e sanitaria, vi è anche l'aspetto umanitario da tenere in alta considerazione. In Libano si conta la presenza di rifugiati siriani e campi palestinesi, che, tradotta in numeri, fa registrare, nel gennaio 2020, la presenza di 910.256 rifugiati sul territorio libanese;

5-*sexies*) l'impegno italiano in Libano vanta un percorso quarantennale ed è considerato il più rilevante dell'intera forza multinazionale schierata dalle Nazioni Unite e denominata United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil), ha vissuto evoluzioni positive, ampliando il perimetro del suo mandato, che, attualmente, contempla anche il supporto alla popolazione locale attraverso progetti umanitari e di sviluppo. A fronte degli oltre 40 anni di operazione, che hanno permesso all'Italia di accogliere il plauso delle Nazioni Unite e della popolazione libanese, oltre che del Governo israeliano, l'Italia è ora potenzialmente in grado di esercitare una forte influenza nell'area;.

Conseguentemente, con riferimento alla premessa, al sesto punto, dopo le parole: a sostegno della popolazione *aggiungere le*

seguenti: libanese e*; al settimo punto, dopo le parole:* la crisi *aggiungere le seguenti:* libanese e; *all'ottavo punto, al primo periodo, dopo le parole:* interventi umanitari in*, aggiungere le seguenti*: Libano e; *al secondo periodo, sostituire le parole:* nel Paesi *con le seguenti:* in entrambi i Paesi *e, al terzo periodo, dopo le parole:* profughi nei Paesi limitrofi*, aggiungere le seguenti*: all'Afghanistan; *al decimo punto, dopo le parole:* sostenere le comunità locali*, aggiungere le seguenti*: in Libano; *al dodicesimo punto, dopo le parole:* iniziative di resilienza a favore della popolazione*, aggiungere le seguenti*: libanese e.

Conseguentemente, con riferimento al dispositivo, dopo le parole: « in risposta alla situazione » aggiungere le seguenti « in Libano e » *e aggiungere, in fine, le seguenti parole*: con l'impegno affinché il Governo estenda l'uso del suddetto fondo in favore della popolazione libanese: l'impiego di almeno 20 dei 120 milioni di euro dovrà essere direttamente utilizzata dagli enti che operano *in loco* per il supporto sanitario e umanitario, controllando attentamente che gli stessi non vengano dispersi per i problemi legati alla dilagante corruzione delle istituzioni.

5.1. Ermellino.

ART. 9.

Al nono punto della premessa, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché gli stessi si impegnino concretamente con azioni volte al contrasto della corruzione e dei traffici illeciti di stupefacenti.

Conseguentemente, con riferimento al dispositivo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'impegno affinché il Governo elargisca fondi a paesi limitrofi che si ospitino sfollati/rifugiati afgani a condizione che abbiano reciprocamente sottoscritto col nostro Paese accordi bilaterali per il contrasto al traffico di stupefacenti, e che gli stessi vengano realmente attuati e i risultati siano verificabili.

9.1. Ermellino.

ALLEGATO 2

Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52. Doc. XXV, n. 4-*bis*.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

esaminata la Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52 (Doc. XXV, n. 4-*bis*);

richiamata la risoluzione n. 6-00194, approvata il 15 luglio 2021 dalla Camera dei deputati sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali (Doc. XXV, n. 4), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2021 (Doc. XXVI, n. 4), adottate il 17 giugno 2021, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamata l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, sulla situazione in Afghanistan, svolta il 24 agosto 2021 davanti alle Commissioni congiunte esteri e difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

richiamata l'informativa urgente del Governo sugli sviluppi della situazione in Afghanistan, svolta nell'Aula della Camera dei deputati il 7 settembre 2021;

preso atto, altresì, dell'attività conoscitiva svolta dalle medesime Commissioni sulla crisi in Afghanistan e sui possibili scenari successivi;

premesso che:

l'Italia ha dato seguito alle decisioni assunte in ambito NATO al fine di porre termine alla missione NATO *Resolute Support* (RSM) in Afghanistan, dove da tempo è stato completato il ritiro dei militari italiani;

l'Italia, fin dall'avvio del proprio impegno in Afghanistan, ha operato sul piano militare e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno della stabilizzazione e pacificazione del Paese, della società civile locale e dei diritti fondamentali, in particolare per le donne, i minori e le minoranze, e ha concorso in sede NATO al confronto sull'esito della missione e sulle modalità per continuare a sostenere il processo democratico in Afghanistan;

l'evoluzione della situazione in Afghanistan, prodottasi nel corso del mese di agosto 2021, impone un radicale mutamento degli obiettivi e degli ambiti di operatività della missione di cui alla Scheda n. 52 dell'allegato I alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, relativa al sostegno alle Forze armate e di polizie afghane nel contesto di una cooperazione intergovernativa che era complessivamente finalizzata alla stabilizzazione e allo sviluppo del Paese;

dopo la dissoluzione delle forze armate e di sicurezza afghane e la rapida presa di potere da parte dell'insorgenza talebana, che ha avuto luogo contestualmente al ritiro del contingente internazionale dal Paese è venuta meno ogni controparte istituzionale legittimamente riconosciuta e ogni presupposto per la prosecuzione degli impegni assunti in termini di sostegno all'addestramento e formazione di forze armate e di sicurezza locali;

nel nuovo scenario afghano l'Italia allinea la propria azione al dettato della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2593(2021), agli impegni assunti dalla Conferenza umanitaria di alto livello sull'Afghanistan, convocata dal Segretario Generale dell'ONU e svolta il 13 settembre 2021, e alle determinazioni assunte in sede di Unione Europea, nonché di G7 e G20, in collaborazione con la NATO e i suoi alleati;

in linea con l'impegno della Comunità internazionale e nell'interesse dalla pace, della sicurezza e della stabilità globale e regionale – tenuto conto dell'incremento di rischi connessi al terrorismo fondamentalista, a flussi migratori irregolari, a fenomeni criminali transnazionali anche connessi al traffico di esseri umani – l'Italia intende operare attraverso interventi di emergenza volti a mitigare le conseguenze della crisi sul piano umanitario, a sostegno alla popolazione afghana, in particolare alle categorie di soggetti deboli e vulnerabili, come donne e minori, e ai Paesi della regione colpiti dall'esodo di profughi ed esposti alla propagazione dell'instabilità interna all'Afghanistan;

la crisi afghana pone sfide politiche, securitarie ed umanitarie ad ampio raggio e prospetta rischi di instabilità sulla regione centroasiatica sotto il profilo del terrorismo e di nuove ondate migratorie; è, pertanto, necessario agire con la massima urgenza per evitare ulteriori sofferenze alla popolazione e arginare gli effetti di una catastrofe umanitaria, destinata ad aggravarsi con l'approssimarsi della stagione invernale e sostenere i Paesi limitrofi che accolgono i rifugiati afghani;

conseguentemente, i contributi italiani per il periodo settembre-31 dicembre 2021, finalizzati al finanziamento della Scheda n. 52 come modificata, dovranno essere destinati in via prioritaria a sostenere progetti e interventi umanitari in Afghanistan, realizzati dagli organismi del sistema delle Nazioni Unite (tra cui l'Ufficio del Coordinatore per gli Affari Umanitari, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, la FAO, il Programma alimentare mondiale, il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e altri rilevanti soggetti che continuano ad operare nel Paese quali il Comitato Internazionale della Croce Rossa, anche favorendo il coinvolgimento delle ONG italiane. Il Tavolo di coordinamento del sistema della cooperazione italiana per l'Afghanistan, istituito presso il MAECI, potrà contribuire a identificare i settori e gli interventi prioritari a sostegno dei diritti umani, della sicurezza alimentare, della salute, della lotta alla violenza di genere e a favore degli sfollati interni, anche al fine di evitare un aggravamento della crisi umanitaria già in essere nel Paese anche a causa della grave siccità che ha colpito la regione. Ulteriori fondi saranno destinati all'accoglienza e gestione degli sfollati e dei profughi nei Paesi limitrofi, anche per il tramite delle Agenzie ONU, con attenzione prioritaria per donne e bambine e altri soggetti vulnerabili;

quanto al rischio di ondate migratorie incontrollate dirette verso l'Europa, occorre profondere tutto l'impegno possibile per scongiurarle, anche per prevenire fenomeni di infiltrazione dei flussi migratori da parte di cellule terroristiche, mediante la realizzazione di una strategia migratoria per i Paesi dell'area che preveda interventi tempestivi e risoluti utili a scoraggiare anche l'apertura di nuove rotte e assicurando tutto il sostegno necessario ai Paesi confinanti con l'Afghanistan;

occorrerà, in particolare, per il tramite delle Agenzie ONU, sostenere le comunità locali e le istituzioni dei Paesi limitrofi di accoglienza dei profughi afghani, che dovranno al contempo essere sensibi-

lizzate al rispetto dei diritti umani nella gestione dei rifugiati e dei flussi migratori;

quanto ai corridoi umanitari, definiti i necessari protocolli, essi dovranno riguardare soggetti particolarmente vulnerabili o che abbiamo un legame con l'Italia, con priorità per i cittadini afghani che abbiano collaborato con il nostro contingente, e/o con altre istituzioni italiane e organizzazioni umanitarie di cooperazione italiane, e le relative famiglie;

condivisi pertanto gli obiettivi della nuova missione, relativi a: 1) « miglioramento delle condizioni di accoglienza e delle iniziative di resilienza a favore della popolazione afghana, in particolare degli sfollati/rifugiati nei Paesi dell'area a seguito dell'evoluzione della situazione nel corso del mese di agosto 2021 »; 2) « iniziative volte a facilitare l'accoglienza di sfollati/rifugiati afghani »; 3) « partecipazione italiana all'attuazione di iniziative UE e internazionali di risposta alla situazione in Afghanistan »,

autorizzano

per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2021, la modifica della Deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52 (Doc. XXV, n. 4-*bis)*, al fine di finanziare un Fondo per interventi di risposta alla situazione in Afghanistan e per il sostegno umanitario alle popolazioni coinvolte anche nei Paesi limitrofi.

(8-00134) « Di Stasio, Pagani ».

ALLEGATO 3

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Lubiana il 9 settembre 2021.

RELAZIONE DI SINTESI

Come avviene ormai senza soluzione di continuità dal 2015, anche questa edizione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) è stata preceduta dalla consueta riunione informale del cosiddetto *GroupMED*, ridenominato Gruppo MED7 in analogia con il consolidato esercizio governativo, riunitosi da ultimo nel settembre del 2020 ad Ajaccio. La riunione è stata articolata in due sessioni, la prima dedicata agli sviluppi della situazione nel Mediterraneo orientale e in Libia, la seconda sul tema della dell'immigrazione e dei passi in direzione di un approccio onnicomprensivo.

La riunione – a cui hanno preso parte per la Camera dei deputati il presidente della Commissione Affari esteri e comunitari, Fassino, e gli Onorevoli Orsini e De Menech – è stata aperta da un intervento introduttivo del presidente della Commissione Esteri del Parlamento greco, On. Konstantinos Gioulekas, che ha sottolineato l'opportunità di rafforzare la cooperazione tra i Paesi del Gruppo MED sui due temi all'ordine del giorno della riunione odierna: la sicurezza e la stabilità della regione mediterranea, con particolare riferimento alla situazione nel Mediterraneo orientale e alla crisi libica; la gestione del fenomeno migratorio, che necessita di un approccio condiviso, tanto più in ragione degli effetti che potrebbero derivare dalla crisi in corso in Afghanistan.

Sottolineando l'importanza della diplomazia parlamentare, ha segnalato l'avvio di una cooperazione con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati italiana e dell'Assemblea nazionale francese.

Il Ministro degli Affari esteri greco, Nikos Dendias, sottolineando la necessità di considerare la regione mediterranea nel suo complesso, superando la tradizionale distinzione tra Vicino e Medio Oriente, ha rilevato che l'approccio cooperativo dei Paesi UE, da sempre orientati alla pace e alla stabilità, si scontra con le strategie anacronistiche di un Paese (*la Turchia, ndr*), che mirano a ripristinare la propria egemonia rievocando i fasti dell'impero ottomano, anche a costo di piegare le regole del diritto internazionali ai propri interessi nazionalistici. Evidenziando l'esigenza che l'UE adotti misure concrete di solidarietà verso i Paesi – Grecia e Cipro – che hanno maggiormente subito l'aggressività turca, ha tuttavia rilevato l'opportunità di mantenere una prospettiva europea per Ankara, avviando una interlocuzione con le forze di opposizione al regime di Erdoğan, anche quelle espressione della società civile. A suo avviso, la risoluzione dei problemi della regione mediterranea può venire solo da una risposta autenticamente europea, fondata sulla collaborazione tra Governi, Parlamenti e società civile.

In sede di dibattito è intervenuto l'On. George Karoullas (Cipro) che, concordando sulla rilevanza dei temi proposti, entrambi di comune interesse, ha evidenziato il ruolo destabilizzante della Turchia che, pur essendo un Paese candidato all'adesione, persevera in una politica aggressiva che mette a rischio la stabilità del Mediterraneo orientale e le rotte di approvvigionamento energetico. A suo avviso, sarebbe pertanto opportuno che l'Unione europea riequilibrasse il proprio asse di intervento, spostando il *focus* dal versante orientale a quello mediterraneo.

Il presidente Gioulekas si è associato alle critiche sulle scelte di Ankara che, malgrado lo *status* di Paese candidato, continua a minacciare gli interessi di Paesi

membri dell'UE, tra l'altro in palese violazione delle norme del diritto internazionale.

Il presidente Fassino, ricordando che l'intera regione mediterranea – dallo stretto di Hormuz a Gibiltyerra – è attraversata da crisi, tensioni e instabilità, ha auspicato l'avvio di una riflessione su un nuovo sistema di *governance* multilaterale, che consenta all'Unione europea di esercitare un ruolo attivo ed efficace nella gestione degli innumerevoli *dossier* aperti. Rispetto alla crisi libica, ha segnalato che il buon esito del processo politico in corso (cd. « processo di Berlino »), che dovrebbe condurre alle elezioni del 24 dicembre prossimo, rischia di essere vanificato dal persistente attrito tra i diversi livelli istituzionali libici (Camera dei rappresentanti di Tobruk, Alto Consiglio di Stato e Governo *ad interim*). A suo avviso, è dunque auspicabile che gli Stati membri dell'UE e le istituzioni europee si adoperino per agevolare il dialogo politico tra le parti e assicurare il regolare svolgimento delle elezioni: diversamente, c'è il serio rischio che possano insorgere tensioni, preludio ad un nuovo conflitto che avrebbe effetti immediati – e deflagranti – nel Sahel e in Tunisia.

L'On. Ana Maria Bottella (Congreso, Spagna) si è associata all'auspicio che, la rinnovata collaborazione tra i Paesi mediterranei possa costituire la base per il sistema di *governance* multilaterale evocato dal collega Fassino, essenziale per affrontare le sfide comuni, a partire dall'emergenza migratoria e dalla lotta contro i traffici illegali nel Mediterraneo, responsabili di tante morti nel *Mare Nostrum*.

Dopo un'annotazione critica del presidente Giuleikas in merito alla capacità di solidarietà da parte degli Stati membri dell'UE di fonte a minacce comuni, la sen. Pinotti si è detta in linea con l'intervento del Ministro degli esteri greco, evidenziando la necessità di fare leva sulle forze collaborano nel lavoro di stabilizzazione, includendo il più possibile la Turchia, Paese che ha assunto atteggiamenti assertivi che ha al suo interno forze che possono dare contributi costruttivi. Quanto al Mediterraneo si è soffermata sul tema libico, evidenziando le difficoltà da affrontare per assicurare il mantenimento della data delle elezioni, fissate 24 dicembre, a partire dalla mancata definizione dei necessari riferimenti normativi che tengano anche conto del voto all'estero. In merito alla situazione in Afghanistan, occorre un impegno rafforzato contro il terrorismo, oltre alla prospettiva di nuovi flussi migratori.

Di interesse il contributo del deputato portoghese on. Pedro Roche, intervenuto anche in quanto vicepresidente della Commissione sul mediterraneo che ha segnalato l'impegno dell'on. Migliore quale presidente dell'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo, l'emergenza della situazione libanese, ormai uscita dai radar dell'attenzione internazionale, e l'esigenza di facilitare il dialogo parlamentare nell'interesse della soluzione del conflitto in Medio Oriente.

Dopo alcuni interessanti interventi da parte greca (soprattutto l'on. Katroukalos, già ministro degli esteri greco, che si è detto molto critico rispetto all'iniziativa di americana per il ritiro dall'Afghanistan e ha rilevato come l'Unione europea, malgrado alcuni progressi, sia ancora distante dall'esprimersi con una voce unica sui temi di politica estera. In tal senso il dramma afghano è un caso di scuola, come la questione cipriota. La nostra priorità in futuro è dimostrare la nostra forza, anche economica, anche a livello mondiale, e il valore prioritario che assicuriamo a diritti umani e diritto internazionale. Sulla Libia ha rilevato che al momento in luogo di una politica paneuropea si assiste ad una sommatoria di interessi nazionali, nell'insufficienza del cd. processo di Berlino, che non include la Grecia malgrado i suoi importanti interessi nell'area, a conferma di un metodo di politica estera alquanto discutibile), è intervenuto l'on. Orsini che ha accentuato l'esigenza obiettiva e condivisa di spostare baricentro di politica europea su fronte sud sud ed est. Se è vero che ci sono anche altre rilevanti priorità (i rapporti con la Russia e i rapporti transaltantici), le grandi linee di frattura e consenso di politica internazionale passano dal Mediterraneo e dal Vicino Oriente. I drammatici

sviluppi in Afghanistan riguardano direttamente questa area se non altri in quanto destinazione di profughi e di azioni di destabilizzazione. Nella direzione di unire il Mediterraneo vanno gli Accordi Abramo con l'unico limite e rammarico del mancato sostegno da parte palestinese. L'on. Orsini ha anche evocato il convitato di pietra rappresentato dal ruolo di Ankara, Paese partner imprescindibile per gli equilibri regionali, oltre che grande Paese Nato. Certamente, la Turchia, non può chiamarsi fuori dalle regole del diritto internazionale e di multilateralismo indispensabile per gestire dossier come Cipro, l'Azerbaijan o la Libia, dove la Turchia ha ruolo importante, da esercitare per favorire la composizione nazionale e decisivo anche per il suo rapporto con l'UE.

L'on. Fassino – concorde il Presidente Giouleikas – si è quindi detto a favore della proposta spagnola sulla stesura di un documento comune, con tutti i temi discussi da proporre alle istituzioni europee, a partire dall'Alto Rappresentante Borrell e che includa l'appello alla prosecuzione del processo politico in atto in Libia, scongiurando ogni stallo pericoloso.

Sulla seconda sessione l'intervento di merito è stato svolto da Margaritis Schinas, Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per la promozione del modo di vivere europeo, che ha subito dichiarato il fallimento dell'Occidente in Afghanistan, con la consegna del paese ai talebani. Quanto al Patto europeo per le migrazioni, ha illustrato la proposta europea avente per focus la gestione efficace dei confini esterni dell'UE. In tale ottica, occorrono processi coerenti per selezionare chi arriva alle frontiere esterne e per decidere se effettivamente sussiste la possibilità di riconoscere il diritto all'asilo, nel contesto di una responsabilità e un dovere condiviso alla solidarietà: le proposte della Commissione in tema di immigrazione non riguardano, infatti, il « se » ma il « come » della solidarietà. Purtroppo non tutti gli stati membri concordi ma c'è coordinamento e accordo sulla istituzione di una agenzia per l'asilo a livello europeo per scongiurare l'azione di leader extraeuropei (leggi Lukaschenko) che approfittano di sofferenze di immigrati usati come minaccia ibrida contro l'Europa, come è avvenuto in Ucraina e in Lituania. L'unico aspetto positivo di questo fenomeno è la mobilitazione della difesa europea che su questo tema sta raccogliendo le forze. IN merito alla crisi afghana, è sottolineato che l'Europa non ne è responsabile. Ciò detto, non si tratta di una emergenza paragonabile a quella del 2015-2016, sebbene vi siano evidente di un flusso diretto verso l'Europa. Sarebbe comunque molto errato ingenerare la percezione del reiterarsi della crisi già vissuta pochi anni fa: stiamo collaborando con i Paesi limitrofi, lungo la cosiddetta « Via della seta », realizzando un sistema forte contro i trafficanti. Un'altra differenza è che l'UE non dovrà agire da sola, è stato messo in campo uno sforzo più ampio in sinergia con il G7, l'ONU e il G20. È un impegno dell'intera comunità internazionale con l'Europa al centro. Schinas ha evidenziato che per la prima volta la Turchia appare disposta ad aumentare la protezione delle sue frontiere per evitare di accogliere flussi dall'Afghanistan. In generale, l'UE è dunque meglio posizionata e più pronta. Certamente, occorre potere disporre il prima possibile di un quadro unico per la politica migratoria, che è problema di tutti, non di alcuni in particolare.

Nella prospettiva di una politica di asilo occorre il contributo dei Parlamenti nazionali che conoscono la società e le dinamiche territoriali. Schinas ha quindi invitato i parlamentari ad usare la leva del dialogo politico con la Commissione per fare pervenire le proprie posizioni poiché il tema tratta senza dubbio l'essenza della sovranità nazionale. Quanto al rapporto tra Stati Membri, i Paesi del Mediterraneo potranno contare sulla solidarietà di cui hanno bisogno in una ottica di riconciliazione e di un processo di riconversione che è in atto.

Il successivo dibattito si è incentrato sull'esigenza di evitare un nuovo dramma umanitario e garantire la sicurezza dei nostri stati (Portogallo); elaborare dei piani comuni, siglare accordi *ad hoc* informali tra Paesi mediterranei, per evitare strumentalizzazioni come avvenuto al confine greco-turco, lungo il fiume Evros, e prov-

vedere a meccanismi comuni vincolanti, anche nella direzione dei rimpatri (Grecia);

L'on. De Menech ha richiamato l'attenzione sul carattere non più emergenziale ma strutturale del fenomeno migratorio verso l'Europa, in ragione degli squilibri demografici *in primis*. Per questo le politiche nazionali ed europee sono fondamentali e da parte dei Paesi mediterranei non può che esserci una responsabilità rafforzata nella gestione del fenomeno. Problemi sono il controllo del Mediterraneo come fattore di sicurezza e per prevenire morti in mare e poi anche la gestione dei richiedenti asilo, che va fatta su scala europea. Dovremo lavorare sempre di più insieme per cambiare un asse europeo così che tutta UE sia impegnata in tale dibattito, per non alimentare il dibattito politico che si nutre cinicamente della condizione di malessere e difficoltà in cui vivono i cittadini europei nei Paesi destinatari di migranti. Occorre un'azione mirata dei Parlamenti europei, che devono proporre azioni concrete ai rispettivi governi, al di là dei vari colori politici, ed intrecciare le politiche su migrazione con la politica estera europea.

L'on. Fassino ha richiamato l'esigenza di una strategia per i migranti economici a fronte delle prevedibili ripercussioni del calo demografico europeo. In tale ottica occorrono accordi con i Paesi di origine poiché la questione richiesta di diventare il problema più grande per l'UE.

Passando ai lavori della Conferenza interparlamentare sulla PESC-PSDC, svolta nella giornata del 9 settembre, a cui hanno preso parte per la Camera dei deputati il presidente della Commissione Affari esteri e comunitari, on. Fassino, e gli Onorevoli De Menech e Delmastro delle Vedove – dopo la sessione di apertura – cui hanno contribuito Monika Gregorčič, presidente della Commissione politica estera dell'Assemblea Nazionale di Slovenia, Samo Bevk, presidente della Commissione Difesa, Bojan Kekec, presidente della Commissione del Consiglio Nazionale per le relazioni esterne e gli affari europei, Igor Zorčič, il Presidente dell'Assemblea Nazionale e Alojz Kovšca, presidente del Consiglio Nazionale, oltre a David McAllister, presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo – ci è stato il significativo intervento del Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, entrato nel merito dei dossier geopolitici, anche in contraddittorio con i parlamentari intervenuti in una inedita fase di dibattito.

Pahor ha, tra i vari temi, trattato la questione Afghanistan, evidenziando l'esigenza di una risposta comune per rafforzare l'autonomia strategica dell'UE e la sua capacità di risposta anche in assenza degli alleati. Ha anche evidenziato che malgrado le sfide gli europei vivono in pace, colonna portante dell'Unione, che è un dovere portare oltre i nostri confini. Sia la crisi pandemica sia quella afghana parlano di un carente livello di prontezza da parte europea e i pericoli che incombono su una Europa non attrezzata alle sfide. Per questo è essenziale provvedere ad una revisione dei sistemi decisionali mettendo a fattore comune le nostre capacità, tanto più in costanza di emergenza Covid.

Il ritiro dall'Afghanistan evidenzia che non si è fatto abbastanza e che non abbiamo tenuto conto di tutti fattori. Ciò produrrà inevitabili impatti sul rapporto tra UE e NATO, con ripercussioni sulla revisione delle missioni in essere. Certamente occorrerà aprire un dialogo tollerante nell'interesse comune ed essere più chiari ed incisivi nei rapporti con Stati terzi, lavorando di più nella definizione di posizioni comuni. L'UE affronta un banco di prova importante e deve decidere i propri obiettivi prioritari su cui concentrare le forze. Imprescindibile è l'impegno per i diritti di donne, minori, categorie vulnerabili in quanto diritti universali e non solo appannaggio dei cittadini europei, e questo vale anche per l'Afghanistan in cui non si è fatto abbastanza su questo terreno. Pahor ha parlato dei corridoi umanitari, essenziali per fare pervenire aiuti agli afghani fuori e dentro il Paese.

Tenuto conto delle condizioni dettate dall'Unione europea nel rapporto con i talebani, per Pahor la priorità è adesso pervenire ad un Patto per asilo e migrazioni, in cui ogni Stato Membro sia chiamato a fare la sua parte, anche mediante

misure straordinarie e provvisorie, tenendo conto delle specificità e della capacità di accoglienza. Pahor ha espresso soddisfazione per i progressi nel dibattito sulla difesa europea, che va rafforzata non trascurando il principio di sovranità, specie nel campo digitale e dell'economica. Occorre anche che l'UE, come attore globale, riduca la propria dipendenza dai produttori di materie prime chiave.

Il presidente Pahor ha citato il Capo dello Stato Mattarella con riferimento al vertice dei Capi di Stato di 21 Paesi dell'UE, in cui è emersa la volontà di operare coesi per rafforzare la pace nel vicinato, con riferimento ai Balcani Occidentali, la cui inclusione in Europa è obiettivo di importanza geostrategica, alla Russia e alla Turchia, Paesi con cui è opportuno esercitare pragmatismo e disponibilità al dialogo. Il Presidente ha concluso segnalando la volontà della Slovenia a contribuire alla definizione della PESC-PSDC, come Stato membro attivo ed integrato.

Espressa concretezza e delusione sui lavori della Conferenza per il futuro dell'Europa, che non perverrà a conclusioni impattanti sotto presidenza francese, Pahor ritiene ineludibile aprire in futuro una vera convenzione europea, per la riforma dei trattati, soprattutto nel campo della difesa, come all'inizio degli anni Duemila, o per conferire all'UE nuovo impeto ed efficacia anche come attore internazionale. Occorre decidere tra sovranità, diritti e forza delle istituzioni europee. I nostri Paesi hanno spesso dato risposte diverse a sfide comuni, come è avvenuto nel 2015 con ciò incrementando la sfiducia verso l'UE, che è elemento che mina alla pace e alla stabilità continentale.

Il cuore della conferenza è stato rappresentato dalla prima sessione dedicata alle priorità della PESC_PSDC, cui è intervenuta come da prassi l'Alto rappresentante Josep Borrell, che ha posto l'accento sull'importanza di intrattenere scambi regolari con i Parlamenti nazionali. Concentrando il proprio intervento sull'Afghanistan ha richiamato le decisioni europee circa i rapporti con la nuova leadership talebana e ha poi esaminato le conseguenze in termini di rafforzamento delle istituzioni europee, di relazioni UE-USA e della PESC-PSDC.

Quanto al dialogo con il nuovo governo afghano, esso sarà limitato ai temi umanitari, secondo la linea per cui il livello di impegno europeo dipenderà dal comportamento del regime insediatosi con le armi a Kabul. I cinque punti della strategia europea in Afghanistan sono un punto di partenza per il dialogo, che è comunque ineludibile. In base alle condizioni di sicurezza, si potrà poi contare su un team europeo a Kabul che si esprima con voce unica con il regime.

Fin da ora il SEAE assicurerà massima collaborazione ai paesi limitrofi e per prevenire terrorismo e fenomeni criminali transnazionali, a partire dalla tratta di esseri umani, in coordinamento con le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, le Organizzazioni regionali e altri attori.

Per Borrell, la *lesson learnt* in Afghanistan è che l'UE deve dotarsi di una propria capacità di difesa e di sicurezza e, in generale, sviluppare la propria capacità decisionale ed autonomia strategica, poiché in un mondo multipolare gli USA non possono fare tutto. Occorre migliorare la preparazione intensificando le missioni di addestramento già all'attivo. Borrell ha preannunciato la « Bussola strategica » quale priorità che sarà presentata in novembre. Quanto alla proposta di predisporre una forza di 5000 unità pronte al dispiegamento, non vi è ancora condivisione unanime. In un contesto globale in cui nessun attore esterno può sostituirsi alle comunità locali, l'assertività cinese è un nuovo fattore che cerca di dividerci ma con Pechino non possiamo fare a meno di avere relazioni solide, tanto più con riferimento alla crisi afghana e alla situazione nel Mar Cinese meridionale.

Dovremo sottoporre a revisione le priorità su India, su cui sarà elaborata una comunicazione congiunta, avente ad oggetto una complessiva strategia per l'indopacifico.

Da ultimo, Borrell ha fatto cenno alla situazione in Bielorussia, il cui regime usa i migranti come arma non convenzionale

per mettere alla prova i confini esterni dell'UE.

Conclusivamente, Borrell ha fatto appello ai Parlamenti nazionali affinché si colga il *momentum* per andare uniti verso una nuova politica estera più solida, scongiurando di mancare questa importante opportunità storica.

Ulteriore elemento significativo è stato il contributo del Ministro degli Affari esteri Anze Logar che ha valorizzato la presidenza di turno slovena in un momento drammatico per la storia europea ed occidentale, con riferimento alle determinazioni raggiunte dai ministri degli interni e degli esteri, nell'intento di scongiurare lo scenario del 2015. Allineandosi alle posizioni dell'Alto Rappresentante, Logar, ha richiamato la priorità slovena relativa al rafforzamento della capacità di risposta congiunta di fronte a sfide globali, come gli attacchi cibernetici.

La crisi pandemica con le conseguenze economiche, come l'innalzamento dei costi delle materie prime e l'incertezza del mercato del lavoro, hanno messo sotto tensione l'azione esterna dell'UE. Russia e Cina hanno certamente sfruttato la crisi per accrescere la loro capacità di influenza: ad esempio la Cina non è un leader nella donazione dei vaccini ma è stata più veloce nella sigla di accordi e nell'assicurare il trasporto, eppure ha disperso geograficamente le sue donazioni. Sul piano degli sviluppi futuri, l'esperienza di questi anni consolida l'Unione europea quale sostenitore strenuo del multilateralismo.

La presidenza slovena si è molto impegnata contro gli attacchi cyber supportando la revisione della direttiva sulla sicurezza dei sistemi e reti informative (la direttiva NIS 2) quale base giuridica per la costruzione dell'Europa della cybersicurezza. La revisione mira a rafforzare i parametri per i soggetti pubblici e privati e la resilienza delle infrastrutture sensibili contro gli attacchi.

Altri temi trattati dal ministro hanno riguardato i cambiamenti climatici, l'apertura delle nuove rotte nell'Artico, anche in vista del vertice della *UN Climate Change Conference of the Parties* che avrà luogo a Glasgow a novembre.

In merito all'integrazione dei Balcani occidentali, il ministro ha sottolineato che l'UE non può essere un attore di successo sulla scena globale senza questo importante tassello. Certamente i presupposti sono le riforme che devono essere conseguite dai Paesi interessati, anche grazie al Piano di investimenti adottato dalla Commissione europea. Il Ministro ha citato quale fatto simbolico la definitiva liberazione della città di Sarajevo dalle mine, nell'ottica di estendere a tutta la Bosnia questo importante processo di affrancamento dai resti delle guerre etniche degli anni Novanta.

Ha anche trattato il Patto sulle migrazioni ed asilo, invocando un impegno di tutti gli Stati membri per l'aggiornamento del regolamento Eurodac, come la Slovenia sta facendo; l'esigenza di un dialogo attivo con i Paesi dell'Africa, alla luce delle sue dinamiche demografiche; di un'attenzione alla regione indopacifica, costruendo un'amicizia rafforzata con l'India e una risposta all'attivismo economico e militare della Cina (in vista del 13mo meeting ASEM previsto per novembre).

Infine di particolare rilievo, durante la sessione dedicata ai Balcani occidentali nel rapporto con la PSDC, l'intervento del Ministro della difesa slovena, Matej Tonin, che ha subito menzionato la profonda amicizia da oltre 15 anni tra la Slovenia e i Paesi dei Balcani Occidentali, con i quali ha intensificato i rapporti di collaborazione in materia di difesa, tanto più durante il semestre di presidenza, nel contesto della *Central European Defence Cooperation* (CEDC), attualmente presieduta dalla Croazia. L'integrazione dei Balcani Occidentali rappresenta una priorità della Slovenia, che è concentrata in chiave pragmatica su questo obiettivo strategico, avvalendosi delle leve della PSDC. La cooperazione con tale regione si esplica anche in materia di cybersicurezza ed è assicurata anche dalla organizzazione di iniziative di formazione ed esercitazioni realizzate in comune. Ha quindi espresso soddisfazione per la partecipazione alla riunione del Ministro per la Difesa della Nord Macedonia, intervenuta

in chiave assai dinamica e proattiva durante i lavori della Conferenza. Per il Ministro Tonin il processo di allargamento verso i Paesi dell'Europa centro-orientale è stato spesso criticato ma non è stato adeguatamente accompagnato da un percorso di preparazione sul terreno della politica di difesa e di sicurezza comune. Da quell'errore si trae adesso ammaestramento per facilitare il percorso dei Balcani Occidentali, valutando la loro inclusione in progetti PESCO oltre che in operazioni e missioni UE, nei *Battlegroups* e in sede EDA (*European Defence Agency*).

A conclusione della Conferenza come da prassi recente è stata adottata una Dichiarazione congiunta dei Co-presidenti (Monika Gregorčič, presidente della Commissione politica estera dell'Assemblea Nazionale di Slovenia, Samo Bevk, presidente della Commissione Difesa, Bojan Kekec, presidente della Commissione del Consiglio Nazionale per le relazioni esterne e gli affari europei, David McAllister, presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo) in luogo delle Conclusioni, previste dal regolamento della Conferenza.

ALLEGATO 4

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Lubiana il 9 settembre 2021.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI COPRESIDENTI

La 19ª Conferenza interparlamentare (CIP) per la PESC/PSDC si è tenuta nel contesto della dimensione parlamentare della presidenza slovena del Consiglio dell'UE il 9 settembre 2021. A causa della pandemia di COVID-19 in corso, l'evento si è svolto per la terza volta in videoconferenza. Vi hanno preso parte i parlamentari degli Stati membri dell'UE e del Parlamento europeo. Hanno partecipato anche i parlamentari dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, e i paesi europei membri della NATO che non sono anche Stati membri dell'UE, vale a dire Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Regno Unito.

Noi, co-presidenti della 19ª Conferenza interparlamentare:

1. Rileviamo che gli sviluppi e le sfide internazionali recenti, tra cui la pandemia di COVID-19, hanno messo a dura prova il mondo in cui viviamo e influiscono su aspetti fondamentali della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE. Sottolineiamo che l'UE deve agire sulla scena mondiale con una cultura strategica comune per diventare un attore globale ancora più importante e promuovere attivamente il rafforzamento del multilateralismo.

2. Consideriamo la diffusione mondiale della pandemia di COVID-19 come un acceleratore di cambiamenti nel contesto internazionale e ricordiamo l'opportunità per l'UE di ridefinire la propria agenda internazionale al fine di affrontare le nuove sfide geopolitiche.

3. Sottolineiamo l'importanza fondamentale della resilienza interna ed esterna dell'UE, attraverso il rafforzamento della cooperazione con i partner che condividono i medesimi principi, lo sviluppo di nuovi partenariati e il rafforzamento della visione multilaterale dell'UE su scala mondiale. Sottolineiamo l'importanza della sovranità strategica dell'UE, poggiante sull'apertura, il multilateralismo e l'ordine globale fondato sulle regole.

4. Osserviamo che la crisi del COVID-19 ha dimostrato la necessità di rafforzare la cooperazione multilaterale, con particolare riferimento alla governance sanitaria globale e alla ripresa economica. Chiediamo un ulteriore sostegno dei partner di tutto il mondo nella lotta contro la pandemia di COVID-19 mediante la reazione alle emergenze sanitarie immediate e ai bisogni umanitari, il rafforzamento dei sistemi sanitari e il sostegno alla ripresa economica.

5. Accogliamo con favore i continui sforzi delle iniziative Team Europe e Coronavirus Global Response, come la COVAX Facility, che stanno aiutando i paesi partner a fronteggiare l'impatto della pandemia. Chiediamo un ulteriore sostegno alla COVAX, quale strumento per la realizzazione della solidarietà vaccinale internazionale.

6. Riconosciamo la gravità delle implicazioni geopolitiche e di sicurezza determinate dal ritiro delle forze internazionali dall'Afghanistan per il paese, i suoi immediati dintorni e la comunità internazionale nel suo complesso. Esprimiamo preoccupazione per le minacce che possono emergere in questo scenario di sicurezza imprevedibile e invitiamo quindi tutte le parti a rispettare i principi del diritto internazionale, del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale in materia di

diritti umani. Sottolineiamo la necessità che coloro che occupano posizioni di potere e di autorità in tutto l'Afghanistan si assumano la responsabilità e rispondano della protezione della vita umana e della proprietà nonché dell'immediato ripristino della sicurezza e dell'ordine civile. Ribadiamo che le donne e le ragazze afghane, come tutto il popolo afghano, meritano di vivere in sicurezza, protezione e dignità e ci congratuliamo per l'ampio sostegno internazionale a favore dei loro diritti e delle loro libertà che, da ormai vent'anni, fanno parte integrante della vita delle donne e delle ragazze afgane. Chiediamo un maggiore impegno della comunità internazionale per prevenire e gestire i potenziali rischi associati a un Afghanistan instabile.

7. Ribadiamo l'invito ad accelerare un credibile processo di allargamento dell'UE e a porre un chiaro accento sul rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, nonché sulla promozione della riconciliazione nei Balcani occidentali. Incoraggiamo tutti i paesi della regione dei Balcani occidentali ad attuare le riforme volte a migliorare la situazione istituzionale e socioeconomica. Accogliamo con favore la partecipazione attiva alle iniziative di cooperazione regionale, compreso l'impegno per un mercato regionale comune quale passo nel processo di avvicinamento all'UE. Chiediamo maggiori sforzi per costruire una più forte volontà politica tra gli Stati membri in relazione all'allargamento ai Balcani occidentali e per garantire che i cittadini della regione siano più strettamente associati all'UE e contemporaneamente beneficino del processo di adesione. Sollecitiamo l'UE ad accelerare il coinvolgimento dei paesi della regione nelle politiche di coesione e in materia di affari esteri. Siamo convinti che l'aggiornato Strumento di assistenza preadesione (IPA III) debba migliorare la visibilità dei finanziamenti dell'UE nella regione e produrre un impatto tangibile e concreto attraverso una maggiore condizionalità.

8. Invitiamo l'Alto Rappresentante, il Consiglio e gli Stati membri a fare della piena integrazione dei paesi dei Balcani occidentali nella politica estera, di sicurezza e di difesa dell'UE una priorità nel quadro della Bussola strategica. Ribadiamo l'urgenza di tenere le prime conferenze intergovernative con la Macedonia del Nord e l'Albania. Ricordiamo in tale contesto che l'UE dovrebbe essere il primo « partner d'elezione » per promuovere la pace, la sicurezza e il progresso nella regione. Sottolineiamo che i paesi dei Balcani occidentali dovrebbero beneficiare delle iniziative di cooperazione in materia di sicurezza e difesa a livello di UE, come la Cooperazione strutturata permanente e il Fondo europeo per la difesa.

9. Sottolineiamo che una stretta cooperazione con la regione dei Balcani occidentali, anche nel settore della PESC/PSDC, è nell'interesse strategico dell'UE. Il rafforzamento dei partenariati regionali con i paesi dei Balcani occidentali attraverso la PSDC è un'ulteriore opportunità per riaffermare l'importanza della prospettiva europea dell'intera regione e un investimento in un'Europa più sicura e più forte. Il rafforzamento del partenariato e del dialogo strutturato con i paesi dei Balcani occidentali nell'ambito della PSDC, unito al coinvolgimento della regione nei progetti e nelle iniziative di difesa dell'Ue, contribuirà a una maggiore cooperazione in materia di difesa. Inoltre, accrescerà la capacità dell'Ue quale attore affidabile in materia di sicurezza internazionale. Questa cooperazione congiunta permetterà una migliore inclusione dell'intera regione, grazie alla condivisione di una cultura strategica comune e la costruzione di capacità di sicurezza comuni all'Unione e ai suoi vicini. La cooperazione intensificata costituirà un aggiornamento del partenariato già stabilito nell'ambito delle missioni e delle operazioni PSDC con i paesi dei Balcani occidentali, nella regione e oltre.

10. Sottolineiamo che la Bussola Strategica ha l'ambizione di sviluppare un nuovo approccio ai partenariati in materia di sicurezza e difesa con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Finora, i dialoghi nell'ambito del processo della Bussola hanno insistito sulla necessità di costruire un quadro di partenariato flessibile e su misura che tenga conto delle specificità di

ciascun partner e dell'importanza del suo contributo alle azioni dell'UE. In tale contesto, lo sviluppo di un approccio su misura per i partenariati con i Balcani occidentali dovrebbe costituire una priorità. Infatti, l'integrazione dei Balcani occidentali nell'UE rimane un obiettivo strategico fondamentale ed è nell'interesse comune dell'Unione e della regione sostenerne l'ulteriore integrazione euro-atlantica. Sulla base del lavoro dell'Agenda prioritaria di Sofia del 2018 e del documento informale del Servizio europeo per l'azione esterna del 2021 sul rafforzamento dell'impegno dell'UE verso i Balcani occidentali in materia di PSDC e PESC, la Bussola strategica offre l'opportunità di ottenere un maggiore impegno e un dialogo più profondo con la regione e i paesi candidati all'adesione all'UE.

11. Sottolineiamo che la sicurezza informatica, con l'accelerazione della digitalizzazione, l'automazione, la robotica e l'introduzione dell'intelligenza artificiale, è diventata una delle componenti più importanti della sicurezza globale. Vogliamo porre in evidenza la necessità di resilienza delle infrastrutture critiche e dell'economia, nonché di sicurezza degli utenti delle tecnologie digitali. Chiediamo di incrementare gli sforzi e gli investimenti dell'UE per individuare, contenere, adeguarsi, gestire e prevenire e affrontare in modo appropriato le minacce e i rischi informatici sempre più frequenti e sofisticati. Incoraggiamo la creazione e l'attuazione di standard e norme internazionali di sicurezza informatica per essere in grado di garantire un ciberspazio globale, aperto e sicuro.

12. Sottolineiamo l'importanza della piena attuazione dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, nonché dell'Accordo sugli scambi e la cooperazione e del Protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord, accordo che tutela l'integrità del mercato interno e l'indivisibilità delle quattro libertà e limita le conseguenze negative del ritiro del Regno Unito dall'UE, fornendo certezza giuridica ai cittadini e alle imprese. Accogliamo con favore i passi compiuti verso l'istituzione di un'Assemblea parlamentare di partenariato per i membri dei parlamenti europeo e britannico, come previsto dall'accordo. Auspichiamo che la cooperazione in materia di politica estera sia ulteriormente sviluppata e rafforzata nei settori di interesse comune.

13. Sottolineiamo la necessità di rafforzare la cooperazione transatlantica UE-USA sulla base di un partenariato paritario. Evidenziamo la necessità di promuovere a livello globale valori democratici comuni con una tendenza a ricostituire e rinvigorire l'ordine internazionale multilaterale basato su regole, con al centro il sistema delle Nazioni Unite e nel rispetto del diritto internazionale, del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani. Sosteniamo pienamente e ci impegniamo a perseguire sinergie e obiettivi comuni in materia di affari esteri e di sicurezza attraverso un ulteriore approfondimento della cooperazione nel quadro del dialogo transatlantico UE-USA. A tal proposito, sottolineiamo il valore della cooperazione transatlantica per la sicurezza e la stabilità del vicinato orientale e meridionale dell'UE, dei Balcani occidentali e del continente africano, e chiediamo un dialogo e consultazioni regolari a tal fine. Insistiamo sull'importanza della promozione della resilienza informatica comune, della stretta cooperazione sull'uso delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale e della necessità di approfondire la cooperazione legislativa e di creare strutture più forti.

14. Monitoriamo attentamente gli sviluppi politici in Russia, che hanno un impatto diretto sulla sicurezza dell'UE e del suo immediato vicinato. Ribadiamo che il principale interesse dell'UE è quello di mantenere la libertà, la stabilità e la pace nel continente europeo e oltre. Sottolineiamo che, al fine di mantenere un dialogo costruttivo con le autorità russe basato sui cinque principi guida, è necessario intensificare il coordinamento, la cooperazione e l'unità tra gli Stati membri dell'UE. Osserviamo che oltre al tradizionale impegno strategico selettivo con le autorità russe, bisognerebbe promuovere un dialogo con la società civile russa al fine di favorire un impatto positivo sullo sviluppo di standard e pratiche democratiche.

15. Deploriamo che, un anno dopo le fraudolente elezioni presidenziali svoltesi in Bielorussia, il regime di Lukashenko prosegua nella brutale repressione esercitata contro gli esponenti dell'opposizione, i media indipendenti e i rappresentanti della società civile. Condanniamo l'impiego, da parte del regime, dell'immigrazione illegale come arma per condurre attacchi ibridi contro la Polonia, la Lituania e la Lettonia, violando così le frontiere esterne dell'Unione europea. Appoggiamo le forti misure restrittive introdotte dall'UE in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani in Bielorussia. Ribadiamo il nostro fermo sostegno unitario alle forze democratiche e al coraggioso popolo della Bielorussia nel loro anelito alla dignità e alla libertà.

16. Raccomandiamo di sviluppare una strategia UE-Cina più assertiva, globale e coerente, che unisca tutti gli Stati membri e plasmi le relazioni con la Cina nell'interesse dell'UE nel suo complesso, mettendo al centro la difesa dei nostri valori e promuovendo un ordine multilaterale basato sulle regole. Sottolineiamo che la strategia deve tenere conto della natura multiforme delle relazioni dell'UE con la Cina. Evidenziamo che la Cina è per l'UE un partner di cooperazione e di negoziazione, ma anche un concorrente economico e un rivale sistemico in un numero crescente di settori. Suggeriamo che questa strategia si fondi sui seguenti principi: dialogo aperto e cooperazione sulle sfide globali; maggiore impegno in materia di valori universali, norme internazionali e diritti umani; analisi e individuazione dei rischi, delle vulnerabilità e delle sfide; costruzione di partenariati con partner che condividono i medesimi principi, specialmente nella regione indopacifica; promozione di un'autonomia strategica aperta, anche nelle relazioni commerciali e di investimento, nonché nella difesa e nella promozione degli interessi e dei valori europei centrali.

17. Ribadiamo che la priorità dell'UE è quella di impegnarsi attivamente in un rilancio del Piano d'azione congiunto globale (PACG) in quanto questione di sicurezza per l'Europa e la regione. Sottolineiamo che il PACG è il nostro unico modo per fermare le preoccupanti attività nucleari dell'Iran. Sollecitiamo la nuova leadership iraniana a cessare senza indugio tutte le attività che violano il PACG e a ritornare quanto prima ai negoziati di Vienna con l'obiettivo di giungere a una conclusione rapida e positiva.

18. Chiediamo di rafforzare ulteriormente le sinergie e la coerenza tra tutti i quadri giuridici e politici su cui si basano le relazioni UE-Africa al fine di essere più efficaci e sostenibili, con un partenariato più forte a lungo termine, multiforme e multisettoriale. Sottolineiamo l'importanza di affrontare più efficacemente il nesso tra sicurezza, sicurezza alimentare e sanitaria, cambiamento climatico e migrazione. Chiediamo una rapida ratifica del nuovo accordo di partenariato tra l'UE e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (accordo post-Cotonou). Ricordiamo che l'Africa è un partner importante nei forum multilaterali in cui abbiamo necessità di riformare gli organismi decisionali multilaterali per renderli più giusti e rappresentativi, il che è fondamentale per trovare soluzioni alle nostre comuni sfide globali. Sottolineiamo che l'UE deve sviluppare una risposta strategica e a lungo termine all'iniziativa cinese Belt and Road (Via della seta), che dovrebbe essere guidata dai nostri valori condivisi e dalle esigenze espresse dai nostri vicini africani.

19. Incoraggiamo la solidarietà e gli sforzi degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE per migliorare la capacità dell'UE di rispondere alle crisi, soprattutto considerando la crescente frequenza e gravità delle calamità – naturali o provocate dall'uomo – degli ultimi anni, non da ultimo a causa delle conseguenze negative del cambiamento climatico. Alla luce dei recenti disastri che comprendono la pandemia di COVID-19, gli incendi in Grecia, Italia e Spagna, e le letali inondazioni in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, sottolineiamo l'importanza della clausola di solidarietà che consente all'UE e ai suoi Stati membri di agire congiuntamente per assistere un altro Stato membro vittima di

una calamità naturale o provocata dall'uomo.

20. Sottolineiamo la necessità di potenziare gli attuali meccanismi di risposta alle crisi e sollecitiamo gli Stati membri a riconsiderare l'attuale approccio restrittivo all'attuazione della clausola di solidarietà. Riteniamo che la decisione del Consiglio relativa all'attuazione della clausola di solidarietà sia inadeguata e non fornisca all'UE e agli Stati membri ragioni sufficienti per prepararsi e agire in modo coordinato in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo. Esortiamo le istituzioni competenti dell'UE a rivedere l'attuale assetto della gestione delle crisi da catastrofi dell'UE e a riferire in merito alle loro conclusioni. A tale scopo e sulla base della dimensione militare della clausola di solidarietà, invitiamo le competenti istituzioni dell'UE a esaminare in che modo le capacità militari degli Stati membri siano integrate con le loro capacità di risposta alle crisi civili e il modo in cui queste potrebbero essere utilizzate in tutta l'UE nel caso in cui uno Stato membro dovesse invocare la clausola di solidarietà.

Monika Gregorčič
Presidente della commissione per la politica estera
Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia

Samo Bevk
Presidente della commissione per la difesa
Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia

Bojan Kekec
Presidente della Commissione per le relazioni internazionali e gli affari europei
Consiglio Nazionale della Repubblica di Slovenia

David McAllister, deputato europeo
Presidente della commissione per gli affari esteri del PE
Presidente della delegazione del PE

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo *(Esame e rinvio)* 41

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (atto 278), di rappresentanti di Legambiente, Greepeace e del dottor Carlalberto Guglielminotti, Amministratore Delegato di NHOA Energy 50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA. – Interviene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.15.

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice per la IX Commissione*, osserva che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, presenta un contenuto vario e articolato, con una serie di disposizioni dalle diverse finalità, accomunate dal fatto di intervenire in materia di infrastrutture e trasporti.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione trasporti, tiene a sottolineare che il provvedimento costituisce un punto

di arrivo per il lavoro condiviso svolto dalla Commissione fin dall'inizio della legislatura, in quanto esso contiene numerosi disposizioni proposte e spesso anche approvate, ma che poi hanno subito un arresto nell'iter legislativo spesso a causa dei ritardi nell'istruttoria svolta dal Governo sulle conseguenze di carattere finanziario.

Si riferisce in particolare alla gran parte delle modifiche al codice della strada contenute nell'articolo 1 – tra cui l'introduzione dei cosiddetti « parcheggi rosa », le misure di sostegno alla mobilità delle persone con disabilità, l'ampliamento della circolazione di prova anche a veicoli già immatricolati –, alle misure per la sicurezza nel settore ferroviario, all'inserimento del porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, al potenziamento delle attività di controllo per il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Passando ad un esame più dettagliato dell'articolato, riferisce per la Commissione trasporti sugli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 10 e 15.

L'articolo 1, comma 1, come diceva, reca numerose modifiche al codice della strada.

La prima modifica (lettera *a)*) interviene sul potere del sindaco di disporre con ordinanza la riserva di spazi di parcheggio a determinati veicoli, estendendolo ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori di bambini di età non superiore a due anni, ai veicoli elettrici e ai veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Viene così, come diceva, introdotto il cosiddetto « permesso rosa », disciplinato dal nuovo articolo 188-*bis* (introdotto dalla lettera *g)*), prevedendo sia la facoltà degli enti proprietari delle strade di allestire appositi spazi per i veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori di bambini di età non superiore a due anni, sia i casi e le modalità di rilascio del permesso da parte dei comuni, sia ancora le sanzioni per le violazioni.

Con le modifiche all'articolo 61 (lettera *b)*), la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è aumentata da 16,5 metri a 18 metri, consentendo agli autosnodati e ai filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa di raggiungere la lunghezza massima di 24 metri, purché su itinerari in corsia riservata autorizzati dal MIMS.

Con la modifica all'articolo 80 (lettera *c)*), la facoltà di affidare in concessione a imprese di autoriparazione le revisioni periodiche dei veicoli pesanti è estesa ai rimorchi e ai semirimorchi.

Si interviene poi sull'articolo 116 del codice della strada, introducendo per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, ossia per la guida di veicoli adibiti a servizio pubblico di piazza o noleggio con conducente, il requisito del possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione di primo soccorso.

Con le modifiche all'articolo 158, viene innanzitutto sanzionato il divieto di sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico e alla sosta dei veicoli con il citato permesso rosa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 42 a 173 euro. Sono poi inasprite le sanzioni per violazione del divieto di sosta sugli spazi riservati ai veicoli delle persone con disabilità (elevandola ad una somma compresa tra euro 165 e 660) e del divieto di sosta nelle aree pedonali urbane (elevandola ad una somma compresa tra euro 87 e 345).

Analogamente, le modifiche all'articolo 188 aumentano le sanzioni per chi usufruisce delle strutture riservate alla sosta delle persone con disabilità (ossia sugli spazi di sosta assegnati ad uno specifico soggetto), portandole ad una somma compresa tra euro 168 e 672 in caso di uso senza autorizzazione o di uso improprio e tra euro 87 e 344 in caso di inosservanza delle condizioni e dei limiti dell'autorizzazione.

I commi 2 e 3 modificano parzialmente la destinazione del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 per l'erogazione di contributi in favore dei comuni per determinate iniziative volte a favorire la mobilità, estendendola all'istituzione di spazi riservati per la sosta gratuita di veicoli di genitori con un bambino di età non superiore a due anni (e non più solo delle donne in stato di gravidanza) e prevedendola per

la gratuità della sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità nelle aree a pagamento (anziché per l'istituzione di spazi riservati alla sosta di persone con disabilità). Gli preme sottolineare che si tratta di un tema fortemente sentito da tutta la Commissione trasporti, a cui il decreto in esame dà una risposta che giudica ancora parziale in quanto obiettivo della Commissione tutta è il pieno riconoscimento della gratuità della sosta sulle cosiddette strisce blu per le persone con disabilità, anche per superare le disparità attualmente esistenti tra i diversi territori. Auspica in proposito la collaborazione del Governo per superare alcune problematiche di carattere finanziario sollevate in relazione all'introduzione della previsione di tale gratuità.

I commi 3 e 4 intervengono in materia di circolazione di prova, disponendo che i veicoli non immatricolati e quelli muniti di carta di circolazione possono circolare con l'autorizzazione di prova per motivi connessi a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento; resta fermo l'obbligo assicurativo.

Il comma 5 reca alcune modifiche alla disciplina sull'esercizio dell'attività di autotrasporto.

Il comma 6 interviene in materia di esami di abilitazione per gli ispettori incaricati dei controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Passando all'esame dell'articolo 3, i commi da 1 a 4 contengono disposizioni volte ad accelerare l'attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e a garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'adeguamento dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS. A tale proposito ricorda che l'ERTMS è un sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e relativo segnalamento di bordo, progettato allo scopo di sostituire i molteplici, e tra loro incompatibili, sistemi di circolazione e sicurezza delle varie ferrovie europee allo scopo di garantire l'interoperabilità dei treni soprattutto sulle nuove reti ferroviarie ad alta velocità.

È a tal fine prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il comma 5 prevede la proroga al 2021 del termine di operatività del Fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci.

I commi da 6 a 8 introducono disposizioni finalizzate ad assicurare la continuità del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea Tirano (Italia) – Campocologno (Svizzera).

Il comma 9 modifica la disciplina sulla destinazione dei finanziamenti per i servizi aggiuntivi al trasporto pubblico locale, resi necessari dall'emergenza epidemiologica, prevedendo che eventuali risorse residue possano essere destinate anche al potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19.

L'articolo 4 interviene nel settore del trasporto marittimo, prevedendo al comma 1 la modifica di diverse disposizioni del decreto legislativo n. 53 del 2011 in materia di sicurezza delle navi, volte ad un'armonizzazione con la normativa dell'Unione europea e all'aggiornamento delle previsioni sulla formazione del personale ispettivo del Corpo delle capitanerie di porto.

Il comma 2 dispone l'inserimento del Porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e del Porto Rifugio e del Porto Isola di Gela nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Il comma 3, al fine di migliorare e rendere più sostenibile la mobilità di passeggeri e merci tra le aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina, nonché la continuità territoriale da e per la Sicilia, as-

segna all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto 2 milioni di euro per il 2021, 30 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per il 2023 al fine di realizzare gli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello Stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari.

Il comma 4 modifica l'articolo 89 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, istitutivo del Fondo per la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 a favore delle imprese armatoriali che operano navi impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. La modifica supera il limite posto nella stessa norma di ammettere al godimento del beneficio le sole navi battenti bandiera italiana ed è volta ad includere quelle iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di altri Stati dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo. Ciò al fine di evitare un contrasto con le norme europee in tema di aiuti di Stato e di regolazione del mercato interno, con conseguente possibile non approvazione della misura in sede di notifica alla Commissione europea.

Il comma 5 prevede che le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possano continuare a disporre anche per il 2021 la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui al codice della navigazione, utilizzando a tal fine anche il proprio avanzo di amministrazione limitatamente all'anno 2020. Le lettere *b)* e *c)* ridefiniscono in senso riduttivo la tipologia di introiti da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei contributi riconoscibili in favore delle Autorità di sistema portuale. La lettera *d)* prevede che le eventuali risorse residue di cui alla lettera *a)* del comma 7 dell'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020, non assegnate, siano destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate di stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo ad opera del comandante della nave ovvero dell'armatore o di un suo procuratore nelle forme di cui al codice della navigazione.

L'articolo 6 contiene norme sull'Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie infrastrutture stradali e autostradali, modificando diversi testi legislativi vigenti, tra cui il decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova), il codice della strada e il decreto legislativo n. 264 del 2006 (disciplina della rete stradale transeuropea).

Le principali disposizioni di questo articolo attengono al trasferimento delle funzioni degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del MIMS alla citata Agenzia nazionale.

Si prevede altresì che l'Agenzia disciplini – con proprio decreto – i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2019 (artt. 9 e 11), per quanto applicabili, nonché, d'intesa con il MIMS, le modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi.

Sono poi aumentate le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia.

Al comma 2 è contenuta una novella all'articolo 12, comma 3, lett. *a)*, del codice della strada volta ad aggiungere il personale dell'Agenzia, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, al novero dei soggetti investiti di compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e tutela e controllo sull'uso delle strade. Premesso che gli addetti ai predetti compiti di prevenzione e accertamento devono sostenere un esame di qualificazione, il comma

3 prevede che per il personale dell'Agenzia il requisito di anzianità di servizio per accedere all'esame non sia richiesto, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 5 dispone il passaggio di personale dagli USTIF all'Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, precisando numero di unità, qualifiche e livelli retributivi.

I commi 8 e 9 modificano il decreto legislativo n. 264 del 2006, di recepimento della direttiva 2004/54/CEE sulla sicurezza nelle gallerie della rete stradale transeuropea. Viene previsto che presso l'Agenzia nazionale è costituita un'apposita commissione che funge da autorità amministrativa prevista nella predetta direttiva, disciplinando la relativa composizione. In precedenza tale commissione era costituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Viene poi all'articolo 7, che si compone di due pilastri, le norme sugli effetti della Brexit per i collegamenti tra Milano-Linate e il Regno Unito e le norme sull'amministrazione straordinaria di Alitalia, cui come noto è succeduta ITA.

Al primo riguardo, le disposizioni volte a contenere gli effetti del recesso britannico dall'Unione europea sono prorogate fino al 31 ottobre 2022.

Il comma 2 – quanto all'Alitalia – modifica la disciplina dei poteri dei commissari straordinari in relazione al trasferimento dei complessi aziendali della compagnia e delle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, in conseguenza della decisione della Commissione europea. In particolare si prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea dai commissari straordinari, i quali possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione (anziché per ciascun ramo d'azienda), anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni (oltre che di rami d'azienda come già previsto) o di parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale si intende a ogni effetto autorizzato. È autorizzata la cessione diretta alla società ITA S.p.a. di compendi aziendali del ramo *aviation* individuati dall'offerta vincolante (in aggiunta a quelli individuati nel piano industriale come previsto dal comma 3 dell'art. 11-*quater*), formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea; a seguito di tale cessione, totale o parziale, si prevede che gli *slot* aeroportuali non trasferiti all'acquirente siano restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti. È autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio « Alitalia », da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore, individuati tramite procedura di gara. Si dispone infine che a seguito della decisione della Commissione europea il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva l'aumento di capitale previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (c.d. *ecobonus*).

Esso specifica che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione; tale modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura *on-line* di prenotazione dei contributi; inoltre si prevede che le risorse per il cosiddetto *extrabonus* per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi, che siano ancora disponibili, siano destinate alla copertura dell'*ecobonus* previsto per gli stessi veicoli.

L'articolo 10, ai commi 1-6, definisce alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti

dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.

Con più diretto riguardo per l'obiettivo della digitalizzazione, l'articolo 10, comma 7, dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (cosiddetto *switch-off* per l'accesso ai servizi *on-line* della PA).

Inoltre, si prevede che – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione – sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.

Al contempo, si stabilisce che con i medesimi decreti sia individuata la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on line*.

L'articolo 15 novella – infine – la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (la cosiddetta delega sul federalismo fiscale), con l'intento di semplificarne le procedure.

L'articolo prevede una nuova scansione del procedimento complessivo, strutturandolo in tre fasi.

La prima, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti. Nel novero delle stesse sono state ricomprese le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale e idrica. La ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti entro il 30 novembre 2021. La ricognizione delle infrastrutture di competenza non statale è effettuata dalle regioni e province autonome, nonché dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti. La ricognizione effettuata è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e province autonome, che la trasmettono, unitamente a quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni alla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Questa predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La seconda fase, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d'intesa con le regioni, i criteri per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese e a ripartire le risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri di priorità, le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avendo riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale, anche con riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alle zone di montagna e aree interne, nonché ai territori del Mezzogiorno, alla densità della popolazione e delle unità produttive. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua i Ministeri competenti, titolari delle azioni, e la relativa quota di finanziamento con ripartizione annuale.

La terza e ultima fase, di carattere realizzativo, prevede che, entro trenta giorni dall'adozione del decreto, le singole amministrazioni centrali, assegnatarie di quote di finanziamenti, procedano alla pianificazione, all'individuazione dei soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, e al monitoraggio del processo. È altresì previsto che nel Piano siano stabilite le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in

caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare.

Si sofferma quindi, essendo la collega relatrice, presidente Rotta, impossibilitata a partecipare alla seduta, sugli aspetti di competenza della Commissione Ambiente, e segnatamente sui contenuti degli articoli 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14 e 16 del provvedimento.

L'articolo 2 riguarda le infrastrutture autostradali e idriche. Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui i concessionari – il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza – sono chiamati ad adeguare le tariffe autostradali relative all'anno 2020 e all'anno 2021, fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari. Tale proroga viene collegata alle limitazioni della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19, e al quadro di incertezza che, come si legge nella relazione « non ha consentito la predisposizione di proposte di piani finanziari sulla base di previsioni attendibili ». Il comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ristoro sulla rete autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 incide sulla disposizione che trasferisce al MIMS la vigilanza sulle dighe, al fine di precisare che restano comunque fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti. Il comma 4 modifica l'articolo 114, comma 4, del Codice dell'ambiente in materia di piano di gestione delle dighe ai fini delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe. La disciplina previgente – che demanda la predisposizione del piano al gestore sulla base di criteri fissati con apposito decreto ministeriale – viene adesso integrata al fine di precisare che essa si applica solamente alle « grandi dighe » e stabilire che, per le « piccole » dighe, le modalità di attuazione della normativa nazionale sono invece demandate alle singole regioni interessate.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 5, istituisce presso il MIMS una struttura di missione denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI) di supporto alla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sotto il profilo delle attività di studio, ricerca e sviluppo. Il CISMI opera alle dirette dipendenze del Ministro ed ha un contingente di venti unità di personale, potendo comunque stipulare convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati. Sono quindi definite le coperture e i profili retributivi del personale addetto alla nuova struttura. Il comma 6 riconosce ai componenti della Commissione nazionale per il dibattito pubblico la possibilità di ricevere un rimborso per le spese sostenute. I commi da 7 a 9 prevedono, con riferimento al personale del MIMS l'incremento di talune indennità per quello non dirigenziale e dei fondi per alcune componenti della retribuzione dirigenziale. Il comma 10 disciplina il pagamento delle funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo ad un periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato ha evidenziato – stante la abrogazione dei regolamenti da parte del codice dei contratti pubblici del 2016 – l'esistenza di un « vuoto normativo » che viene appunto colmato nel senso della ultrattività dei regolamenti medesimi alle procedure avviate successivamente. Il comma 11 opera limitate modifiche in merito alla disciplina riguardante la partecipazione dei soggetti rappresentanti delle realtà associative nel Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi che opera presso il ministero.

L'articolo 9 reca misure semplificative per la rapida realizzazione del Parco della Giustizia di Bari. In particolare, viene prevista una procedura speciale imperniata sul Commissario straordinario, che svolge le funzioni di stazione appaltante e approva il progetto di fattibilità tecnica ed

economica dell'opera. L'approvazione del progetto da parte sua sostituisce ogni atto (pareri, nulla osta, autorizzazioni) necessario ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative (commi da 1 a 3). Inoltre, all'esito della verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Commissario straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo (comma 4). Si prevede altresì che il Commissario possa procedere, sulla base del progetto di fattibilità, all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione dell'opera (comma 5). Infine, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto dell'opera, si applicano le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche (comma 6).

L'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81 in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Si tratta di una misura annunciata nel PNRR (Missione 1, Componente 2, Investimento 5), su cui l'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia ha richiesto espressamente l'emanazione di una norma di rifinanziamento da adottare entro il 30 settembre 2021. L'articolo tende a dare attuazione a quanto richiesto in sede europea, prevedendo l'istituzione di due distinte sezioni nell'ambito del Fondo rotativo gestito da Simest: la Sezione Prestiti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato con una dotazione finanziaria pari a 800 milioni per il 2021 e la Sezione Contributi, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto con dotazione finanziaria pari a 400 milioni per il 2021. I commi da 2 a 5 ne disciplinano le modalità di erogazione e la copertura degli oneri.

L'articolo 12 al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni del Mezzogiorno, nonché in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, prevede l'istituzione del « Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale », con una dotazione di 12,4 milioni di euro per il 2021 e 111,2 milioni di euro per il 2022, e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo. La finalità del Fondo, secondo quanto espresso nella Relazione illustrativa, è di animare e potenziare la progettualità locale, in vista dell'ingente mole di risorse finanziarie messe a disposizione grazie al PNRR, al Fondo Sviluppo e coesione e ai Fondi strutturali ciclo di programmazione 2021-2027, tutte finalizzate in gran parte al recupero del divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne. In sostanza, il concorso di progettazione e di idee mira a sopperire, nell'immediato, al deficit di progettualità locale e coinvolgere professionisti singoli e associati nell'individuazione di idee e progetti. I soggetti interessati sono i comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché i comuni ricompresi nella mappatura aree interne del Paese. L'accesso al fondo è sulla base delle classi demografiche e secondo l'assegnazione di cui alla Tabella A, introdotta dalla lettera b) dell'articolo in esame. Il comma 3 demanda la ripartizione del fondo ad un DPCM su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021. Inoltre, dispone che le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari entro 6 mesi dal decreto di riparto, e decorso inutilmente il termine, sono restituite all'autorità responsabile della sua gestione, che è l'Agenzia per la coesione territoriale (comma 4). Sono quindi previsti meccanismi di monitoraggio dell'uso delle risorse (comma 5) e di valutazione e sviluppo delle proposte progettuali (comma 6). In particolare, le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi indicati: transizione verde, trasformazione digitale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione economica, occupazione, produttività, compe-

tività, sviluppo turistico del territorio, ricerca, innovazione sociale, cura della salute e resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani. Inoltre devono, altresì, soddisfare alcuni criteri (privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali, comportare soluzioni a basso impatto ambientale ecc.) e avere un livello progettuale di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure. Al riguardo, per i lavori pubblici, occorre che vi sia il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il comma 7 dispone che le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o comunitarie. Il comma 8 prevede che per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a oggetto i lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di appalto integrato, provvede all'affidamento al vincitore della realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando. In base al comma 9, l'ente beneficiario, per garantire la qualità della progettazione e della conseguente realizzazione dell'intervento, può avvalersi della Agenzia del demanio. Il comma 10 prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l'ANAC, predispone, entro 30 giorni, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui all'articolo in commento. Il comma 11 dispone che le proposte progettuali, acquisite dagli enti beneficiari ai sensi del comma 7, sono considerate – a talune condizioni – direttamente candidabili alla selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021/2027. Il comma 12 stabilisce che nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese immediatamente accessibili tutte le informazioni dell'iniziativa, anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.

L'articolo 13, comma 1 estende i benefici dei finanziamenti concessi tramite l'istituto denominato « Resto al Sud » alle Isole minori del Centro-Nord Italia (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene), con riguardo ad alcuni comuni specificamente elencati (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene). Si ricorda che il beneficio consiste in un finanziamento – fino a 60 mila euro (200 mila per le società, anche cooperative), di cui 50 per cento a fondo perduto e 50 per cento con prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni – per attività di impresa e libero professionale. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, potranno fruire della estensione della agevolazione 19.105 soggetti (quelli in età utile ai fini dell'agevolazione, ovvero 45 anni). Il comma 2 proroga, limitatamente all'anno 2021, dal 15 settembre al 15 ottobre, il termine entro il quale i comuni beneficiari possono impegnare i contributi ricevuti per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (di cui al comma 29, della legge di bilancio 2020).

L'articolo 14 integra con un rappresentante dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, istituita dall'art. 1, comma 61, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).

L'articolo 16 proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata massima dell'incarico del Commissario straordinario previsto per la ricostruzione del « ponte Morandi », e disciplina la copertura dei relativi oneri quantificati complessivamente in circa 4,9

milioni di euro per il periodo 2021-2024. Il comma 3 prevede a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, che non sia più obbligatorio annotare la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari. Nella relazione illustrativa si sottolinea che l'intervento in questione comporta l'eliminazione di una « procedura amministrativamente complessa, che richiede una molteplicità di adempimenti ».

La Viceministra Teresa BELLANOVA si riserva di intervenire in un momento successivo del dibattito.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 settembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (atto 278), di rappresentanti di Legambiente, Greepeace e del dottor Carlalberto Guglielminotti, Amministratore Delegato di NHOA Energy.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15.30 alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 51

ALLEGATO (Parere approvato) 53

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Atto n. 280.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 settembre scorso i relatori, onorevoli Micheli e Gagnarli, hanno illustrato lo schema di decreto legislativo in esame. Ricorda, altresì, che hanno quindi avuto luogo le audizioni di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti e, nella giornata di ieri, di Confcommercio. Avverte altresì che il 15 settembre scorso la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Ricorda infine che, nella giornata di ieri, è stata inviata a tutti i commissari una proposta di parere predisposta dai relatori, che sulla base delle interlocuzioni svoltesi fra i rappresentanti dei gruppi è stata ulteriormente modificata.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione illustra una proposta di parere favorevole con alcune condizioni ed osservazioni, soffermandosi in particolare sull'osservazione, da ultimo inserita nella proposta di parere, volta a sollecitare il Governo a valutare una rimodulazione del sistema sanzionatorio previsto all'articolo 10 dello schema di decreto in esame, al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di proporzionalità di cui alla lettera *m*) dell'articolo 7 della legge delega n. 53 del 2021. Più in generale ritiene che lo schema di decreto in esame

possa concretamente venire incontro alle aspettative e alle esigenze delle imprese appartenenti alla filiera agricola.

Maria Cristina CARETTA (FDI) dichiara il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere elaborata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni X e XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

premesso che:

il provvedimento in titolo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633;

tale direttiva prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

lo schema di decreto legislativo in discussione è stato predisposto in base all'articolo 7 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), che, al comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione, nell'ordinamento interno, della richiamata direttiva;

come si evince dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo in esame attuazione si propone di dare puntuale ed efficace attuazione alle disposizioni europee, garantendo, attraverso l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare, ma anche dei consumatori finali;

evidenziato che:

l'articolo 3, al comma 4, stabilisce che la durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

la disposizione in esame, nel prevedere la possibilità di stipulare contratti in deroga alla durata dei dodici mesi con la necessaria assistenza delle associazioni di riferimento, appare inattuabile nella realtà dei fatti, determinando notevoli difficoltà operative suscettibili di ritardare, se non addirittura di bloccare, i meccanismi della catena di distribuzione dei prodotti agroalimentari;

la norma andrebbe, pertanto, modificata, prevedendo la possibilità di derogare al limite minimo di durata dei contratti di cessione attraverso un accordo contrattuale tra le parti senza la necessaria assistenza delle associazioni di categoria, che potrebbe costituire presupposto alternativo della deroga;

osservato che:

l'articolo 9, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della richiamata diret-

tiva, disciplina le denunce all'autorità di contrasto, prevedendo, al comma 3, che qualora il denunciante lo richieda, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata;

la disposizione prevede, inoltre, che il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato e che tali informazioni, in ogni caso, non possono essere poste a fondamento di provvedimenti sanzionatori o inibitori dell'ICQRF;

tale ultima previsione non appare del tutto in linea con le previsioni della direttiva, che non pone limiti circa l'utilizzabilità delle informazioni fornite dal denunciante ai fini dell'accertamento delle violazioni e della conseguente irrogazione delle sanzioni;

rilevato che:

l'articolo 5 del provvedimento, al comma 1, individua una serie di ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, tra le quali l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso (lettera *a)*) e l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (lettera *b)*);

tale articolo, al comma 2, dispone altresì che nei contratti di cessione, la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ridotti del quindici per cento, rileva, in tutte le fasi della filiera, quale parametro di controllo ai fini dell'accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera *b)*;

la funzione di elaborazione svolta da ISMEA al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione è stata attribuita all'Istituto dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che ne ha individuato anche la relativa copertura economica; tale funzione è stata attribuita, tuttavia, dal legislatore con specifico riguardo ai soli prodotti agricoli e non anche a quelli alimentari;

dovendo il sistema di controllo essere riferito, a legislazione vigente, ai soli prodotti agricoli, si rende necessario riformulare la disposizione in esame, escludendo dal relativo ambito di applicazione i prodotti alimentari;

a fronte della razionalizzazione della normativa esistente operata dal provvedimento in titolo e per garantire ad ISMEA la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di rilevazione e monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, è indispensabile mantenere la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

rilevato altresì che:

l'articolo 7, al comma 1, stabilisce che la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta;

il medesimo articolo stabilisce che, in caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento;

la nozione di vendita sottocosto è stata già delineata dall'articolo 15, comma

7, del decreto legislativo n. 114 del 1998, che l'ha definita come « *la vendita effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati* »;

la sostituzione di diritto del prezzo con i costi medi di produzione potrebbe, quindi, non svolgere appieno la funzione di compenso perseguita dallo schema di decreto;

considerato, infine, che:

l'articolo 10 stabilisce un sistema di sanzioni, da un minimo di 0,3 fino al 5 per cento, in caso di violazione delle disposizioni dello schema di decreto, commisurato al fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;

tale sistema sanzionatorio potrebbe risultare penalizzante per alcune imprese della filiera agroalimentare che, pur a fronte di fatturati elevati, registrano utili esigui inferiori a quelli di altri settori produttivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 5, sia sostituito il comma 2 con il seguente*:

2. Nei contratti di cessione dei prodotti agricoli, la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dalla elaborazione mensile realizzata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, rileva quale parametro di controllo ai fini dell'accertamento della violazione di cui al comma 1, lettera *b)*;

2) all'articolo 12, comma 1, sia sostituita la lettera d) *con la seguente:*

d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

3*) all'articolo 9, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo.*

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, si valuti l'opportunità di riformulare il primo periodo nei termini seguenti: « La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. »;

b) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere, in caso di violazione del comma 1, che la sostituzione automatica del prezzo stabilito dalle parti con il costo medio di produzione operi solo in via residuale, privilegiando l'importo risultante dalle fatture d'acquisto;

c) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di rimodulare il sistema sanzionatorio ivi previsto in modo da garantire l'effettiva attuazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *m)*, della legge n. 53 del 2021.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 57

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 86

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 71

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. Atto n. 301 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 71

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 79

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* 81

ALLEGATO 2 (Testo unificato adottato come testo base) 87

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare *(Seguito esame e rinvio)* 82

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti *(Seguito esame e rinvio)* 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 83

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 83

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* ... 84

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 3091, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, recante « Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo ».

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, illlustrando il contenuto della proposta di legge, presentata al Senato a prima firma del senatore Nencini, la quale si compone di 5 articoli, rileva come l'articolo 1, al comma 1 preveda che la Repubblica riconosca il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, al fine, fra l'altro, di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di riconoscere il ruolo sociale dello spettacolo e il suo contributo all'arricchimento dell'identità culturale della società italiana.

La relazione illustrativa di cui era corredata la proposta di legge presentata al Senato evidenziava che si è scelta la data del 24 ottobre in quanto è la medesima di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, aveva nuovamente disposto, dal 26 ottobre 2020, la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Il comma 2 prevede, inoltre, che la Giornata nazionale dello spettacolo non è una ricorrenza festiva, disponendosi, infatti, che essa non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Osserva che la Giornata nazionale dello spettacolo si aggiunge alla Giornata mondiale del teatro, che si celebra il 27 marzo di ogni anno e che è stata riconosciuta a livello nazionale con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2009.

L'articolo 2, comma 1, dispone che, in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo, lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.

In particolare, le attività indicate possono essere promosse in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per queste ultime, il comma 2 dispone che ciò avvenga anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo n. 60 del 2017, il quale ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito – fra gli altri – artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreu-

tico. In tale contesto la progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore. In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle componenti dello stesso curriculum denominate « temi della creatività », che riguardano le aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del Premio nazionale per lo spettacolo, il quale consiste in un attestato, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo.

I requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio, nonché le modalità per la sua attribuzione, devono essere definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata.

Dal momento che la norma riguarda un ambito di legislazione concorrente tra Sto e regioni, segnala l'opportunità di prevedere l'intesa, in luogo del parere, in sede di Conferenza unificata, sul predetto decreto ministeriale.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva, inoltre, come le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 siano, invece, riconducibili alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, ricorda che, con sentenza n. 255 del 2004, la Corte costituzionale ha chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli.

Più in generale, la Corte ha fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, « ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (richiama, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016).

Ricorda peraltro che l'articolo 9 della Costituzione dispone che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato dalla giurisprudenza precedente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Svolgendo alcune considerazioni finali, osserva che in un periodo delicato come quello attuale, contrassegnato dalla pandemia, è importante lanciare un segnale di sostegno delle rivendicazioni legittime dei lavoratori dello spettacolo. Auspica dunque si possa svolgere un lavoro unitario per fornire loro risposte adeguate, nella convinzione dell'importanza di tale settore, che giudica una risorsa di alto profilo del Paese.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del provvedimento e del documento in titolo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede consultiva in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, del disegno di legge C. 3208, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4).

Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 3208, la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Segnala che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Per quanto riguarda il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3208 – Legge di delegazione europea 2021, relativamente agli ambiti di competenza della I Commissione, propone

di fissarlo alle ore 12 di martedì 5 ottobre prossimo.

Per quanto attiene invece alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), l'esame si concluderà con l'approvazione di un parere alla XIV Commissione.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria già prevista dalla legge n. 11 del 2005.

In base alla riforma introdotta dalla citata legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

La fase discendente di esame ed approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea – con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione – rappresentano, dunque, il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE da parte dell'Italia. Sui due atti si svolge un procedimento di esame congiunto in Commissione ed in Assemblea, pur avendo l'uno natura legislativa e l'altro quella di indirizzo e controllo.

Per quanto riguarda, in particolare, lo strumento della legge di delegazione europea 2021, ricorda che il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 243 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 3208, esso consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

In particolare, l'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'alle-

gato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Riguardo al contenuto dell'Allegato A, richiamato dal comma 1, per quanto concerne in particolare gli ambiti di competenza della I Commissione, assume rilievo, in particolare, la direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, che modifica, oltre alla direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, anche la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Con tale direttiva vengono introdotte norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero, nella parte in cui, all'articolo 3, introduce norme volte a favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE (Autorità Bancaria Europea), le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Più nel dettaglio, l'articolo 3 della predetta direttiva (UE) 2019/2177 modifica la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nel senso di favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE, le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

A tale fine sono messe a disposizione anche dell'ABE la relazione della Commissione che identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere così come i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, eseguiti dagli Stati membri.

Si prevede inoltre che l'ABE emani ogni due anni un parere relativo ai presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. È inoltre previsto che gli Stati membri e l'ABE si scambino informazioni sui casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in modo da intraprendere azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali Paesi terzi non consentono l'attuazione delle politiche e delle procedure sopra citate, gli Stati membri e l'ABE tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitino lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti. In tale ottica, si stabilisce che l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari e l'azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l'ordinamento di un Paese terzo non consenta l'attuazione delle misure richiamate. L'articolo 50 della direttiva UE 2015/849, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2177, prevede espressamente che le autorità competenti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mentre l'articolo 62 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti informino l'ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte per la violazione delle disposizioni della direttiva (articoli 58 e 59) agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attua-

tivi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Lo stesso comma 3 prevede inoltre che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. È altresì previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

L'articolo 2 del disegno di legge conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti dell'Unione europea pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021, per i quali non siano già previste sanzioni.

L'articolo 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo debba osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici.

In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

L'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge – per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplinano i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Ricorda che Il *crowdfunding* (« finanziamento collettivo ») è una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*fintech*) che offre a chi intende realizzare un progetto e, quindi anche alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle *start-up* e alle *scale-up*, la possibilità di proporlo su un portale *on-line*, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.

L'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea

(n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

L'articolo 8 contiene i princìpi e i criteri per l'esercizio della delega relativa all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust).

L'articolo 9 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati.

L'articolo 11 dispone circa i criteri e i princìpi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

L'articolo 13 contiene i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività.

Per quanto concerne il contenuto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), rileva preliminarmente come essa venga presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale essa è trasmessa, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

La Relazione costituisce, secondo l'impianto della citata legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno succes-

sivo, ai sensi del comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 234 – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

L'esame di entrambe le relazioni permette al Parlamento di valutare l'impostazione complessiva della politica europea del Governo, sia nella fase *ex ante* di programmazione e di definizione degli orientamenti, sia nell'analisi *ex post* dell'attività svolta.

In sostanza, con questi strumenti si individua una sorta di ciclo, che intende responsabilizzare il Governo inducendolo ad assumere una posizione più efficace a livello europeo.

La Relazione in esame è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, registrandosi dunque un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13.

Ricorda, in proposito, che l'esigenza di assicurare che le relazioni consuntive annuali siano presentate entro il termine fissato dalla legge è stata rappresentata negli anni negli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea in esito all'esame dei documenti (richiama, tra le altre, la risoluzione 6-00024, approvata il 31 luglio 2013, la risoluzione 6-00151, approvata il 2 luglio 2015, e da ultimo la risoluzione 6-00172, approvata il 31 marzo 2021). Il rispetto della tempistica, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale delle due fasi, quella programmatica, che infatti alla Camera si svolge congiuntamente con l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, e quella dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234.

La Relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue un'impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), tramessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.

La parte prima riguarda sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali; la parte più consistente della relazione, la seconda, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni; la parte terza riguarda l'Italia e la dimensione esterna dell'UE; la parte quarta, illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020; la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per quanto riguarda gli aspetti della Relazione attinenti alle competenze della I Commissione, segnala, nell'ambito della seconda parte, in relazione alle principali politiche settoriali e orizzontali, il capitolo 1, sulle politiche sulla migrazione.

Al riguardo la Relazione riferisce circa l'impegno del Governo in sede di Consiglio al fine di non considerare gli arrivi dei migranti illegali e richiedenti asilo quale tema di esclusiva competenza degli Stati membri di frontiera esterna.

In tale contesto il Governo ricorda di aver sollecitato la Commissione europea a presentare iniziative normative volte a tradurre in concreto i principi di responsabilità e solidarietà previsti dal Trattato, e in

particolare a superare il principio dello Stato di primo approdo. A tal proposito, il Governo sottolinea la proposta della Commissione di prevedere uno specifico meccanismo di solidarietà per i casi di arrivi di migranti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare. La Relazione ricorda che l'Italia è stata costantemente consultata dalla Commissione europea in vista dell'adozione del nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo presentato il 23 settembre 2020, che è all'esame, nell'ambito del dialogo politico, della I Commissione Affari costituzionali.

L'elemento centrale del Nuovo Patto è costituito dal pacchetto normativo, tuttora all'esame dei colegislatori europei, presentato nel settembre del 2020, che riguarda, tra l'altro: i controlli alle frontiere esterne dei cittadini stranieri che non rispettano i requisiti per l'ingresso nell'UE, comprese le persone salvate in una operazione SAR (ricerca e soccorso, *search and rescue*) nelle acque europee; le procedure di asilo; una revisione parziale delle norme previste dal cosiddetto regolamento di Dublino; meccanismi di solidarietà da parte degli Stati dell'UE nei confronti dei Paesi membri più esposti ai flussi, compresa una disciplina per la gestione di situazioni di crisi e di forza maggiore causate da pressioni migratorie ingenti.

Il Governo sottolinea il fatto che la Commissione, pur avendo recepito alcune sollecitazioni espresse da parte dell'Italia (specificità delle frontiere marittime, ampliamento del concetto di familiare nell'ambito dei parametri per assegnare la competenza della gestione di una domanda di asilo ad uno Stato membro), abbia presentato proposte normative maggiormente attente alla posizione di quegli Stati membri contrari a meccanismi obbligatori di redistribuzione dei migranti e favorevoli, invece, a procedure alle frontiere esterne onerose per i Paesi di primo ingresso. La Relazione riferisce che su queste basi il Governo, sin dalle prime fasi negoziali, ha quindi ribadito l'esigenza di riequilibrare le proposte della Commissione poiché imperniate su procedure dettagliate e vincolanti per quanto riguarda la responsabilità degli Stati di primo ingresso (procedure alle frontiere) e meccanismi di redistribuzione dei migranti, di fatto, volontari e, quindi, incerti e non prevedibili.

Il documento riporta in tale contesto le varie sedi di scambio e collaborazione, sia a livello tecnico sia a livello politico, con gli altri Stati del Mediterraneo, che avrebbe consentito, in particolare, il rafforzamento della posizione italiana relativa alla cosiddetta logica di pacchetto, in forza della quale si esclude la possibilità di progressi negoziali significativi, in assenza di un approccio che affronti in parallelo tutti gli elementi chiave delle proposte normative.

Ulteriori elementi della Relazione consuntiva riguardano gli sforzi relativi alla dimensione esterna della politica di migrazione dell'UE.

In particolare, vengono ricordati, tra l'altro:

il *non-paper* italo-spagnolo sul Vicinato Sud, con il quale si propugna la necessità di promuovere partenariati globali e ambiziosi tra l'UE e gli Stati della regione, all'interno dei quali la gestione dei flussi migratori dovrebbe avere un ruolo di primo piano;

la Conferenza dei Ministri dell'Interno sul contrasto alla rete dei trafficanti e sulla prevenzione delle partenze dei migranti del 13 luglio 2020, che ha visto coinvolti, oltre alla Commissione europea (Ylva Johansson – Affari interni e Oliver Varhelji – Allargamento e politica di vicinato) ed alla Presidenza tedesca, anche gli altri Stati membri mediterranei (Francia, Malta e Spagna) ed i principali partner nordafricani (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia);

la missione congiunta in Tunisia del 17 agosto 2020, che ha visto la partecipazione dei Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri italiani e dei Commissari europei Ylva Johansson (Affari interni) e Oliver Varhelji (Allargamento e politica di vicinato) che avrebbe consentito di consolidare non solo i rapporti bilaterali con un partner cruciale per la gestione dei flussi migratori, come la Tunisia, ma anche di coin-

volgere concretamente l'Unione europea nel dialogo politico con il Paese nordafricano.

In tale ambito, la Relazione dà conto delle attività di negoziazione di accordi con la Tunisia e l'Algeria nel settore della ricerca e soccorso in mare.

Quanto al capitolo 2, parte seconda, sulle politiche per il mercato interno dell'Unione, la relazione ricorda tra l'altro che nel corso del 2020 è stata avviata la revisione della Strategia nazionale banda ultralarga, con l'obiettivo di raggiungere e superare gli obiettivi fissati dalla Commissione europea per il 2025, introducendo un target di almeno 1 Gbit/s per tutti.

Inoltre – segnala la relazione – tra gli obiettivi che la Commissione europea si è data negli ultimi anni per il completamento del mercato unico vi è l'adozione di standard comuni per la *cybersecurity*. In tale prospettiva, il Governo afferma di aver collaborato alle attività promosse dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza- ENISA, contribuendo, da un lato, alla definizione degli obiettivi strategici e, dall'altro, all'elaborazione dei primi schemi di certificazione (il sistema europeo di certificazione di prodotti TIC –Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni – basate sullo standard ISO/IEC 15408, cosiddetto *Common Criteria;* il sistema di certificazione sui servizi *cloud* sicuri).

Segnala inoltre che, nell'ambito della Scheda 2.3, sulla definizione di *standard* comuni per favorire gli acquisti pubblici, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti informatiche e di comunicazione, la Relazione osserva che in materia di governo digitale e di interoperabilità, il Governo, sottoscrivendo prima la *Tallin Declaration*, poi la *Berlin Declaration,* ha contribuito alla definizione in sede europea degli standard comuni sulla base dei seguenti princìpi:

digital & mobile first per i servizi, che devono essere accessibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l'accesso tramite SPID;

cloud first (*cloud* come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma *cloud*, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di *lock-in*;

servizi inclusivi e accessibili che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e siano interoperabili *by design* in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;

sicurezza e *privacy by design*: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;

user-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti secondo il principio transfrontaliero *by design*;

once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;

dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;

codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di *software* con codice aperto e, nel caso di *software* sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

Nel capitolo 12 della parte seconda, in materia di affari sociali, nell'ambito scheda 12.4, sulla promozione delle politiche per le pari opportunità e per l'emancipazione delle donne, la Relazione afferma che nel corso del 2020, anche in esito al lancio da parte

della Commissione Europea della Strategia sulla parità di genere 2020-2025, l'Italia ha ulteriormente potenziato l'azione di promozione delle politiche per la parità di genere.

Il tema, peraltro, ha assunto particolare rilievo nel quadro della pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolarmente negativo sulla componente femminile della società ed ha acuito le diseguaglianze preesistenti. Al riguardo si è avviato un rapporto con la CE per l'eguaglianza di genere con un incontro sulla nuova Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. In particolare, in pieno *lockdown* è stata istituita una *Task Force*, denominata « Donne per un nuovo Rinascimento » con l'obiettivo di elaborare idee e proposte per una ripartenza del Paese a partire dalle donne. Le proposte della *Task Force* sono state presentate alle istituzioni e alle associazioni e costituiscono oggetto di approfondimento nell'ambito di un percorso partecipato ed inclusivo, che sta avvicinando l'Italia all'adozione della prima Strategia Nazionale sulla parità di genere. In coerenza con questo percorso, sono proseguite le attività del progetto « Metodi e strumenti valutativi per il *mainstreaming* di genere », finanziato nell'ambito del PON « *Governance* e Capacità istituzionale 2014-2020 Asse 3, azione 3.1.1 », con l'obiettivo di rafforzare il presidio nazionale sui temi del *gender mainstreaming* nelle politiche di sviluppo. Altra iniziativa di rilievo è il progetto « Lavoro agile per il futuro della PA, finanziato a valere sul medesimo PON ». Il progetto non ha subito rallentamenti, ma a partire dalla seconda metà del 2020 è stato necessaria una rimodulazione delle attività di formazione in presenza e delle attività di *networking* a causa delle restrizioni indotte dalla pandemia. Sono proseguite, infine, le attività del progetto CL.E.A.R. (*CLosing the gEnder pension gAp by increasing women's awaReness*), cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma REC. Nello specifico le attività hanno riguardato:

i confronti, nell'ambito delle riunioni dell'Epsco e dei Consigli informali di settore, sui temi degli effetti della crisi generati dalla pandemia, l'aumento della disoccupazione, l'aumento dei casi di violenza domestica, l'iniqua distribuzione del lavoro di assistenza non retribuito tra donne e uomini;

la presentazione, in sede europea, delle migliori pratiche italiane nel campo del contrasto alla violenza contro le donne e nonché in materia di partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

la partecipazione ai lavori del Gruppo di Alto Livello sull'uguaglianza di genere (*High Level Group on Gender Mainstreaming*) e la partecipazione a seminari e dibattiti organizzati dall'UE sulla nuova Strategia europea per la parità di genere, volti a consolidare gli obiettivi strategici e progressi significativi entro il 2025 per un'Europa garante della parità di genere.

Nell'ambito della Scheda 12.5, sulle politiche di integrazione dei migranti, volte anche a favorire condizioni di regolarità lavorativa con particolare attenzione alle fasce vulnerabili di migranti, la Relazione rileva che il Governo ha proseguito nel 2020 l'impegno a favore dell'integrazione socio-lavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (minori stranieri non accompagnati e titolari di protezione), anche in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e 2020 indirizzate dal Consiglio dell'Unione Europea all'Italia.

Assume poi rilievo il capitolo 16, in materia di giustizia e affari interni, laddove, nell'ambito della scheda 16.1, in tema di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento, la Relazione osserva che i dossier connessi alla sicurezza interna, per l'anno 2020, hanno riguardato fondamentalmente l'attuazione a livello nazionale di strumenti negoziati ed approvati negli scorsi anni, a cominciare da quelli connessi alla cosiddetta interoperabilità delle banche dati di settore a livello europeo.

In questo quadro, l'Italia, in linea con la propria posizione favorevole a un raffor-

zamento della sicurezza interna nell'Unione europea, ha sostenuto l'impostazione della nuova strategia sulla sicurezza adottata dalla Commissione il 24 luglio 2020, nonché le ulteriori specifiche comunicazioni, presentate nella stessa data, dedicate alla lotta agli abusi sessuali sui minori, al contrasto al traffico di armi da fuoco ed al piano europeo sulla droga. Sulla stessa linea il Governo ha sostenuto il forte sforzo della Presidenza tedesca per l'approvazione di un testo di Conclusioni del Consiglio dedicato alla realizzazione del « Partenariato » sulla sicurezza, attraverso un rafforzamento del ruolo di Europol e delle altre agenzie di settore, la ricerca e l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'incremento della cooperazione di polizia per lo scambio delle informazioni e le attività operative congiunte. In questo quadro, anche il tema della crittografia è stato evidenziato nella prospettiva di ulteriori approfondimenti. L'Italia ha, quindi, accolto con favore le iniziative dell'Unione europea per la realizzazione di un *hub* per lo sviluppo tecnologico in materia di sicurezza e assicurerà il proprio contributo al suo più efficace funzionamento.

In merito al contrasto del terrorismo, l'Italia ha pienamente supportato l'adozione della dichiarazione congiunta all'esito del Consiglio Giustizia Affari Interni del 13 novembre 2020 a seguito degli attentati che hanno colpito l'Europa nei giorni precedenti. In linea con le posizioni della maggioranza degli altri Stati membri, il Governo ha, altresì, sostenuto l'esigenza di anticipare l'adozione dell'Agenda europea sul terrorismo che la Commissione, anche per la necessità di dare un segnale forte alle recenti minacce terroristiche, ha in effetti presentato nel dicembre 2020 e non, come originariamente previsto, nel corso del 2021. Per quanto riguarda i dossier legislativi, l'Italia ha continuato a sostenere la posizione condivisa già raggiunta in sede di Consiglio relativamente alla proposta di regolamento dell'Unione europea per la prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online*. Ciononostante, anche al fine di favorire una rapida definizione della posizione del Parlamento europeo, il Governo, in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni del 14 dicembre 2020, ha supportato la ridefinizione della citata posizione condivisa che, in linea con le aspettative italiane, mantiene alta la « qualità » del risultato finale in termini di capacità di prevenzione e rimozione dalla rete dei messaggi terroristici. L'Italia, assieme agli altri Stati membri ha, infine, sostenuto la necessità di un'iniziativa legislativa della Commissione europea per rafforzare il mandato di Europol.

Su tali basi, la Commissione ha presentato una proposta nel mese di dicembre 2020, i cui negoziati si svilupperanno nel corso del 2021. Analogamente saranno rivisitati gli strumenti di cooperazione operativa tra gli Stati membri per i profili di sicurezza transfrontaliera, in vista di una loro armonizzazione e ottimizzazione, attraverso la realizzazione di un Codice per la cooperazione di polizia.

La relazione cita altresì le iniziative della Commissione circa il rafforzamento del mandato di Europol (i cui negoziati sono stati avviati nel 2021) e il futuro Codice per la cooperazione di polizia.

Il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha infatti presentato una proposta di modifica al regolamento (UE) 2016/794 volta a rafforzare il mandato di Europol (COM(2020)796), tra l'altro, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: cooperazione di con i Paesi terzi; collaborazione con Procura europea e OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode); quadro per la tutela dei dati personali; controllo parlamentare. La proposta è stata presentata contestualmente alla proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (COM(2020)791).

Particolare attenzione è dedicata all'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia.

In particolare il Governo riferisce di aver intensificato nel 2020, nel settore della

polizia economico-finanziaria, l'applicazione dei provvedimenti internazionali, di polizia (Europol, Schengen e Interpol) e di cooperazione spontanea, con particolare riguardo al contrasto all'immissione e al reimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli *Asset Recovery Office* (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. In materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e di tutela dei mercati finanziari, il Governo ha continuato a incentivare le attività volte alla ricostruzione dei flussi finanziari connessi ad attività illegali, favorendo sempre più la collaborazione con Europol e l'attività di interscambio informativo con le *Financial Intelligence Units* estere, al fine di garantire l'acquisizione di utili elementi in seno agli approfondimenti delle segnalazioni per operazioni sospette per fatti di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Secondo la relazione, è inoltre proseguita l'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l'Agenzia Europol, l'organizzazione *Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics* (MAOC-N), volta all'individuazione delle rotte e dei mezzi navali utilizzati e il Gruppo MAR-INFO/YACHT-INFO, finalizzato a favorire la collaborazione tra le Amministrazioni doganali dell'UE in materia di traffici illeciti via mare.

La Relazione ricorda poi che l'Italia ha continuato a valorizzare la propria posizione favorevole a mantenere alta l'attenzione sul contrasto alla criminalità organizzata, tema la cui priorità non risulta sempre percepita a livello di Unione europea. In quest'ottica, sul piano europeo sarà necessario proseguire l'opera di sensibilizzazione circa i fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, che si caratterizzano per la loro funzione polivalente sul piano criminale, anche allo scopo di promuovere misure concrete per la prevenzione, il contrasto alle organizzazioni e il recupero dei beni illeciti in tutti i tavoli di lavoro del Consiglio e presso la Commissione europea. Saranno quindi promosse tutte le attività utili affinché il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso costituisca una priorità nell'ambito delle piattaforme di riferimento dell'Unione europea dedicate alle minacce criminali. In questo ambito giova ricordare che, a seguito della pandemia di Covid-19, è stato attivato un centro di analisi e monitoraggio sulla criminalità per assicurare un costante scambio di informazioni con le altre polizie europee e di Paesi terzi, il cui operato è particolarmente apprezzato per le attività investigative e per le possibili iniziative congiunte di tipo legislativo e di buone prassi.

Nel capitolo 17, in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della scheda 17.1 – sul sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione – la Relazione segnala che il Governo ha proseguito l'azione di sostegno alle iniziative che hanno avuto come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della regolamentazione. Sono state sostenute le nuove iniziative europee in tema di bilancio degli oneri e, sul piano nazionale, è stato promosso il miglioramento dell'applicazione di tale principio.

Nell'ambito della scheda 17.2, sullo sviluppo della strategia digitale del settore pubblico, si afferma che sul piano della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni il Governo ha adottato una serie di misure che hanno riguardato i processi interni, mirando ad una maggiore efficienza dei servizi pubblici offerti, al fine di garantirne maggiore efficacia e più alta qualità.

Il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, ha lo scopo di guidare la pubblica amministrazione centrale e locale in un percorso organico di trasformazione digitale.

Il Governo si è altresì impegnato ad avanzare nell'armonizzazione delle discipline settoriali interne a quelle europee, in un'ottica di promozione del processo di digitalizzazione dei servizi, anche attraverso l'approvazione del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76. In particolare, si è provveduto a semplificare la procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché le procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo. In tale contesto, sono state ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso anche a una procedura di identificazione elettronica basata su credenziali, in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla cosiddetta direttiva PSD2 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Un ambito particolare di adeguamento interno agli indirizzi europei è poi rappresentato dai servizi di conservazione dei documenti informatici, dove è stata operata una semplificazione proprio al fine di armonizzarne la disciplina a livello europeo, anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal regolamento eIDAS (*electronic IDentification Authentication and Signature*). Circa il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), rammenta che lo stesso è stato notificato alla Commissione Europea come schema di identificazione ai sensi del regolamento eIDAS, ai fini del mutuo riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica adottati tra Stati membri sin dal settembre 2018. Lo sviluppo della strategia digitale del settore pubblico in linea con i principi generali definiti a livello europeo è intrinsecamente connesso e funzionale gli impegni assunti dal Governo in materia di mercato unico. In particolare, è stata sottoscritta la *Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government* l'8 dicembre 2020. La Dichiarazione contribuirà, assieme alla Tallinn *Declaration*, ad orientare le azioni del Governo italiano in materia di governo digitale ed interoperabilità. Gli obiettivi programmati tengono anche conto delle misure legislative e di *policies* rilevanti previste dalla Commissione per il 2021 quali la revisione del regolamento eIDAS, il venturo Piano d'azione per il Governo Digitale (che sostituirà l'*eGovernment Action Plan* 2016-2020) e le misure relative alla definizione e regolamentazione degli spazi comuni di dati europei. Gli obiettivi per l'efficientamento della pubblica amministrazione e una trasformazione digitale allineata con i principi generali rimangono immutati e coerenti con le linee guida strategiche del Piano Triennale e della Strategia Italia 2025.

Segnala, quindi, la scheda Scheda 17.3, su cui la Relazione si sofferma, circa lo Sviluppo di specifiche aree progettuali quali CIE (Carta d'identità elettronica), PagoPA, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ricordando come l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha accelerato tendenze in atto relative alla trasformazione digitale del settore pubblico e l'utilizzo da parte di cittadini ed imprese di infrastrutture, piattaforme e servizi digitali.

Nel capitolo 1 della Parte terza, segnala, infine, la scheda 1.5, sull'intensificazione della collaborazione con i Paesi africani maggiormente interessati dal fenomeno Migratorio, laddove la Relazione afferma che la dimensione esterna delle migrazioni è stata riconosciuta nelle proposte della Commissione per un Nuovo patto su migrazione e asilo come pilastro della politica migratoria europea. Grazie all'azione italiana, è ormai riconosciuta l'importanza di strutturare partenariati stabili, equi e reciprocamente vantaggiosi con i Paesi del Nord Africa, del Sahel e del Corno d'Africa.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3208 – Legge di delegazione europea 2021, relativamente agli ambiti di competenza della I Commissione, si intende fissato alle ore 12 di martedì 5 ottobre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. –

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che è pervenuto il prescritto parere sul provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, il quale è a disposizione di tutti i deputati ed è già stato inviato via *mail* a tutti i componenti della Commissione.

Rammenta quindi che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021, ma, essendo pervenuto solo da poco il predetto parere del Garante per la protezione dei dati personali, invita il Governo a dichiarare la sua disponibilità ad attendere ancora l'espressione del parere parlamentare, atteso che il termine per l'esercizio della delega scadrà solo l'8 novembre prossimo, al fine di consentire alla Commissione di svolgere un compiuto esame dello schema di decreto.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, si riserva di inviare ai componenti della Commissione la propria proposta di parere, che è in corso di predisposizione, in modo da consentirne la votazione nella prima seduta utile.

Giuseppe BRESCIA *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. Atto n. 301.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe BRESCIA *presidente*, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere al Governo, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Atto n. 301).

Avverte che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato al 7 ottobre 2021.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, per quanto riguarda, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento, che si compone di cinque articoli, rileva come esso apporti alcune modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019, volte ad aggiornare la compagine organizzativa e funzionale di tre dei cinque dipartimenti del medesimo dicastero, in attuazione di alcune disposizioni di legge recentemente intervenute sull'assetto ordinamentale del dicastero. In particolare, sono dettate

le norme regolamentari sull'organizzazione del dicastero, conseguenti all'istituzione di tre nuove Direzioni centrali nell'ambito, rispettivamente, del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per l'amministrazione generale, le politiche del personale dell'Amministrazione civile per le risorse strumentali e finanziarie.

In proposito, ricorda che l'organizzazione del Ministero dell'interno è disciplinata, oltre che da alcune disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999, dal citato regolamento, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, adottato in attuazione dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2017. Tale regolamento ha stabilito una complessiva ridefinizione delle strutture del Ministero, abrogando contestualmente il precedente regolamento di organizzazione degli uffici centrali, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, più volte modificato. Completa l'attuale quadro normativo dell'organizzazione del Ministero a livello centrale il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Quanto ai presupposti normativi dello schema di decreto, rileva, su un piano più generale, che il provvedimento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a sua volta attuativo della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge Bassanini 1), nonché dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

In proposito, ricorda che l'organizzazione interna dei Ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge, che nel caso di specie è rappresentata innanzitutto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.

Nell'ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero, nonché l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

L'articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al Ministro, che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge n. 400 del 1988 e articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, l'assetto ordinario delle fonti ministeriali – articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999 – prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

Rileva, tuttavia, come negli ultimi anni il legislatore abbia fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l'adozione di DPCM, in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria, in particolare, al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo dei ministeri conseguente all'attuazione di misure di contenimento della spesa e di riduzione della dotazione organica ovvero in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali o di singoli dicasteri.

In tale contesto si colloca anche l'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 13 del 2017, che ha autorizzato la predisposizione di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno mediante DPCM adottato su proposta del

Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La riorganizzazione veniva posta in relazione, in particolare, alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, nonché si rendeva necessaria anche per rendere effettive le modifiche della pianta organica, ossia la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 32 del decreto-legge n. 113 del 2018, in ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto decreto *spending review*), nonché per rendere effettivo quanto previsto dal DPCM 22 maggio 2015, che in precedenza aveva disposto la riduzione della pianta organica del Ministero.

L'autorizzazione ad aggiornare l'organizzazione dei Ministeri con DPCM ha avuto carattere temporaneo, dapprima entro il termine del 31 dicembre 2018 e poi, con l'entrata in vigore dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, fino al 30 giugno 2019. In attuazione di questo processo è stato adottato il citato DPCM 11 giugno 2019, n. 78.

Scaduto il termine per l'utilizzo transitorio del DPCM, le modifiche che ora si rendono necessarie al regolamento del Ministero sono adottate con gli strumenti previsti dalle disposizioni ordinarie a legislazione vigente, ossia il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in combinato disposto con l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

Sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere favorevole espresso sul provvedimento nell'adunanza del 20 luglio 2021, rileva che « il ritorno al regolamento governativo, dopo la stagione derogatoria e transitoria dei DPCM di organizzazione dei Ministeri, manifesta inevitabilmente la prevedibile aporia di una tecnica normativa che consiste nell'interpolazione di un regolamento adottato in forma semplificata con disposizioni introdotte mediante il procedimento ordinario stabilito dalla legge 400 del 1988: l'effetto risulta anomalo, perché l'atto normativo di riferimento resta il DPCM, modificato in parte da un DPR, che dovrebbe invece essere il mezzo proprio di regolazione. Per poter rimediare a tale anomalia, la Sezione ritiene che l'occasione sia propizia per considerare l'opportunità di ricondurre le norme dei DPCM nell'alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute, come nel caso in esame, o a esigenze di coordinamento. In sostanza, il regolamento governativo in oggetto potrebbe consistere, invece che nelle novelle al DPCM, nella riscrittura "compilativa", sotto forma di DPR, di tutto il regolamento organizzativo oggi vigente, come innovato dalle disposizioni in esame, con contestuale abrogazione del DPCM n. 78 del 2019 ». Da ultimo, il Consiglio di Stato, più in generale, « rappresenta l'opportunità di considerare questa soluzione anche per gli altri Ministeri, man mano che se ne presenti la possibilità ».

Per completezza, quanto alle fonti di organizzazione del Ministero dell'interno ricorda che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del 1999 riconduce in capo al dicastero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che il Ministero si articola in dipartimenti e che il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.

Le cinque strutture di primo livello in cui è attualmente articolato il Ministero dell'interno sono: *a)* Dipartimento per gli affari interni e territoriali; *b)* Dipartimento

della pubblica sicurezza; *c)* Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; *d)* Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; *e)* Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Richiamando più nel dettaglio la procedura di emanazione del provvedimento, ricorda – come già rilevato – che il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (introdotto dall'articolo 13 della legge n. 59 del 1997), il quale prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione in materia non coperta da riserva assoluta di legge. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al predetto comma 4-*bis* sono trasmessi al Consiglio di Stato, per il parere ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e alle Camere, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge n. 59 del 1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, oltre a rinviare espressamente a regolamenti o decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, prevede l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 59 del 1997, che richiede siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Passando a illustrare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 istituisce, al comma 1, una nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza (attualmente, il Dipartimento della pubblica si articola in 14 tra Direzioni centrali e Uffici di pari livello, anche interforze), ossia il dipartimento del Ministero preposto all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, alla direzione e gestione dei supporti tecnici, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, che reca l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tale previsione si pone in attuazione di quanto disposto dall'articolo 240 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), che ha attribuito all'istituenda direzione generale:

lo sviluppo della prevenzione e tutela informatica e cibernetica (quale struttura per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, preposta ad assicurare i servizi di protezione informatica ed i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate – secondo prevede l'articolo 7- *bis* del decreto-legge n. 144 del 2005);

lo sviluppo delle attività attribuite al Ministero dell'interno in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l'esercizio di una funzione essen-

ziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale);

l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni, specialità della Polizia di Stato – e degli altri compiti che costituiscano il completamento di supporto alle attività investigative.

La disposizione di legge ha previsto che, conseguentemente, il numero di direzioni generali (ed uffici equiparati) in cui si articola il Dipartimento di pubblica sicurezza è incrementato di una unità. Secondo l'articolo 240 del già citato decreto-legge n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), alla nuova direzione generale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che svolgono funzioni di polizia. La nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, svolge i seguenti compiti:

coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato, che finora era intestato alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato;

coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate da tale Specialità, che verrebbero sottratti alla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, attualmente di competenza della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005 e delle attività attribuite al Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, secondo quanto previsto dal citato articolo 240 del decreto-legge n. 34 del 2020;

sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione;

gestione del *Computer Emergency Response Team* (CERT) del Ministero.

A tale ultimo proposito, la relazione illustrativa dello schema chiarisce che la nuova Direzione dovrà fornire supporto alle articolazioni del Dicastero per superare incidenti o attacchi informatici riguardanti i rispettivi sistemi e reti. In ragione delle attribuzioni della nuova direzione sono apportate tutte le conseguenti modifiche ai compiti delle altre direzioni coinvolte nella riorganizzazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, siano determinati gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la nuova Direzione centrale, nel rispetto del limite massimo stabilito di uffici dirigenziali di livello non generale, fissato per il Ministero dell'interno dall'articolo 10, comma 1, del DPCM n. 78 del 2019, come modificato dall'articolo 5 del decreto in esame.

L'articolo 2 incide sull'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nel cui ambito è anzitutto

istituita la Direzione centrale per le risorse finanziarie, posta alle dipendenze di un dirigente di prima fascia dell'Area delle funzioni centrali. La nuova direzione si aggiunge alle cinque nelle quali si articola attualmente il Dipartimento (Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali; Direzione centrale per le politiche migratorie – Autorità fondo asilo migrazione e integrazione; Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto).

A tale fine, lo schema di decreto modifica l'articolo 5, comma 1, del DPCM n. 78 del 2019, introducendo una lettera e-*bis*), che assegna alla Direzione centrale per le risorse finanziarie diverse competenze di natura economico-finanziaria, attualmente esercitate dalle altre direzioni, in funzione strumentale delle rispettive missioni finali. La finalità dell'intervento è, come chiarisce la relazione illustrativa, quella di assicurare una maggiore funzionalità al Dipartimento nello svolgimento delle attività economico-finanziarie, « soprattutto di quelle connesse alla gestione del fenomeno migratorio ».

In particolare la nuova Direzione assorbe le seguenti competenze:

programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese;

gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei;

acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento;

gestione del patrimonio del Fondo U.N.R.R.A. (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration* – Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione);

revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto.

Per il personale dirigenziale si dà applicazione all'articolo 8-*quater* del decreto-legge n. 53 del 2019, che ha disposto l'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale nella dotazione organica del Ministero dell'interno, con la soppressione conseguente di posti di funzione dirigenziale di livello non generale.

Nella revisione dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione sono state apportate due ulteriori modifiche sostanziali, oltre ad alcune modifiche di *drafting*.

Ai sensi del comma 1, lettera *a)*, numero 2 e lettera *c)*, numero 1), da un lato, le funzioni inerenti al « controllo delle strutture di accoglienza » sono state trasferite dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, che già oggi svolge le principali funzioni di gestione del sistema di accoglienza dei migranti; in secondo luogo, ai sensi del già richiamato comma 1, lettera *a)*, numero 2), viene sottratta alla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali le competenze in materia di « relazioni internazionali »: la relazione illustrativa chiarisce a tal proposito che, trattandosi di attività che rivestono un carattere strategico/politico per le attività del Dipartimento, devono essere trasferite all'ufficio del Capo Dipartimento che si caratterizza per un più diretto rapporto con il vertice politico per la condivisione delle scelte da attuarsi, come previsto dal comma 6 del successivo articolo 4.

L'articolo 3 istituisce una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (il Dipartimento è articolato in tre direzioni centrali: Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture – Uffici territoriali del Governo; Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile; Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Compito della nuova Direzione centrale è, in conformità alla previsione di legge di cui lo schema dà attuazione, quello di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG, anche attraverso una accelerazione dei processi. A tal fine è introdotta una nuova lettera c-*bis*) nell'articolo 7 del DPCM n. 78 del 2019, che attribuisce all'istituenda direzione le seguenti competenze:

coordinamento e supporto per la transizione alla modalità operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione tecnologica;

evoluzione e manutenzione delle procedure automatizzate e gestione dei progetti di sviluppo applicativo e sistemistico;

definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali e territoriali;

adeguamento alle nuove tecnologie del sistema informativo della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia;

progettazione e gestione dei portali e siti *web*;

gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture – UTG, ivi comprese le reti locali e geografiche;

sviluppo delle soluzioni tecnologiche per assicurare il lavoro agile e l'erogazione dei servizi *on line*;

coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, con il *Computer Emergency Response team* (CERT) del Ministero e con le altre strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica;

rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale e le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

programmazione dei fabbisogni del personale specialistico dei profili informatici;

programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture – UTG;

gestione dei contratti e dei capitoli di spesa per l'acquisizione dei beni di natura informatica e dei servizi per lo sviluppo digitale, la manutenzione e l'esercizio delle infrastrutture e dei sistemi informatici.

Parte di tali attribuzioni erano svolte dalla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. Ricorda, inoltre, che l'articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 ha stabilito che, in relazione alla istituzione della nuova direzione, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario, rinviando per le modifiche della dotazione organica al regolamento di organizzazione.

L'articolo 4 dello schema ridetermina, al comma 1, il numero massimo di uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articolano tutti i dipartimenti del Ministero, stabilendolo in 473, in luogo di 477, con una riduzione di quattro uffici.

Conseguentemente, il comma 2 sostituisce la Tabella A, allegata al regolamento, che riporta la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione civile del Ministero.

In particolare, le modifiche riguardano, come anticipato nell'analisi dell'assetto ordinamentale del dicastero, le qualifiche dirigenziali dell'area delle funzioni centrali, dove si registra un aumento da 4 a 6 dei posti di dirigente di prima fascia e una contestualmente diminuzione di 4 unità (da 197 a 193) dei posti di dirigente di seconda fascia. Le modifiche attuano le disposizioni di cui ai citati articolo 8-*quater* del decreto-legge n. 53 del 2019, e articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di assicurare il principio della neutralità finanziaria.

I commi 3 e 4 individuano specificamente i cambiamenti organizzativi conseguenti nell'ambito dei due Dipartimenti interessati dall'incremento di una direzione generale.

In particolare, ai sensi del comma 3, nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'incremento di un posto di funzione dirigenziale destinato alla nuova Direzione centrale per le risorse finanziarie – prevista all'articolo 2 – è compensato dalla soppressione di due aree dirigenziali di seconda fascia, che vengono accorpate nell'ambito di una terza area, contestualmente ridenominata.

Il comma 4 dispone a sua volta che l'istituzione del nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie venga compensata dalla contestuale soppressione di due posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuati in quelli preposti a due Aree del Dipartimento.

Il comma 5 chiarisce che le competenze attribuite ai posti di funzione soppressi confluiscono nell'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale.

Il comma 6 prevede il trasferimento delle competenze in materia di relazioni internazionali presso una struttura di livello dirigenziale non generale posta alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.

Il comma 7 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento, per dare attuazione, in particolare:

al trasferimento delle competenze in materia di relazioni internazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, n. 2;

all'individuazione e alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, di cui agli articoli 2 e 3 dello schema.

L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che il Ministero dell'interno provvede alla sua attuazione avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

Emanuele PRISCO (FDI) ribadisce la richiesta, già avanzata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le esigenze alla base del provvedimento in esame, nonché l'impatto del medesimo, con particolare riferimento al personale e agli oneri finanziari, e confida nella disponibilità del Governo ad attendere, al fine di consentire i predetti approfondimenti, l'espressione del parere parlamentare prima di procedere all'adozione dell'atto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la questione sia già stata discussa in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire celermente le proposte rela-

tive alle audizioni da svolgere, auspicando comunque che l'espressione del parere da parte della Commissione possa avere luogo in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati due ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità su talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

Al riguardo la Presidenza ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative.

Per quanto concerne l'emendamento Siragusa 5.8, il quale stabilisce che il Ministro degli affari esteri riferisca sull'esito della sperimentazione del voto elettronico, nell'ambito delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, rilevo come il decreto – legge intervenga su un profilo molto circoscritto della disciplina relativa all'elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione alla metà del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature ed eliminando l'obbligo di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati, senza intervenire invece circa le modalità di espressione del voto.

Per quel che riguarda l'articolo aggiuntivo Magi 5.04, fa presente come la proposta emendativa intervenga sui termini (alcuni dei quali concernenti il 2022) relativi al deposito e all'esame delle richieste di referendum presso l'Ufficio centrale per il *referendum* e presso la Corte costituzionale, indicati dagli articoli 32 e 33 della legge n. 352 del 1970, e dunque non presenti alcun connessione, né diretta, né indiretta, con il contenuto o con le finalità del decreto-legge, che non interviene in alcun modo sulle procedure referendarie e che reca misure circoscritte al solo 2021.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti ammissibili.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Soffermandosi poi sull'articolo aggiuntivo Magi 5.04, dichiarato inammissibile, evidenzia come la questione posta da tale proposta emendativa, che ritiene non sia oggettivamente possibile affrontare nell'ambito dell'*iter* del provvedimento in esame, sia reale e meriti nel prossimo futuro una soluzione adeguata, soprattutto laddove emerga l'esigenza di evitare che eventuali inadempimenti dei comuni nel rilascio dei certificati elettorali, non certo attribuibili ai promotori del *referendum*, mettano in discussione la raccolta delle sottoscrizioni.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO invita al ritiro di tutte le proposte emendative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal relatore Ceccanti, ritiene che la questione posta all'articolo aggiuntivo Magi 5.04 sia realmente esistente e meriti un serio approfondimento. Richiamando l'esigenza di evitare, in nome di un principio di eguaglianza, che vi siano discriminazioni tra le diverse iniziative referendario annunciate,

auspica, dunque, venga individuata quanto prima una soluzione efficace.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come il provvedimento in esame rechi misure di profilassi sanitaria che erano state già proposte, sulla base dell'esperienza maturata in occasione delle consultazioni del 2020, durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul rinvio delle elezioni del 2021, e come in quella sede tali proposte non siano state prese in considerazione. Osserva dunque che se le misure contenute nel provvedimento in esame fossero state inserite nel decreto-legge sul rinvio delle elezioni si sarebbe evitato un inutile aggravio dei lavori parlamentari.

Passando a illustrare il contenuto del suo emendamento 1.2, fa presente come esso sia volto a porre rimedio all'ingiustificata diversità di disciplina recata dal decreto-legge in esame con riferimento alle elezioni comunali e regionali, da un lato, e alle elezioni suppletive per la Camera e il Senato, per le quali è prevista un'attenuazione delle misure di profilassi sanitaria, dall'altro. Giudica difficilmente giustificabile tale diversità di disciplina, se non per il fatto che nel collegio interessato dalle elezioni suppletive per la Camera è candidato il segretario del Partito democratico.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva come alcune delle questioni poste dalle diverse delle proposte emendative presentate potranno essere prese in considerazione in futuro, facendo notare che appare irrealistico immaginare ora una modifica del testo, che peraltro sarebbe, a suo avviso, poco utile, considerati i tempi previsti per la conversione del decreto-legge, che avrà luogo presumibilmente in una data successiva a quella dello svolgimento delle consultazioni elettorali.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 1.2.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.1, rileva come esso sia volto a riproporre la questione dell'uso della lingua dei segni al fine di garantire pienamente alle persone sorde la partecipazione al procedimento elettorale e di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai seggi elettorali.

Dopo aver osservato come la predisposizione di un servizio di video-interpretariato non risulti particolarmente complessa né onerosa, giudica incomprensibile il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.1, limitatamente alla parte ammissibile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lapia 2.1 e 2.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele PRISCO (FDI), richiama alcune considerazioni svolte dal relatore, facendo notare come, se effettivamente la maggioranza ritiene inutile la conversione di tale decreto-legge, sarebbe stato più coerente non attivare tale procedura parlamentare, che rischia di rivelarsi un inutile spreco di risorse. Chiede dunque alla maggioranza di chiarire se vi siano effettivamente le condizioni per svolgere un lavoro serio, che, oltre a consentire ai gruppi di testimoniare la propria posizione politica su certe questioni, contempli la possibilità di apportare modifiche al testo.

Illustra quindi il suo emendamento 2.3, evidenziando la necessità di migliorare un testo, il quale, peraltro, reca misure, che, a suo avviso, si sarebbe già potuto prevedere, se solo fossero state accolte le proposte di modifica presentate dal suo gruppo durante l'esame del provvedimento d'urgenza adottato di recente per il differimento di tali consultazioni elettorali.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, dopo aver ribadito come l'eventuale approvazione di proposte emendative non avrebbe alcuna efficacia pratica in ordine allo svolgimento delle imminenti consultazioni elettorali, rileva come i suggerimenti contenuti nelle proposte emendative potrebbero essere più utilmente oggetto di ordini del

giorno, che potrebbero essere presi in considerazione per il futuro.

Emanuele PRISCO (FDI) contesta le affermazioni del deputato Ceccanti, ricordando come in precedenti occasioni ordini del giorno presentati a fronte del parere contrario su proposte emendative non abbiano avuto seguito alcuno, pur essendo sottoscritti da tutti i gruppi.

Sottolinea quindi come gli ordini del giorno siano uno strumento del tutto inefficace e come, nel caso specifico, non si possa fare alcun affidamento sulla Ministra dell'interno, che sarebbe chiamata a darvi attuazione e che ha già dimostrato la sua inadeguatezza nel contrastare gli ingressi illegali nel nostro Paese e nel prevenire situazioni di illegalità come nel caso del *rave party* in provincia di Viterbo.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 2.3.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul suo emendamento 3.3, fa notare come esso, in armonia con l'obiettivo dell'articolo 3, che è quello di ampliare la base elettorale, intervenga a migliorare le modalità di esercizio del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, consentendo a questi ultimi di beneficiare di un termine più ampio per la presentazione l'istanza per il voto domiciliare, anche considerata l'imprevedibilità dei tempi del contagio. Ritiene, peraltro, che tale norma sarebbe di facile attuazione, considerato il calo della curva del contagio stesso.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3.3.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul suo emendamento 3.2, richiama le considerazioni svolte nel suo precedente intervento, rilevando come la proposta emendativa sia volta a concedere alle amministrazioni un lasso di tempo di due giorni, che giudica del tutto ragionevole, per i necessari adempimenti organizzativi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco 3.2 e 3.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Borghese 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte quindi che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, la Commissione dovrebbe passare alla votazione della proposta di conferire al relatore Ceccanti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame; tuttavia, non essendo pervenuti tutti i pareri delle Commissioni in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata odierna, presumibilmente alle 15,30.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, hanno formulato una proposta di testo unificato da adottare come testo base.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, intervenendo anche a nome del relatore Cattoi, ritiene che la proposta di testo unificato in esame, da lei giudicata il risultato di un lavoro complesso, che ha tenuto in considerazione tutte le proposte di legge in esame, rappresenti un equilibrato punto di partenza, dal quale avviare un serio confronto parlamentare.

Sottolinea quindi come tale testo, seppur già definito nei suoi vari aspetti, sia aperto ad ulteriori proposte di modifica, che dovessero provenire sia dal Governo, la cui interlocuzione ritiene essenziale ai fini

dell'introduzione di una riforma effettivamente efficace, sia dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia i relatori per l'egregio lavoro svolto, confidando che, anche attraverso una proficua interlocuzione con il Governo e l'apporto di tutti i gruppi, che finora è stato trasversale e collaborativo, si possa giungere ad un testo condiviso ed efficace.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni del Presidente, rilevando come l'adozione del testo base costituisca un passo importante e assicurando la piena disponibilità del Governo al confronto, anche al fine di approfondire l'impatto delle norme, con l'obiettivo di pervenire a una riforma che produca gli auspicati effetti positivi non soltanto in linea teorica ma anche nella pratica della vita quotidiana dei cittadini e delle comunità.

Vittoria BALDINO (M5S) si associa ai ringraziamenti rivolti ai relatori per il loro complesso lavoro di sintesi, svolto anche in collaborazione con il Governo, auspicando che si possa a portare a compimento una riforma attesa dagli operatori del settore, dagli enti locali e dai cittadini

Emanuele PRISCO (FDI) si associa ai ringraziamenti ai relatori per il prezioso lavoro di sintesi da essi svolto, auspicando che vi sia la possibilità di apportare al testo proposto modifiche migliorative, nell'ottica di pervenire a un aggiornamento della disciplina vigente, che appare oramai superata.

Alla luce di tali considerazioni, dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di testo base formulata dai relatori.

La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato formulata dai relatori *(vedi allegato 2)*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

C. 14 cost. di iniziativa popolare.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 14 di iniziativa popolare, recante norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

Ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Magi, ha segnalato la necessità che i gruppi sviluppino un confronto, anche informale, al fine di giungere a definire modalità di prosecuzione dell'*iter* di esame del provvedimento il più possibile condivise.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), *relatore*, fa presente che, a seguito del confronto informale svolto tra i gruppi, è emerso l'orientamento di definire, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti, modalità di prosecuzione dell'*iter* che prevedano, come successivo passaggio procedurale, la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative al testo in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce di quanto testé indicato dal relatore, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per oggi.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Segnala quindi come la Commissione riprenda oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti, recanti disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.

Ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame della proposta di legge C. 1295 nella seduta del 27 giugno 2019, svolgendo un breve ciclo di audizioni informali.

Rammenta che nella seduta del 25 settembre 2019 è stata abbinata la proposta di legge C. 1869, mentre nella seduta del 19 novembre 2019 è stata abbinata la proposta di legge C. 1830.

Rileva quindi come, a seguito della richiesta, avanzata dal relatore, Prisco, di reinserire il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, occorra valutare quale siano le prospettive dell'intervento legislativo.

Emanuele PRISCO (FDI), *relatore*, ritiene che l'avvio del dibattito possa consentire un confronto tra i gruppi, con il quale far emergere le questioni di merito in gioco. Reputa, peraltro, che l'orientamento dei gruppi, da acquisire eventualmente anche in via informale, sia importante al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente,* rileva come il provvedimento sarà nuovamente inserito all'ordine del giorno della Commissione non appena sarà stato svolto l'approfondimento circa gli orientamenti in merito dei gruppi prospettato dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta svolta nella giornata odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che il Comitato per la legislazione, le Commissioni Affari esteri, Bilancio e Affari sociali, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso i loro pareri sul provvedimento.

Avverte che si passerà ora alla votazione della proposta di conferire al relatore Ceccanti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce come sarebbe stato più corretto inserire le misure contenute nel provvedimento in esame nel decreto-legge sul rinvio delle elezioni del 2021.

Ritiene che le modalità seguite dal Governo potevano giustificarsi all'inizio della pandemia, in occasione delle elezioni del 2020, ma siano inaccettabili a oltre un anno di distanza, quando vi sarebbero state tutte le condizioni, sulla base delle esperienze acquisite, per programmare un intervento normativo ordinato e non estemporaneo. Osserva come ciò denoti una preoccupante incapacità di programmazione, che si riscontra purtroppo anche in altri ambiti, da parte del Ministero dell'interno, il quale dovrebbe al contrario infondere ai cittadini un senso di stabilità e sicurezza.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, osserva come esso rechi misure di profilassi sanitaria in linea generale condivisibili e sottolinea come il proprio gruppo abbia presentato un numero limitato di proposte emendative volte a migliorare il testo, nessuna delle quali tuttavia è stata accolta.

Stigmatizza il fatto che l'esame parlamentare del provvedimento sia sostanzialmente inutile, in quanto si concluderà dopo lo svolgimento delle elezioni e dunque quando il decreto-legge oggetto di conversione avrà esaurito i suoi effetti, e auspica che, qualora si dovessero rendere necessari analoghi interventi normativi, nel futuro si proceda in modo più organico e ordinato.

Sottolinea nuovamente la diversità di disciplina tra le elezioni comunali e regionali, da un lato, e le elezioni suppletive per la Camera e il Senato, dall'altro, rilevando come per le elezioni suppletive si preveda una deroga alle misure sanitarie che non ha alcuna giustificazione, se non quella costituita dal fatto che nel collegio interessato dalle elezioni suppletive per la Camera è candidato il segretario del Partito democratico.

Rileva, inoltre, come la maggioranza abbia sempre sostenuto l'impossibilità di svolgere le elezioni politiche a causa della pandemia, ma come tale impossibilità non sia stata ritenuta sussistente per le elezioni comunali e come da tali circostanze emerga che le norme vengono modificate sulla base dell'interesse politico contingente.

Alla luce di tali considerazioni dichiara quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Ceccanti, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 18.15.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per

l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. ».

Stefano CECCANTI, *relatore*, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.20.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo (C. 3091, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3091, approvata dal Senato, recante « Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo »;

rilevato come, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 siano riconducibili alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e come la Corte costituzionale, con sentenza n. 255 del 2004, abbia chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli;

evidenziato come la Corte abbia fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, « ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (si richiama, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016);

evidenziato come l'articolo 9 della Costituzione disponga che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, e come nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 la Corte costituzionale abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

rilevato come l'articolo 3 della proposta in esame preveda l'istituzione del Premio nazionale per lo spettacolo, rimettendo la definizione dei requisiti per concorrere e delle modalità di attribuzione a un decreto del Ministro della cultura, da adottare previo parere (e non previa intesa) della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro della cultura di cui all'articolo 3 sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale (C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione.

3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 2.

(Definizioni)

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nell'ambito delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai fini della presente legge si intendono:

a) funzione di polizia locale: l'insieme delle attività degli organi di polizia locale dirette all'attuazione della sicurezza urbana;

b) servizio di polizia locale: il servizio pubblico non economico dipendente dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

c) personale appartenente al servizio di polizia locale: il personale assegnato al servizio di polizia locale in via continuativa, che assicura l'esercizio della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento legislativo;

d) soggetto titolare della funzione di polizia locale: la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.

CAPO II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

ART. 3.

(Regolamenti di Polizia urbana)

1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di Polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per re-

alizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di Polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti: per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico; la piena fruizione dello spazio pubblico; il decoro urbano; la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone e per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

ART. 4.

(Scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana)

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 5, si scambiano informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza e sulle loro tendenze evolutive. Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili, anche attraverso l'interconnessione con le centrali operative territoriali tra loro collegate.

2. I comuni capoluogo, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, effettuano una raccolta e una mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori, trasmettono tali elaborazioni al Ministero dell'interno e, previo nulla osta statale, elaborano i dati di tali analisi.

ART. 5.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, nei seguenti ambiti di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;

c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

d) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;

e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini non armati per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.

3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.

Art. 6.

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 procedono, con cadenza almeno semestrale, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.

3. È istituita presso ogni regione una conferenza regionale per la sicurezza urbana.

4. Il Ministro dell'interno, sentito il Presidente della giunta regionale, convoca, con cadenza almeno semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana. La conferenza è presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato ed è composta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, dal prefetto del capoluogo della regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana, ove tale ente sia costituito. Il Ministro dell'Interno sentito il Presidente della giunta regionale può nominare con proprio decreto ulteriori componenti della conferenza.

5. La conferenza regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da rappresentanti delle prefetture uffici territoriali del Governo della regione e da membri designati dalla regione dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

Capo III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 7.

(Funzioni di polizia locale).

1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita:

a) funzioni di polizia amministrativa locale;

b) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

c) funzioni di tutela del consumatore;

d) funzioni di polizia ambientale e ittico venatoria che consistono nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico venatoria;

e) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-*bis*) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

g) funzioni di pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 1 aprile 1981, n.121, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia.

h) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

i) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;

l) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;

m) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

q) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Regioni.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *m)*, *p)* e *q)*, sono esercitate sull'intero territorio provinciale o metropolitano del Comune di appartenenza.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.

5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni secondo le competenze stabilite per legge.

Art. 8.

(Qualifiche del personale della polizia locale)

1. Le qualifiche del personale appartenente al servizio di polizia locale si articolano in:

a) agenti;

b) agenti/sottufficiali addetti al coordinamento di altri operatori;

c) ufficiali addetti al coordinamento e controllo;

d) ufficiali responsabili di organizzazioni complesse;

e) comandanti dei corpi di polizia locale.

2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.

3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi della lettera b-*bis*) del comma 1 del citato articolo 57 del medesimo codice, introdotta dall'articolo 23, comma 9, della presente legge;

b) agente di pubblica sicurezza limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o degli enti associati, nonché, quando necessario, per lo svolgimento del servizio, anche fuori da tale ambito;

c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

4. Al fine del conferimento dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza, l'operatore di polizia locale deve soddisfare le seguenti condizioni.

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) assenza di procedimenti penali in corso;

d) non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva;

e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

f) non avere reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero avere revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

h) non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

i) requisiti psicofisici e di età analoghi a quelli previsti per l'accesso alla Polizia di Stato.

5. Il Prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che sussistano le condizioni indicate al comma 4.

6. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 4 e conseguentemente decadono le qualifiche di cui al comma 2.

7. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

8. Al personale appartenente al servizio di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

9. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la foggia delle uniformi, i distintivi di grado, omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, nonché le livree dei veicoli in dotazione alla polizia locale, valide su tutto il territorio nazionale.

Art. 9.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.

2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana, il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale.

3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.

7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 10.

(Regolamenti del servizio di polizia locale).

1. Fermi restando i compiti e le funzioni gestionali del Comandante di polizia locale, i comuni, le province, le città definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse. Ogni ente, in cui è istituito un servizio di polizia locale, deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di un diverso settore amministrativo, costituendo struttura apicale dell'Ente.

2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

Capo IV

PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 11.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. La funzione di polizia locale e la potestà delle regioni in materia di polizia locale sono esercitate nel rispetto delle norme e dei princìpi della presente legge. La finalità della legislazione regionale è l'attuazione di un efficace coordinamento

tra enti, utile ad elevare le capacità professionali e ad assicurare l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale sull'intero territorio della regione.

2. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione, disciplinano:

a) le norme generali per l'ordinamento del servizio di polizia locale;

b) la tipologia e l'obbligo di forme associative, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale venga svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti in Conferenza regionale per la sicurezza urbana di cui al precedente articolo 6, comma 3. I corpi di polizia locale, oltre a garantire efficienza ed efficacia nello svolgimento di tutte le funzioni di cui al precedente articolo 7, nella fascia oraria diurna, dovranno garantire nelle ore serali/notturne, e in particolare nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8, almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortunistica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;

c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale;

d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali e con le forze di polizia dello Stato;

e) l'istituzione dell'elenco pubblico dei Comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, di cui al successivo articolo 14 della presente legge, stabilendone i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione.

Art. 12.

(Formazione per la polizia locale)

1. Al fine di garantire il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano la predisposizione di piani formativi per l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale.

2. Le regioni assicurano l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per la formazione degli agenti e degli ufficiali. Presso l'accademia si svolgono i percorsi di formazione iniziale e di qualificazione. Il Dipartimento di pubblica sicurezza-Polizia di Stato garantisce ad ufficiali e comandanti alta formazione professionale attraverso percorsi che assicurino omogenea preparazione su tutto il territorio nazionale. L'Accademia regionale e gli istituti della Polizia di Stato assicurano i corsi di aggiornamento.

3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

Art. 13.

(Funzioni associate di polizia locale)

1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le

altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:

a) ponderazione delle specificità territoriali;

b) rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;

c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, lettera *b*), della presente legge;

d) adeguato bacino demografico.

2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al servizio di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.

3. Le regioni incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ad un numero di abitanti stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. in fase di prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di enti locali, potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di minimi standard quantitativi e qualitativi, previsti dal precedente comma 4 del presente articolo e dall'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge.

Art. 14.

(Elenchi pubblici dei comandanti dei corpi di polizia locale).

1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.

2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo, tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1, e che abbiano i seguenti requisiti minimi:

a) titolo di studio laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;

b) anzianità nell'area vigilanza di almeno cinque anni.

3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:

a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale

del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

b) i dirigenti di polizia locale.

5. L'inserimento in un elenco pubblico regionale dei Comandanti dei Corpi di polizia locale abilita l'iscritto a partecipare a concorsi o selezioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo anche nelle altre regioni, aventi gli stessi requisiti di iscrizione nell'elenco.

6. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 15.

(Armamento del personale della polizia locale)

1. Il personale della polizia locale porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

2. Le modalità di porto dell'arma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;

d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

Art. 16.

(Strumenti di autotutela)

1. L'elenco degli strumenti di autotutela e le modalità di utilizzo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.

3. Gli operatori della polizia locale nello svolgimento di servizi esterni possono essere dotati di strumentazioni di geolocalizzazione e videoregistrazione delle attività.

Art. 17.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.

2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.

3. Al personale della polizia locale di nuova assunzione è rilasciata la patente prevista dal comma 1 del citato articolo 139 del codice della strada, di cui al de-

creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando:

a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale;

b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) abbia partecipato e concluso con profitto l'apposito corso teorico-pratico di cui al comma 2.

4. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano al prefetto competente per territorio i nominativi degli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno e privi della patente di cui al comma 1, affinché il prefetto rilasci loro tale patente entro tre mesi dalla comunicazione.

5. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. Essi sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

Art. 18.

(Accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale).

1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.

2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 3, della presente legge. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.

3. I servizi di polizia locale trasmettono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il regolamento di cui al comma 2.

4. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono altresì esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.

Art. 19.

(Numero unico di emergenza 112).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposto e disciplinato il collegamento tra

il numero unico d'emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.

ART. 20.

(Disposizioni in materia di contrattazione)

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali ».

2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.

3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno in base alla propria competenza, definiscono un codice di comportamento della polizia locale in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.

ART. 21.

(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)

1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica disposizioni definite per la categoria. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun comune, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale nel caso di procedimenti di responsabilità civile o penale promossi nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, fin dall'instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale sia condannato in via definitiva in un procedimento penale per cui l'amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto, anche con sentenza non definitiva, l'amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese qualora intervenga condanna con sentenza definitiva.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE DI NORME

Art. 22.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della polizia locale sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 dell'articolo 8 anche nei casi in cui la qualifica di agente pubblica sicurezza non sia stata richiesta dall'ente di appartenenza.

3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.

4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 17, comma 4.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ufficiale è attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali e al personale dei medesimi servizi avente qualifica dirigenziale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetto al coordinamento può essere attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, individuato, previa selezione, dall'ente di appartenenza sulla base delle specifiche esigenze organizzative.

7. Le amministrazioni comunali dei comuni che, in attuazione della presente legge,

procedono all'associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche in caso di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficino di un salario accessorio uniformato.

8. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, i comuni possono usufruire delle entrate derivanti dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.

ART. 23.

(Abrogazione e modificazione di norme)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « ed ai Corpi armati dello Stato » sono inserite le seguenti: « nonché ai corpi di polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto ».

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma dell'articolo 9 è inserito il seguente: « L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale »;

b) al secondo comma dell'articolo 20, le parole: « e del Corpo forestale dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo ».

4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: « e) ai corpi di polizia locale; »;

b) all'articolo 208 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-*ter*. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali, ovvero per l'adeguamento degli standard minimi quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale disposti dalla normativa regionale ».

5. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Gli appartenenti alla polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « ivi indicato » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, »

c) alla rubrica, la parola: « municipale » è sostituita dalla seguente: « locale ».

6. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 636, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nei corpi di polizia locale »;

b) all'articolo 2098, comma 1, lettera b), dopo le parole: « Corpo forestale dello Stato, » sono inserite le seguenti: « per l'assunzione in un corpo di polizia locale ».

7. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « delle Forze armate e di Polizia » sono inserite le seguenti: « dello Stato e della polizia locale ».

8. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e soccorso pubblico » sono inserite le seguenti: « , nonché agli appartenenti alla polizia locale ».

9. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-*bis*) i comandanti e gli ufficiali della polizia locale »;

b) al comma 2, lettera b), le parole: « , nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « gli operatori della polizia locale ».

10. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e della polizia municipale » sono soppresse.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 *(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 102

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 *(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 102

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla Commissione XIV) *(Esame congiunto e rinvio)* 102

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 *(Esame congiunto e rinvio)* 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 120

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 121

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nelle sedute odierne in sede di atti del Governo, di atti dell'Unione europea e in sede consultiva – limitatamente all'esame congiunto del disegno di legge C. 3208 e del Doc. LXXXVII, n. 4 – non sono previste votazioni, ai deputati è con-

sentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
Atto n. 271.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi proseguirà la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Atto n. 275.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il Governo ha dato disponibilità ad attendere l'espressione del parere entro il prossimo 30 settembre, avverte che oggi si svolgerà la discussione generale.

Enrico COSTA (MISTO – AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI), intervenendo da remoto, nel far presente di aver esaminato il parere del Garante per la protezione dei dati personali trasmesso dal Governo, evidenzia che quello in esame è un provvedimento complesso, volto a designare le autorità nazionali cui sono attribuite funzioni significative con riguardo alle informazioni finanziarie e ai conti bancari dei cittadini. Sottolinea a tale proposito come, oltre alle ipotesi di procedimenti penali in corso, vi siano diversi casi in cui soggetti esteri possono chiedere l'accesso ai dati dei cittadini italiani. Nel riservarsi un ulteriore approfondimento dei contenuti del provvedimento, invita i colleghi a fare altrettanto, evidenziando come la delicatezza delle questioni richieda una discussione puntuale. Sollecita infine la relatrice o il Governo a chiarire i profili tuttora problematici, sottolineando come anche per questo schema di decreto sarebbe valsa la pena di svolgere un ciclo di audizioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, nell'assicurare al collega Costa che la relatrice terrà nella debita considerazione il parere del Garante per la protezione dei dati, fa presente che, qualora la seduta di domani non fosse sufficiente a dissipare i dubbi sul contenuto del provvedimento, la prevista espressione del parere potrà essere rinviata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
(COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.
Doc. LXXXVI, n. 4.
(Parere alla XIV).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Matilde SIRACUSANO (FI), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto di due importanti documenti programmatici in materia di politiche europee, secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010: il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021, presentato il 19 ottobre 2020, e la relazione programmatica sulla partecipazione del nostro Paese all'UE per il medesimo anno, in cui vengono fornite indicazioni su obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo. Ricorda preliminarmente che la discussione su tali documenti programmatici si svolge in primo luogo nella sede primaria della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ma potrà avvalersi dei contributi delle Commissioni di merito, tra cui la Commissione Giustizia, per tradursi infine in un dibattito da svolgere in Aula alla presenza del Governo. Rilevo a tale proposito che si tratta di una delle rare occasioni a disposizione per svolgere un'approfondita discussione sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, Tutto ciò premesso, preannuncia che, data la complessità dei documenti in esame, dopo averne tracciato un quadro di insieme, si soffermerà sulle parti direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Giustizia, cercando di offrire una panoramica delle azioni che, sulla medesima materia, si propongono di portare avanti il Governo italiano e le Istituzioni europee.

Partendo dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021, ricorda che, sulla base dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo presenta al Parlamento due relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE, una programmatica e una consuntiva. Nella relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE. Evidenzia che la Relazione programmatica per il 2021 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 1 dell'articolo 13. Nella premessa del documento si segnala che gli impegni sono stati « aggiornati alla luce degli indirizzi politici espressi dalla nuova compagine governativa, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti ». La Relazione programmatica è articolata in quattro parti. La prima parte riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche. La seconda parte è dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica; l'innovazione e la digitalizzazione; la coesione sociale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione, nonché alla promozione dei valori comuni europei. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte è dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee. A differenza delle precedenti relazioni, il contenuto delle varie parti è strutturato in schede, che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi. Nel passare ai profili di competenza della II Commissione, fa presente

che, tra le priorità per il 2021, la Relazione programmatica segnala il potenziamento digitale della giustizia civile e penale. A tale proposito, il Governo sta seguendo l'esame della proposta di regolamento relativa a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-Codex) (COM (2020) 712). La proposta persegue l'obiettivo di promuovere il funzionamento efficiente di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, migliorando l'efficienza delle procedure giudiziarie, attraverso la realizzazione di un meccanismo per lo scambio sicuro di informazioni transfrontaliere nei procedimenti giudiziari. In particolare, il sistema e-Codex consiste in un pacchetto di componenti *software* che permette la connettività tra sistemi nazionali, consentendo ai suoi utenti, quali autorità giudiziarie competenti, operatori della giustizia e cittadini, di inviare e ricevere, per via elettronica, documenti, formulari giuridici, prove e altre informazioni in maniera rapida e sicura. Come rilevato nella Relazione programmatica, nel corso del negoziato il Governo ha contribuito tra l'altro a sottolineare l'importanza della « sicurezza » delle comunicazioni, non essendo la velocità il valore più importante quando le conseguenze di una notifica o di una comunicazione riguardano diritti fondamentali come il diritto di difesa. Il valore della sicurezza è ora riflesso nel testo normativo costituente la posizione del Consiglio, in vista dell'esame della proposta di Regolamento da parte del Parlamento europeo. Per quanto concerne specificamente la digitalizzazione della giustizia nel settore penale, rileva che anche nel 2021 il Governo assicura la fattiva partecipazione ai negoziati relativi alla proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM (2018) 225) e alla proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM (2018) 226), sui quali non è tuttora nota la posizione del Parlamento europeo. Come rilevato nella Relazione programmatica, più volte da parte italiana si è segnalata l'urgenza e necessità di favorire il negoziato in esame, trattandosi di norme che consentirebbero di approntare nuovi e più efficaci strumenti investigativi in relazione a reati commessi attraverso il *web* e ad altri gravi reati – quali pedo-pornografia, abusi sessuali sui minori, reati di terrorismo, cyberbullismo – la cui scoperta e persecuzione appare fortemente condizionata dalla possibilità di acquisire dati elettronici. Evidenzia che, sempre per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, il Governo segnala il suo impegno nel negoziato di attuazione del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (sistema ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali. Tale sistema dovrà essere alimentato dai Paesi membri di emissione delle condanne attraverso il conferimento dei dati anagrafici e delle impronte digitali dei condannati (oltre che, soprattutto in una seconda fase, dei relativi dati biometrici). Attualmente il progetto si trova nella sua fase preparatoria, nel corso della quale sono state avviate le attività prodromiche alla piena realizzazione del sistema centralizzato, che contemplano anche l'esame della connessa tematica della interoperabilità. Nel quadro delle iniziative volte a favorire l'accesso digitale ai servizi, il Governo preannuncia sul versante nazionale alcune azioni prioritarie tra le quali segnalo in particolare la realizzazione della Piattaforma Notifiche Digitali, quale strumento semplice, efficiente e sicuro per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della PA. Il Governo italiano è inoltre impegnato nelle attività connesse all'individuazione e allo sviluppo degli strumenti di tutela giuridica collegati alle istanze nascenti in tal senso dal processo di innovazione e digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda le tematiche concernenti: *e-privacy*, eredità digitale e intelligenza artificiale. Con riferimento al primo profilo, di fondamentale importanza appare il negoziato tuttora in corso sulla proposta di regolamento rela-

tiva al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (COM (2017) 010). Tale proposta, oltre a contenere misure volte a garantire la riservatezza delle comunicazioni, contempla la protezione dell'apparecchiatura terminale dell'utente, aggiorna le norme sul tracciamento e introduce disposizioni in materia di tracciabilità dei dispositivi. Per quanto riguarda il controllo degli utenti finali sulle rispettive comunicazioni elettroniche, la proposta prevede alcune possibilità atte ad impedire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e aggiorna le norme attuali in materia di elenchi pubblici e comunicazioni commerciali indesiderate (spam). La proposta estende l'ambito di applicazione delle attuali norme in modo da contemplare non solo gli operatori di telecomunicazioni tradizionali, ma anche i nuovi servizi basati su internet che consentono di realizzare comunicazioni interpersonali, quali il *Voice-Over-IP*, la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica basati sulla rete.

Precisa che, nell'ambito dei lavori relativi al tavolo permanente delle questioni generali di diritto civile incardinato presso il Consiglio UE, il Governo segnala inoltre due temi che potrebbero avere interessanti implicazioni sui servizi per i cittadini. Il primo riguarda l'eredità digitale e l'accesso agli *account* riconducibili ad adulti vulnerabili che non sono più autonomi, o comunque non provvedono più ad assumere decisioni in autonomia. La questione riguarda l'astratta idoneità dei dati contenuti in un *social account* a cadere in successione e il diritto degli eredi di avere accesso agli stessi. La posizione italiana è quella di valutare possibili interventi del legislatore europeo sul tema, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai Trattati, rispetto ad alcuni strumenti già esistenti, come il regolamento in materia di successioni o il regolamento in materia di protezione dei dati personali, per adeguarli all'evoluzione tecnologica e alle peculiarità del tema. Secondo il Governo un'altra possibile strategia sarebbe quella di valutare se gli strumenti di cooperazione giudiziaria attualmente esistenti siano sufficienti a garantire il rispetto dei diritti degli eredi da parte di grandi piattaforme che forniscono i loro servizi a persone domiciliate nell'Unione Europea ma hanno sede al di fuori del suo territorio. Fa presente che il secondo tema riguarda l'impatto dell'intelligenza artificiale e le sue implicazioni sulla responsabilità civile. A tale proposito in una relazione pubblicata nel 2020 la Commissione europea ha evidenziato che, nonostante l'Unione disponga di un quadro normativo solido ed affidabile nel settore della sicurezza e della responsabilità da prodotti difettosi, il crescente fenomeno di trasformazione delle caratteristiche di molti prodotti e servizi da parte dell'intelligenza artificiale e della robotica rende necessario prendere in considerazione alcuni adeguamenti della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e dei regimi nazionali in materia di responsabilità civile. L'obiettivo strategico dell'Italia è quello di fornire il proprio contributo, in sede di futuro negoziato al Consiglio, al fine di garantire che il risarcimento sia sempre possibile per i danni causati da prodotti difettosi a causa del *software* o di altre caratteristiche digitali e di agevolare la posizione in giudizio delle vittime di danni. Il Governo continuerà inoltre la sua attività di partecipazione ai negoziati aventi ad oggetto la proposta di regolamento sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM (2018)96). Detta proposta mira a rendere più agevole il meccanismo della cessione dei crediti transfrontalieri e, in tal modo, a facilitare l'accesso al finanziamento delle imprese europee in caso di temporanea mancanza di liquidità. Il Governo continuerà a prender parte ai lavori del negoziato, affinché le norme in discussione siano tali da garantire la certezza giuridica dei trasferimenti dei crediti, così da incentivare gli investimenti transfrontalieri e l'integrazione del mercato.

Rammenta che, in materia di sicurezza cibernetica, il Governo seguirà il negoziato in corso sulla proposta di direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, La nuova diret-

tiva si pone il fine di aumentare il livello di resilienza cibernetica di un vasto gruppo di operatori nell'Unione europea, attraverso norme che vincolano la gran parte dei soggetti pubblici e privati, svolgenti funzioni essenziali e importanti per l'economia e la società, ad adottare adeguate misure di sicurezza cibernetica e che riducono le discrepanze tra gli obblighi applicabili ai soggetti inclusi nei diversi settori e stabiliti nei diversi Stati Membri. Anche la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne rappresentano una priorità politica del Governo per il 2021, in coerenza con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. In Particolare è previsto il lancio del nuovo Piano Strategico Nazionale per il contrasto alla violenza maschile contro le donne 2021-2023 in accordo con le Regioni, con le associazioni femminili e le parti sociali.

Sottolinea che, in materia di proprietà intellettuale, tra i temi oggetto di attenzione dell'esecutivo comunitario, il Governo evidenzia in particolare: la riforma della normativa UE in materia di disegno industriale; la valutazione di impatto economico e giuridico connessa alla eventuale introduzione di una normativa UE per le indicazioni geografiche non agroalimentari; l'introduzione eventuale di una procedura di concessione unificata dei certificati complementari di protezione che in futuro dovrebbe affiancarsi, senza sostituirle, alle procedure nazionali di concessione. La relazione programmatica rammenta inoltre il negoziato in corso sulla proposta di regolamento relativa a un mercato unico dei servizi digitali (cosiddetto *Digital Services Act*) (COM (2020) 825) che presenterà anche aspetti connessi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle piattaforme *e-commerce*, tenuto conto del principio che ciò che è illegale *offline* lo è anche *online*. In materia brevettuale si evidenzia che nel corso del 2021 è atteso l'avvio del periodo di applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sull'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), a cui l'Italia aderisce. A questo proposito, il Governo proseguirà la campagna mirata a sostenere la candidatura di Milano a nuova sede centrale del TUB in sostituzione di Londra. Nell'ambito della sicurezza interna, una delle priorità del Governo è rappresentata dalla lotta al terrorismo, anche per quanto concerne la diffusione dei relativi contenuti *online*, considerato che attraverso il *web* avviene spesso la conversione, a volte improvvisa, di soggetti apparentemente privi di connotazioni integraliste e, in molti casi, il rapido passaggio dalla conversione alla radicalizzazione. In questo ambito, l'Italia continuerà a sostenere il negoziato con il Parlamento europeo per l'approvazione della proposta di regolamento relativa alla prevenzione della diffusione dei contenuti « terroristici » *online* (COM (2018) 640) che prevede l'introduzione di una serie di misure specifiche alle quali i prestatori di servizi di *hosting* saranno obbligati ad attenersi. Il Governo conferma inoltre il proprio supporto alle misure finalizzate a migliorare un rapido ed efficace scambio di informazioni tra le competenti autorità e ad una maggiore interoperabilità delle banche dati europee di settore. L'Italia è, infatti, particolarmente impegnata nell'attuazione del processo di interoperabilità dei sistemi informatici, a partire dai nuovi sistemi EES (cosiddetto sistema entry/exit) ed ETIAS (sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi). Il Governo considera inoltre favorevolmente l'iniziativa lanciata dalla Presidenza tedesca per la realizzazione di un partenariato tra le polizie europee, volta a sviluppare una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza. Nell'ambito di questo processo evolutivo parteciperà attivamente ai negoziati sulle iniziative legislative per il rafforzamento del ruolo di Europol. Parallelamente, l'Italia continuerà a supportare le iniziative dell'Unione europea per monitorare e contrastare il fenomeno dei *foreign fighters* che, una volta rientrati in Europa, possono costituire una minaccia molto grave per la sicurezza.

Passando al Programma di lavoro per il 2021, segnala che la Commissione europea si prefigge un duplice obiettivo: in primo

luogo, continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo; parallelamente, evidenzia l'opportunità offerta dal piano *NextGenerationEU*, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo per riparare i danni causati dalla crisi e per sostenere le persone più colpite, ma anche per realizzare un modo migliore di vivere per l'Europa di domani. Si concentrerà pertanto su investimenti e riforme sostenibili, con il 37 percento delle risorse dello strumento per la ripresa e la resilienza destinato alla spesa per la transizione verde e un minimo del 20 percento da investire nel digitale. La Commissione annuncia in particolare che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE. La Commissione sottolinea anche che nella realizzazione del suo programma di lavoro cercherà di prendere in considerazione i pareri dei cittadini sottolineando l'importanza, a tale proposito, dell'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa, inaugurata nel maggio 2021 e nell'ambito della quale sono previsti 4 *panel* europei dei cittadini, che dovranno presentare raccomandazioni sui macrotemi: 1) democrazia / valori europei, diritti, Stato di diritto, sicurezza; 2) cambiamento climatico, ambiente e salute; 3) economia più forte, giustizia sociale, lavoro, istruzione, gioventù, cultura, sport, trasformazione digitale; 4) l'UE nel mondo/ migrazione. In tale contesto generale, il programma di lavoro per il 2021, si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente Ursula von der Leyen ad inizio del mandato dell'attuale Commissione europea: un *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, segnala in primo luogo che il programma di lavoro prevede entro la fine dell'anno l'adozione di tre proposte legislative, facenti parte del « pacchetto sulla cooperazione giudiziaria digitale ». Con la prima di esse, relativa alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, la Commissione intende rendere gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile e penale dell'UE, quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il mandato d'arresto europeo, pronti sotto il profilo digitale. Grazie ad essa la comunicazione digitale tra le autorità competenti diventerebbe l'opzione predefinita; se del caso, anche i cittadini e le imprese dovrebbero poter presentare istanze e comunicare con le autorità competenti online, senza tuttavia escludere la possibilità di continuare a comunicare su carta. La seconda iniziativa sullo scambio di informazioni digitali nei casi di terrorismo transfrontalieri mira a rendere più efficiente lo scambio di informazioni nel settore della lotta al terrorismo. Ciò avverrebbe rafforzando il ruolo di Eurojust e migliorando il funzionamento del registro antiterrorismo, nel rispetto delle norme e degli standard applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione intende inoltre adottare una proposta per l'istituzione di una piattaforma comune a sostegno del funzionamento delle squadre investigative comuni (SIC), che sarebbe accompagnata dalla creazione di uno specifico strumento informatico volto ad agevolare la condivisione di informazioni e prove attraverso una banca dati e un canale di comunicazione sicuri. Questo strumento informatico includerebbe anche un sistema sicuro di videoconferenza per consentire la partecipazione alle SIC in modalità digitale. La proposta istituirebbe inoltre un regime specifico di protezione dei dati personali trattati nell'ambito del sistema e definirebbe i ruoli e le responsabilità delle parti interessate. Tra le iniziative volte a promuovere la transizione digitale dell'Unione europea, la Commissione europea preannuncia inoltre l'adozione di misure in diversi settori, in particolare con una strategia che disciplini la sicurezza, la responsabilità, i diritti fondamentali e gli aspetti relativi ai dati dell'intelligenza artificiale e con una proposta

legislativa sui dati volta a stabilire le condizioni per un migliore controllo e una più efficace condivisione dei dati per i cittadini e le imprese.

Osserva che il programma di lavoro prevede altresì il rafforzamento delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza, in particolare mediante misure per combattere la criminalità organizzata, contrastare le minacce ibride, adottare un nuovo approccio in materia di misure antiterrorismo e radicalizzazione e migliorare l'individuazione, l'eliminazione e la segnalazione degli abusi sessuali sui minori *online*, attraverso la presentazione di una proposta legislativa.

Ricorda in particolare che il 14 aprile 2021 la Commissione ha presentato una nuova strategia dell'UE per contrastare la criminalità organizzata, incentrata sul rafforzamento della cooperazione tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie, che tratta di reati altamente prioritari e dell'eliminazione dei proventi di reato e offre una risposta moderna agli sviluppi tecnologici. La strategia definisce gli strumenti e le misure da introdurre nei prossimi cinque anni per smantellare il modello operativo e le strutture delle organizzazioni criminali a livello transfrontaliero, sia *online* che *offline*. Il programma di lavoro prevede inoltre per il 2021 l'adozione delle seguenti iniziative: revisione della direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato; proposta per modernizzare l'attuale cooperazione nell'attività di contrasto all'interno dell'Unione mediante la creazione di un codice di cooperazione di polizia dell'UE; pacchetto legislativo antiriciclaggio.

Con riferimento alla politica di contrasto alla violenza di genere, rammenta che la Commissione, nel ribadire il suo impegno a favore dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul, dichiara l'intenzione di presentare una nuova proposta per combattere tale fenomeno. La Commissione, inoltre, proporrà l'ampliamento dell'elenco degli euroreati per includervi tutte le forme di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio. Infine, per quanto riguarda la tutela dei diritti dei minori, il programma di lavoro 2021 della Commissione europea prevede l'adozione di una strategia dell'UE sui diritti dei minori volta tra l'altro a migliorare la protezione dei minori vulnerabili, a tutelare i loro diritti *online*, a promuovere una giustizia a misura di minore e a prevenire e combattere la violenza.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e del documento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a trasmettere alla XIV Commissione, per le parti di competenza, una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020; potranno essere altresì trasmessi gli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea approvati dalla Commissione, il cui termine per la presentazione sarà concordato dal'Ufficio di Presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Ricorda che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Michele BORDO (PD), *relatore*, con riguardo all'esame del disegno di legge di delegazione europea rammenta che esso avviene, come è il caso del disegno di legge europea, secondo una procedura particolare, che prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, le quali inoltre saranno chiamate ad esprimere il loro parere anche sugli emendamenti presentati presso la stessa Commissioni di merito.

Fa inoltre presente che la legge di delegazione europea è – assieme alla legge europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea. Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della medesima legge il disegno di legge di delegazione europea deve essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea. Poiché il precedente disegno di legge di delegazione europea è stato approvato come disegno di legge riferito all'anno 2019 e solo nel corso dell'esame parlamentare è stato modificato il titolo della legge in « delegazione europea 2019-2020 », inserendovi anche il riferimento allo scorso anno, i dati contenuti nella relativa relazione illustrativa si riferivano solo all'anno 2018 e non anche al 2019. Al fine di fornire le informazioni previste dal citato articolo 29 senza soluzione di continuità, la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione 2021 riporta le informazioni riferite agli anni 2019 e 2020, mediante le quali il Governo: dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari; riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione; fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa; dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa; fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento; fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole Regioni e Province autonome hanno provveduto a recepire le direttive nelle materie di loro competenza.

Evidenzia che il disegno di legge in esame è composto da 13 articoli e contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, in questa sede mi sofferma sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia.

Rileva che l'articolo 3 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. La citata direttiva è volta, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando così barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici che richiedono: l'estensione, in quanto compatibili, delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali (*lettera a*); l'estensione, in quanto compatibili (la disciplina comunitaria presuppone l'esistenza di una normativa armonizzata tra i Paesi interessati dalla singola operazione transfrontaliera), delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea (*lettera b*); la disciplina delle trasformazioni, delle fusioni e delle scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea (*lettera c*); la disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati da una legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea (*lettera d*); la disciplina delle scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti (*lettera e*); la disciplina del trasferimento all'estero della sede sociale da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge n. 218 del 1995, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, laddove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana (*lettera f*); la disciplina dei procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell'autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-*quaterdecies*, 127 e 160-*quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-*sexdecies*, 128 e 160-*sexdecies* della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

(*lettera g*); la previsione, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione, nel registro delle imprese, del progetto di operazione transfrontaliera, di tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 108 del 2008 relativo all'attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (*lettera h*); l'individuazione dei canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti (*lettera i*); la disciplina degli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-*quaterdecies*, 86-*sexdecies*, 127, 128, 160-*quaterdecies* e 160-*sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici (*lettera l*); l'individuazione, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-*quaterdecies*, 127 e 160-*quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, di criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali (*lettera m*); la disciplina dei criteri e delle modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti (*lettera n*); la modifica delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 168 del 2003, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g), nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h) (*lettera o*); la previsione della facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-*vicies* della direttiva (UE) 2019/2121, e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante (*lettera p*); la previsione di una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 108 del 2008 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva (UE) 2019/2121 (*lettera q*); la previsione, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, dell'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione (*lettera r*). Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sottolinea che l'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge – per il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Tra i diversi principi e criteri direttivi specifici che, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo, composto da un unico comma, prevede che debbano essere osservati dal Governo nell'esercizio della delega ricordo la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal Codice del consumo nelle materie oggetto della direttiva, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (*lettera c) e* la previsione che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del Codice del Con-

sumo, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis* dello stesso Codice, circa l'acquisizione, da parte dell'AGCM, nei settori regolati, del parere dell'Autorità competente. Resta altresì ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze (*lettera d)*. Un ulteriore principio e criterio direttivo speciale previsto dall'articolo è la previsione (*lettera e)* che sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista (nello Stato membro o negli Stati membri interessati) il massimo edittale delle sanzioni inflitte dalle autorità competenti degli Stati membri, a norma dell'articolo 21 del Regolamento 2017/2934/UE, nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori, nonché quelle derivanti dalla violazione di norme contenute nel Codice del Consumo. Le citate norme del Codice del consumo si collocano: a) nella Parte seconda, Titolo III (articoli da 18 a 27-*quater*) sulle pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché sulle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. In proposito, rammento che il comma 4 dell'articolo 27 del Codice prevede l'applicazione, da parte dell'AGCM, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza senza giustificato motivo a quanto da essa disposto, circa l'esibizione di documenti o atti da parte delle imprese, necessari per le verifiche istruttorie. Qualora poi le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione da 4.000 a 40.000 euro. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. La sanzione non può essere inferiore a 50 mila euro nel caso di pratiche commerciali scorrette che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omettono di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza; e di pratiche che, in quanto suscettibili di raggiungere bambini ed adolescenti, possono, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza (art. 27, comma 9). Inoltre, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti delle pratiche commerciali ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte del professionista responsabile, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 5 milioni di euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 27, comma 12). È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore, e dei marchi d'impresa, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti; b) nella Parte III, Titolo I (articoli da 33 a 38), sulle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Anche in questo caso, il Codice (art. 37-*bis*) prevede l'applicazione, da parte dell'AGCM, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza a quanto da essa disposto, circa l'esibizione di documenti o atti da parte delle imprese, necessari per le verifiche istruttorie. Qualora poi le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione da 4.000 a 40.000 euro; c) nella Parte terza, Titolo III, Capo I

(articoli da 45 a 67) sui contratti conclusi tra professionista e consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del Codice, sopra descritto. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario e la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo.

L'articolo in esame include inoltre, tra i principi e criteri direttivi speciali, la previsione del prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e la disapplicazione, nei medesimi casi, delle esclusioni del diritto di recesso (*lettera f*).

Precisa che l'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti. In particolare, ai sensi del comma 1, la delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge e i provvedimenti attuativi dovranno essere volti al « compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, già attuato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, emanato in base all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2018. Il comma 1 prevede, inoltre, che la modifica alla disciplina della competenza prevista dal codice di rito dovrà riguardare tutti i "reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata". In merito rammento che nel nostro ordinamento non è stato sinora definito uno specifico catalogo delle fattispecie penali che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Infatti, nonostante l'articolo 3 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), avesse delegato il Governo a "individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371", tale ricognizione non è stata effettuata. A ciò non ha in particolare provveduto il decreto legislativo n. 75 del 2020, che ha dato attuazione alla c.d. Direttiva PIF. Ricordo che la relazione illustrativa dell'originario schema di decreto legislativo (AG. n. 151) aveva motivato la scelta di non attuare sul punto la norma di delega sulla base della considerazione che una tale elencazione in tanto avrebbe avuto un significato in quanto delimitante le competenze di EPPO e, dunque, quale norma di diritto processuale, di difficile inquadramento nell'ambito del presente testo contenente esclusivamente norme di diritto penale sostanziale ». La stessa relazione, peraltro elencava quelli che sono considerati reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione seguendo la catalogazione offerta dalla direttiva. Una prima categoria è rappresentata dai delitti, consumati o tentati, cui consegue l'appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto. La seconda categoria è composta dai delitti, consumati o tentati, in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. Altra categoria comprende i reati contro la pubblica amministrazione, ritenendo punibili, ai sensi degli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale, la condotta dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio che, direttamente o indirettamente, sollecitano o ricevono vantaggi di qualsiasi natura o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto d'ufficio o di servizio cui consegua una

lesione o un pericolo per gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ulteriore categoria è quella dei delitti, consumati o tentati, di favoreggiamento reale, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego· di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nelle ipotesi in cui le condotte risultino lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea ed abbiano ad oggetto denaro o beni proventi dai delitti appartenenti alle categorie sopra considerate. Infine, occorre fare riferimento ai delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione dei delitti indicati nelle categorie precedenti. In relazione a questo ampio catalogo di reati – che al momento è dunque sprovvisto di una codificazione normativa – il Governo dovrà prevedere sempre la competenza degli uffici giudiziari distrettuali (e dunque tanto della procura distrettuale quanto del tribunale capoluogo del distretto), anche nelle ipotesi in cui la Procura europea, apprezzate le circostanze, decida di non esercitare le proprie funzioni, lasciando le indagini e l'azione penale alle autorità nazionali. Il disegno di legge in esame prevede dunque un'inversione di rotta rispetto al principio e criterio direttivo per l'attuazione della Procura europea contenuto nella legge n. 117 del 2019 che, all'articolo 4, comma 3, lettera *i*), ha delegato il Governo ad « apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 ». Questo cambiamento, con il conseguente aumento dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del distretto, è motivato dalla relazione illustrativa con l'esigenza di « contenere, nei limiti del possibile, la frequenza e la durata degli spostamenti dei procuratori europei delegati durante la fase processuale ». Ricordo, infatti, che il decreto ministeriale 15 aprile 2021, facendo seguito al decreto legislativo n. 9 del 2021 e all'accordo concluso dal Ministro della giustizia con il Procuratore europeo, ha determinato nel numero di 20 i procuratori europei delegati ed ha individuato le loro 9 sedi di servizio. La previsione che ad oggi impone ai procuratori europei delegati di svolgere le funzioni requirenti dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, unita alla disposizione che individua in 20 i procuratori europei delegati che operano sul territorio nazionale, rende particolarmente disagevole a questi magistrati l'esercizio delle funzioni, obbligandoli a frequenti spostamenti tra i vari tribunali dei diversi distretti di corte d'appello nei quali operano. Tale circostanza è stata oggetto di considerazione anche da parte del Consiglio Superiore della magistratura nel parere reso il 23 marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo.

Sottolinea che, per ovviare a queste difficoltà, il disegno di legge delega il Governo ad attribuire alla competenza degli uffici giudiziari del distretto i procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Ciò infatti consentirà di circoscrivere le attività di ciascun procuratore europeo delegato nei 2 (o 3) tribunali distrettuali sui quali si estende l'operatività della sua sede. Rammenta che il comma 2 dell'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria: l'attuazione della delega non dovrà dunque comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che l'articolo 8 contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). I principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono specificati al comma 2. In particolare, il Governo dovrà: definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di Eurojust, nonché dell'aggiunto

e dell'assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi (*lettera a*); individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede di *Eurojust* (*lettera b);* prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto *(lettera c);* armonizzare la normativa interna per consentire l'effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento *(lettera d);* regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (casellario giudiziario; registri delle persone arrestate; registri relativi alle indagini; registri del DNA; altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti) *(lettera e);* disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale (*lettera f);* modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento *(lettera g)*. Ricorda che il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari dell'articolo in esame, autorizzando la spesa di 273.862 euro a decorrere dall'anno 2021.

Rammenta che l'articolo 9 reca, al comma 1, la delega al Governo ad adottare entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreto legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il comma 2 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In primo luogo il legislatore delegato deve prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione « alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione ». Sono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera *e)*, e 19, paragrafo 1, lettera *f)* del regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari, precludono il potere di rifiuto a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (lettera *a)*). In proposito, rammento che l'articolo 3 del regolamento prevede trentadue fattispecie di reato (tra i quali figurano: terrorismo; partecipazione ad un'organizzazione criminale; pedopornografia; traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti; corruzione; frode; riciclaggio; favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegali; criminalità informatica ed ambientale; omicidio volontario; traffico illecito di organi e tessuti umani), punite con pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, in presenza delle quali viene meno il classico requisito della doppia incriminabilità dei fatti. La lista dei reati è la stessa prevista in altri strumenti in materia di mutuo riconoscimento, cui si aggiunge il reato di cui alla lettera y) della lista, incluso in seguito alla introduzione di norme minime comuni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento *non-cash*. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 in esame si stabilisce che il Governo

deve prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione. Il Governo è poi chiamato ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Inoltre deve essere previsto l'inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale (lettera *c)*). La lettera *d)* prevede che nell'esercizio della delega il legislatore deve prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia – quale Stato di esecuzione – a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia. Il disegno di legge demanda al Governo, in sede di esercizio della delega, la definizione delle regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento, con il quale si prevede una specifica tipologia di situazioni di conflitto riguardo alle ipotesi di concorso di due o più provvedimenti di congelamento o confisca (lettera *e)*). L'articolo 9 reca poi, alla lettera *f)* del comma 2, specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'adeguare la normativa nazionale alle regole specificamente dettate dal regolamento con riguardo al riconoscimento, all'esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Relativamente alla procedura passiva il legislatore delegato deve individuare, quale « autorità di esecuzione » ai sensi dell'articolo 2, n. 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; deve disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; deve prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata.

Osserva che, relativamente alla procedura passiva il Governo deve individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro. La lettera *g)* detta invece i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla procedura passiva (numeri 1-6) si richiede al legislatore delegato di: individuare quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca; disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la

corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che – sulla base degli atti – risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura; prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione; prevedere, che all'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015 che reca attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Relativamente alla procedura attiva (numeri 7 e 8), il Governo deve, da un lato, individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera *g*) del regolamento. Si intende così prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata *in absentia* di accedere ad un rimedio 'restitutorio' allorquando non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare. L'articolo 9, infine, riconosce al Governo nell'esercizio della delega la possibilità di: adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche « accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario » (lettera h); apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) del codice di procedura penale – si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa – sì da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto alla lettera *i)* del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento, di essere « informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio » (lettera i); prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del regolamento (lettera *l)*.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala da ultimo che figurano inoltre all'allegato A del disegno di legge, per la cui attuazione non sono dettati criteri e principi specifici oltre a quelli generali della legge 234 del 2012, richiamati all'articolo 1 del provvedimento in esame: Direttiva (UE) 2019/2177 (che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità ii), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo); Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2020, e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un suo esame più analitico, rammenta che essa è presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dando conto nel dettaglio delle attività svolte nell'anno di riferimento nei vari ambiti del processo di integrazione europea e dell'appartenenza del nostro Paese all'Unione. La relazione consuntiva per il 2020 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13. La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), tramessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all'esame delle Commissioni parlamentari competenti. Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.

Rileva che la prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali che hanno segnato il 2020, quali i negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che è stato integrato dal programma *Next Generation EU* (NGEU), e le relazioni con la Gran Bretagna. La seconda parte è la più consistente della relazione ed è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni. La maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia. In particolare, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, il Governo, nel capitolo 16, si occupa di Giustizia e Affari Interni. La Relazione riferisce in merito a una serie di negoziati in sede di Consiglio concernenti dossier legislativi connessi alla sicurezza interna. Si tratta, in particolare, delle proposte sulla interoperabilità delle banche dati di settore al livello europeo, sulla prevenzione della diffusione dei contenuti terroristici on line. Il Governo sottolinea il proprio sostegno alla impostazione adottata dalla Commissione nella strategia sulla sicurezza del 24 luglio 2020, e nelle ulteriori comunicazioni, presentate nella stessa data, dedicate alla lotta agli abusi sessuali sui minori, al contrasto al traffico di armi da fuoco ed al Piano europeo sulla droga. La relazione cita altresì le iniziative della Commissione circa il rafforzamento del mandato di Europol e il futuro Codice per la cooperazione di polizia. Il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al regolamento (UE) 2016/794 volta a rafforzare il mandato di Europol (COM(2020)796), tra l'altro, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: cooperazione di con i Paesi terzi; collaborazione con Procura europea e OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode); quadro per la tutela dei dati personali; controllo parlamentare. La proposta è stata presentata contestualmente alla proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (COM(2020)791). Particolare attenzione è dedicata all'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia. In particolare il Governo riferisce di aver intensificato nel 2020, nel settore della polizia economico-finanziaria, l'applicazione dei provvedimenti internazionali, di polizia (Europol, Schengen e Interpol) e di

cooperazione spontanea, con particolare riguardo al contrasto all'immissione e al reimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli *Asset Recovery Office* (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. In materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e di tutela dei mercati finanziari, il Governo ha continuato a incentivare le attività volte alla ricostruzione dei flussi finanziari connessi ad attività illegali, favorendo sempre più la collaborazione con Europol e l'attività di interscambio informativo con le *Financial Intelligence Units* estere, al fine di garantire l'acquisizione di utili elementi in seno agli approfondimenti delle segnalazioni per operazioni sospette per fatti di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Secondo la relazione, è inoltre proseguita l'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l'Agenzia Europol, l'organizzazione *Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N)*, volta all'individuazione delle rotte e dei mezzi navali utilizzati e il Gruppo MAR-INFO/YACHT-INFO, finalizzato a favorire la collaborazione tra le Amministrazioni doganali dell'UE in materia di traffici illeciti via mare.

Evidenzia che, per quanto attiene alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la relazione riferisce, tra l'altro, in merito alla partecipazione alla fase di implementazione del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »), sia nell'ambito del gruppo di lavoro interno che ha portato all'elaborazione della normativa di attuazione nazionale, sia alle riunioni dell'EPPO-New Expert Group costituito presso la Commissione, sia infine alle riunioni del gruppo COPEN (Cooperazione giudiziaria in materia penale). Nella Relazione si dà altresì conto degli sviluppi relativi all'iter legislativo, rispettivamente della proposta di regolamento (COM(2018)225) sugli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale, e della proposta di direttiva (COM(2018)226) recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. Si tratta di un pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea nell'aprile del 2018. La Commissione europea, da un lato, mira a stabilire le norme in base alle quali un'autorità di uno Stato membro può ingiungere a un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall'ubicazione dei dati; dall'altro, prevede che i prestatori di servizi designino un rappresentante legale nell'Unione incaricato di ricevere decisioni volte ad acquisire prove emesse dalle autorità nazionali competenti nei procedimenti penali, Detti rappresentanti sono incaricati di ottemperare e far eseguire tali decisioni e ordini per conto del prestatore di servizi interessato.

Rammenta che, nella parte terza, con riferimento alle attività condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la relazione indica che nel corso del 2020 sono stati sostenuti i più alti livelli di ambizione nelle iniziative comuni europee nell'ambito della sicurezza e della difesa, nonché in materia di *peacebuilding* e stabilizzazione, in particolare il rafforzamento delle Missioni e delle Operazioni condotte dall'UE, nonché di tutti gli strumenti volti ad incrementare l'efficacia dell'azione dell'UE. La parte quarta illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, le iniziative in occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione Schuman, lo sviluppo di progetti volti a promuovere una migliore conoscenza dell'UE e la comunicazione e valorizzazione dei progetti cofinanziati dall'UE. La parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee. In questa sezione, si dà conto dell'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia, nonché degli approfondimenti per

quanto riguarda gli aiuti di Stato, le attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione che coinvolgono l'ordinamento italiano, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode e la cooperazione amministrativa nell'attuazione della normativa europea in materia di mercato interno.

Ricorda che completano il documento una serie di allegati. L'appendice I reca l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2020, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati. Un apposito allegato evidenzia i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2020 (appendice II), nonché degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2020 per la programmazione 2014-2020. L'appendice III elenca i provvedimenti adottati nel 2020 in attuazione delle direttive europee, nonché recanti la disciplina sanzionatoria di disposizioni contenute in regolamenti europei e l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei. Il documento dà conto, in una tabella analitica, dei seguiti ai documenti finali approvati nel 2020 dalle competenti commissioni della Camera e dal Senato in esito all'esame di atti europei (appendice IV). L'appendice V contiene l'elenco degli acronimi. Un apposito capitolo riguarda le misure poste in essere per dare attuazione al diritto dell'UE e per risolvere il contenzioso. La relazione segnala, in particolare, che, al 31 dicembre 2020, risultavano aperte nei confronti dell'Italia 86 procedure d'infrazione (69 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancato recepimento delle direttive UE), in crescita rispetto alle 77 di inizio anno, ma in diminuzione rispetto alle 91 che si erano registrate circa a metà anno, esattamente al 2 luglio 2020. Nel corso del 2020 sono state archiviate 27 procedure d'infrazione. Circa la suddivisione delle procedure per materia, il maggior numero si riscontra – sulla base di un *trend* consolidato – nel settore ambientale (20), mentre nel settore giustizia se ne riscontrano cinque.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 15.15.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, con riguardo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (A.G 285) nonché allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286), sui quali nella seduta dell'8 settembre scorso era stata acquisita la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere entro il 30 settembre, chiede alla sottosegretaria Bergamini se il Governo intenda consentire un ulteriore differimento del termine, verosimilmente al prossimo 8 ottobre.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI, fatte le opportune verifiche, manifesta la disponibilità del Governo a consen-

tire l'espressione dei prescritti pareri parlamentari oltre il termine precedentemente concordato, e quindi entro il prossimo 8 ottobre, per gli Atti del Governo 285 e 286.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice,* fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, della proposta di legge C. 3091, approvata dalla 7ª Commissione del Senato, che dispone l'istituzione di una Giornata nazionale dello spettacolo e del Premio nazionale per lo spettacolo. Il provvedimento, che non è stato modificato nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, muove dalla considerazione che lo spettacolo è tra i settori più duramente colpiti dalle misure di contenimento della pandemia, che hanno condotto alla forte limitazione delle rappresentazioni e poi alla chiusura di cinema e teatri, incidendo drammaticamente su tutti i comparti: musica, danza, teatro, circhi e spettacolo viaggiante, cinema.

Nell'illustrare il contenuto della proposta di legge in esame, che si compone di 5 articoli, evidenzia che l'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrarsi il 24 ottobre di ogni anno. Lo scopo dell'istituzione della giornata è quello di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, come pure gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. Il comma 2 specifica che la Giornata nazionale dello spettacolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Non si tratta quindi di una ricorrenza festiva.

Segnala che l'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato e gli enti territoriali possano promuovere iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. In base al comma 2, che riguarda profili di interesse per la Commissione giustizia, le attività celebrative possono essere promosse, in particolare, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei princìpi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

Ricorda che l'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, consistente in un attestato da conferire annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrervi e le modalità per la sua attribuzione dovranno essere individuati con decreto del Ministro della cultura, previo parere della Conferenza unificata. Gli articoli 4 e 5 dispongono, rispettivamente, in merito all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, non rilevando profili critici relativamente alle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente preliminarmente che, come dimostrato anche dall'attività svolta negli ultimi due anni, Fratelli d'Italia ha a cuore le sorti del settore dello spettacolo e della cultura, particolarmente provato dall'emergenza da Covid-19. Manifesta inoltre apprezzamento per la disposizione recata dall'articolo 2 del provvedimento, tenuto conto che il suo gruppo ha sempre avuto come obiettivo il fine rieducativo della pena. Fa presente che ciò vale in particolare per i detenuti minorenni che, per ragioni anagrafiche, sono nelle condizioni di beneficiare più degli altri di tale fine rieducativo, reinserendosi

a pieno titolo nella società e cancellando gli anni bui della loro esperienza precedente. Tiene pertanto ad evidenziare la cronica carenza di risorse finanziarie da destinare al trattamento dei detenuti del settore minorile, rammentando le frequenti sollecitazioni di Fratelli d'Italia in favore di un loro incremento. Ciò premesso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice, con l'auspicio che alla bellissima iniziativa recata dal provvedimento in esame faccia seguito un incremento delle risorse finanziarie per il settore carcerario.

La sottosegretaria di Stato Deborah BERGAMINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. Esame C. 2790-*terdecies* Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3193 Quartapelle Procopio e C. 3212 Fitzgerald Nissoli 124

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 124

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54. Atto n. 300 *(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 124

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/21: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 125

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 138

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter *del Regolamento e rinvio)* 126

RISOLUZIONI:

7-00722 Fassino: Sulla strategia di integrazione europea dei Balcani occidentali *(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00136)* 131

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 139

7-00681 Boldrini: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.

7-00712 Ermellino: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.

7-00721 Di Stasio: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sui lavori del Comitato permanente 136

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 settembre 2021.

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. Esame C. 2790-*terdecies* Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3193 Quartapelle Procopio e C. 3212 Fitzgerald Nissoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, in attesa che i relatori sui provvedimenti calendarizzati in sede consultiva raggiungano la Commissione, tenuto conto dell'intensa agenda odierna della Commissione, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame in sede di atti del Governo e successivamente in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54.
Atto n. 300.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il previsto parere entro il 7 ottobre prossimo.

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni, di cui dà lettura *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conviene con quanto testé rappresentato dalla relatrice.

Paolo FORMENTINI (LEGA) sottolinea l'opportunità di approfondire ulteriormente la materia oggetto del provvedimento – assai più complessa dell'apparente trasferimento di funzioni – attraverso l'audizione dei vertici amministrativi della Farnesina.

Simone BILLI (LEGA), esprimendo complessivamente pieno sostegno al provvedimento in esame, evidenzia l'importanza della promozione della lingua e cultura italiana come mezzo per rafforzare il legame tra la madrepatria e la comunità di italiani all'estero, fondamentali per promuovere il *Made in Italy* e contrastare l'odioso fenomeno dell'*Italian sounding*.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si associa alla richiesta del collega Formentini di un breve ciclo istruttorio per approfondire la materia nell'esigenza di un approccio politico e non burocratico al provvedimento in esame.

Piero FASSINO, *presidente*, nel ritenere che la figura più indicata per un'audizione sul provvedimento sia lo stesso Segretario Generale della Farnesina, che interverrà domattina su altro tema in audizione presso le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato, auspica che gli elementi informativi possano essere acquisiti anche in via informale, nell'esigenza di esprimere il parere entro il termine del 7 ottobre, a ridosso delle elezioni amministrative.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alla proposta del presidente Fassino, ribadendo l'importanza di rispettare la scadenza del 7 ottobre. Nel confermare comunque piena collaborazione rispetto alle richieste della Commissione, ricorda, altresì, che la riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri si è resa necessaria anche in conseguenza delle nuove crescenti competenze assunte dalla Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, trasferite dal Ministero dello Sviluppo economico alla Farnesina, e della necessità di individuare una nuova Direzione generale più focalizzata su specifiche tematiche.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 117/21: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca LA MARCA (PD), *relatrice*, in premessa, ricorda che tra la fine del mese di settembre ed il mese di ottobre, oltre alle elezioni suppletive della Camera dei deputati – in due collegi uninominali, a Siena e a Roma – e alle elezioni regionali nella regione Calabria, si svolgeranno una serie di consultazioni amministrative che coinvolgono complessivamente 1.363 comuni, per un totale di elettori chiamati alle urne pari ad oltre 15 milioni.

Ebbene, il provvedimento in esame mira ad assicurare, limitatamente a tali consultazioni elettorali, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto. Inoltre, si prevedono anche per gli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

In particolare, sottolinea la previsione che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite apposite sezioni elettorali, che in base alla normativa ordinaria sono previste solo per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200. Tali sezioni elettorali sono incaricate di raccogliere anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, nonché i voti effettuati presso il proprio domicilio dagli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Evidenzia che nei Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, il decreto consente l'istituzione di seggi speciali – già previsti dalla legge n. 136 del 1976 – che provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Tra le disposizioni di competenza della III Commissione segnala l'articolo 5, che disciplina le sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es) per l'anno 2021 che, in base alle norme contenute nel decreto-legge n. 162 del 2019 – convertito

con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020 – devono aver luogo entro il 31 dicembre 2021.

Ricorda che in base alla disciplina vigente (legge n. 286 del 2003) le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a l00 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 50 mila, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero di cittadini italiani maggiore di 50 mila. La firma di ogni sottoscrittore deve inoltre essere autenticata dall'ufficio consolare. Ogni lista è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, istituito all'interno degli uffici consolari, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

Osserva che nel contesto dell'attuale situazione pandemica, che in alcune aree del mondo in cui risiedono numerose comunità di cittadini italiani si presenta ancora critica, vi sono rilevanti difficoltà di spostamento nell'ambito di circoscrizioni consolari anche molto ampie. In ogni caso, è indispensabile rispettare le disposizioni emanate dalle competenti autorità locali volte ad evitare assembramenti. Pertanto, la lettera *a)* dell'articolo 5 dispone la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste: dunque, limitatamente alle prossime elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature scende a 50 nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani fino a 50 mila e a 100 nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani superiore.

Sottolinea che la lettera *b)* del medesimo articolo stabilisce, altresì, che non è richiesta l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati, purché le dichiarazioni di presentazione delle liste siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

Evidenzia che si tratta di modifiche normative che recepiscono gli indirizzi contenuti nella risoluzione n. 8-00131 Fassino, approvata dalla III Commissione il 4 agosto scorso, nella quale si chiedeva al Governo, tra le altre cose, di valutare le opportune iniziative per semplificare la procedura di sottoscrizione delle liste elettorali delle sopracitate elezioni, anche verificando l'ipotesi di soluzioni telematiche, in considerazione delle situazioni di particolare difficoltà nelle quali si terrà la tornata elettorale per il rinnovo dei Com.It.Es.

Ricorda, altresì, che un ordine del giorno contenente le stesse richieste, presentato da lei stessa e dalle colleghe Quartapelle Procopio e Schirò in occasione dell'approvazione del decreto legge n. 77 del 2021 (cosiddetto « decreto semplificazioni 2 »), è stato accolto dal Governo in data 23 luglio 2021.

Segnala, infine, che tali disposizioni, essendo di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conviene con quanto testé rappresentato dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter *del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, dal punto di vista procedurale, ricorda che l'esame del

disegno di legge di delegazione europea si concluderà con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione XIV, competente in sede referente.

In tale contesto sono trasmesse alla XIV Commissione, oltre alla relazione e ai possibili emendamenti approvati, anche le eventuali relazioni di minoranza presentate, per le quali ciascun proponente può partecipare per riferirvi alle sedute della stessa XIV Commissione.

Segnala che entro lo stesso termine, la Commissione esamina anche la Relazione consuntiva, sulle parti di competenza, e ne conclude l'esame con l'approvazione di un parere.

In considerazione della facoltà riconosciuta alle Commissioni di settore di presentare emendamenti anche presso la XIV Commissione, propone che la Commissione rinunci al termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, anche in base a quanto potrà essere valutato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato oggi.

La Commissione prende atto.

Andrea ORSINI (FI), *relatore*, analizzando in primo luogo il disegno di legge di delegazione europea, ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, esso reca disposizioni volte, essenzialmente, a delegare il Governo per il recepimento delle direttive, l'attuazione degli altri atti dell'UE o la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia.

Segnala che il disegno di legge consta di tredici articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di nove direttive europee inserite nell'allegato A.

L'articolato contiene, inoltre, princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

Osserva che nel relazione illustrativa al disegno di legge, tra le altre cose, il Governo: *a)* precisa che nel disegno di legge è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere; *b)* riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'UE.

Al riguardo, sottolinea che il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 5 maggio 2021 ammontava a 82, di cui 63 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive.

In base agli ultimi dati disponibili sulla piattaforma banca dati EUR-Infra del Dipartimento per le politiche europee, alla data del 17 settembre 2021 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia ammontano a 89, di cui 63 per violazione del diritto dell'Unione e 26 per mancato recepimento di direttive.

Segnala che tra le disposizioni dell'articolato e le direttive elencate nell'allegato A non figurano le materie di specifico interesse per la Commissione Affari esteri.

A suo avviso, tuttavia, merita menzionare l'articolo 3, che definisce princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121.

Osserva che, in estrema sintesi, tale direttiva mira a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

Tra le altre cose, nel recepire la direttiva il Governo dovrà disciplinare il trasferimento all'estero della sede sociale da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice,

con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge n. 218 del 1995, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile, prevedendo opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla citata direttiva 2019/2121 e stabilendo un regime transitorio, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 218 del 1995 reca la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L'articolo 25, in particolare, riguarda le società ed enti e stabilisce, al comma 1, che le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

Evidenzia che il comma 2 specifica che sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: *a)* la natura giuridica; *b)* la denominazione o ragione sociale; *c)* la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; *d)* la capacità; *e)* la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; *f)* la rappresentanza dell'ente; *g)* le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; *h)* la responsabilità per le obbligazioni dell'ente; *i)* le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.

Rileva che il comma 3, infine, prevede che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

Segnala, inoltre, nell'Allegato A la direttiva (UE) 2019/2177 che, tra le altre cose, modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: l'articolo 3 di detta direttiva, infatti, introduce norme volte a favorire lo scambio di informazioni tra l'Autorità Bancaria Europea (ABE), le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Sottolinea che, a tal fine, sono messe a disposizione anche dell'ABE la relazione della Commissione che identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere, così come i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, eseguiti dagli Stati membri. Si prevede, inoltre, che l'ABE emani ogni due anni un parere relativo ai presìdi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Osserva che è previsto, altresì, che gli Stati membri e l'ABE si scambino informazioni sui casi in cui l'ordinamento di un Paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in modo da intraprendere azioni coordinate per giungere a una soluzione.

Infine, si stabilisce che l'ABE elabori progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari e l'azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l'ordinamento di un Paese terzo non consenta l'attuazione delle misure richiamate.

Passando all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2020, segnala che è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, quindi con un ritardo significativo rispetto al termine di presentazione – 28 febbraio – previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 234 del 2012.

Evidenzia che il rispetto della tempistica, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale delle due fasi, quella programmatica – che infatti alla Camera si svolge congiuntamente con l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea – e

quella dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234.

Precisa che, analogamente alle precedenti, la relazione è articolata in cinque parti e in cinque allegati. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali: in questo ambito, si dà conto, tra le altre cose, dell'impegno profuso dal Governo italiano per la conclusione del negoziato sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in linea con gli indirizzi parlamentari espressi al riguardo. Tra i risultati conseguiti, si evidenzia, in particolare, il volume delle risorse impegnate che, sebbene ridotto rispetto alle proposte iniziali della Commissione, non è sceso al di sotto della soglia dell'1 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL) europeo ed è compensato dalle risorse di *Next Generation EU*.

Tra l'altro, la Relazione precisa che il saldo italiano relativo al QFP, pur restando negativo, migliora rispetto al QFP 2014-2020, passando da −0,24 per cento a −0,17 per cento del PIL (in termini assoluti, da −4,11 a −2,9 miliardi di euro in media all'anno), determinando così una contrazione del contributo nazionale al bilancio europeo.

Rileva che la relazione sottolinea, inoltre, che l'Italia si è spesa stata a favore del finanziamento di *Next generation EU* attraverso emissioni di titoli comuni: la sfida, ora, è rendere permanenti e strutturali i programmi di investimento comune, e dunque anche la condivisione del relativo debito, un risultato di eccezionale rilevanza raggiunto grazie all'iniziativa di diverse forze politiche italiane, che hanno saputo superare forti resistenze in sede europea.

Con riguardo alla *Brexit*, segnala che la relazione, nel ricordare la conclusione dei negoziati per l'Accordo sulle future relazioni alla fine di dicembre 2020, indica la necessità da parte italiana di vigilare con attenzione sulla correttezza della sua applicazione.

Evidenzia che nella terza parte della relazione, con riferimento alle attività condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, si sottolinea che nel corso del 2020 l'Italia ha sostenuto le iniziative in materia di *peacebuilding* e stabilizzazione, in particolare il rafforzamento delle missioni e delle operazioni condotte dall'UE, nonché tutti gli strumenti volti ad incrementare l'efficacia dell'azione dell'UE, obiettivo quanto mai urgente anche alla luce della recente crisi afgana. Tra questi, ad esempio, la nuova *European Peace Facility* per le misure di assistenza a Paesi ed organizzazioni *partner*; l'avvio dei lavori per la Bussola strategica (*Strategic Compass*) per la definizione degli obiettivi strategici dell'EU in materia di difesa comune; il Fondo europeo per la difesa, volto a promuovere il finanziamento dei progetti di cooperazione industriale in ambito militare; la cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa (PESCO) e l'attuazione del partenariato strategico NATO-UE, al fine di conseguire un maggiore coordinamento preventivo nell'affrontare le crisi.

Con particolare riferimento alle aree di interesse strategico regionale, osserva che il documento indica il rilievo centrale dell'area mediterranea, anzitutto della questione libica, attraverso lo svolgimento di un ruolo propulsivo per assicurare un più stretto coordinamento a livello europeo, a livello bilaterale e nell'ambito della comune appartenenza di Italia, Francia e Germania – a cui si sono aggiunti i Paesi Bassi – al formato di Berlino, a guida ONU. Il Governo ha sostenuto l'azione delle Nazioni Unite e gli sforzi di dialogo intra-libico condotti dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) nelle dimensioni politica, militare ed economica. A livello europeo, l'Italia è stata tra i promotori dell'Operazione EUNAVFOR MED Irini, di cui assicura il comando, ospitandone anche il quartier generale, e alla quale contribuisce con propri assetti navali per garantire il rispetto dell'embargo ONU sugli armamenti e sulle esportazioni illegali di petrolio da e verso la Libia. Ricorda che nel corso del 2020, l'Italia ha inoltre promosso la riflessione strategica e il rilancio delle relazioni con la regione del Mediterraneo meridionale. A sostegno di tale azione,

è stato elaborato un *non-paper*, trasmesso alle Istituzioni UE e agli Stati membri nel settembre 2020, di cui molte raccomandazioni sono poi state assorbite nella nuova Agenda per il Mediterraneo, presentata dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante il 9 febbraio 2021, su cui segnala che la III Commissione ha approvato un documento finale il 3 agosto scorso.

Rileva che nel corso del 2020 l'Italia ha continuato a prestare massima attenzione alla lotta al terrorismo e al traffico di esseri umani, rafforzando a tal fine la cooperazione in materia con i Paesi del Maghreb ed ha perseguito un approccio multidimensionale per l'area del Nord Africa, affiancando alla dimensione securitaria le componenti socio-economiche e di cooperazione allo sviluppo.

In riferimento al processo di allargamento dell'UE ai Paesi dei Balcani occidentali, evidenzia che il Governo ribadisce l'impegno dell'Italia per mantenere la centralità del processo di allargamento nell'agenda europea e per preservarne credibilità e influenza – anche a fronte dei potenziali rischi di destabilizzazione derivanti dall'emergenza pandemica –, sottolineando, altresì, l'importanza del risultato dei negoziati relativi allo strumento finanziario di preadesione (IPA III) nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, che ha previsto risorse finanziarie per un importo di circa 14 miliardi euro, con un incremento di circa 1 miliardo di euro rispetto al QFP precedente. L'Italia si è inoltre, adoperata, all'interno e insieme all'UE, al fine di mitigare gli effetti negativi a livello socio- economico generati dalla pandemia nei Paesi candidati e potenziali candidati. A tal fine, a favore della regione balcanica sono stati ri-orientati fondi europei per circa 3,3 miliardi di euro, sia per i bisogni immediati sia per il sostegno alla ripresa socio-economica nel medio-lungo periodo. In aggiunta a tale pacchetto, sono stati attivati programmi di assistenza macro finanziaria per un valore complessivo di circa 750 milioni di euro.

In merito alle relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti, rileva che la relazione ribadisce l'impegno del Governo italiano a lavorare per l'ulteriore approfondimento delle relazioni transatlantiche – coerentemente con le grandi linee di fondo della politica estera italiana –, cogliendo le opportunità che la nuova Amministrazione Biden potrà rappresentare per l'Europa e l'UE.

Per quanto riguarda le relazioni tra l'UE e la Russia, il Governo segnala che nel corso del 2020 ha ottenuto l'avvio di una riflessione strategica sull'attuazione di cinque princìpi guida nei rapporti euro-russi, al fine di riequilibrarne l'attuazione a favore del principio del dialogo selettivo su questioni di interesse europeo che richiedono un coinvolgimento della Russia (salute umana, lotta al cambiamento climatico, al terrorismo e al crimine transnazionale, commercio internazionale, ricerca di soluzioni condivise alle crisi regionali). Nel segnalare che continuano a pesare sul potenziale di cooperazione effettiva una serie di elementi, la relazione indica che l'obiettivo centrale resta quello della promozione del dialogo con la Russia, che andrà incoraggiata a mantenere un atteggiamento costruttivo per scongiurare un approfondirsi del solco tra Occidente e Russia che risulterebbe pregiudizievole per entrambi.

Infine, per quanto concerne la presenza italiana nel Servizio europeo di azione esterna (SEAE), evidenzia che nel 2020 è proseguita l'azione volta a consolidare e accrescere le posizioni acquisite nei gradi apicali del Servizio, tra cui spicca la nomina di un italiano a Segretario Generale (l'Ambasciatore Stefano Sannino). La relazione evidenzia che l'Italia detiene rilevanti posizioni di *senior management* e, se dal punto di vista strettamente numerico la quota dei funzionari italiani è sostanzialmente in linea con quanto spetterebbe al Paese (tra il 10 e il 12 per cento del totale), vi è margine per rafforzare il numero dei funzionari diplomatici in servizio a Bruxelles e nelle delegazioni.

Conclusivamente, auspica la rapida approvazione della legge di delegazione europea in esame, al fine di garantire quanto prima l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di definizione e soprattutto di prevenzione di procedure di

contenzioso, considerato che – come già accennato – sono 26 (su un totale di 89) le procedure di infrazione in corso per mancato recepimento di direttive.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, concordando sulle considerazioni del relatore, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che nella parte finale della relazione appena illustrata dal collega Orsini sono evocati temi che sono al centro dell'attività della Commissione: i Balcani Occidentali, il Mediterraneo o la politica transatlantica. Pertanto, auspica che nella relazione e nel parere da approvare in esito all'esame dei due provvedimenti, la Commissione esprima una posizione incisiva ed articolata, che tenga conto degli orientamenti emersi nel corso dell'intensa attività degli ultimi mesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene il sottosegretario di Stato gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00722 Fassino: Sulla strategia di integrazione europea dei Balcani occidentali.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00136).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, auspica che la Commissione pervenga nella seduta odierna alla approvazione della risoluzione in titolo, tenuto conto che il 6 ottobre prossimo, sotto presidenza slovena, avrà luogo il vertice dei Capi di stato e di Governo UE –Balcani occidentali. Tale *summit* si svolgerà in un contesto assai complicato: persiste, infatti il veto bulgaro sull'apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord e, considerata la fase di *impasse* politica che sta vivendo la Bulgaria – con nuove elezioni parlamentari a novembre, le terze in un anno e mezzo – è del tutto probabile che non ci saranno progressi nei negoziati sull'allargamento. A medio termine, con il semestre di presidenza francese dell'UE – dal 1° gennaio 2022 – ed il successivo semestre di presidenza ceca – due Paesi notoriamente molto cauti sull'adesione dei Balcani occidentali all'Unione – c'è il serio rischio di un definitivo stallo delle trattative, i cui effetti sarebbero disastrosi: da un lato, crescerebbe l'influenza nella regione balcanica di attori terzi – Russia, Cina, Turchia ed Emirati Arabi Uniti –, dall'altro il processo di riforme sollecitato dall'UE subirebbe una brusca frenata. In questo quadro potrebbero altresì riemergere antiche pulsioni nazionalistiche, le stesse che hanno portato ai tragici conflitti degli anni Novanta. Tra l'altro, segnala che a gennaio scorso è stato diffuso un documento – di cui nessuno ha rivendicato la paternità – nel quale si evoca uno stravolgimento degli equilibri raggiunti con gli Accordi di Dayton, sulla scia del progetto nazionalistico a suo tempo sostenuto da Milosevic.

Alla luce di questi sviluppi preoccupanti la risoluzione in titolo, sulla scorta di quelle approvate nel 2019 e nel 2020, sollecita il Governo ad adottare iniziative di competenza affinché il Consiglio europeo imprima una accelerazione della strategia di integrazione dei Balcani occidentali, ma anche affinché la Commissione europea promuova politiche volte a: includere i Balcani occidentali nei programmi europei di approvvigionamento dei vaccini contro il COVID-19; coinvolgerli nella elaborazione del « Nuovo Patto per l'asilo e l'immigrazione » proposto dalla Presidente Von der Leyen; orientare risorse finanziarie europee erogate ai Balcani verso programmi di investimento e di sviluppo in sintonia con gli indirizzi del *Recovery Fund*; coinvolgere

delle opinioni pubbliche dei Balcani – in particolare i giovani – nella Conferenza sul futuro dell'Europa.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione in titolo.

Laura BOLDRINI (PD), ringraziando il Presidente Fassino per l'iniziativa assunta, evidenzia che gli obiettivi previsti dagli Accordi di Dayton – finalizzati alla stabilizzazione della regione balcanica – sono, di fatto, falliti, come dimostrano le mancate riforme e il fragile assetto istituzionale in particolare della Bosnia Erzegovina. A suo avviso, sarebbe opportuno inserire nella proposta di risoluzione un apposito passaggio sulla esigenza di un consistente piano europeo di investimenti nei Balcani, in grado di risollevare le economie di quei Paesi e fornire una concreta prospettiva ai tanti giovani balcanici che oggi sono invece costretti ad emigrare.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala alla collega Boldrini che la proposta di risoluzione contiene in premessa uno specifico riferimento ai programmi di investimento e di sviluppo.

Laura BOLDRINI (PD) sottolinea, tuttavia, che i programmi di sostegno economico non hanno fin qui sortito gli effetti sperati sul piano dell'occupazione giovanile: occorre, invece, puntare con decisione sulle nuove generazioni, meno soggette al rischio farsi condizionare dal riemergere di pulsioni nazionalistiche.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando il Presidente Fassino per l'impegno profuso e condividendo le ragioni di fondo dell'iniziativa, rileva la necessità di approfondire alcuni profili della proposta di risoluzione e di non poter quindi accedere alla richiesta di approvare l'atto di indirizzo nella seduta odierna. Ove la Commissione intendesse procedere oggi con voto preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che la proposta in esame riproduce gli stessi elementi contenuti nelle due risoluzioni già approvate all'unanimità nel 2019 e nel 2020; tiene conto, pertanto, delle diverse sensibilità rappresentate dalle forze politiche, essendo stata predisposta nella fedele considerazione dei testi già approvati.

Iolanda DI STASIO (M5S), a nome del Movimento 5 Stelle, esprime pieno sostegno alla proposta di risoluzione presentata dal Presidente Fassino.

Andrea ORSINI (FI) condivide il giudizio critico sui ritardi e le incertezze dell'Unione europea, che già in passato ha commesso un errore analogo con la Turchia: gli ostacoli nel processo di adesione di Ankara hanno infatti alimentato la deriva islamista di Erdoğan, con tutte le conseguenze negative che ne sono derivate.

Preannuncia, dunque, il convinto sostegno all'atto di indirizzo in titolo, suggerendo tuttavia di mitigare il passaggio relativo alla rimozione del veto bulgaro e di venire il più possibile incontro alle richieste della Lega entro la seduta odierna, in modo da favorire l'approvazione unanime della risoluzione in tempo per la scadenza del vertice di inizio ottobre.

Piero FASSINO, *presidente*, chiede la disponibilità del gruppo Lega ad elaborare una proposta di riformulazione dei punti sui quali si registrano divergenze entro la seduta odierna, nel tempo ancora a disposizione prima della ripresa delle votazioni presso l'Assemblea.

Paolo FORMENTINI (LEGA), concordando con la proposta del collega Orsini sul veto della Bulgaria per scongiurare un approccio frontale con tale importante Paese, esprime riserve sul coinvolgimento dei Balcani nella elaborazione del « Nuovo Patto per l'asilo e l'immigrazione », stante che per la Lega è essenziale garantire il controllo delle frontiere e dei flussi migratori.

Piero FASSINO, *presidente*, propone di rinviare l'approvazione ad altra seduta, da

tenere in serata o nella mattinata di domani, in attesa di ricevere le proposte di riformulazione da parte dei gruppi.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime la disponibilità del Governo ad accogliere eventuali proposte che potranno emergere dal dibattito, a partire dall'esigenza di un *focus* più mirato sui giovani. Al riguardo, segnala l'iniziativa del Ministro Di Maio sulla organizzazione di un Forum dei giovani balcanici, che avrà luogo in novembre, per riunire i giovani da tutta l'area e discutere di proposte per il futuro dell'Europa e per il percorso di avvicinamento di tutti i Paesi balcanici all'UE.

Piero FASSINO, *presidente*, riformula la risoluzione presentata al fine di inserire un punto in premessa che richiami la pregevole iniziativa della Farnesina per un Forum dei giovani UE-Balcani per riunire i giovani da tutta l'area e discutere di proposte per il futuro dell'Europa e per il percorso di avvicinamento di tutti i Paesi balcanici all'UE. Propone, inoltre, di riformulare il punto relativo al voto bulgaro nel senso di prevedere « la promozione di un confronto con le autorità bulgare che consenta la convocazione delle Conferenze intergovernative per l'avvio dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia ». Sulla base di una segnalazione pervenuta da parte della Farnesina riformula il punto relativo alla liberalizzazione dei visti al fine di menzionare più correttamente la considerazione favorevole della proposta della Commissione europea di liberalizzare i visti.

Laura BOLDRINI (PD) chiede di inserire un esplicito riferimento alla promozione di politiche occupazionali rivolte ai giovani.

Paolo FORMENTINI (LEGA) chiede di sopprimere il punto *d)* del primo punto del dispositivo, relativo alla la concessione della liberalizzazione dei visti di ingresso per i cittadini del Kosovo.

Piero FASSINO, *presidente*, evidenzia che si tratta dell'unico elemento di integrazione che, per il momento, la Commissione europea prospetta a Pristina. Accoglie la proposta della collega Boldrini in merito alle politiche occupazionali giovanili, per le quali occorre un incremento di risorse.

Paolo FORMENTINI (LEGA) segnala che la liberalizzazione dei visti potrebbe implicare il rischio di infiltrazioni di *foreign fighters*, presenti in numero significativo sul territorio kosovaro.

Piero FASSINO, *presidente*, propone di integrare il testo con una ulteriore clausola che preveda l'adozione di misure di tutela e prevenzione contro il rischio di infiltrazioni che attentino alla sicurezza dell'Unione.

Laura BOLDRINI (PD) segnala la necessità di conservare il passaggio sulla liberalizzazione dei visti per i kosovari, che rivendicano tale diritto in quanto già concesso ai serbi e di non evocare la minaccia terroristica con riferimento al Kosovo, potendo un simile riferimento destare percezioni sbagliate e discriminatorie.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadisce il proprio impegno a trovare una soluzione di compromesso che consenta l'approvazione unanime della risoluzione. Conferma l'intenzione di non rimuovere il punto sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ricorda che la presenza di *foreign fighters* in Kosovo è confermata da autorevoli fonti dell'*intelligence*.

Laura BOLDRINI (PD), replicando, ribadisce il rischio di urtare la sensibilità dei kosovari.

Andrea ORSINI (FI), a titolo di compromesso, propone di aggiungere, nel primo paragrafo del dispositivo, un riferimento più generale alla prevenzione dei flussi migratori illegali e alla tutela degli aspetti di sicurezza.

Piero FASSINO, *presidente*, accogliendo il suggerimento del collega Orsini, propone di inserirlo nel passaggio sul Patto per le migrazioni, in modo da ricomprendere tutti i Paesi, e non solo il Kosovo.

Paolo FORMENTINI (LEGA) chiede che sia comunque esplicitato il riferimento al rischio di infiltrazioni terroristiche.

Piero FASSINO, *presidente*, rileva l'opportunità di non enfatizzare troppo la questione, limitandosi a menzionare il rischio di « infiltrazioni che attentano alla sicurezza ».

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alla considerazione del Presidente Fassino.

Paolo FORMENTINI (LEGA) segnala che anche la Bosnia Erzegovina registra preoccupazioni analoghe a quelle del Kosovo.

Piero FASSINO, *presidente*, propone di inserire un nuovo punto, così formulato: « ad assumere le iniziative di governo e contrasto a flussi migratori irregolari, nonché a infiltrazioni che attentino alla sicurezza dell'Unione; ».

Laura BOLDRINI (PD) sottolinea l'opportunità di menzionare nell'atto di indirizzo anche le condizioni drammatiche in cui vivono i migranti e richiedenti asilo in molti campi di accoglienza dislocati nei Paesi balcanici, come attestato da alcune missioni effettuate da deputati del Parlamento europeo e da risoluzioni approvate dalla medesima Assemblea parlamentare.

Piero FASSINO, *presidente*, ribadendo che la situazione di campi profughi come quello di Lipa, in Bosnia, rappresenta una vergogna per l'Europa, concorda sulla opportunità di aggiungere anche un esplicito richiamo alla necessità di garantire condizioni dignitose e tutela dei diritti umani per i migranti mediante l'inserimento di un punto ulteriori che reciti: « a sollecitare le autorità dei Paesi balcanici a garantire a profughi e rifugiati condizioni di accoglienza rispettose dei diritti umani; ».

Paolo FORMENTINI (LEGA) rileva che sarebbe altresì opportuno sopprimere la definizione « pulsioni nazionalistiche ed etnocentriche », che rischia di suscitare un pregiudizio negativo contro le scelte autonome di uno Stato sovrano che decidesse di non proseguire il percorso di adesione all'UE.

Piero FASSINO, *presidente*, propone di sostituire le espressioni evocate dal collega Formentini con l'espressione « nostalgie del passato ».

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulle proposta di riformulazioni emerse nel corso del dibattito.

Pino CABRAS (MISTO-L'A.C'È) preannuncia il voto di astensione della componente L'Alternativa c'è.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di risoluzione n. 7-00722 Fassino, che assume il n. 8-00136 *(vedi allegato 2)*.

7-00681 Boldrini: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.

7-00712 Ermellino: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.

7-00721 Di Stasio: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle risoluzioni in titolo, rinviato nella seduta del 4 agosto scorso

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che sono state presentate le risoluzioni nn. 7-00712 Ermellino e 7-00721 Di Stasio. Trattandosi di atti di indirizzo vertenti tutti sulla medesima materia, in assenza di obie-

zioni, la discussione avrà luogo in modo congiunto.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD) segnala che la proposta di risoluzione a sua firma tiene conto degli elementi emersi nel corso del ciclo istruttorio sui recenti sviluppi della crisi israelo-palestinese, nonché delle posizioni espresse dal nuovo Governo israeliano, che lasciano intravedere spiragli di ripresa del processo negoziale. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di avviare una riflessione sul principio « due popoli, due Stati » come unica soluzione per una pace duratura, prendendo atto della crescente influenza di un'intera generazione di arabi-israeliani (ormai il 20 per cento della popolazione) che hanno accettato di diventare cittadini dello Stato ebraico.

Iolanda DI STASIO (M5S), ringraziando la collega Boldrini per l'iniziativa assunta, evidenzia che l'atto di indirizzo a sua firma prende le mosse dall'importante incontro del 29 agosto scorso tra il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas e il Ministro della difesa d'Israele Benny Gantz: si tratta del primo segnale di riavvicinamento tra le Parti dal lontano 2010, che occorre valorizzare promuovendo ogni sforzo diplomatico per un concreto riavvio del processo di pace.

Laura BOLDRINI (PD), ringraziando le colleghe per i significativi contributi al dibattito, sottolinea l'intenzione di aggiornare il testo della propria risoluzione con un riferimento al citato incontro tra Abu Mazen e Ganzt, nonché al piano di ricostruzione di Gaza elaborato dal Ministro degli Esteri israeliano Lapid.

Esprime profonda preoccupazione per la scomparsa di Nazir Banat, attivista per i diritti umani morto mentre era sotto la custodia delle forze di sicurezza palestinesi: si tratta di un episodio inquietante, che getta ulteriore discredito sulla leadership di Abu Mazen proprio nel momento in cui aspira ad accreditarsi come interlocutore autorevole.

Andrea ORSINI (FI), preannunciando la presentazione di una proposta di risoluzione a nome di Forza Italia, auspica che il nostro Paese possa esercitare un ruolo di impulso alla ripresa del processo di pace, nello spirito degli Accordi di Abramo, ai quali dovrebbero essere associati anche i palestinesi.

Paolo FORMENTINI (LEGA) sottoscrive l'analisi del collega Orsini, precisando che anche il testo di risoluzione della Lega – di prossima pubblicazione – parte proprio da una valorizzazione degli Accordi di Abramo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito, rimettendosi alle iniziative che i gruppi potranno assumere, a sostegno di un auspicabile ripresa del negoziato di pace.

Piero FASSINO, *presidente*, si dichiara disponibile a concorrere alla stesura di un testo unitario, sul quale far convergere la maggior parte delle forze politiche, laddove possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Maria Edera SPADONI.

La seduta comincia alle 15.50.

Sui lavori del Comitato permanente.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, esprime un ringraziamento ai Gruppi per l'assenso unanimemente prestato al suo insediamento quale presidente del Comitato. Coglie l'occasione per rivolgere un ringraziamento alla collega Emanuela Del Re, già presidente del Comitato e oggi Inviata Speciale dell'UE per il Sahel. Il nuovo ruolo istituzionale della collega si pone in continuità con l'impegno parlamentare da lei assolto con competenza e prestigio anche in questa sede. Auspica, pertanto, di potere individuare le modalità per collaborare con l'onorevole Del Re e potere mettere a frutto la speciale competenza che lei esprime in sede europea. Ribadisce la propria soddisfazione nel subentrarle, tornando peraltro a presiedere un Comitato dopo l'esperienza svolta nella scorsa legislatura.

Quanto ai lavori del Comitato, facendo seguito a quanto già convenuto nell'Ufficio di Presidenza svolto a maggio, evidenzia la necessità di dare nuovo slancio all'impegno del Comitato e della stessa Commissione sui temi dell'Agenda 2030 e della politica di cooperazione allo sviluppo.

Ricorda che i recenti tragici avvenimenti in Afghanistan e il dibattito internazionale sull'efficacia delle missioni internazionali convergono sull'esigenza di dare nuova centralità alle politiche di aiuto allo sviluppo, quale leva di lungo periodo efficace e duratura per la buona riuscita dei processi di pacificazione e di stabilizzazione delle crisi.

Rileva che l'Agenda 2030 ha correttamente assunto il dovuto protagonismo come *concept* di base per l'azione della Comunità internazionale nelle sue varie articolazioni e anche per gli Stati Nazionali. Gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile rappresentano oggi le linee direttrici di fondo per tutte le politiche pubbliche per gli organismi internazionali e regionali. L'ONU, l'UE, la NATO – per citare i pilastri della politica estera italiana – hanno dato avvio ad un nuovo corso riorientando i propri target di base sull'Agenda 2030.

Evidenzia che l'Italia nel corso di questa legislatura ha assicurato attenzione crescente alla tematica, anche se soltanto l'implodere della crisi afghana ha fatto emergere nuova consapevolezza sull'esigenza di invertire la tendenza, assicurando congrui e più consistenti fondi alle politiche di aiuto internazionale allo sviluppo, come ha affermato il Ministro Di Maio nel suo intervento alla Camera il 24 agosto scorso.

Segnala che in questa materia nella scorsa legislatura l'Italia si è attrezzata con due strumenti legislativi innovativi: la legge di riforma della cooperazione n. 125 del 2014 e la cosiddetta legge quadro delle missioni internazionali n. 145 del 2016.

Si tratta di strumenti tra di loro connessi, nell'ottica di un approccio onnicomprensivo alle crisi internazionali, basato su un corretto dosaggio tra strumento militare e interventi di cooperazione, in conformità con l'impostazione europea dell'impegno nelle missioni internazionali.

In questo contesto, rileva l'opportunità che le attività del Comitato ripartano da una ricognizione del settore con il contributo della Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni, peraltro già componente della III Commissione, oltre che Vicepresidente della Camera dei deputati.

Il Comitato dovrà intensificare la propria interazione anche con il Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e con gli esponenti delle organizzazioni internazionali. competenti, a partire dall'OCSE/DAC.

Osserva che i componenti del Comitato dovranno inoltre essere politicamente attivi nelle sedi più opportune a presidio dell'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, soprattutto nella prospettiva della prossima manovra di finanza pubblica e dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022.

Segnala che con il necessario avallo della Presidenza della Commissione e l'autorizzazione della Presidenza della Camera, si potranno valutare missioni all'estero per valorizzare e assumere maggiore conoscenza in merito all'impegno italiano nella cooperazione allo sviluppo nelle regioni di

maggior importanza strategica per il nostro Paese.

Evidenzia che eventuali iniziative in tal senso da parte del Parlamento italiano potranno essere corroborate dalla sinergia con gli organi parlamentari omologhi presso i Parlamenti degli Stati membri UE e del Parlamento europeo.

Il Comitato non potrà inoltre fare a meno di svolgere un ruolo di monitoraggio e *advocacy* in occasione dell'esame di provvedimenti in materia di cooperazione allo sviluppo, a partire dall'esame del Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, su cui la III Commissione si è espressa da ultimo nel 2020 rispetto al Documento relativo al 2019. Analogamente il Comitato potrà esaminare in sede istruttoria le relazioni governative al Parlamento nelle materie di competenza.

Da ultimo, ricorda che l'Ufficio di presidenza della Commissione ha deliberato di affidare al Comitato l'esame istruttorio della Relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita al periodo dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020 (Doc. LXVIII, n. 3), trasmessa dal Governo il 9 settembre scorso.

Inoltre, come richiesto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione il 7 settembre scorso, si potranno audire i protagonisti della società civile ancora presente in Afghanistan ed impegnate in attività di carattere umanitario e cooperativo.

Segnala, infine, l'opportunità di valorizzare maggiormente le politiche di aiuto allo sviluppo e sostegno ai processi di pacificazione stabilizzazione in occasione dell'esame delle Deliberazioni sulle missioni internazionali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 145 del 2016.

A tal fine, sarà in futuro opportuno promuovere con regolarità l'audizione del Direttore Generale della cooperazione allo sviluppo, al fine di meglio cogliere la natura e l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo nei teatri in cui sono attivate missioni militari.

Piero FASSINO (PD) auspica una considerazione favorevole di quanto qui prospettato dalla Presidente Spadoni da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Maria Edera SPADONI, *presidente*, si associa all'auspicio del Presidente Fassino e, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

DL 117/21: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 (C. 3269 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021;

considerato che il provvedimento in esame mira ad assicurare, limitatamente a tali consultazioni elettorali, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini – anche degli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario – attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto;

valutate positivamente le norme di cui all'articolo 5, che dispongono, da un lato, la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e, dall'altro, semplificano la procedura di sottoscrizione delle medesime liste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00722 Fassino: Sulla strategia di integrazione europea dei Balcani occidentali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

confermando gli indirizzi espressi nelle risoluzioni n. 8-00031 del 19 giugno 2019 e n. 8-00114 del 5 maggio 2021, approvate all'unanimità, e in vista del Vertice UE-Balcani occidentali, convocato il 6 ottobre prossimo sotto la Presidenza slovena, si svolgono le seguenti considerazioni;

sono trascorsi 26 anni dagli Accordi di pace di Dayton che indicarono nell'integrazione europea lo spazio necessario per dare pace, sicurezza, stabilità e prosperità ai Balcani;

sono trascorsi 18 anni dal Consiglio europeo di Salonicco che varò la strategia di inclusione europea dei Balcani occidentali;

in quell'arco temporale l'Unione europea ha dato corso all'integrazione di Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia, fatti che hanno ulteriormente accresciuto le aspettative di integrazione dei Balcani occidentali;

la prospettiva europea dei Balcani occidentali è stata ripetutamente confermata e ribadita da numerosi Consigli europei e Vertici dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea nonché in dichiarazioni dei massimi esponenti dell'Unione europea, da ultimo il Presidente Michel, la Presidente Von der Leyen, l'Alto Rappresentante Borrell;

l'Unione europea ha sollecitato i Paesi che aspirano ad entrare nell'Unione europea a realizzare riforme economiche e politiche – in particolare su trasparenza amministrativa, Stato di diritto, lotta alla corruzione, libertà dei media, indipendenza dalla magistratura – in armonia con gli standard europei e i valori fondativi dell'Unione europea;

per rafforzare e accompagnare il percorso di integrazione e favorire la realizzazione delle condizioni necessarie per l'allargamento è stato implementato il Processo di Berlino con il coinvolgimento dei principali Paesi dell'Unione europea e della regione;

nel 2014 sono stati aperti i negoziati con Serbia e Montenegro;

nel marzo 2020 il Consiglio europeo, dopo aver rimodulato le modalità negoziali, ha autorizzato l'apertura dei negoziati con Macedonia del Nord e Albania;

per favorire una normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo l'Unione europea ha nominato un Rappresentante speciale, così come un Rappresentante europeo è stato nominato per sostenere e favorire la coesione istituzionale della Bosnia Erzegovina;

l'Unione europea ha varato programmi e finanziamenti finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei Balcani e favorire l'avvicinamento agli standard economici e sociali europei;

nel mese di agosto 2021 Albania, Macedonia del Nord e Serbia hanno sottoscritto un accordo di libera circolazione che entrerà in vigore dal gennaio 2023;

altri attori internazionali – tra cui Cina, Federazione Russa, Turchia, Emirati Arabi Uniti – hanno accresciuto la loro presenza nella regione, a conferma del valore strategico dei Balcani occidentali;

l'Italia sostiene con convinzione l'integrazione europea dei Balcani occidentali

che corrisponde sia ad un interesse strategico del nostro Paese, sia a quello per la stabilità e la sicurezza dell'Europa;

per richiamare particolare attenzione alle prospettive dei giovani nei Balcani – che guardano con grandi aspettative all'Unione europea – è stato indetto dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale il Forum dei giovani UE-Balcani che si terrà dal 22 al 26 novembre per riunire i giovani da tutta l'area e discutere di proposte per il futuro dell'Europa e per il percorso di avvicinamento di tutti i Paesi balcanici all'UE;

si registra, tuttavia, con allarmata preoccupazione che:

i negoziati con Montenegro e Serbia procedono con lentezza;

a causa di un veto della Bulgaria a tutt'oggi non sono state convocate le Conferenze intergovernative per l'avvio dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord;

non è stato fin qui dato riscontro alla richiesta della Bosnia-Erzegovina di passare dallo *status* di « Paese potenzialmente candidato » allo status di « Paese candidato »;

l'attività di mediazione tra Belgrado e Pristina per la normalizzazione dei loro rapporti procede con molta difficoltà;

non è ancora stata ancora autorizzata dal Consiglio europeo la liberalizzazione dei visti di ingresso nell'Unione per i cittadini del Kosovo, nonostante la Commissione e sussistono le condizioni per tale concessione;

la strategia di contenimento alle frontiere esterne di flussi migratori irregolari che percorrono la rotta balcanica si è dimostrata fino ad oggi inefficace;

tutto questo sta determinando una condizione di frustrazione e delusione nelle opinioni pubbliche e nelle cancellerie dei Balcani occidentali, con il riemergere di nostalgie del passato;

le incertezze europee stanno favorendo il rallentamento delle riforme in materia di stato di diritto, libertà dei media, lotta alla corruzione, tutela delle minoranze che sono state richieste dall'Unione europea ai Paesi balcanici per adeguarsi agli standard europei,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza affinché il Consiglio europeo imprima una accelerazione della strategia di integrazione dei Balcani occidentali, attraverso:

a) la ripresa e l'accelerazione dei negoziati di adesione con Serbia e Montenegro;

b) la promozione di un confronto con le autorità bulgare che consenta la convocazione delle Conferenze intergovernative per l'avvio dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia;

c) il riconoscimento alla Bosnia-Erzegovina dello status di « Paese candidato »;

d) la considerazione favorevole alla proposta della Commissione europea di liberalizzazione dei visti di ingresso per i cittadini del Kosovo;

e) le iniziative utili alla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo;

f) ad assumere le iniziative di prevenzione e contrasto a flussi migratori irregolari, nonché ad infiltrazioni che attentino alla sicurezza dell'Unione;

g) a sollecitare le autorità dei Paesi balcanici a garantire a profughi e rifugiati condizioni di accoglienza rispettose dei diritti umani;

nonché ad adottare iniziative affinché la Commissione europea promuova politiche di inclusione dei Balcani occidentali attraverso:

a) l'inclusione dei Balcani nei programmi europei di approvvigionamento dei vaccini antiCovid-19;

b) il coinvolgimento nella elaborazione del « Nuovo Patto per l'asilo e l'im-

migrazione » proposto dalla Presidente Von der Leyen;

c) l'incremento delle risorse finanziarie europee erogate ai Balcani orientandole verso programmi di investimento e di sviluppo in sintonia con gli indirizzi del *Recovery Fund* e per la promozione di politiche occupazionali orientate ai giovani;

d) il coinvolgimento delle opinioni pubbliche dei Balcani nella Conferenza sul futuro dell'Europa;

ad adottare, altresì, iniziative di competenza affinché i Paesi che aspirano all'integrazione europea perseguano con determinazione e senza rallentamenti le riforme economiche, politiche e legislative necessarie alla convergenza con l'*acquis communautaire* e gli standard europei;

a sostenere l'azione del Processo di Berlino, dell'Ince, dell'Iniziativa Adriatico Ionica e i programmi Eusair per promuovere e rafforzare i processi di integrazione regionale;

a sostenere l'azione dell'Osce nell'affermazione nella regione dei diritti umani e dello Stato di diritto;

a promuovere un ulteriore sviluppo della proiezione italiana nella regione, affermando l'Italia come partner e sponsor dell'integrazione europea dei Balcani occidentali.

(8-00136) « Fassino ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 142

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 142

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 145

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (*Light Utility Helicopter*, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 298 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 145

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS) classe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) europeo con capacità *Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR). Atto n. 299 *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che sul disegno di legge di delegazione europea le Commissioni di settore sono chiamate a deliberare una relazione, mentre sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea esprimono un parere. La relazione e il parere sono trasmessi alla XIV Commissione. Ricorda, altresì, che le Commissioni possono nominare un relatore perché partecipi alle sedute della XIV Commissione.

Marica FANTUZ (LEGA), *relatrice*, introduce l'esame congiunto ricordando che, mentre la legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, la legge di delegazione europea è invece finalizzata a dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Essa, dunque, consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, riducendo il numero delle procedure di infrazione ed evitando l'apertura di nuovi contenziosi.

Ricorda, peraltro, che, nel disegno di legge di delegazione, il Governo deve dare conto anche dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, nonché l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Ciò premesso, segnala che il disegno di legge di delegazione europea 2021 si compone di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. Tali direttive riguardano, principalmente, il settore finanziario e assicurativo, la protezione dei consumatori, il trasporto su strada e la cooperazione fiscale. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativamente a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei che, comunque, non riguardano materie che interessano le competenze della Commissione Difesa.

Con riferimento, invece, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, ricorda che tale documento costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sull'attività del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva è incentrata, dunque, sulle attività svolte e le posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire al Parlamento di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Passando ai contenuti della Relazione, osserva innanzitutto che il documento è articolato in cinque parti ed è corredato anche da cinque appendici. La prima parte illustra gli sviluppi del processo di integrazione europea e le principali questioni istituzionali che hanno segnato il 2020, quali i negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che ha visto l'integrazione delle politiche tradizionali tramite il piano *Next Generation* EU, e delle relazioni con la Gran Bretagna dopo la Brexit. La seconda dà atto dei risultati raggiunti nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali. La terza illustra i risultati raggiunti nella partecipazione all'azione esterna dell'Unione sotto i suoi numerosi profili, con riferimento, tra l'altro, all'impegno nell'area mediterranea e a favore della stabilizzazione dei Balcani e dell'allargamento dell'Unione, al rafforzamento della difesa europea e al commercio internazionale. La quarta e la quinta parte danno conto, rispettivamente, dell'attività di comunicazione e formazione in materia europea, in cui rientra la campagna di comunicazione sulla partecipazione attiva alla prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, e dell'attività posta in essere nel coordinamento nazionale delle politiche europee. Infine, le appendici recano l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei, l'andamento dei flussi finanziari Italia – UE, l'attuazione della normativa dell'Unione europea, gli atti di indirizzo parlamentare e seguiti del Governo, nonché l'elenco degli acronimi.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Difesa, segnala che, nel Capitolo I della Parte II, relativo alle politiche sulle migrazioni, la scheda 1.3 « Progetti di cooperazione » dà conto della collaborazione con l'Agenzia europea Frontex,

nell'ambito della quale il Governo ha selezionato 24 militari, suddivisi per profili professionali, per la formazione dello *Standing Corps* dell'Agenzia e ha preso parte con assetti aerei e navali e personale specializzato alle *Joint Operations* « Themis », in Italia, « Poseidon », in Grecia, « Indalo », in Spagna e « Montenegro » nell'omonimo Paese balcanico, finalizzate al contrasto dei crimini transfrontalieri e dell'immigrazione irregolare via mare.

Sempre nella Parte II, al Capitolo VIII, Trasporti, la scheda 8.5, relativa alla prosecuzione delle attività propedeutiche alla revisione del regolamento UE n.1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete TEN-T, riferisce che il Governo ha seguito con continuità il processo relativo alla rivisitazione delle politiche di sviluppo dei tracciati e dei nodi costituenti le reti, che potrà includere anche aspetti di interesse militare. A tal proposito, viene ricordato che nel 2020 è stata preidentificata una lista progetti nell'ambito della mobilità militare al fine di cogliere opportunità di finanziamento per progetti che adeguino parti della rete di trasporto TEN-T al fine di consentire il duplice uso civile-militare, integrando, in tal modo, le esigenze della mobilità militare con quelle della rete TEN-T.

Passando ai capitoli I e II della Parte III, riferiti – rispettivamente – alla politica estera e di sicurezza comune e alla politica della difesa comune, la Relazione consuntiva evidenzia che il ruolo attivo e costruttivo dell'Italia ha consentito di promuovere una posizione comune dell'UE sui principali dossier internazionali, orientando la stessa in senso conforme agli interessi nazionali. Particolare enfasi è stata data alla dimensione civile della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), assicurando un ruolo costruttivo dell'Italia a supporto di tutte le missioni civili dell'UE. Anche in ambito militare, è stato promosso il rafforzamento delle missioni e operazioni PSDC, nonché di tutti gli strumenti volti ad incrementare l'efficacia dell'azione UE. Particolare rilievo ha assunto anche la nuova operazione militare UE a guida italiana EUNAVFOR MED Irini, con l'obiettivo primario di monitorare l'attuazione dell'embargo sugli armamenti disposto dall'ONU in Libia.

Evidenzia, poi, che nel corso del 2020 l'Italia si è anche adoperata per promuovere attivamente lo sviluppo delle iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in piena complementarità con la NATO. In particolare, la Relazione consuntiva ricorda che sono iniziati i lavori per la redazione dello *Strategic Compass*, individuando chiaramente gli obiettivi politico-strategici nel campo della sicurezza e difesa sulla base di una valutazione condivisa di rischi, minacce e sfide. La Relazione aggiunge che, nel fornire un apporto di sostanza già nelle fasi iniziali della discussione sullo *Strategic Compass*, si è contestualmente continuato a perseguire le iniziative in corso finalizzate allo sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile, agendo sia attraverso lo sviluppo dell'attuale architettura istituzionale, sia mediante il continuo rafforzamento di capacità comuni. In particolare, si è continuato ad assicurare il contributo attivo alla revisione della struttura deputata alla pianificazione e condotta delle missioni militari dell'Unione (*Military Planning and Conduct Capability*).

Per quanto riguarda la Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO), iniziativa che vede l'Italia tra i Paesi più coinvolti (l'Italia partecipa a 25 dei 47 progetti, di cui 9 sono a guida nazionale), nel 2020 gli Stati membri hanno stabilito di mantenere l'attuale struttura di *governance*, semplificandone i processi laddove possibile e dotandoli di maggiore forza politica, al fine di superarne gli attuali limiti e il Consiglio dell'Unione Europea, su forte impulso dell'Italia, ha approvato il regolamento relativo alla partecipazione degli Stati Terzi a singoli progetti PESCO, risolvendo una situazione di stallo che perdurava fin dalla nascita della cooperazione stessa.

Inoltre, nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (*Capability Development Plan* – CDP), l'Italia ha sostenuto in maniera fattiva l'esercizio della *Coordinated Annual Review on Defence* (CARD) quale strumento di verifica degli sforzi compiuti dagli Stati Membri a sostegno della EU *Global Strategy*.

È poi proseguita l'azione dell'Italia volta ad assicurare una concreta attuazione del partenariato strategico NATO-UE, operando verso un maggiore coordinamento preventivo nell'affrontare le crisi, nell'ottica di sviluppare un approccio condiviso e volto a utilizzare le capacità peculiari di ciascuna organizzazione. In tale contesto e con specifico riguardo alla *Military Mobility*, è stato fornito sostanziale sostegno a tutti gli obiettivi indicati dal Piano di Azione EU (*Action Plan on Military Mobility*), in particolare nei settori dei trasporti e delle infrastrutture, delle normative nazionali ed internazionali esistenti in materia di trasporti militari e delle procedure per il transito di forze militari.

L'Italia ha continuato a contribuire anche al rafforzamento delle operazioni e missioni di PSDC e l'impegno nazionale nelle missioni ed operazioni dell'Unione Europea, in linea con il più ampio disegno approvato dal Parlamento per l'impiego dello strumento militare nazionale in operazioni fuori dai confini nazionali, è stato modulato secondo uno schema che prevede uno sforzo crescente nella prioritaria regione Euro-Mediterranea e una gravitazione negli altri quadranti strategici che includono i Balcani Occidentali, Nord Africa e Sahel, Corno d'Africa, Medio Oriente e Penisola Arabica.

Infine, passando ai programmi europei volti al rafforzamento della struttura industriale europea della difesa (*European Defence Technological Industrial Base* – ETIDB), la relazione consuntiva rileva che nel corso del 2020 è stata sviluppata un'intensa attività di coordinamento e supporto all'industria per la partecipazione al programma *European Defence Industrial Development Programme* (EDIDP), iniziativa pilota del più corposo *European Defence Fund* (EDF), interagendo al contempo con la Commissione Europea ed i *partner* per la definizione degli aspetti tecnici e operativi dello stesso Fondo.

Nell'ambito dell'EDIDP, l'Italia, con le proprie industrie, figura come capofila in due dei consorzi coinvolti e come partecipante in otto consorzi guidati da industrie estere. Con riferimento, invece, all'*European Defence Fund*, sono proseguite nel corso del 2020 le attività di supporto alla definizione del regolamento del Fondo, che ha visto la riduzione dei volumi finanziari a disposizione dello strumento dai previsti 13 miliardi di euro a 7,9 miliardi, mentre il budget per la Ricerca è stato incrementato dal 31,54 per cento al 33,33 per cento delle disponibilità del Fondo.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ ringrazia la deputata Fantuz per l'ampia e dettagliata relazione, che considera esaustiva.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulé.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (*Light Utility Helicopter*, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri.
Atto n. 298.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) chiede chiarimenti in ordine alla tempistica inerente l'approvazione del prescritto parere sul provvedimento in esame.

Salvatore DEIDDA (FDI) si associa alla richiesta del collega Ferrari

Gianluca RIZZO, *presidente*, riservandosi di affrontare la questione nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata odierna, fa presente che la Commissione potrà esprimere il prescritto parere solo dopo che la V Commissione Bilancio avrà espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, replicando alla richiesta di chiarimenti formulata dal deputato Deidda nella precedente seduta, riferisce che i settori industriali interessati dal programma d'arma sono prevalentemente quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e, più in generale, dell'alta tecnologia, con elevate quote di ricerca e sviluppo. Quanto, invece, ai contratti chiarisce che questi non sono ancora stati formalizzati, ma interesseranno i siti di tutte le regioni italiane e, principalmente, quelli di Lombardia, Lazio, Puglia, Campania, con ricadute su oltre 200 piccole e medie realtà industriali.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS) classe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) europeo con capacità *Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR).
Atto n. 299.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, evidenzia come il programma d'arma in esame costituisca il primo vero esperimento di compartecipazione industriale nell'ambito della Difesa europea e in tal senso rappresenti il primo esempio delle difficoltà che possono sussistere nel realizzare un progetto comune europeo.

Osserva, infatti, che i tre Paesi impegnati nella cooperazione hanno manifestato esigenze differenti riguardo alle caratteristiche tecniche del velivolo a pilotaggio remoto e che, per venire incontro alle richieste avanzate, è stato necessario raggiungere dei compromessi.

Evidenzia, tuttavia, che oltre al coinvolgimento delle grandi industrie risulti necessario interessare anche le moltissime piccole e medie imprese italiane che operano nella componentistica. Auspica, pertanto, che il Governo s'impegni affinché tali aziende, altamente specializzate, possano, al pari, partecipare alla realizzazione del progetto in esame.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ osserva come le considerazioni svolte dal relatore corrispondano pienamente a quelle del Governo e sottolinea come sia fondamentale il massimo coinvolgimento non solo dell'azienda *Prime contractor*, ma anche di quelle tantissime piccole e medie imprese che operano nei settori degli apparati avionici, dell'elettronica, della sensoristica, dell'ICT e a elevato contenuto tecnologico.

Salvatore DEIDDA (FDI) apprezza le considerazioni del relatore e del Governo, condividendo in pieno la necessità di sostenere le tante piccole aziende italiane che operano nel settore della difesa e sottolinea l'importanza di offrire a queste adeguata protezione rispetto alle imprese giganti, affinché tali realtà possano sopravvivere.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 148

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 150

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). Atto n. 276 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 154

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Atto n. 283 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 156

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Atto n. 268 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 158

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54. Atto n. 300 (Rilievi alla III Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 163

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 167

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 (Rilievi alle Commissioni II e X) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 169

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 171

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una *tranche* di elicotteri della classe medio leggera *(Light Utility Helicopter, LUH)* a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 298 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 173

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS) classe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) europeo con capacità *Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR). Atto n. 299 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 175

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 176

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

C. 3269 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella citata seduta, fa presente quanto segue.

In relazione all'articolo 3, in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19, conferma che per le consultazioni elettorali e referendarie del 2020 l'applicazione delle analoghe previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2020 è avvenuta ad invarianza di risorse.

Riguardo all'articolo 4, in materia di sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera, per quanto riguarda il comma 1, rappresenta che la medesima stima di cui alla relazione tecnica in esame era stata assunta anche per la quantificazione delle sanificazioni dei seggi elettorali inerenti alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 di cui all'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, all'esito delle relative operazioni elettorali, le somme stanziate sono risultate sufficienti a garantire il rimborso di tutte le attività svolte. Infine, si segnala che le somme in questione vengono erogate agli enti locali a titolo di contributo e, quindi, in maniera prudenziale, è stato stimato un costo quanto più vicino possibile al costo reale, tenendo conto sia del numero massimo di ore autorizzate sia del costo orario medio, per evitare di dover

ricorrere, a consuntivo, a recuperi di somme non utilizzate.

In merito ai parametri utilizzati per la determinazione del fabbisogno di dispositivi di protezione individuale da fornire ai seggi elettorali, di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, precisa che il citato fabbisogno è stato quantificato tenendo conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della salute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2020. In tal senso, al fine di assicurare la massima prevenzione del rischio d'infezione da COVID-19, per gli uffici di sezione ordinari, è stata prevista la dotazione di mascherine chirurgiche (12 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 *dispenser* da 500 ml). Per quanto concerne le mascherine chirurgiche, è stato considerato un ulteriore quantitativo di scorta, pari a circa il 20 per cento degli elettori, che sarà messo a disposizione di ciascun presidente di seggio per fare fronte a eventuali necessità sopravvenute, come ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina o sia nella impossibilità di procurarsene un'altra. Per i componenti delle sezioni ospedaliere che potranno essere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, nonché per i componenti dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario, è stata prevista la dotazione di mascherine FFP2 o FFP3 (8 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), camici monouso (20 per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 *dispenser* da 500 ml e 1 litro per seggio speciale in *dispenser* da 500 ml), occhiali/visiere per protezione oculare da disinfettare ad ogni uso (1 per componente). Sempre al fine di minimizzare il rischio di contagio da COVID-19, in via precauzionale, per ciascuna tipologia di dispositivo, è stata preventivata una dotazione di scorta al fine di fronteggiare eventuali ulteriori esigenze.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3269 Governo, di conversione del decreto-legge n. 117 del 2021 recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione all'articolo 3, in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19, si conferma che per le consultazioni elettorali e referendarie del 2020 l'applicazione delle analoghe previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2020 è avvenuta ad invarianza di risorse;

riguardo all'articolo 4, in materia di sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza ospedaliera, per quanto riguarda il comma 1, si rappresenta che la medesima stima di cui alla relazione tecnica in esame era stata assunta anche per la quantificazione delle sanificazioni dei seggi elettorali inerenti alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 di cui all'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e che, all'esito delle relative operazioni elettorali, le somme stanziate sono risultate sufficienti a garantire il rimborso di tutte le attività svolte;

infine, si segnala che le somme in questione vengono erogate agli enti locali a titolo di contributo e, quindi, in maniera prudenziale, è stato stimato un costo quanto più vicino possibile al costo reale, tenendo conto sia del numero massimo di ore autorizzate sia del costo orario medio, per evitare di dover ricorrere, a consuntivo, a recuperi di somme non utilizzate;

in merito ai parametri utilizzati per la determinazione del fabbisogno di dispositivi di protezione individuale da fornire ai seggi elettorali, di cui al comma 2 del medesimo articolo 4, si precisa che il citato fabbisogno è stato quantificato tenendo conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero della salute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2020;

in tal senso, al fine di assicurare la massima prevenzione del rischio d'infezione da COVID-19, per gli uffici di sezione ordinari, è stata prevista la dotazione di mascherine chirurgiche (12 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 *dispenser* da 500 ml);

per quanto concerne le mascherine chirurgiche, è stato considerato un ulteriore quantitativo di scorta, pari a circa il 20 per cento degli elettori, che sarà messo a disposizione di ciascun presidente di seggio per fare fronte a eventuali necessità sopravvenute, come ad esempio, nel caso in cui il singolo elettore abbia danneggiato la propria mascherina o sia nella impossibilità di procurarsene un'altra;

per i componenti delle sezioni ospedaliere che potranno essere istituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, nonché per i componenti dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario, è stata prevista la dotazione di mascherine FFP2 o FFP3 (8 per componente), guanti monouso (8 paia per componente), camici monouso (20 per componente), gel idroalcalino igienizzante (3 litri in 6 *dispenser* da 500 ml e 1 litro per seggio speciale in *dispenser* da 500 ml); occhiali/visiere per protezione oculare da disinfettare ad ogni uso (1 per componente);

sempre al fine di minimizzare il rischio di contagio da COVID-19, in via precauzionale, per ciascuna tipologia di dispositivo, è stata preventivata una dotazione di scorta al fine di fronteggiare eventuali ulteriori esigenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Atto n. 275.
(Rilievi alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue.

In relazione al prospettato rischio di un ampliamento della casistica di accesso al registro dei conti bancari per ottenere le

informazioni finanziarie necessarie per le autorità di altri Stati membri osserva che la definizione di « riciclaggio » e « reati presupposto associati » di cui alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 2 rileva esclusivamente ai fini della cooperazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, avente ad oggetto lo scambio con le autorità di altri Stati membri di informazioni finanziarie e analisi finanziarie e non delle informazioni sui conti bancari. Peraltro gli unici casi di accesso all'archivio dei rapporti con operatori finanziari per finalità di cooperazione internazionale sono quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, eseguiti per corrispondere alle richieste presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti.

Riguardo all'articolo 3, che individua le Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, va considerato che la messa a disposizione di servizi per l'accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria rientra tra le attività dell'Agenzia delle entrate previste dall'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale. Peraltro, a fronte dei servizi da rendere su base convenzionale – che comunque, in base al quadro normativo di riferimento, sono resi a titolo gratuito dall'Agenzia ai fruitori – l'Agenzia evidentemente sostiene (e ha sostenuto) costi di funzionamento per la gestione dell'archivio e anche per la gestione dei relativi accessi degli enti esterni, assorbendoli nel proprio bilancio. Tra le Autorità indicate al predetto articolo 3, il soggetto autorizzato *ex novo* ad accedere alle informazioni dell'Archivio dei Rapporti è l'Ufficio Nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il quale è stato già predisposto l'applicativo personalizzato per la consultazione. I costi relativi all'intervento tecnico necessario all'apertura della consultazione a tale nuova autorità possono pertanto ritenersi assorbibili nelle spese ordinarie di manutenzione dei sistemi.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO) del Ministero dell'interno già opera nell'ambito del canale di cooperazione internazionale di polizia e giudiziario istituito ai sensi della Decisione Quadro 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007, base giuridica per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'identificazione dei proventi di reato. L'accesso diretto al registro centralizzato dei conti bancari rientra, quindi, nelle funzioni istituzionali attribuite all'Ufficio medesimo e possono, pertanto, escludersi impatti in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento connessi all'accesso dell'ARO al *data base* dei depositi bancari. Al contrario, va rilevato che l'Ufficio ARO Italia, nell'ambito dei compiti istituzionali propri, effettua, tra l'altro, i necessari accertamenti patrimoniali utilizzando le banche dati disponibili, sulle persone fisiche e giuridiche oggetto delle richieste da parte di Uffici esteri, fornendo adeguata risposta ai paralleli ARO europei. Ad oggi, l'Ufficio ARO Italia, non potendo accedere alle informazioni contenute nel *data base* dei depositi bancari, è obbligato, quando necessita delle informazioni in questione per lo svolgimento delle funzioni di competenza, a rivolgersi a soggetti legittimati all'accesso, nel rispetto del quadro normativo vigente, e pertanto l'intervento previsto dal presente provvedimento semplifica ed agevola lo svolgimento delle attività già attribuite all'Ufficio ARO. Per quanto sopra, non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 10, comma 3, in materia di trattamento di dati personali, si precisa che la normativa in materia di protezione dei dati personali troverebbe comunque applicazione anche in assenza delle convenzioni tra le Amministrazioni interessate. Gli accessi e le acquisizioni previsti non costituiscono una novità introdotta dallo schema di decreto legislativo, essendo già contemplati dalla vigente legislazione, come ampiamente chiarito nella relazione tecnica. La stipula di convenzioni

tra le Amministrazioni interessate, che il predetto articolo 10, comma 3, pone quale mera eventualità, non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, risultando tali convenzioni finalizzate esclusivamente alla definizione di modalità tecniche di attuazione di quanto previsto a legislazione vigente. Del resto, la facoltà di stipulare tali convenzioni è comunque riconosciuta alle Forze di polizia – tra le quali sono individuate la maggior parte delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5 dello schema di decreto – dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Le procedure stabilite dall'articolo 11, in materia di registrazione delle richieste di informazioni, sono conformi a quelle cui il Nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA sono comunque già tenuti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 2018. Conseguentemente, la registrazione da parte di tali organismi delle richieste trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, sarà effettuata attraverso la strumentazione informatica già in uso, per tale finalità, presso le Amministrazioni interessate, non rendendosi necessario il ricorso a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane.

L'articolo 13, che prevede l'inoltro di dati, con cadenza annuale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno e alla Commissione europea, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli accessi, le consultazioni e gli scambi di informazioni previsti dalla direttiva (UE) 2019/1153 e disciplinati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente schema di decreto sono già previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, dagli articoli 12, 13 e 13-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e pertanto a tali accessi, consultazioni e scambi informativi non può essere ascritto alcun effetto finanziario.

Le restanti ipotesi di scambio di informazioni, ossia le comunicazioni in favore dell'Europol, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, come già precisato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, le condivisioni di informazioni e le correlate attività info-investigative previste dal presente provvedimento non determinano alcun impatto sui fabbisogni finanziari, di risorse umane e di funzionamento delle Amministrazioni interessate.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (Atto n. 275);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in relazione al prospettato rischio di un ampliamento della casistica di accesso al registro dei conti bancari per ottenere le informazioni finanziarie necessarie per le autorità di altri Stati membri si osserva che la definizione di "riciclaggio" e "reati presupposto associati" di cui alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 2 rileva esclusivamente ai fini della cooperazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, avente ad oggetto lo scambio con le autorità di altri Stati membri di informazioni finanziarie e analisi finanziarie e non delle informazioni sui conti bancari;

peraltro gli unici casi di accesso all'archivio dei rapporti con operatori finanziari per finalità di cooperazione internazionale sono quelli previsti dall'articolo 9, comma 1, eseguiti per corrispondere alle richieste presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti;

riguardo all'articolo 3, che individua le Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, va considerato che la messa a disposizione di servizi per l'accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria rientra tra le attività dell'Agenzia delle entrate previste dall'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale;

per altro, a fronte dei servizi da rendere su base convenzionale – che comunque, in base al quadro normativo di riferimento, sono resi a titolo gratuito dall'Agenzia ai fruitori – l'Agenzia evidentemente sostiene (e ha sostenuto) costi di funzionamento per la gestione dell'archivio e anche per la gestione dei relativi accessi degli enti esterni, assorbendoli nel proprio bilancio;

tra le Autorità indicate al predetto articolo 3, il soggetto autorizzato *ex novo* ad accedere alle informazioni dell'Archivio dei Rapporti è l'Ufficio Nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il quale è stato già predisposto l'applicativo personalizzato per la consultazione;

i costi relativi all'intervento tecnico necessario all'apertura della consultazione a tale nuova autorità possono pertanto ritenersi assorbibili nelle spese ordinarie di manutenzione dei sistemi;

per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO) del Ministero dell'interno già opera nell'ambito del canale di cooperazione internazionale di polizia e giudiziario istituito ai sensi della Decisione Quadro 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007, base giuridica per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea per l'identificazione dei proventi di reato;

l'accesso diretto al registro centralizzato dei conti bancari rientra, quindi, nelle funzioni istituzionali attribuite all'Ufficio medesimo e possono, pertanto, escludersi impatti in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento connessi all'accesso dell'ARO al *data base* dei depositi bancari;

al contrario, va rilevato che l'Ufficio ARO Italia, nell'ambito dei compiti istituzionali propri, effettua, tra l'altro, i necessari accertamenti patrimoniali utilizzando le banche dati disponibili, sulle persone fisiche e giuridiche oggetto delle richieste da parte di Uffici esteri, fornendo adeguata risposta ai paralleli ARO europei;

ad oggi, l'Ufficio ARO Italia, non potendo accedere alle informazioni contenute nel *data base* dei depositi bancari, è obbligato, quando necessita delle informazioni in questione per lo svolgimento delle funzioni di competenza, a rivolgersi a soggetti legittimati all'accesso, nel rispetto del quadro normativo vigente, e pertanto l'intervento previsto dal presente provvedimento semplifica ed agevola lo svolgimento delle attività già attribuite all'Ufficio ARO;

per quanto sopra, non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente;

riguardo all'articolo 10, comma 3, in materia di trattamento di dati personali, si precisa che la normativa in materia di protezione dei dati personali troverebbe comunque applicazione anche in assenza delle convenzioni tra le Amministrazioni interessate;

gli accessi e le acquisizioni previsti non costituiscono una novità introdotta dallo schema di decreto legislativo, essendo già contemplati dalla vigente legislazione, come ampiamente chiarito nella relazione tecnica;

la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni interessate, che il predetto articolo 10, comma 3, pone quale mera

eventualità, non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, risultando tali convenzioni finalizzate esclusivamente alla definizione di modalità tecniche di attuazione di quanto previsto a legislazione vigente;

del resto, la facoltà di stipulare tali convenzioni è comunque riconosciuta alle Forze di polizia – tra le quali sono individuate la maggior parte delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5 dello schema di decreto – dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 51 del 2018;

le procedure stabilite dall'articolo 11, in materia di registrazione delle richieste di informazioni, sono conformi a quelle cui il Nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA sono comunque già tenuti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 2018;

conseguentemente, la registrazione da parte di tali organismi delle richieste trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, sarà effettuata attraverso la strumentazione informatica già in uso, per tale finalità, presso le Amministrazioni interessate, non rendendosi necessario il ricorso a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane;

l'articolo 13, che prevede l'inoltro di dati, con cadenza annuale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno e alla Commissione europea, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

gli accessi, le consultazioni e gli scambi di informazioni previsti dalla direttiva (UE) 2019/1153 e disciplinati dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente schema di decreto sono già previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del DPR n. 605 del 1973, dagli articoli 12, 13 e 13-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e pertanto a tali accessi, consultazioni e scambi informativi non può essere ascritto alcun effetto finanziario;

le restanti ipotesi di scambio di informazioni, ossia le comunicazioni in favore dell'Europol, di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, come già precisato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

pertanto, le condivisioni di informazioni e le correlate attività info-investigative previste dal presente provvedimento non determinano alcun impatto sui fabbisogni finanziari, di risorse umane e di funzionamento delle Amministrazioni interessate,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).
Atto n. 276.
(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella citata seduta, fa presente quanto segue.

La statuizione di soglie comuni di calo da individuarsi ad opera della Commissione europea ai fini della concessione di abbuoni di imposta attiene alla fisiologia delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa, e – così come avviene per i cali attualmente applicati in base al decreto ministeriale n. 55 del 2000 – è finalizzata

ad evitare che, nel caso di perdita ordinaria del prodotto dovuta alla natura dello stesso, il soggetto obbligato, già danneggiato dalla perdita di parte del prodotto trasportato, sia costretto anche a versare l'accisa su di essa gravante. Peraltro, premesso che tutte le proposte finora formalizzate in proposito dalla Commissione europea risultano orientate verso la fissazione di soglie inferiori a quelle attualmente applicate dall'Amministrazione finanziaria in base al predetto decreto ministeriale n. 55 del 2000, non appare sussistere alcun rischio di variazioni del gettito, tenuto conto che nel suddetto ambito fisiologico e indipendentemente dai valori attribuiti alle soglie in parola il calo effettivo di prodotto rimarrebbe lo stesso in relazione alla causa della perdita e all'invariabilità delle modalità utilizzate per il trasporto. Peraltro, poiché il calo in questione rappresenta solo una soglia massima di perdita ammissibile del prodotto trasportato che non è detto si verifichi nella realtà, non si ravvisa la necessità dell'introduzione né di un monitoraggio *ad hoc* né di una norma per la copertura di eventuali oneri.

Il rimando alla determinazione direttoriale di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, ai fini della definizione delle specifiche modalità attuative, limitatamente ai tabacchi lavorati, della disciplina relativa alla nuova figura dello « speditore certificato », ricalca analoga previsione normativa già contenuta in relazione ai tabacchi nel testo unico delle accise che, nel fare rinvio ad atto regolatorio, non ne fissa il termine di emanazione. Pertanto, considerato che l'effettiva esigenza del provvedimento applicativo scaturisce solamente dalla pratica operativa, la disposizione risulta di carattere meramente ordinamentale e non comporta effetti finanziari.

La formulazione del nuovo articolo 37 del testo unico delle accise, nell'individuare i piccoli produttori di vino quali soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno con riferimento alla produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, anziché alla produzione media dell'ultimo quinquennio, pur potendo comportare variazioni del numero di soggetti rientranti nella categoria di piccoli produttori di vino, tuttavia, in vigenza dell'aliquota di accisa per il vino pari a zero per tutti i produttori di vino, non è suscettibile di determinare effetti dal punto di vista finanziario.

L'adozione dell'e-DAS – ossia del Documento di Accompagnamento Semplificato emesso da un sistema automatizzato ai fini della circolazione dei prodotti per i quali l'accisa sia stata già pagata – in luogo del DAS, ovvero del documento cartaceo attualmente in uso, rappresenta una indubbia semplificazione e una ottimizzazione sia dell'azione di controllo degli Uffici sia dell'attività degli operatori.

Peraltro, poiché nella circolazione nazionale di prodotti assoggettati ad accisa, l'e-DAS trova già applicazione, in base a disposizioni vigenti, con riguardo alla movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, le attività derivanti dall'adozione dell'e-DAS potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (Atto n. 276);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la statuizione di soglie comuni di calo da individuarsi ad opera della Commissione europea ai fini della concessione di abbuoni di imposta attiene alla fisiologia delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa, e – così come avviene per i

cali attualmente applicati in base al decreto ministeriale n. 55 del 2000 – è finalizzata ad evitare che, nel caso di perdita ordinaria del prodotto dovuta alla natura dello stesso, il soggetto obbligato, già danneggiato dalla perdita di parte del prodotto trasportato, sia costretto anche a versare l'accisa su di essa gravante;

peraltro, premesso che tutte le proposte finora formalizzate in proposito dalla Commissione europea risultano orientate verso la fissazione di soglie inferiori a quelle attualmente applicate dall'Amministrazione finanziaria in base al predetto decreto ministeriale n. 55 del 2000, non appare sussistere alcun rischio di variazioni del gettito, tenuto conto che nel suddetto ambito fisiologico e indipendentemente dai valori attribuiti alle soglie in parola il calo effettivo di prodotto rimarrebbe lo stesso in relazione alla causa della perdita e all'invariabilità delle modalità utilizzate per il trasporto;

peraltro, poiché il calo in questione rappresenta solo una soglia massima di perdita ammissibile del prodotto trasportato che non è detto si verifichi nella realtà, non si ravvisa la necessità dell'introduzione né di un monitoraggio *ad hoc* né di una norma per la copertura di eventuali oneri;

il rimando alla determinazione direttoriale di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, ai fini della definizione delle specifiche modalità attuative, limitatamente ai tabacchi lavorati, della disciplina relativa alla nuova figura dello "speditore certificato", ricalca analoga previsione normativa già contenuta in relazione ai tabacchi nel testo unico delle accise che, nel fare rinvio ad atto regolatorio, non ne fissa il termine di emanazione;

pertanto, considerato che l'effettiva esigenza del provvedimento applicativo scaturisce solamente dalla pratica operativa, la disposizione risulta di carattere meramente ordinamentale e non comporta effetti finanziari;

la formulazione del nuovo articolo 37 del testo unico delle accise, nell'individuare i piccoli produttori di vino quali soggetti che producono in media meno di 1000 ettolitri all'anno con riferimento alla produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, anziché alla produzione media dell'ultimo quinquennio, pur potendo comportare variazioni del numero di soggetti rientranti nella categoria di piccoli produttori di vino, tuttavia, in vigenza dell'aliquota di accisa per il vino pari a zero per tutti i produttori di vino, non è suscettibile di determinare effetti dal punto di vista finanziario;

l'adozione dell'e-DAS – ossia del Documento di Accompagnamento Semplificato emesso da un sistema automatizzato ai fini della circolazione dei prodotti per i quali l'accisa sia stata già pagata – in luogo del DAS, ovvero del documento cartaceo attualmente in uso, rappresenta una indubbia semplificazione e una ottimizzazione sia dell'azione di controllo degli Uffici sia dell'attività degli operatori;

peraltro, poiché nella circolazione nazionale di prodotti assoggettati ad accisa, l'e-DAS trova già applicazione, in base a disposizioni vigenti, con riguardo alla movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, le attività derivanti dall'adozione dell'e-DAS potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione

e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
Atto n. 283.
(Rilievi alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore nella citata seduta, fa presente quanto segue. Il *call-off stock*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *c*), capoverso Art. 41-*bis*, è l'operazione mediante la quale un venditore di uno Stato membro dell'Unione europea trasferisce beni in un magazzino a disposizione di un acquirente noto in un altro Stato membro, che ne diventa proprietario nel momento in cui li preleva dal magazzino. Le operazioni in regime di *call-off stock*, a determinate condizioni, danno luogo a una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza e a un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino. Si tratta di una semplificazione volta ad evitare che il cedente realizzi, nello Stato di origine, una cessione presunta (ovvero un trasferimento di beni nell'altro Stato membro per esigenze della sua impresa) e, nello Stato di destinazione, un acquisto presunto (ovvero un acquisto a seguito della introduzione nello Stato di beni provenienti dalla sua impresa) e una successiva cessione « interna », con la conseguenza di doversi identificare ai fini IVA nello Stato membro in cui è situato il magazzino dove arrivano i beni. Tale regime, pur consentendo un differimento del momento impositivo ai fini IVA, relativamente alle compravendite di beni tra soggetti passivi appartenenti a due Stati membri, non appare tuttavia suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica sia perché esso è già ammesso a livello di prassi, insieme all'analogo istituto del *consignment stock*, sia perché esso si riferisce ad operazioni intermedie che, in quanto tali, non determinano variazione di gettito ai fini IVA.

Le disposizioni concernenti le cosiddette « cessioni a catena », di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso Art. 41-*ter*, – vale a dire le cessioni in cui i beni sono oggetto di un unico trasporto da uno Stato membro a un altro, nell'ambito delle quali, in presenza di specifici requisiti, sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili il trasporto o la spedizione effettuate da operatori intermedi ossia da soggetti diversi dal primo cedente del bene che intervengono per il trasporto o la spedizione del bene medesimo – sono volte a positivizzare principi già affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e sostanzialmente recepiti nei documenti di prassi.

In tale quadro, la previsione di una normativa armonizzata a livello europeo, riducendo i disallineamenti normativi ad oggi presenti tra gli Stati membri, appare suscettibile di aumentare, e non ridurre, l'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo 2 come « Clausola di invarianza finanziaria » conformemente ai contenuti del medesimo articolo 2, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (Atto n. 283);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il *call-off stock*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *c*), capoverso Art.

41-*bis*, è l'operazione mediante la quale un venditore di uno Stato membro dell'Unione europea trasferisce beni in un magazzino a disposizione di un acquirente noto in un altro Stato membro, che ne diventa proprietario nel momento in cui li preleva dal magazzino;

le operazioni in regime di *call-off stock*, a determinate condizioni, danno luogo a una cessione intracomunitaria nello Stato membro di partenza e a un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato il magazzino;

si tratta di una semplificazione volta ad evitare che il cedente realizzi, nello Stato di origine, una cessione presunta (ovvero un trasferimento di beni nell'altro Stato membro per esigenze della sua impresa) e, nello Stato di destinazione, un acquisto presunto (ovvero un acquisto a seguito della introduzione nello Stato di beni provenienti dalla sua impresa) e una successiva cessione "interna", con la conseguenza di doversi identificare ai fini IVA nello Stato membro in cui è situato il magazzino dove arrivano i beni;

tale regime, pur consentendo un differimento del momento impositivo ai fini IVA, relativamente alle compravendite di beni tra soggetti passivi appartenenti a due Stati membri, non appare tuttavia suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica sia perché esso è già ammesso a livello di prassi, insieme all'analogo istituto del *consignment stock*, sia perché esso si riferisce ad operazioni intermedie che, in quanto tali, non determinano variazione di gettito ai fini IVA;

le disposizioni concernenti le cosiddette "cessioni a catena", di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso Art. 41-*ter*, – vale a dire le cessioni in cui i beni sono oggetto di un unico trasporto da uno Stato membro a un altro, nell'ambito delle quali, in presenza di specifici requisiti, sono considerate cessioni intracomunitarie non imponibili il trasporto o la spedizione effettuate da operatori intermedi ossia da soggetti diversi dal primo cedente del bene che intervengono per il trasporto o la spedizione del bene medesimo – sono volte a positivizzare principi già affermati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e sostanzialmente recepiti nei documenti di prassi;

in tale quadro, la previsione di una normativa armonizzata a livello europeo, riducendo i disallineamenti normativi ad oggi presenti tra gli Stati membri, appare suscettibile di aumentare, e non ridurre, l'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi;

rilevata l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo 2 come: "Clausola di invarianza finanziaria" conformemente ai contenuti del medesimo articolo 2;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.

Atto n. 268.

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente quanto segue. Le soluzioni tecnologiche indicate al comma 1 dell'articolo 3 includono quelle attualmente in uso in Italia, oltre che negli altri Paesi europei, mentre l'adeguamento previsto al comma 2 risulta solo eventuale ed ipotetico, nell'ipotesi di sistemi esistenti che non utilizzassero attualmente le predette soluzioni tecnologiche e che dovrebbero conformarsi alle prescrizioni previste solo nel caso di evidenti miglioramenti. Pertanto, atteso che non si prevede la necessità di adeguamento in tal senso, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dall'articolo 4, in materia di registrazione dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET). Peraltro, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di organizzazione degli uffici di secondo livello, in corso di definizione, le attività relative alla registrazione dei fornitori del SET continueranno ad essere assicurate dalle risorse umane attualmente preposte, incardinate nella Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. Inoltre, in fase di riorganizzazione del Ministero, essendo in corso di predisposizione i decreti attuativi del relativo DPCM di organizzazione, le risorse già esistenti, che peraltro già assolvono di fatto alle funzioni di cui allo schema di decreto in esame, potranno essere ulteriormente riorganizzate, anche in considerazione dell'accorpamento delle divisioni incardinate presso la nuova Direzione generale.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dall'articolo 6, in materia di diritti ed obblighi degli esattori dei pedaggi. Peraltro, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di organizzazione degli Uffici di secondo livello, in corso di definizione, le relative attività continueranno ad essere assicurate dalle risorse umane attualmente preposte, incardinate nella Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali. Gli adempimenti in capo agli esattori di pedaggi consistono sostanzialmente in oneri informativi concernenti la predisposizione e la comunicazione delle dichiarazioni relative ai settori del Servizio europeo di telepedaggio che già sono considerate ai fini della determinazione delle tariffe di pedaggio.

Riguardo all'articolo 7, in materia di remunerazione, si precisa che, attualmente, in Italia non esiste un « fornitore di servizi principale », come definito all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, dello schema di decreto. Nel caso in cui anche l'Italia, come attualmente accade in Germania, intenda provvedere ad affidare tale compito di fornitore di servizi principale ad un soggetto, tramite gara pubblica, si provvederà, nella successiva fase contrattuale, a regolare l'integrale copertura della remunerazione.

Le nuove funzioni in capo all'organismo di conciliazione previste dall'articolo 11 saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 13, in materia di elementi aggiuntivi riguardanti il Servizio europeo di telepedaggio, l'utilizzo dei dati sul traffico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avverrà con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 14, in materia di componenti di interoperabilità, la metodologia da adottare al fine di ricomprendere la spesa per le verifiche di idoneità e relative certificazioni nella determinazione delle tariffe riguarderà gli

atti convenzionali e sarà volta ad assicurare in presenza di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica – nell'ambito di una valutazione costi-benefici – la necessaria invarianza finanziaria.

Le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dall'articolo 15, in materia di procedure di salvaguardia, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 17, in materia di organismi notificati, si assicura che il nuovo e definitivo protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ACCREDIA, che si fonderà sulle previsioni contenute nel presente provvedimento, non comporterà alcun costo. Agli adempimenti previsti in capo al Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità nazionale di notifica, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A seguito della prevista riorganizzazione, in corso di definizione, come già rappresentato nella relazione tecnica, si prevede che le specifiche attività risultanti dagli articoli 18 e 19, in materia di ufficio di contatto unico, potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalle medesime unità di personale attualmente assegnato alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali che confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della citata Direzione generale con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali. Il decreto ministeriale di individuazione della Direzione in esame dovrà pertanto essere adottato necessariamente nel rispetto della neutralità finanziaria, già ribadita a monte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

I sistemi pilota di telepedaggio di cui all'articolo 20, come precisato nella relazione tecnica, potrebbero essere proposti, con oneri a loro carico, da esattori di pedaggio già in esercizio o nuovi. L'inserimento di una specifica disposizione in tal senso peraltro violerebbe il divieto di *gold plating*, non essendo essa prevista nella direttiva che si intende recepire con lo schema di decreto in esame. Infatti, l'articolo 20 reca una disposizione che conferisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la mera facoltà di promuovere o meno il sistema pilota, anche tenuto conto del fatto che ad oggi le tecnologie per tale sistema non sono ancora disponibili.

La procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri dell'Unione europea, prevista dall'articolo 21, sarà garantita con le risorse attualmente utilizzate e senza pregiudizio delle altre funzioni svolte a valere sul medesimo personale anche in caso di un eventuale incremento delle connesse attività di immissione dati.

L'articolo 22, in materia di lettera di informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale, come rappresentato nella relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché agli adempimenti ivi previsti in capo al punto di contatto nazionale si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 23, recante procedimenti di *follow-up* da parte delle entità responsabili della riscossione, e l'articolo 24, recante relazione degli Stati membri alla Commissione, come precisato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché agli adempimenti ivi previsti in capo al punto di contatto nazionale si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (Atto n. 268);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le soluzioni tecnologiche indicate al comma 1 dell'articolo 3 includono quelle attualmente in uso in Italia, oltre che negli altri Paesi europei, mentre l'adeguamento previsto al comma 2 risulta solo eventuale ed ipotetico, nell'ipotesi di sistemi esistenti che non utilizzassero attualmente le predette soluzioni tecnologiche e che dovrebbero conformarsi alle prescrizioni previste solo nel caso di evidenti miglioramenti;

pertanto, atteso che non si prevede la necessità di adeguamento in tal senso, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica;

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dall'articolo 4, in materia di registrazione dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET);

per altro, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di organizzazione degli uffici di secondo livello, in corso di definizione, le attività relative alla registrazione dei fornitori del SET continueranno ad essere assicurate dalle risorse umane attualmente preposte, incardinate nella Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

inoltre, in fase di riorganizzazione del Ministero, essendo in corso di predisposizione i decreti attuativi del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione, le risorse già esistenti, che peraltro già assolvono di fatto alle funzioni di cui allo schema di decreto in esame, potranno essere ulteriormente riorganizzate, anche in considerazione dell'accorpamento delle divisioni incardinate presso la nuova Direzione generale;

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente agli adempimenti previsti dall'articolo 6, in materia di diritti ed obblighi degli esattori dei pedaggi;

per altro, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di organizzazione degli Uffici di secondo livello, in corso di definizione, le relative attività continueranno ad essere assicurate dalle risorse umane attualmente preposte, incardinate nella Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

gli adempimenti in capo agli esattori di pedaggi consistono sostanzialmente in oneri informativi concernenti la predisposizione e la comunicazione delle dichiarazioni relative ai settori del Servizio europeo di telepedaggio che già sono considerate ai fini della determinazione delle tariffe di pedaggio;

riguardo all'articolo 7, in materia di remunerazione, si precisa che, attualmente, in Italia non esiste un "fornitore di servizi principale", come definito all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, dello schema di decreto;

nel caso in cui anche l'Italia, come attualmente accade in Germania, intenda provvedere ad affidare tale compito di fornitore di servizi principale ad un soggetto, tramite gara pubblica, si provvederà, nella successiva fase contrattuale, a regolare l'integrale copertura della remunerazione;

le nuove funzioni in capo all'organismo di conciliazione previste dall'articolo

11 saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 13, in materia di elementi aggiuntivi riguardanti il Servizio europeo di telepedaggio, l'utilizzo dei dati sul traffico da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avverrà con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto concerne l'articolo 14, in materia di componenti di interoperabilità, la metodologia da adottare al fine di ricomprendere la spesa per le verifiche di idoneità e relative certificazioni nella determinazione delle tariffe riguarderà gli atti convenzionali e sarà volta ad assicurare in presenza di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica – nell'ambito di una valutazione costi-benefici – la necessaria invarianza finanziaria;

le attività poste in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dall'articolo 15, in materia di procedure di salvaguardia, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 17, in materia di organismi notificati, si assicura che il nuovo e definitivo protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ACCREDIA, che si fonderà sulle previsioni contenute nel presente provvedimento, non comporterà alcun costo;

agli adempimenti previsti in capo al Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità nazionale di notifica, si provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

a seguito della prevista riorganizzazione, in corso di definizione, come già rappresentato nella relazione tecnica, si prevede che le specifiche attività risultanti dagli articoli 18 e 19, in materia di ufficio di contatto unico, potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalle medesime unità di personale attualmente assegnato alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali che confluirà in una diversa Direzione generale, risultante dalla fusione della citata Direzione generale con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;

il decreto ministeriale di individuazione della Direzione in esame dovrà pertanto essere adottato necessariamente nel rispetto della neutralità finanziaria, già ribadita a monte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

i sistemi pilota di telepedaggio di cui all'articolo 20, come precisato nella relazione tecnica, potrebbero essere proposti, con oneri a loro carico, da esattori di pedaggio già in esercizio o nuovi;

l'inserimento di una specifica disposizione in tal senso peraltro violerebbe il divieto di *gold plating*, non essendo essa prevista nella direttiva che si intende recepire con lo schema di decreto in esame;

infatti, l'articolo 20 reca una disposizione che conferisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la mera facoltà di promuovere o meno il sistema pilota, anche tenuto conto del fatto che ad oggi le tecnologie per tale sistema non sono ancora disponibili;

la procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri dell'Unione europea, prevista dall'articolo 21, sarà garantita con le risorse attualmente utilizzate e senza pregiudizio delle altre funzioni svolte a valere sul medesimo personale anche in caso di un eventuale incremento delle connesse attività di immissione dati;

l'articolo 22, in materia di lettera di informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale, come rappresentato nella relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché agli adempimenti ivi previsti in capo al punto di contatto nazionale si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 23, recante procedimenti di *follow-up* da parte delle entità responsabili della riscossione, e l'articolo 24, recante relazione degli Stati membri alla Commissione, come precisato nella relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché agli adempimenti ivi previsti in capo al punto di contatto nazionale si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54.
Atto n. 300.
(Rilievi alla III Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, in merito all'articolo 1, recante modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, osserva quanto segue.

Riguardo al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente alla lettera *c)*, per i profili di quantificazione, *in primis* sulla prevista sostituzione (numeri 2 e 3) della nuova Direzione generale « per la diplomazia pubblica e culturale », in sostituzione del Servizio « Stampa e comunicazione istituzionale », ad oggi previsto dal vigente Regolamento di organizzazione del MAE, posto che quest'ultima unità organizzativa è da considerarsi « equiparata », a tutti gli effetti, ad una direzione generale, poiché espressamente contemplata nell'ambito delle strutture di « primo livello » del dicastero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo, in linea di principio, nulla da osservare. Tuttavia, venendo ai profili di spesa riflessi nel riordino, pur considerando che la relazione tecnica evidenzia opportunamente che le vigenti disposizioni in materia di trattamento economico del personale della carriera diplomatica – cui sono riservati entrambi gli incarichi (di « Direttore generale » come di Capo del « Servizio Stampa ») – ivi assicurano che il trattamento economico « principale » e « accessorio » ad oggi spettante a quest'ultimo risulterebbe « uguale » a quello che spetterà al nuovo direttore generale – le funzioni di direttore generale e di capo servizio, come detto sono equiparate anche sul piano economico, in base all'articolo 1, lettera *b)*, del D.M. 1 agosto 2013 – evidenzia che tale equivalenza vale se i funzionari della carriera diplomatica chiamati a ricoprire l'incarico risultino del medesimo grado ovvero appartenenti alla fascia B degli incarichi, se entrambi aventi la qualifica di « Ambasciatore » o di « Ministro plenipotenziario ».

Al profilo accennato è correlata la circostanza che, pur in presenza di sensibili differenze nel trattamento economico « fondamentale » e di « posizione » nei due profili, tali differenze vengono poi compensate da una retribuzione di « risultato » più elevata allorché l'incarico sia affidato al funzionario diplomatico di grado inferiore (Mi-

nistro plenipotenziario) in modo che per entrambe le tipologie di funzionari diplomatici sia raggiunto il limite « massimo » retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Poi, per i profili di interesse, dal momento che la relazione tecnica precisa che l'Ufficio per le relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale, istituito come articolazione del Servizio « Stampa e comunicazione istituzionale », sarà poi trasferito con apposito decreto alla Direzione generale « per la diplomazia pubblica e culturale », e che la ridistribuzione di competenze all'interno di un'amministrazione centrale del MAE riveste natura meramente ordinamentale, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene comunque indispensabile un supplemento di chiarificazioni.

In particolare, segnala che l'articolo 19, lettera *c)*, e l'articolo 20 del decreto ministeriale n. 233 del 2017, che disciplina l'articolazione degli uffici centrali, prevedono che con atto del Segretario generale, sentiti i responsabili delle strutture, e/o dei titolari delle Direzioni generali, possano essere adottate disposizioni in merito alla definizione dei compiti delle unità degli uffici dirigenziali e le loro ulteriori articolazioni in « sezioni » – riguardo ai quali la norma vigente di cui alla lettera *n)* dell'articolo 20, comma 2, del citato decreto, prevede che siano 4 proprio in relazione al Servizio stampa e comunicazione – ragion per cui andrebbe richiesta conferma che realizzare il trasferimento dell'ufficio « virtualmente » di prima fascia del Servizio « Stampa e comunicazione istituzionale » alla nuova Direzione generale possa avvenire nel rispetto del principio di invarianza, riguardo ai compiti e alle risorse umane e strumentali ad esso affidate.

Avendo riguardo, infatti, ai profili « retributivi » riflessi nella operazione in relazione di trasferimento dell'ufficio stampa alle dipendenze della nuova Direzione generale, evidenzia che la titolarità degli uffici del MAE, quando attribuita ad un funzionario della carriera diplomatica ovvero ad un dirigente amministrativo dei ruoli del MAE – assegnazione che è normativamente condizionata dai limiti e vincoli previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010 e dall'articolo 17 del decreto ministeriale n. 233 del 2017 – presenta differenti effetti finanziari, per cui andrebbe confermato che il trasferimento dell'ufficio non determini anche un cambiamento nella titolarità da parte delle due tipologie di titolari – se normali dirigenti del MAE o funzionari diplomatici – dal momento che questi presentano come noto diverse discipline ordinamentali del trattamento economico.

Circostanza, quest'ultima, per cui andrebbe confermato che il trasferimento della struttura avvenga comunque preservando l'invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

A tal fine, ritiene utile l'acquisizione di dati concernenti l'organico di « fatto » delle strutture che vengono trasferite e il contingente di impiegati e funzionari della carriera diplomatica ad oggi assegnati al Servizio che passa alle dipendenze della neo istituita Direzione generale « per la diplomazia pubblica e culturale ».

La questione appare necessaria anche alla luce delle variazioni nelle dotazioni di stanziamento previste per spese di personale previste nelle azioni riferibili a ciascun programma di spesa, che risultano giocoforza « variate » all'esito del trasferimento, come attestato dai prospetti allegati allo schema di decreto.

Inoltre, andrebbero altresì fornite indicazioni in merito agli eventuali fabbisogni logicisti inerenti al trasferimento del Servizio « Stampa e comunicazione istituzionale », alle dipendenze della neo istituita Direzione generale, e rassicurazioni in merito alla sostenibilità degli stessi a valere sulle sole risorse già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, rinvia in ogni caso alla clausola di neutralità di cui all'articolo 5.

In merito alla lettera *d)*, per i profili di quantificazione, nulla avendo da rilevare in merito all'aggiunta della prima posizione dirigenziale generale, avente la qualifica di vice direttore generale, per effetto dell'intervenuto trasferimento delle competenze dal MISE al MAE, ritiene invece necessario

soffermarsi sull'incremento dell'ulteriore posto di vice direttore generale, mediante la soppressione dell'incarico « equivalente » previsto ai sensi dell'articolo 16, comma 6, per i Vice Capo Servizio.

A tale proposito, dal momento che la qualifica di Vice direttore generale sembrerebbe poter essere rivestita, ai sensi della legislazione vigente, indifferentemente, da un funzionario della carriera diplomatica avente sia il grado di Consigliere d'Ambasciata che di Ministro plenipotenziario, va evidenziato che l'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010 – nel numero massimo di 5 unità per ciascuna direzione generale e di 20 unità complessive – prevede però che le funzioni vicarie (del Dirigente generale), debbano essere conferite solo ad un Vice direttore generale/Direttore centrale, avente il grado di « Ministro plenipotenziario », per ciascuna Direzione generale.

La questione, va letta in relazione alla norma abrogata a « compensazione » della previsione dell'incarico aggiuntivo di Vice direttore generale rispetto alla dotazione di incarichi previsti dalla legislazione vigente, che viene disposta a carico del comma 6 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967- le cui posizioni, come sottolinea la relazione tecnica, non sono computate nel numero di Vice direttori generali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, sono « equiparate » a queste ai fini del trattamento economico – laddove è stabilito che il posto di Vice Capo Servizio possa essere conferito a funzionari diplomatici di grado « non inferiore » a « Consigliere d'ambasciata », ma prevedendo che, per esigenze di servizio, al citato incarico possano essere assegnati, sia pure solo svolgere temporaneamente, anche funzionari nel grado inferiore di « Consigliere di legazione ».

In tal senso, andrebbero richieste conferme in merito al fatto che, per effetto dell'incremento di un'unità del numero di incarichi dirigenziali di livello generale attribuibili nella posizione di Vice direttore generale, non si determinino le condizioni per un avanzamento, eventualmente anche in « soprannumero » – rispetto a quelli autorizzati ai sensi della legislazione vigente – dal grado di « Consigliere di legazione » a quello di « Consigliere d'ambasciata », proprio a ragione della copertura del nuovo incarico.

Sul punto, segnalando che la dotazione organica dei due gradi resta fissata dalla normativa vigente nella Tabella 2 annessa al D.P.R. n. 18 del 1967 (Ordinamento del MAECI) e successive modificazioni, evidenzia che il combinato disposto degli articoli 105 e 108 del detto regolamento in cui si disciplinano gli avanzamenti in carriera del personale diplomatico, si limita a prevedere che le promozioni nei vari gradi possano essere conferite nei limiti dei posti comunque « disponibili » nel grado a cui si deve accedere (comma 2 dell'articolo 105), specificandosi solo che per gli avanzamenti al grado di Consigliere di ambasciata gli stessi siano effettuati fra i Consiglieri di legazione che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel relativo grado e abbiano frequentato con profitto il relativo corso di aggiornamento (comma 1 dell'articolo 108).

Nel caso venisse confermato che la disposizione in esame determina le condizioni per l'incremento di incarichi nel profilo di Consigliere di Ambasciata, si rileva la circostanza che la previsione dell'incremento di n. 1 posto di Vice direttore generale sembrerebbe suscettibile, anche se solo *medio tempore*, di riflettersi in un maggior onere rispetto alla legislazione vigente.

Con riferimento alla lettera *e)*, per i profili di quantificazione, rinvia alle considerazioni formulate alla precedente lettera *d)* relativamente dalle qualifiche della carriera diplomatica legittimate ai sensi della normativa vigente a rivestire l'incarico di vice direttore generale a fronte invece di quelle previste per l'assolvimento dell'incarico di Vice capo servizio, la cui posizione è equiparata – come precisato dalla relazione tecnica, sotto il solo profilo « economico » – a quella di vice direttore generale.

Relativamente alla lettera *f)*, per i profili di quantificazione, pur considerando che la relazione tecnica assicura che ivi trattasi di mero adeguamento del regolamento di organizzazione del MAECI alla disposizione già vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2019, rileva che la citata norma prevede il trasferimento al dicastero in questione dalla ex Direzione generale per il commercio internazionale del MISE di 11 posizioni dirigenziali « complessive », di cui 7 posizioni dirigenziali di II fascia, in aggiunta a 1 posto di vice direttore generale e 3 uffici di livello dirigenziale non generale. Queste ultime da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica.

Riguardo alle lettere *g)* e *h)*, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della modifica apportata al Regolamento, trattandosi di attribuzioni già conferite ai sensi dell'articolo 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 20 dicembre 2019, che ha integrato la lettera *b)* dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 febbraio 2017, non ha osservazioni.

In merito alla lettera *i)*, per i profili di quantificazione, non ha nulla da osservare.

Riguardo alla lettera *l)*, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di conferma di attribuzione già prevista ai sensi della legislazione vigente, non ha nulla da osservare.

Riguardo alla lettera *m)*, convenendo che la modifica riveste natura ordinamentale, essendo confermativa di competenze già esercitate dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, non ha osservazioni.

In merito alla lettera *n)*, per i profili di quantificazione, nel presupposto che gli uffici di livello dirigenziale non generale da trasferire alla dipendenza della nuova Direzione generale dovrà comunque rientrare nel numero complessivo massimo fissato per l'intero Ministero dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, non ha osservazioni.

Riguardo alla lettera *o)*, per i profili di quantificazione, nel presupposto che il trasferimento di competenze in tema di promozione del personale italiano all'interno delle organizzazioni internazionali, dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione alla Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale possa operare potendo quest'ultima avvalersi delle sole risorse umane e strumentali trasferite a tal fine e, comunque, già previste ai sensi della legislazione vigente, non ha osservazioni.

Con riferimento alla lettera *p)*, per i profili di quantificazione, sul punto 2), nel presupposto che le attività di cui trattasi, ancorché conferite alla figura del Ministro, siano di fatto già ad oggi svolte dal Servizio per gli affari giuridici del MAE, non ha osservazioni.

Relativamente alla lettera *q)*, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

In merito alla lettera *r)*, non ha nulla da osservare.

Con riferimento alla lettera *s)*, per i profili di quantificazione, andrebbe richiesta conferma in merito agli eventuali fabbisogni logistici correlati al trasferimento del personale dirigenziale non generale e delle aree di inquadramento non dirigenziali, alle dipendenze della neo istituita Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale.

Riguardo alla lettera *t)*, per i profili di quantificazione, evidenzia innanzitutto che dal puntuale riscontro dei dati dell'organico di diritto previsti ai sensi della legislazione vigente è verificata la corrispondenza della dotazione del personale appartenente alla carriera diplomatica a quella riportata nella tabella 1, al netto degli incrementi previsti per ciascuna annualità del triennio 2021/2023, dal comma 922, articolo 1, della legge di bilancio 2021.

Tuttavia, anche al fine di consentire una valutazione di massima degli effetti d'impatto del riordino in esame e considerata la circostanza i dati finanziari riportati in bilancio sono calibrati sulle effettive presenze – con il metodo degli anni- persona – nonché alla luce della speciale disciplina nel conferimento degli incarichi dirigenziali, in particolare, di livello generale, prevista per il personale dei vari gradi della

carriera diplomatica, considera utile l'acquisizione di un quadro di sintesi dell'organico « effettivo » presente alla data odierna, in ciascuna posizione ed una prospettazione dinamica, per il prossimo triennio, della relativa composizione, in considerazione del *turn over* e delle posizioni che si renderanno vacanti ed utili agli avanzamenti in carriera nei prossimi tre anni.

In relazione all'organico di diritto del personale dirigenziale, verificata la corrispondenza dei dati riportati in tabella con quelli risultanti dall'applicazione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, come integrate con l'aumento di 7 unità disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, non ha osservazioni.

Tuttavia, anche per tale contingente, ritiene utile l'acquisizione di dati in merito alle unità lavorative effettivamente presenti nel ruolo dirigenziale del MAECI nonché una valutazione dell'impatto del *turn over* sui fabbisogni di reclutamento nei prossimi tre anni.

Infine, relativamente alla dotazione organica di diritto di personale non dirigenziale, verificata la corrispondenza rideterminata per effetto della tabella 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, relativo al trasferimento delle risorse finanziarie ed umane dal MISE al MAECI ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, ritiene assai utile l'acquisizione di dati in merito alle unità lavorative effettivamente presenti in ruolo nel MAECI, distintamente per aree professionali, nonché una valutazione dell'impatto del *turn over* sui fabbisogni di reclutamento nei prossimi tre anni.

In merito all'articolo 2, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, all'articolo 3, che reca disposizioni transitorie e finali, e all'articolo 4, che prevede abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 5, che reca una clausola di invarianza finanziaria, per i profili di quantificazione, premesso che la clausola di neutralità indicata dalla norma prevede espressamente che l'Amministrazione del MAECI debba provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ritiene opportuno ribadire alcune osservazioni a carattere « metodologico ». In tal senso, rammenta che il ricorso a clausole di neutralità imporrebbe l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo.

Quanto, infine, alla prospettazione delle variazioni al bilancio allegata allo schema di decreto in esame – per quanto concerne lo stato di previsione del MAECI – variazioni che interverranno per effetto del riordino in esame in termini di attribuzione dei capitoli ai centri di responsabilità (CDR), in considerazione dei programmi interessati dal riassetto, con particolare riferimento ai capitoli riguardanti le spese di personale, che verranno iscritti in bilancio in sede di formulazione delle previsioni di spesa da inserire nella legge di bilancio 2022-2024, sulla base delle unità di personale che si prevede resteranno assegnate alla Segreteria Generale, per cui si prevede che una quota degli stanziamenti dei capitoli 1121, 1122, 1123 e 1130 è destinata a confluire nei capitoli 2401, 2402, 2403 e 2413 sulla base delle unità che si prevede transiteranno nella nuova Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, posto che trattasi di capitoli di spesa riferibili ad oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *a)* dalla legge di contabilità, ritiene utile un'indicazione di massima in merito agli importi oggetto di trasferimento, in considerazione della platea delle unità destinate a transitare nella nuova struttura.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della di-

rettiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento – corredato di relazione tecnica e adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 53 del 2021 – reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Segnala che l'articolo 3 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Evidenzia che nella relazione tecnica allegata alla legge n. 53 del 2021 (A.C. 2757) si afferma che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la disciplina in esame che riproduce per buona parte quanto già previsto a legislazione vigente, concerne, per lo più, la regolazione dell'attività di soggetti che operano nel mercato delle telecomunicazioni in qualità di privati. Per quanto riguarda i profili innovativi rispetto alla vigente legislazione, evidenzia che gli articoli da 32 a 49 rafforzano le competenze dell'AGCOM e, in particolare (articoli 41 e 42), assoggettano alla sua vigilanza le piattaforme per la condivisione di video. Per quanto riguarda le nuove funzioni attribuite all'AGCOM, si rammenta che l'Autorità è inclusa nell'« elenco Istat » e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Stante questo quadro, lo schema di decreto in esame, al fine di finanziare le nuove funzioni che esso attribuisce all'AGCOM, introduce un nuovo contributo a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'autorità per effetto delle disposizioni attuative della direttiva 1808/2018, ossia a carico delle piattaforme di condivisione dei video: il contributo è fissato in misura non superiore al 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale. La relazione tecnica chiarisce che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici. In proposito osserva che, benché la norma provveda ad individuare una fonte di copertura degli oneri, né il provvedimento né la relazione tecnica recano una quantificazione dei nuovi o maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dalla disciplina in esame, né viene indicato il potenziale gettito – al netto della quota fiscalmente deducibile – derivante dalla relativa fonte di copertura dei predetti oneri, individuata in un contributo a carico dei soggetti vigilati. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi di quantificazione ai fini della verifica in sede parlamentare dei predetti oneri nonché dell'idoneità della relativa copertura, sul piano quantitativo e temporale. A quest'ultimo riguardo, ritiene che andrebbe altresì precisato il termine di applicazione del nuovo contributo annuale – non indicato dalle norme – e il periodo di riferimento dello stesso per l'esercizio in corso, al fine di verificare l'allineamento temporale tra il relativo gettito e gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, in considerazione della presumibile data di entrata in vigore di quest'ultimo. Ciò al fine di escludere l'eventuale sfasamento temporale fra il verificarsi degli oneri e l'acquisizione delle

pertinenti coperture, o sul piano della competenza, qualora le coperture siano versate in un esercizio successivo al sostenimento dei primi oneri, o sul piano della cassa, qualora oneri e coperture iniziali afferiscano entrambi al medesimo esercizio 2021. I predetti chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che gli oneri dell'AGCOM appaiono connessi ad attività non di carattere eventuale – tali cioè da poter essere sostenute nella misura in cui sussistano le pertinenti risorse – ma ad adempimenti obbligatori, taluni dei quali, come quelli di vigilanza, da esercitare in via sistematica, altri, come quelli sanzionatori o di risoluzione delle controversie, da esercitare al sussistere dei pertinenti presupposti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 72 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame. In particolare, al comma 1, si stabilisce che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal medesimo provvedimento, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il citato comma 3 inserisce, invece, nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il comma 66-*ter* che prevede che l'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base allo schema di decreto legislativo in esame, è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66 della medesima legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video, disciplinate dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto in esame. Al medesimo comma 66-*ter* si prevede che tale contributo sia fissato dall'Autorità entro il limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati da tali piattaforme di condivisione di video nel territorio nazionale. In proposito, la relazione tecnica segnala che, dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutto ciò considerato, come rilevato anche con riguardo ai profili di quantificazione, considera necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla congruità del predetto contributo a far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dal presente provvedimento. Infine, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza in esame sostituendo al comma 2 le parole: « ad esclusione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » con le seguenti: « non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290.

(Rilievi alle Commissioni II e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (articolo 29 e allegato A, n. 24) – reca Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva

(UE) 2019/1151 relativa alla modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala, in merito ai profili di quantificazione, che lo schema di decreto legislativo in esame, volto a consentire la costituzione di talune società (srl e srl semplificata) esclusivamente *on line*, presenta profili di rilievo finanziario relativamente all'articolo 2 (istituzione della piattaforma informatica) e all'articolo 8 (consultazione gratuita di alcuni atti e documenti del registro delle imprese). In merito all'articolo 2, evidenzia che la nuova piattaforma telematica sarà predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato e che, secondo la relazione tecnica, non si determinano oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, in proposito, che il Consiglio nazionale del notariato non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione (ossia è esterno al cosiddetto « elenco Istat ») e provvede, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 220 del 1991, alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio, la cui misura è fissata annualmente con deliberazione del Consiglio nazionale stesso. Tanto premesso, andrebbe a suo avviso verificato se – nell'eventualità di un incremento del contributo notarile per finanziare gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione della piattaforma – siano configurabili effetti apprezzabili di minor gettito in ragione della deducibilità del contributo notarile obbligatorio ovvero, in caso di traslazione dei predetti costi sull'utenza, della possibilità di portare gli stessi in deduzione per i soggetti esercenti attività di impresa o professione. In merito all'articolo 8 (relativo alla consultazione gratuita di determinati atti e documenti del registro delle imprese), rileva che il comma 1 elenca una serie di atti concernenti le società di capitali che sono resi disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS (ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese operante a livello europeo), che il comma 2 aggiunge la previsione della gratuità per lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS, mentre il comma 3 dispone che i diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il 3 BRIS non eccedano i relativi costi amministrativi. Osserva che in tali costi sono peraltro inclusi quelli di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese. Segnala che la relazione tecnica evidenzia che la consultazione gratuita di atti e documenti « determina la rinuncia da parte delle camere di commercio alla riscossione di diritti di segreteria, che rappresentano una delle due fonti di finanziamento del sistema » ma informa che la disposizione di cui al comma 3 « dovrebbe consentire di compensare le perdite da diritti di segreteria ». In proposito, stante il carattere – testualmente – di mera ipotesi della previsione di neutralità formulata dalla relazione tecnica, andrebbero a suo parere acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti a verificare che l'imposizione di diritti di segreteria per taluni atti – che, stante il disposto normativo, dovrà essere comprensiva dei costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese, sia effettivamente idonea a compensare la perdita dei medesimi diritti per gli altri atti elencati al comma 1. Ciò sia sul piano quantitativo sia sul piano della corrispondenza temporale fra oneri e coperture. Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Atto n. 295.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, reca lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. L'articolo 9 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, indicando – oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – anche specifici princìpi e criteri direttivi tra i quali si segnalano quelli relativi alla previsione:

di procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze [comma 1, lettera *d)*];

che nel caso di utilizzo *on line* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni [comma 1, lettera *h)*];

dell'individuazione di modalità e criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile [comma 1, lettera *p)*].

La relazione tecnica allegata alla legge n. 53 del 2021 (A.C. 2757) in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, non era – allo stato – possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa e richiama, quindi, l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Relativamente agli effetti finanziari del decreto legislativo in esame, la relazione tecnica preliminarmente afferma che lo stesso non reca disposizioni da cui derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le norme in esso contenute riguardano principalmente rapporti tra soggetti privati. Nei casi di coinvolgimento di istituti pubblici gli adempimenti previsti sono effettuati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati ad AGCOM rinvia all'articolo 3, comma 1. Infine, la relazione tecnica conclude affermando che gli elementi in essa forniti sono finalizzati a suffragare l'assenza di oneri a carico del Ministero della cultura per l'attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che il provvedimento disciplina principalmente rapporti fra soggetti privati, ponendo, correlativamente, taluni adempimenti aggiuntivi in capo alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva rappresentativi dei titolari dei diritti nonché nuovi compiti di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatori in capo all'AGCOM. Non formula osservazioni riguardo la disciplina dei rapporti fra soggetti privati né riguardo gli adempimenti della SIAE e degli organismi di gestione collettiva rappresentativi dei titolari dei diritti, in quanto la società e gli altri organismi sono esterni al conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (cd. « elenco Istat »). Diversamente, per quanto riguarda le nuove

funzioni attribuite all'AGCOM, rammenta che l'Autorità è inclusa nel predetto « elenco Istat » e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Stante questo quadro, il decreto, al fine di finanziare le nuove funzioni che esso attribuisce all'AGCOM – puntualmente individuate facendo riferimento alle singole disposizioni introdotte dal decreto – introduce un ulteriore contributo, non superiore al 2 per mille dei ricavi, a carico dei soggetti vigilati e operanti nei settori che il decreto medesimo disciplina – si tratta, sostanzialmente, dei soggetti che, nell'ambito del mercato digitale, operano in materia di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. La relazione tecnica, da un lato, chiarisce che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'altro, fornisce dettagliati elementi circa la procedura da seguire per la determinazione della misura del contributo in maniera tale da coprire, in via preventiva e consuntiva, i costi afferenti le nuove funzioni. In proposito osserva dunque che, benché la norma provveda ad individuare una fonte di copertura degli oneri e la relazione tecnica ne indichi in dettaglio la procedura di fissazione, né il provvedimento né la relazione tecnica recano una quantificazione dei nuovi o maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dalla disciplina in esame. Detto impatto non è inoltre ricavabile dalla fonte di copertura – individuata in un contributo a carico dei soggetti vigilati – in relazione alla quale la relazione tecnica non fornisce una stima di gettito, al netto della quota fiscalmente deducibile. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi di quantificazione ai fini della verifica in sede parlamentare dei predetti oneri nonché dell'idoneità della relativa copertura, sul piano quantitativo e temporale. A quest'ultimo riguardo, andrebbe altresì precisato il termine di applicazione del nuovo contributo annuale – non indicato dalle norme – e il periodo di riferimento dello stesso per l'esercizio in corso, al fine di verificare l'allineamento temporale tra il relativo gettito e gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, in considerazione della presumibile data di entrata in vigore di quest'ultimo e della sua applicabilità anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021 (articolo 2, comma 1). Ciò al fine di escludere l'eventuale sfasamento temporale fra il verificarsi degli oneri e l'acquisizione delle pertinenti coperture, o sul piano della competenza, qualora le coperture siano versate in un esercizio successivo al sostenimento dei primi oneri, o sul piano della cassa, qualora oneri e coperture iniziali afferiscano entrambi al medesimo esercizio 2021. I predetti chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che gli oneri dell'AGCOM appaiono connessi ad attività non di carattere eventuale – tali cioè da poter essere sostenuti nella misura in cui sussistano le pertinenti risorse – ma ad adempimenti obbligatori, taluni dei quali – come quelli di vigilanza – da esercitare in via sistematica, altri – come quelli sanzionatori o di risoluzione delle controversie – da esercitare al sussistere dei pertinenti presupposti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente decreto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66-*ter* introdotto dal medesimo comma 1. In particolare l'articolo 66-*ter* prevede che l'esercizio delle citate funzioni di regolazione è finanziato mediante i proventi di un nuovo contributo versato dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché dai prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video *on demand*, la cui entità è fissata dalla medesima Autorità nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territo-

rio nazionale dai medesimi soggetti. In proposito, la relazione tecnica, segnala che, dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutto ciò considerato, come già evidenziato per i profili di quantificazione, considera necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla congruità del predetto contributo a far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dal presente provvedimento. Il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 integra la suddetta clausola di invarianza finanziaria stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza in esame sostituendo al comma 2 le parole: « ad esclusione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » con le seguenti: « non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 66-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una *tranche* di elicotteri della classe medio leggera *(Light Utility Helicopter, LUH)* a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri.

Atto n. 298.

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 13 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una *tranche* di elicotteri della classe medio leggera (*Light Utility Helicopter*, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (atto del Governo n. 298). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 7 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera.

Dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale mira ad assicurare la continuità della componente elicotteristica c.d. « multiruolo » dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando la progressiva sostituzione delle linee *legacy* con piattaforme allo stato dell'arte, idonee a soddisfare le esigenze addestrative ed operative sia in campo nazionale sia all'estero e svolgendo, al contempo, un ruolo indispensabile con riferimento agli odierni scenari di impiego.

Lo schema di decreto ministeriale in esame riguarda la *tranche* conclusiva del programma, il cui avvio è previsto nell'anno in corso e che si concluderà presumibilmente nel 2034. La suddetta *tranche* conclusiva, che comporta una spesa di 221

milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità: per 5 milioni di euro per il 2021, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, assegnate al Ministero della difesa; per 94 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2021 al 2034, nell'ambito delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019; per 122 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2021 al 2025, nell'ambito dei « capitoli a fabbisogno » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Evidenzia che dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 risultano allocate sul piano di gestione n. 32 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2018 – comma 1072), le risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono allocate sul piano di gestione n. 42 (Somme da destinare al finanziamento delle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – Riparto fondo investimenti 2020 – comma 14) e le risorse utilizzate nell'ambito dei « capitoli a fabbisogno » risultano allocate sul piano di gestione n. 02 (Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle Forze Armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle Forze Armate e attività complementari).

Nel chiarire che la *tranche* conclusiva del programma reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2021-2034, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Si specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si precisa, poi, che l'approvazione del programma mantiene la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa – previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti – venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero.

In proposito, ritiene utile che il Governo fornisca elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata di tale previsione.

Inoltre, seppure la relazione illustrativa, nel chiarire che la descritta ripartizione degli oneri previsti tra i citati piani di gestione rappresenta la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, assicura che restano dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni, si ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Viceministra finanze Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS) classe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) europeo con capacità *Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR).

Atto n. 299.

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 5 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS) classe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) europeo con capacità *Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 7 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, il Programma in titolo riguarda l'acquisizione di n. 5 sistemi *European* MALE RPAS con capacità ISTAR, finalizzato allo sviluppo di una strategia integrata in grado di soddisfare talune rilevanti esigenze nell'ambito della difesa e della sicurezza nazionale, tra cui il supporto all'*intelligence*, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali, il monitoraggio e il contrasto dei fenomeni migratori, il contrasto dei traffici illeciti via terra e via mare nonché la prevenzione e il supporto in caso di calamità naturali.

Il Programma – il cui avvio è previsto nel 2021 – è destinato presumibilmente a concludersi nel 2035 e comporta un onere complessivo stimato in circa 1.903 milioni di euro, cui si provvederà, per una quota pari a 1,246 miliardi di euro, tramite utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli di investimento afferenti al programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, allocati sul capitolo 7120, piano gestionale n. 2, che reca uno stanziamento pari a circa 1,73 miliardi di euro per il 2021, a circa 2,78 miliardi di euro per il 2022 e a circa 900 milioni di euro per il 2023.

Come si evince, tra l'altro, dal prospetto relativo alla ripartizione del costo per esercizio finanziario, contenuto nella predetta scheda tecnica, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente Programma concorrono altresì le risorse disponibili assegnate al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), in misura pari a circa 582 milioni di euro, nonché quelle attribuite al medesimo Dicastero in sede di riparto del rifinanziamento del Fondo stesso operato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), in misura pari a circa 74 milioni di euro, iscritte – rispettivamente – sui piani gestionali n. 27 e n. 32 del sopracitato capitolo 7120.

In proposito, rammenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, recante la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, al settore di spesa denominato « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esporta-

zioni », cui sembrerebbe essenzialmente riconducibile il Programma in esame, risultano destinati, per quanto di competenza del Ministero della difesa, complessivi 5,155 miliardi di euro circa per il periodo 2020-2032.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 è stata effettuata la ripartizione del rifinanziamento del Fondo medesimo operato dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, attribuendo al Ministero della difesa, in relazione al citato settore di intervento, circa 1,857 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2033.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste per la copertura del Programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi complessivamente da sostenere, si ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di specifici interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

La scheda tecnica chiarisce altresì che la ripartizione della spesa prospettata per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel periodo di realizzazione del Programma – stante la complessità e l'estensione temporale dello stesso – potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche previa rimodulazione/revisione di altre spese della medesima tipologia contenute nel citato programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In aggiunta a tale flessibilità gestionale, peraltro già usualmente rinvenibile in precedenti atti del Governo di analogo contenuto, la scheda tecnica accenna in una nota a margine alla facoltà per l'Amministrazione interessata di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

In proposito, sarebbe utile acquisire dal Governo ulteriori elementi esplicativi in merito alla effettiva portata di tale previsione.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 22 settembre 2021.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancelleri e C. 3081 Alessandro Pagano *(Seguito dell'esame e conclusione)* 178

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 179

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 192

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Atto n. 287 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 179

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Atto n. 283 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 180

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). Atto n. 276 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 180

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 194

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 272 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 181

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877. Atto n. 273 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 181

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

5-06700 Osnato: Chiarimenti in merito all'ipotesi della riforma del catasto 189

5-06697 Giacometto: Chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sociosanitarie 190

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 195

5-06699 Centemero: Cessione dell'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e salvaguardia dei livelli occupazionali 190

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 197

5-06701 Sani: Semplificazione della disciplina per l'accesso al *Superbonus* 110 per cento ... 190

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 198

5-06698 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte all'erogazione di pubblici servizi 190

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 200

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 191

5-06627 Fragomeli: Iniziative a tutela delle società immobiliari di piccole e medie dimensioni 191

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 202

5-06676 Galizia: Proroga dei termini dei versamenti dei contributi interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 191

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancelleri e C. 3081 Alessandro Pagano.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive, che sono a disposizione dei colleghi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla proposta di legge C. 2361 Ferro, adottata come testo base e come risultante dalla proposta emendativa approvata. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, rileva che l'Unione europea attraverso la direttiva oggetto di recepimento, recante disposizioni di carattere molto tecnico, intende armonizzare la disciplina delle emissioni e dei tassi di copertura delle obbligazioni garantite da sottostanti collaterali fisici, quali mutui e immobili, che sono meno rischiose delle obbligazioni non garantite. In ragione di tale minore rischiosità, il legislatore europeo si propone di incentivare il mercato secondario di queste obbligazioni, che nel nostro Paese è già molto attivo. Ritiene pertanto il provvedimento importante e utile.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni *(vedi allegato 1)*. Al riguardo segnala che le osservazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* si riferiscono a modifiche di coordinamento del testo, mentre l'osservazione di cui alla lettera *a)* è volta chiedere al Governo che nella quantificazione del rischio delle obbligazioni siano compresi, ai fini del calcolo dei tassi di copertura, anche gli interessi ed altri proventi di eventuali derivati di copertura.

La viceministra Laura CASTELLI rileva come il Governo non abbia osservazioni sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Atto n. 287.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore Zennaro, ricorda che nella seduta dello scorso 14 settembre, era stato proposto di svolgere un breve ciclo di audizioni o quanto meno l'acquisizione di contributi scritti sul provvedimento. Al riguardo segnala che né la Banca d'Italia né la CONSOB, che sono state interpellate in proposito, hanno inviato contributi e che la CONSOB ha evidenziato di essere stata coinvolta nella predisposizione dello schema in esame.

Formula quindi, a nome del relatore, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
Atto n. 283.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione).
Atto n. 276.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sull'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore*, chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso di una prossima seduta.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore*, chiede se sia possibile rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricordando che il termine per l'espressione del parere è già scaduto lo scorso 14 settembre e che il Governo si era dichiarato disponibile ad attendere la conclusione dell'esame da parte della Commissione sino alla settimana in corso, chiede se sia possibile un ulteriore rinvio per l'espressione del parere.

La Viceministra Laura CASTELLI sottolinea come la posizione del Governo sia

chiara sul punto, e non rilevi la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti; si rimette in ogni caso alle valutazioni della Commissione, circa la possibilità di un ulteriore rinvio alla giornata di domani.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore*, a seguito di un breve approfondimento, prende atto del parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo, pur in assenza di motivazioni, che avrebbe gradito poter conoscere anche in considerazione della portata limitata e circoscritta dell'osservazione che aveva proposto di inserire nel parere.

Avverte in ogni caso che, per spirito di responsabilità, rinuncia ad inserire nel parere l'osservazione in precedenza formulata. Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole, senza osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Atto n. 272.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, segnala che sono in corso interlocuzioni con i gruppi parlamentari per la formulazione di eventuali osservazioni sul provvedimento e chiede pertanto la possibilità di rinviare ad altra seduta l'approvazione del parere.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rivolgendosi alla rappresentante del Governo, chiede se sia possibile posticipare alla prima settimana di ottobre l'espressione del parere sul provvedimento. Ricorda infatti che la prossima settimana non sono previste convocazioni delle Commissioni parlamentari.

La viceministra Laura CASTELLI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere sino alla prima settimana di ottobre l'espressione del parere sul provvedimento in oggetto.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.
Atto n. 273.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 settembre scorso il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento ed ha chiesto al Governo alcuni ulteriori elementi di valutazione, nonché di poter disporre di ulteriore tempo per l'esame dell'Atto, posticipando alla prima settimana di ottobre l'espressione del parere.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, ricorda di aver segnalato nella scorsa seduta la necessità di valutare con attenzione le soglie dei tagli minimi, fissate dallo Schema di decreto in esame in 200.000 euro per le obbligazioni subordinate e in 150.000 euro per le obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo livello. Evidenzia al riguardo che nel corso della consultazione pubblica svolta nel mese di maggio 2021 concernente il recepimento dell'articolo 44-*bis* della citata Direttiva 2014/59/UE relativo alla commercializzazione a clienti al dettaglio di strumenti finanziari soggetti a *bail-in*, in riferimento agli ambiti discrezionali rimessi al legislatore nazionale, ci si era orientati su livelli più bassi. Sebbene le soglie adottate nello Schema di decreto rispondano all'esigenza di evitare che queste tipologie di obbligazioni, considerate strumenti a rischio, possano essere acquistate da clienti *retail* e piccoli risparmiatori, evidenzia che tali limiti appaiono considerevolmente superiori a quelli fissati da altri Stati membri dell'Unione europea. In particolare, Francia e Germania hanno fissato il valore-soglia a 50.000 euro – limite che corrisponde alla soglia minima fissata dalla Direttiva – mentre Portogallo, Belgio e Grecia lo hanno fissato a 100.000 euro.

Ritiene che in Italia si potrebbe prevedere un limite di 150.000 euro per le obbligazioni subordinate e di 100.000 euro per quelle chirografarie di secondo livello. Ritiene in ogni caso opportuno sottolineare nel parere l'esigenza che la rischiosità di tali prodotti sia chiaramente evidenziata nella documentazione informativa da consegnare alla clientela all'atto dell'acquisto.

Si riserva comunque di effettuare ulteriori approfondimenti in vista della predisposizione di una proposta di parere da sottoporre alle valutazioni della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, in considerazione della delicatezza dei temi affrontati, e della necessità di un bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco, concorda sulla necessità di approfondire ulteriormente la questione, per evitare che si diffondano tra la clientela *retail* obbligazioni con un grado di rischio eccessivamente elevato.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) condivide l'esigenza di poter disporre di un ulteriore lasso di tempo per un approfondimento delle questioni in discussione e per svolgere le necessarie interlocuzioni politiche, anche tenuto conto del fatto che il suo gruppo rileva alcune criticità nella posizione testé illustrata dal relatore.

La Viceministra Laura CASTELLI si dichiara favorevole ad un approfondimento delle questioni emerse, ai fini di una loro attenta valutazione. In tale prospettiva, e anche onde favorire la massima convergenza tra le forze politiche, assicura la disponibilità del Governo ad attendere sino alla prima settimana di ottobre il parere della Commissione sull'atto.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto della disponibilità manifestata dalla rappresentante del Governo e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per il presente punto all'ordine del giorno, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Ricorda quindi che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

La relazione approvata è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano inoltre esaminare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Rammenta poi che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, segnala che sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

In tale contesto, qualora i gruppi ritengano di presentare emendamenti presso la VI Commissione occorrerebbe fissare un termine, che potremo definire nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Al riguardo, avverte che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha avviato l'esame congiunto dei provvedimenti nella seduta di martedì 14 settembre scorso e non ha ancora fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia, ai fini del parere da rendere alla Commissione Politiche dell'Unione europea, l'esame del disegno di legge di delegazione europea per

l'anno 2021, che rappresenta lo strumento legislativo principale con il quale l'Italia assicura, annualmente, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

Come disposto dalla legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee, e alle decisioni quadro in scadenza, nonché ai regolamenti europei.

Il provvedimento in esame consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, avverte che si soffermerà esclusivamente sugli articoli 1 e 2, di portata generale, nonché sugli articoli 3 e 5 e sulle direttive dell'allegato A di competenza della Commissione Finanze, rinviando al dossier predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, reca la disposizione di delega al Governo per l'attuazione degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 1 a 13 e all'allegato A del disegno di legge. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio agli articoli 31 e 32 della citata legge n. 234 del 2012, nonché ai principi e criteri direttivi previsti dal presente disegno di legge.

Il comma 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in legge nazionali, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze segnala quindi che l'articolo 3, comma 1, detta i princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che è volta a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, al fine di assicurare una maggiore mobilità delle aziende dell'Unione europea, eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. La direttiva stabilisce quindi la procedura applicabile alle suddette operazioni transfrontaliere e i controlli che dovranno essere effettuati sulle medesime operazioni. La disciplina mira inoltre ad assicurare continuità nel patrimonio, nella composizione societaria e nei diritti e obblighi contratti dalla società oggetto dell'operazione.

Nella relazione illustrativa il Governo evidenzia che lo scopo che intende perseguire non è il mero recepimento delle disposizioni e dei princìpi non derogabili dettati dal legislatore europeo, ma anche l'introduzione di norme che, nello stesso spirito della direttiva, siano applicabili oltre i confini in essa individuati. In particolare si prevede l'estensione della disciplina dell'Unione europea alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente, e agli altri enti che, in forme diverse da quelle societarie, esercitano un'attività di impresa.

L'articolo 3, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 31 gennaio 2023.

Come sopra accennato con il decreto legislativo di recepimento si prevede di operare un'estensione, rispetto a quanto previsto dalla direttiva, dei soggetti ai quali si applica la normativa nazionale di recepimento. L'estensione si riferisce alle tra-

sformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano:

a) società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente, e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

b) società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

c) società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;

d) altri enti non societari aventi ad oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati da una legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.

La normativa di recepimento dovrà poi disciplinare:

e) le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

f) il trasferimento all'estero della sede sociale da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, se ritenuto ammissibile, controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo un regime transitorio;

g) i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio o mancato rilascio del certificato preliminare e in materia di controllo di legalità.

La suddetta normativa dovrà anche:

h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di operazione transfrontaliera, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 108 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/56/CE;

i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici;

l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

m) individuare i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni nazionali che definiscono la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera *g)*, nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera *h)*;

p) prevedere la facoltà per la società di avvalersi, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-*vicies* della direttiva, e stabilire che le partecipazioni sono assegnate alla società scorporante;

q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora trasposto la direttiva in oggetto;

r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate. In particolare per le sanzioni penali dovrà essere fissata una pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

L'articolo 5, comma 1, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, cosiddetta MiFID II, al solo fine di escludere dal relativo ambito applicativo e dal regime autorizzatorio i fornitori dei servizi di *crowdfunding*, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplina i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

Rammenta che il *crowdfunding* (finanziamento collettivo) è una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*fintech*) che offre a chi intende realizzare un progetto e, quindi anche alle piccole e medie imprese e, in particolare, alle *start-up* e alle *scale-up*, la possibilità di proporlo su un portale *online*, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.

Il regolamento (UE) 2020/1503 stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di *crowdfunding*, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di detti servizi, per il funzionamento delle piattaforme, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di *marketing* in relazione alla fornitura dei suddetti servizi. Esso si applica sia al *crowdfunding* basato sul prestito, sia a quello basato sull'investimento. Il regolamento è entrato in vigore il 9 novembre 2020, ma si applica dal 10 novembre 2021.

L'articolo 5, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 10 maggio 2021, con applicazione della normativa a decorrere dal 10 novembre 2021.

La lettera *a)* dell'articolo 5, comma 1, delega il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 e della direttiva (UE) 2020/1504, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni di settore vigenti e assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

La lettera *b)* autorizza il Governo a esentare i fornitori di servizi di *crowdfunding* dalla disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504.

Le lettere *c)* e *d)* stabiliscono criteri specifici per attuare il regime di responsabilità applicabile nei casi in cui vengano fornite informazioni fuorvianti o imprecise, ovvero vengano omesse informazioni fondamentali sugli investimenti proposti rispettivamente dal titolare del progetto o dal fornitore del servizio (qualora la piattaforma offra il servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti).

La lettera *e)* delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna secondo le relative funzioni, quali autorità competenti per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503, anche prevedendo forme di coordinamento.

La lettera *f)* delega il Governo a individuare la CONSOB quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA.

La lettera *g)* autorizza a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento.

La lettera *h)* autorizza il Governo a prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti.

La lettera *i)* autorizza il Governo ad attuare le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 relative alle sanzioni amministrative coordinandole con le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.

Nell'allegato A sono inoltre contenute quattro direttive di competenza della Commissione Finanze, per le quali non sono previsti specifici criteri di delega oltre quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

La direttiva (UE) 2019/2177 introduce norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2021.

Per rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari la direttiva prevede il trasferimento all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA degli attuali poteri attribuiti alle autorità nazionali competenti. L'Autorità è così resa responsabile dell'autorizzazione delle imprese che intendono fornire servizi di comunicazione dati e della vigilanza sulle stesse (articolo 1).

L'articolo 2 rafforza anche il ruolo dell'Autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali – EIOPA al fine di garantire una maggiore convergenza in materia di vigilanza nel settore assicurativo, in particolare per i gruppi assicurativi presenti in diversi Stati membri dell'UE.

L'articolo 3 introduce norme volte a favorire lo scambio di informazioni tra l'Autorità Bancaria Europea – ABE, le autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La direttiva (UE) 2020/1151 modifica la direttiva 92/23/CEE, che contiene la disciplina armonizzata della struttura delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (cd. direttiva accise).

Ricorda che il regime generale delle accise, comprese quindi anche quelle relative all'alcol e alle bevande alcoliche, è contenuto nella direttiva (UE) 2020/262, che è oggetto di recepimento attraverso l'Atto del Governo n. 276, attualmente all'esame della Commissione Finanze ai fini dell'espressione del parere al Governo.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2021.

Segnala i principali punti della direttiva (UE) 2020/1151:

con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte, per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica;

ai fini della misurazione della gradazione alcolica sono presi in considerazione tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione;

viene modificata la nomenclatura dei prodotti considerati come vino spumante e come altre bevande fermentate gasate;

si consente agli Stati membri di applicare aliquote di accise ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, in analogia a quanto già previsto per la birra;

si consente agli Stati membri di applicare aliquote di accisa ridotte alle altre bevande fermentate e ai prodotti intermedi prodotti da piccoli produttori indipendenti;

viene dunque fornita la definizione di « piccolo produttore indipendente »;

si consente agli Stati membri di esentare dall'accisa i prodotti fabbricati da un privato a fini non commerciali.

La direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (*Markets in Financial Instruments Directive* – MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 28 novembre 2021.

La direttiva introduce, tra l'altro, un'esenzione dai requisiti in materia di *governance* del prodotto, ovvero le regole e procedure che gli intermediari sono tenuti ad applicare nel processo di definizione dei prodotti da offrire alla clientela, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. Viene inoltre modificata la disciplina degli obblighi informativi prevedendo che tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, fatta salva l'espressa richiesta del cliente.

Infine, la direttiva (UE) 2021/514 (DAC-7) interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation* – DAC), costituita da un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.

La direttiva (UE) 2021/514 estende, a decorrere dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell'economia digitale, prevedendo che l'obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale si applichi anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2022.

Quanto alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, rammenta che l'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, disciplina il contenuto proprio della relazione consuntiva e la sua presentazione da parte del Governo.

La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. Nel rinviare per una disamina dei principali contenuti della relazione alla documentazione predisposta dagli Uffici, segnala che, a differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021. Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche, determinati dalla pandemia.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala che, con riguardo all'Unione bancaria, la relazione sottolinea che, anche nel corso del 2020, non è stato possibile trovare un'intesa comune sul sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS).

La relazione reputa poi di primaria importanza il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, anche alla luce della sua complementarietà con l'Unione bancaria, nonché come risposta alla crisi pandemica, nell'ottica di favorire un'adeguata ripresa economica dei mercati dell'UE.

Segnala in particolare che il 24 settembre 2020 la Commissione ha emanato un nuovo Piano d'azione: « *A Capital Markets Union for people and businesses* », che individua alcune motivazioni di fondo della necessità di procedere lungo il percorso dell'Unione dei mercati di capitali: sostenere la ripresa economica dell'area UE; promuovere la transizione *green* e la trasformazione digitale; sviluppare un'economia più inclusiva e resiliente e rafforzare la competitività e il posizionamento strategico dell'UE a livello globale.

In materia di fiscalità e unione doganale, la relazione segnala che l'obiettivo di una maggiore integrazione fiscale a livello unionale è legato alla discussione in corso, in sede OCSE/G20, sulla riforma delle regole di tassazione internazionale. Ricorda in proposito che il 1° luglio 2021 è stato raggiunto un accordo attraverso la sottoscrizione di una « Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia ».

La soluzione prospettata mira a garantire che le grandi imprese multinazionali – nei confronti delle quali vi è difficoltà ad applicare i principi ordinari della tassazione su base territoriale – paghino le tasse dove operano e realizzano profitti, in modo da evitare effetti distorsivi e perdita di gettito.

L'impegno sottoscritto prevede in particolare la creazione di un'imposta minima globale sulle società multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro pari ad almeno il 15 per cento. L'accordo è stato confermato in occasione della riunione del 9-10 luglio 2021 a Venezia dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 e deve ora ottenere l'approvazione definitiva al G20 che si terrà a Roma il prossimo ottobre.

Il Governo riferisce inoltre di aver preso parte al lavoro preparatorio per la revisione della direttiva CE 2003/96, sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, avviato dalla Commissione europea per dare attuazione al *Green Deal*.

La proposta di revisione della direttiva CE 2003/96 (COM(2021)563), volta a introdurre incentivi fiscali adeguati a promuovere le tecnologie pulite eliminando le esenzioni e le aliquote ridotte che promuovono l'uso di combustibili fossili, è stata presentata il 14 luglio 2021 nel cosiddetto pacchetto « *Fit for 55* », predisposto per adeguare la normativa in materia di clima ed energia dell'Unione ai nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030.

Luigi MARATTIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06700 Osnato: Chiarimenti in merito all'ipotesi della riforma del catasto.

Marco OSNATO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Laura CASTELLI rammenta che con provvedimento del 26 gennaio 2021 il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'attivazione progressiva su tutto il territorio nazionale del Sistema Integrato del Territorio – SIT, la nuova piattaforma digitale dell'Agenzia delle Entrate nella quale saranno conservati gli atti e gli elaborati catastali. Si tratta del-

l'unico intervento in corso in tale ambito. Conferma quindi che ad oggi, sebbene diversamente riportato dalle Agenzie di stampa, non vi sia alcun altro provvedimento avente ad oggetto la disciplina del catasto.

Marco OSNATO (FdI), ringraziando, si dichiara soddisfatto e rassicurato della conferma ricevuta dalla rappresentante del Governo circa il fatto che non sia attualmente in corso alcun intervento di riforma del catasto. In tal modo il Governo non fa che rispettare la posizione di contrarietà del Parlamento ad una revisione in tal senso, emersa chiaramente nel corso dell'indagine conoscitiva sulla riforma del sistema fiscale svolta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato.

Sottolinea quindi l'elevato livello già raggiunto dalla tassazione immobiliare in Italia e l'importanza del settore edile come volano per la ripresa dell'economia. Auspica infine che le voci di una riforma vengano smentite in ogni occasione per evitare di creare sconcerto tra i cittadini.

5-06697 Giacometto: Chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sociosanitarie.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Carlo GIACOMETTO (FI), ringrazia per la risposta, che si riserva di valutare. Giudica positivamente la possibilità di applicare l'IVA in misura agevolata all'intera prestazione resa dalle cooperative e dai loro consorzi sulla base di apposite istanze di interpello, anche se ritiene che sarebbe opportuno emanare una disposizione legislativa di immediata applicazione, senza che sia necessario svolgere valutazioni su ogni singolo caso.

5-06699 Centemero: Cessione dell'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e salvaguardia dei livelli occupazionali.

Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Giulio CENTEMERO (Lega), evidenziando che avrebbe preferito una risposta più dettagliata, prende comunque atto della necessità di attendere l'esito della *due diligence*. In proposito osserva peraltro che una *due diligence* lato *buyers* avrebbe dovuto essere già stata svolta dagli eventuali acquirenti e vorrebbe conoscere quale soggetto sia attualmente incaricato di svolgere tale procedura.

5-06701 Sani: Semplificazione della disciplina per l'accesso al *Superbonus* 110 per cento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Luca SANI (PD) ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto. Osserva infatti che il chiarimento fornito, risolvendo un dubbio sollevato dagli operatori, contribuisce a un'ulteriore semplificazione nell'applicazione del *Superbonus*.

5-06698 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte all'erogazione di pubblici servizi.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Luca SUT (M5S) si dichiara soddisfatto per la risposta della rappresentante del Governo, che si riserva di approfondire.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06627 Fragomeli: Iniziative a tutela delle società immobiliari di piccole e medie dimensioni.

La viceministra Laura CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), osservando come avrebbe auspicato una risposta più risolutiva, si dichiara comunque soddisfatto.

5-06676 Galizia: Proroga dei termini dei versamenti dei contributi interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La viceministra Laura CASTELLI segnala come la questione evidenziata nell'interrogazione in titolo sia stata superata con l'entrata in vigore dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021, che ha prorogato i termini dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Francesca GALIZIA (M5S), ringraziando per la risposta, riconosce che la questione è attualmente superata dall'entrata in vigore della disposizione segnalata dalla rappresentante del Governo. Ritiene peraltro opportuno evidenziare che gli imprenditori chiedono di prorogare i termini di versamento in maniera più consolidata e una maggiore armonizzazione delle scadenze fiscali, in modo da poter programmare con adeguato anticipo i versamenti a loro carico, in particolare in questo periodo di crisi economica conseguente alla pandemia.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. (Atto n. 274).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (Atto n. 274);

rammentato che, come precisato nella relazione illustrativa che accompagna lo Schema di decreto, le disposizioni in esame mirano a istituire un quadro comune di armonizzazione minima in materia di obbligazioni garantite, che assicuri che le caratteristiche strutturali di tali titoli in tutta l'Unione europea corrispondano al profilo di rischio inferiore che ne giustifica il trattamento preferenziale;

evidenziato infatti che la direttiva (UE) 2019/2162, oggetto di recepimento, è finalizzata ad assicurare un alto livello di protezione degli investitori tramite l'adozione di requisiti di armonizzazione a cui saranno soggette tutte le obbligazioni garantite emesse nell'Unione europea; tali requisiti sono intesi a assicurare lo sviluppo organico e continuo di mercati delle obbligazioni garantite ben funzionanti nell'Unione e a limitare i rischi potenziali e le vulnerabilità per la stabilità finanziaria;

rilevato che la lettera *e)*, comma 2, dell'articolo 7-*undecies* – introdotto dallo Schema di decreto in esame nella legge n. 130 del 1999, recante Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti – prevede che nel calcolo dei requisiti di copertura, i derivati che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7-*decies* – anch'esso introdotto dal provvedimento in esame nella medesima legge n. 130 del 1999 – sono esclusi dal calcolo del rapporto indicato al comma 1, lettera *a)* e sono inclusi nel calcolo del valore netto delle attività facenti parte del patrimonio separato indicato al comma 1, lettera *b)*;

rilevato altresì che la medesima lettera *e)* non include tuttavia nel calcolo degli interessi ed altri proventi indicati al comma 1, lettera *c)* di cui al medesimo articolo 7-*undecies* i contratti derivati; tale ultima disposizione si limita infatti a prevedere che degli eventuali contratti derivati di copertura si tenga semplicemente conto, senza includere a pieno titolo tra i requisiti di copertura gli interessi relativi a tali contratti, che costituiscono elemento rilevante dei derivati emessi a copertura;

evidenziata inoltre l'opportunità di assicurare il coordinamento dell'articolo 7-*quaterdecies*, comma 3, con l'articolo 7-*octies* – in base al quale il patrimonio separato è destinato al soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle con-

troparti in derivati nonché al pagamento dei costi dell'operazione – entrambi introdotti dallo Schema di decreto nella legge n. 130 del 1999;

sottolineata inoltre l'opportunità di specificare, nell'ambito della definizione dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 7-*octiesdecies*, comma 3 – che lo Schema di decreto introduce nella legge n. 130 del 1999 – i poteri attribuiti dal Testo Unico della finanza alla Consob in materia di appello al pubblico risparmio;

indicata infine la necessità di correggere un mero errore materiale all'articolo 7, sostituendo il riferimento al comma 3 con il riferimento al comma 4, onde consentire alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima dell'applicazione delle nuove disposizioni di essere commercializzate come obbligazioni garantite ai sensi della nuova disciplina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità – a condizione che sia assicurato il pieno rispetto della disciplina europea e delle regole armonizzate – di includere i contratti derivati nel calcolo degli interessi ed altri proventi indicati al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 7-*undecies*, introdotto nella legge n. 130 del 1999 dall'articolo 1, lettera *a)* dello Schema di decreto, a tal fine integrando il medesimo articolo 7-*undecies*, comma 2, lettera *e)*;

b) valuti il Governo l'opportunità all'articolo 1, lettera *a)*, nell'introdotto articolo 7-*quaterdecies*, comma 3, di sostituire le parole «*la società cessionaria provvede, in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato,*» con le seguenti: «*la società cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato,*»;

c) valuti il Governo l'opportunità all'articolo 1, lettera *a)*, nell'introdotto articolo 7-*octiesdecies*, comma 3, di sostituire le parole «*per le finalità ivi previste.*» con le seguenti: «*per le finalità ivi previste, con particolare riguardo ai poteri attribuiti alla Consob in materia di appello al pubblico risparmio.*»;

d) sia valutata l'opportunità, all'articolo 3, comma 7, di sostituire le parole «*comma 3 possono essere commercializzate*» con le seguenti: «*comma 4 possono essere commercializzate*».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). (Atto n. 276).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (Atto n. 276);

ricordato che la direttiva (UE) 2020/262 rifonde e abroga, a decorrere dal 13 febbraio 2023, la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, e mira in generale ad armonizzare le condizioni per la riscossione delle accise, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno;

rammentato che a tal fine lo schema di decreto reca numerose e significative modifiche al Testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995;

evidenziato in particolare che la lettera *q)* dell'articolo 1 dello Schema di decreto novella i contenuti dell'articolo 17 del Testo unico delle accise, con finalità di aggiornamento e coordinamento delle disposizioni ivi contenute;

osservato che il citato articolo 17 individua al comma 4-*bis* i casi in cui i tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell'accisa, includendo tra i casi di esenzione, alla lettera *c)*, i tabacchi lavorati « destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti »;

rilevata l'opportunità, al fine di evitare incertezze applicative, di prevedere espressamente la possibilità che tali prove possano essere anche condotte dai produttori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di introdurre nello Schema di decreto legislativo in esame una modifica al comma 4-*bis* dell'articolo 17 del Testo Unico delle accise, al fine di aggiungere, alla lettera *c)*, dopo le parole: « destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti » le seguenti: « anche condotte dai produttori ».

ALLEGATO 3

5-06697 Giacometto: Chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sociosanitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono dei chiarimenti interpretativi in ordine all'aliquota IVA da applicare alle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali rese da cooperative e loro consorzi.

In particolare, l'Onorevole interrogante, premesso che « tali prestazioni sono spesso svolte dalle cooperative o loro consorzi o direttamente o sulla base di convenzioni, concessioni, appalti per la gestione, ad esempio, di Rsa o Cra. In tali casi, l'oggetto delle prestazioni previste è stabilito a priori dalle stazioni appaltanti o direttamente da protocolli regionali » e che « e normative regionali prevedono rette omnicomprensive per tali servizi considerati unitariamente: le prestazioni erogate e fatturate dai consorzi risultano speculari a quelle prestate e fatturate, a questi ultimi, dalle cooperative. I contratti spesso comprendono anche l'erogazione dei pasti, la pulizia degli ambienti, la manutenzione a altre attività rivolte al paziente » chiede se non si ritenga opportuno « adottare iniziative per un'interpretazione autentica in merito alla natura unitaria ai fini IVA delle prestazioni di cui in premessa, rese da cooperative e loro consorzi ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.

Giova preliminarmente evidenziare che, ai fini IVA, ciascuna prestazione di servizi deve essere in linea di principio considerata autonoma e indipendente.

Ciò nondimeno, in taluni casi, più operazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti.

In particolare, si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cfr. Corte di giustizia della UE 10 marzo 2011, cause riunite C 497/09, C 499/09, C 501/09 e C 502/09) e altererebbe la funzionalità del sistema dell'IVA.

Un'altra ipotesi si ha quando una prestazione accessoria dipendente, costituisca per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore e detta prestazione assuma un'importanza secondaria rispetto alla prestazione principale, per cui ad essa « si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale ».

In particolare, una operazione può essere considerata accessoria ad una operazione principale quando la stessa integra, completa e rende possibile l'operazione principale (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate 15 luglio 2002, n. 230).

L'accessorietà costituisce dunque una condizione di fatto, che va valutata caso per caso, in base alle caratteristiche delle operazioni coinvolte.

Tale condizione, laddove presente, consente l'applicazione alle operazioni accessorie della stessa disciplina IVA prevista per l'operazione principale.

Tanto premesso, in relazione alla questione prospettata dagli Onorevoli interroganti, Amministrazione Finanziaria ha recentemente ribadito, confermando la propria prassi consolidata, che « ... affinché possa trovare applicazione la suddetta aliquota del 5 per cento è necessario che le cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente sia indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere,

le predette prestazioni nei confronti dei soggetti espressamente elencati nel numero 27-*ter)* dello stesso articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, tra cui sono riconducibili anche "gli anziani ed inabili adulti" ».

La gestione globale e unitaria di una RSA è, quindi, annoverabile tra le prestazioni di servizi cui risulta applicabile l'aliquota del 5 per cento di cui al punto 1) della Parte II-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 sopra citato. Non si ritiene, invece, possibile considerare, in modo indiscriminato, assoggettata ad aliquota ridotta qualsiasi prestazione di servizi che il consorzio acquisisca dalle cooperative consorziate al fine di attuare la gestione globale della RSA.

La fornitura da parte delle cooperative consorziate di specifici servizi potrà fruire dell'aliquota IVA del 5 per cento sopra richiamata unicamente nel caso in cui il subcontraente fornisca un servizio che rientra tra quelli di cui al n. 1 della Parte II bis della Tabella A. In caso contrario, in relazione ai servizi singolarmente resi dalle cooperative sub contraenti, pur se destinati dal consorzio alla gestione della RSA, troverà applicazione il regime IVA proprio di ciascuna tipologia di servizi, anche in considerazione del soggetto prestatore.

L'applicabilità dell'aliquota IVA del 5 per cento – in virtù del richiamato principio dell'accessorietà (cfr. articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) a prestazioni (principali) ricomprese nel n. 1 della Parte II-*bis* della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 – anche a prestazioni di tipo diverso presuppone una valutazione caso per caso, sulla base delle caratteristiche concrete dell'operazione posta in essere, eventualmente esperibile nell'ambito della trattazione di un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Deve infine evidenziarsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le norme recanti esenzioni o agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, dovendo, al contrario, trovare applicazione per le sole fattispecie tassativamente contemplate dalla previsione agevolativa (cfr. tra gli altri, risoluzione n. 4/E del 17 gennaio 2017 e sentenza della Corte di cassazione n. 16854 del 20 giugno 2008).

ALLEGATO 4

5-06699 Centemero: Cessione dell'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e salvaguardia dei livelli occupazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante rappresenta che un'operazione di aggregazione tra Banca Montepaschi di Siena (BMPS) e Unicredit comporterebbe oneri per 5 miliardi a carico delle finanze pubbliche ed esuberi quantificati in circa 7.000 dipendenti rispetto all'organico attuale. Inoltre, riportando indiscrezioni di stampa, apparse sul quotidiano La Stampa in data 20 settembre 2021, secondo cui fonti governative avrebbero aperto a soluzioni per BMPS diverse da un'aggregazione con Unicredit, chiede di sapere quale sia l'opzione alternativa maggiormente attenzionata dal Governo che comporti, verosimilmente, minori oneri e soprattutto la più ampia tutela dei posti di lavoro del personale bancario.

In proposito nel rinviare al complesso di informazioni e di dati, nonché al quadro fornito dal Ministro dell'economia e delle finanze durante l'audizione presso le Commissioni finanze di Camera e Senato svoltasi scorso mese di agosto, è necessario qui riferire che la *due diligence* del Gruppo Unicredit è ancora in atto cosicché si deve rinviare all'esito ogni aggiornamento rispetto a quanto già rappresentato dal Ministro Daniele Franco nella predetta audizione, nella quale – tra l'altro – è stata chiaramente ribadita la massima attenzione per la tutela dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 5

5-06701 Fragomeli: Semplificazione della disciplina per l'accesso al *Superbonus* 110 per cento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fa riferimento al beneficio introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha elevato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico (cosiddetto *Superbonus*), e chiedono di sapere se, ai fini dell'applicazione del *Superbonus*, le detrazioni fiscali siano riconosciute ai beneficiari anche nei casi di violazione per illeciti di lieve entità, commessi dall'impresa appaltatrice, laddove è prevista la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Le agevolazioni fiscali connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica si applicano qualora il contribuente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente e rispettando, nella realizzazione degli interventi, le prescrizioni delle discipline di settore, ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro o in ambito urbanistico.

In tale ottica il decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, richiamato dagli Onorevoli interroganti, all'articolo 4, prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di:

mancato rispetto degli adempimenti ivi stabiliti (individuati anche dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646);

esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate in base alla normativa urbanistica;

violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente.

Analoghe previsioni sono contenute anche ai fini del cosiddetto *Ecobonus*, spettante per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nell'articolo 4 del decreto 19 febbraio 2007 e nell'articolo 6 del decreto 6 agosto 2020.

Anche per tali interventi, è comunque necessaria l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (cfr., da ultimo, Circolare n. 7/E del 2021).

Gli adempimenti previsti dai citati decreti ministeriali valgono anche ai fini del cosiddetto *Superbonus* di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto con tale disposizione non è stata introdotta una nuova agevolazione, quanto piuttosto sono state rafforzate quelle preesistenti.

Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo 119, in tema di violazioni che non comportano la decadenza dalle agevolazioni in argomento, al comma 5-*bis* dispone quanto segue: « Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti

siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione ».

Inoltre, il successivo comma 13-*ter* dell'articolo 119, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che: « Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 ».

Infine, nello stesso comma si prevede che per gli interventi oggetto della CILA la decadenza del beneficio fiscale operi esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni stesse.

ALLEGATO 6

5-06698 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte all'erogazione di pubblici servizi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano che alcuni comuni o concessionari stanno applicando la tariffa del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816 della legge n. 160 del 2019 « alle società di vendita, di elettricità e gas, sebbene queste ultime non risultino titolari di concessione per l'occupazione del suolo pubblico, (con cavi, condutture o altri manufatti) né tantomeno di occupazione di infrastrutture, come invece previsto per i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 831 della predetta legge ».

Tenuto conto che le società in questione non hanno la « possibilità concreta di utilizzo né delle condutture, né dei punti di fornitura », a parere degli interroganti per dette società non viene soddisfatto il requisito individuato dalla norma che richiede il materiale utilizzo delle infrastrutture di rete non riscontrabile a seguito della netta separazione, operata in via legislativa, tra le attività regolate dai gestori delle reti di distribuzione e quelle invece proprie dei « servizi di fornitura di tali *commodities* energetiche », come risulta sia dal decreto legislativo n. 164 del 2000 sia dal decreto-legge n. 73 del 2007.

Gli Onorevoli interroganti, quindi, ritengono che dagli enti locali sia stata effettuata un'errata interpretazione della disciplina del canone « nei confronti dei titolari di quei contratti di somministrazione delle *commodities* », poiché detta disciplina dovrebbe, invece, rivolgersi soltanto ai titolari delle concessioni di suolo pubblico e a coloro che occupano il suolo pubblico in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture di rete.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se si intenda confermare quanto illustrato nell'interrogazione e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza saranno intraprese al fine di chiarire quali siano i soggetti obbligati al pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte alle erogazioni di pubblici servizi evitando difformità interpretative da parte degli enti locali interessati.

Al riguardo, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria fanno riferimento alla questione dell'applicazione del canoni unico patrimoniale in capo a soggetti che pur non essendo titolari di concessioni delle occupazioni di suolo pubblico, sono titolari dei « contratti di somministrazione delle *commodities* in precedenza citate ».

Detti soggetti dovrebbero quindi essere identificati in coloro che effettuano una prestazione periodica o continuativa di beni e servizi a fronte del pagamento di un corrispettivo proporzionato al consumo da parte dell'utente.

In proposito, occorre richiamare la disposizione in commento la quale prevede che per « le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria ... In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il

canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete ... Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale ».

Pertanto, deve osservarsi che se ci si intende riferire ai menzionati titolari di contratti di somministrazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei consumatori finali, detti soggetti devono corrispondere il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, dal momento che occupano il suolo pubblico in via mediata e sono titolari delle utenze in base al quale deve essere calcolato il canone.

ALLEGATO 7

5-06627 Fragomeli: Iniziative a tutela delle società immobiliari di piccole e medie dimensioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni in materia di società di comodo contenute nell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, comma 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge n. 138 del 2011.

In particolare, gli Onorevoli evidenziano come, a causa della crisi economica determinata dalla pandemia, le società operative che svolgono l'attività negli immobili presi in locazione dalla società immobiliare appartenente allo stesso gruppo hanno chiesto una significativa riduzione dei canoni di locazione, riduzione che creerebbe le condizioni per l'applicazione della suddetta disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

Gli Onorevoli rilevano che, per le società che rientrano nell'applicazione della citata normativa, sono infatti previste la presunzione di un reddito minimo parametrato ai valori nell'attivo dello stato patrimoniale rilevante per l'imposizione diretta e per l'IRAP, una maggiorazione del 10,5 per cento dell'aliquota IRES, nonché delle limitazioni all'utilizzo dei crediti IVA ed all'utilizzo delle eventuali perdite provenienti da esercizi precedenti.

Tanto premesso gli Interroganti chiedono di sapere come si intenda salvaguardare quelle società, in particolare di piccole dimensioni, anche prevedendo una sospensione o alleggerimento dell'applicazione della normativa sulle società di comodo per l'anno in corso in ragione della crisi economica dovuta alla pandemia.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che il tema della sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo (articolo 30 della legge n. 724 del 1994) e in perdita sistematica (articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge n. 138 del 2011) in ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica (tali da ritenere sussistenti condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica) è stato oggetto di una proposta di modifica normativa, non approvata, anche in considerazione dei negativi effetti di gettito alla stessa ascritti dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tanto premesso, in considerazione dell'eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l'Agenzia delle entrate potrà comunque esaminare caso per caso, in base alle previsioni rispettivamente recate dall'articolo 30, comma 4-*bis*, della legge n. 724 del 1994 e dall'articolo 2, comma 36-*decies*, del decreto-legge n. 138 del 2011, gli interpelli cosiddetti disapplicativi, presentati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 212 del 2000, da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al precedente comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

In sede di presentazione di dette istanze di interpello è prassi consolidata dell'Agenzia valutare, a favore dell'istante che sia una società immobiliare, la circostanza per cui i canoni di locazione praticati, seppur non sufficienti al superamento del test di operatività, siano in linea con quelli di mercato (cfr. circolare 2 febbraio 2007, n. 5/E). A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la determina-

zione del valore di mercato dei canoni di locazione, si potrà fare riferimento ai valori (espressi in euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, consultabile gratuitamente presso il sito *internet* dell'Agenzia del Territorio.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore 204

Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore 204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 204

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 settembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 205

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 209

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06702 Pezzopane: Tempi di emanazione e contenuti del decreto recante il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni 206

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 212

5-06703 Lucchini: Discriminazione nella modalità di fruizione del beneficio del cosiddetto superbonus 110% per istanze presentate in date diverse 207

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 213

5-06704 Cortelazzo: Immobili ricadenti nell'obbligo di ricostruzione fedele ai fini della fruizione dei benefici connessi al cosiddetto superbonus 110% 207

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 214

5-06705 Butti: Realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como 207

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 215

5-06706 Maraia: Misure compensative per gli utenti nel caso di disagi sulla rete autostradale anche attraverso la definizione dei pedaggi in base ai tempi di percorrenza 208

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 208

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.55.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta dell'8 settembre scorso.

Daniela RUFFINO (CI), *relatrice*, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazione *(vedi allegato 1)*.

Vannia GAVA, *Sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica*, condivide i contenuti della proposta di relazione.

Rachele SILVESTRI (FDI) nel ringraziare la relatrice per aver introdotto nel parere un'osservazione volta a prevedere un coinvolgimento del Parlamento nell'imponente lavoro che attende il Paese, tiene a sottolineare che, come anche per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo si pone obiettivi a suo avviso eccessivamente ambiziosi e pertanto difficili da raggiungere. Tutti gli interventi ad ampio spettro previsti dal Governo nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione sono inoltre penalizzati dalla pesante burocrazia e dai ritardi nelle procedure, che costituiscono il vero cancro del Paese. Le previsioni appaiono eccessivamente rosee anche con riguardo agli obiettivi sulla mobilità, stante la forte arretratezza che si registra nel territorio nazionale nel settore dei trasporti sia su gomma che su rotaia.

Concordando in ogni caso con alcune delle iniziative previste che, se attuate seriamente, potrebbero rivelarsi utili per i cittadini – come ad esempio quelle relative all'economia circolare e all'agricoltura sostenibile per le quali auspica che il Governo possa adottare scelte coraggiose – preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione presentata dalla relatrice *(vedi allegato 1)*. Delibera quindi di nominare l'onorevole Ruffino quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.10.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-06702 Pezzopane: Tempi di emanazione e contenuti del decreto recante il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

Enrico BORGHI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Enrico BORGHI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Ritiene significativo l'impegno dell'Esecutivo, che la viceministra ha comunicato nella risposta, volto a sbloccare la procedura attuativa della legge sui piccoli comuni e sottolinea favorevolmente l'erogazione ormai prossima dei 160 milioni di euro stanziati al riguardo che, come esplicitato, non saranno ripartiti in una logica a pioggia, ma con la finalità di fa-

vorire lo sviluppo delle municipalità a cui sono destinati.

5-06703 Lucchini: Discriminazione nella modalità di fruizione del beneficio del cosiddetto superbonus 110% per istanze presentate in date diverse.

Ingrid BISA (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Ingrid BISA (LEGA) replicando, ringrazia la Viceministra Bellanova per la risposta, della quale si dichiara soddisfatta. Si tratta di una disparità che chi lavora nel campo vive quotidianamente. Sottolinea pertanto con favore la convocazione *ad hoc* della Commissione per il monitoraggio dell'applicazione del decreto n. 58 del 2017, che auspica possa pervenire ad una pronta soluzione della questione posta.

5-06704 Cortelazzo: Immobili ricadenti nell'obbligo di ricostruzione fedele ai fini della fruizione dei benefici connessi al cosiddetto superbonus 110%.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), illustra l'interrogazione in titolo, che pone una questione che va a suo giudizio prontamente risolta, sottolineando come sia opportuno contestualmente pervenire anche ad una semplificazione generale delle procedure relative alla fruizione del cosiddetto superbonus 110%.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che riporta la posizione della struttura amministrativa del Ministero della cultura, che invita a scendere dai propri palazzi ed andare nei territori. Osserva infatti che in molte aree del Paese, e tra queste certamente anche il Veneto, i piani casa già prevedono che nelle zone vincolate la demolizione e la ricostruzione degli edifici possa prevedere un aumento anche consistente di volumetria. Ritiene improprio il riferimento alla tutela del paesaggio, dal momento che in aree sottoposte a vincolo sono presenti edifici di nessun valore storico o artistico e che anzi dovrebbero poter essere qualificati a livello urbanistico e ambientale, ai precipui fini proprio di valorizzazione del paesaggio. Preannuncia che continuerà a seguire la questione posta, anche al fine di pervenire ad una necessaria semplificazione delle procedure del superbonus, che altrimenti non esplicherà gli effetti sperati.

5-06705 Butti: Realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como.

Alessio BUTTI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, che affronta un tema già trattato in molte altre occasioni in Commissione, occasioni che si sono dovute ripetere a causa della mancanza di chiarezza da parte del Governo. L'infrastruttura in questione rappresenta un asse strategico per il territorio, rispetto al quale bisognerebbe agire piuttosto che continuare con i continui antipatici rimpalli di responsabilità tra i soggetti competenti.

Il Viceministro Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Alessio BUTTI (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa che, almeno per la prima parte, riproduce integralmente quanto già dichiarato dal Governo nelle precedenti occasioni. L'unico elemento di novità è che per la prima volta, dopo anni, si è tenuto un colloquio tra il presidente della regione Lombardia, persona seria e concreta, e il Ministro Giovannini proprio sulle tangenziali di Como e Varese. Stupisce che solo adesso il primo abbia sottoposto al secondo la valutazione sulla strategicità di tali opere, cosa che immaginava essere già stata fatta in passato. La tangenziale di Como, inoltre, risponde perfettamente ai requisiti previsti

dal decreto-legge n. 32 del 2019, potendo ambire ad essere una di quelle opere strategiche sottoposte a commissariamento. Spiace constatare che, tra le opere da commissariare, risultano presenti infrastrutture che non sembrano avere il carattere strategico richiesto, ma sembrano piuttosto rispondere alla sola esigenza di accontentare qualcuno. L'unico problema che quindi affligge la realizzazione delle tangenziali di Como e Varese è di natura squisitamente politica. La regione non può certo accollarsi la spesa di tali infrastrutture, assolutamente ingente, pertanto la collaborazione istituzionale cui faceva riferimento la viceministra diventa fondamentale sia per procedere alla loro realizzazione, sia anche per individuare i responsabili dell'inaccettabile ritardo che tali infrastrutture hanno accumulato.

5-06706 Maraia: Misure compensative per gli utenti nel caso di disagi sulla rete autostradale anche attraverso la definizione dei pedaggi in base ai tempi di percorrenza.

Generoso MARAIA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, che affronta il tema dei disagi degli utenti della rete autostradale. Auspica che, che a seguito del nuovo corso impresso dal presidente Conte alla gestione autostradale, si possa pervenire all'adozione di uno strumento utilizzato in molti Paesi europei che parametra la tariffa autostradale ai tempi di percorrenza.

Il Viceministro Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Generoso MARAIA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Finalmente si inizia a parlare di un sistema strutturale e automatico di rimborso, anche di quote importanti del pedaggio autostradale, già a partire da 15 minuti di ritardo. Pur se si tratta di una sperimentazione, esprime soddisfazione per la tempestività con la quale si è inteso dare corso a tale progetto, che auspica possa essere esteso a tutta la rete autostradale. Importante sarà anche l'informazione che verrà data all'utenza, che dovrà essere messa nelle condizioni di richiedere il rimborso. Molti disagi sono cronici sulla rete autostradale, determinando la chiusura di interi tratti e comportando un disagio non solo agli utenti, ma anche alle amministrazioni locali che devono occuparsi di assicurare la manutenzione e la sicurezza della circolazione sulle strade di loro competenza, sulle quali si riversa il traffico autostradale.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile COM(2020)690 final e allegati e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

valutati favorevolmente gli orientamenti politici definiti dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, declinati nelle sei tematiche in cui si articola il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 ed apprezzata in particolare la centralità attribuita al *green Deal* europeo, per mitigare il riscaldamento globale e rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050;

segnalato che nel 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati impegnati nei negoziati per l'approvazione della normativa europea per il clima (Regolamento (UE) 2021/1119 del 30 giugno 2021) che istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell'Unione, sancisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica entro il 2050 e innalza il *target* di riduzione delle emissioni per il 2030, portandolo da −40% a −55%, rispetto ai livelli del 1990;

preso atto, in particolare, che l'allegato recante le nuove iniziative riporta ai punti da 1 a 4 rispettivamente il « pacchetto *Pronti per il 55 %* » (punto 1), il « pacchetto *sull'economia circolare* » (punto 2), il « pacchetto su *biodiversità e ambiente privo di sostanze tossiche* » (punto 3) e iniziative per la « *Mobilità sostenibile e intelligente* » (punto 4) e che:

1) con riguardo al punto 1 (*Pronti per il 55 %)* le proposte legislative riguardano:

a) la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

b) la modifica delle direttive su energie rinnovabili ed efficienza energetica;

c) la revisione del regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo;

d) la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia;

e) la revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici;

f) la revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

g) la revisione del regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nuovi;

h) la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia;

i) la regolamentazione dei mercati del gas decarbonizzati;

2) con riguardo al punto 2 (*economia circolare*) le iniziative annunciate dalla Commissione riguardano:

a) la politica in materia di prodotti sostenibili, compresa una revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile;

b) l'elettronica circolare;

3) con riguardo al punto 3 (*biodiversità e ambiente privo di sostanze tossiche)* le iniziative annunciate dalla Commissione riguardano:

a) la predisposizione di un Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica: verso il 2030 (carattere non legislativo, 1° trimestre 2021);

b) la riduzione del rischio di deforestazione;

c) un Piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo;

d) un nuovo quadro giuridico per il ripristino di ecosistemi sani;

4) con riguardo al punto 4 (*Mobilità sostenibile e intelligente*) la Commissione propone, in particolare, la elaborazione di norme post Euro 6/VI per le emissioni di autovetture, furgoni, autocarri;

evidenziato altresì che il pacchetto « *fit for 55* », già presentato il 14 luglio 2021, comprende anche una proposta di regolamento per istituire un Fondo sociale per il clima (*Social Climate Fund*), volto a limitare l'impatto che l'aumento del prezzo dei combustibili fossili impiegati nell'energia e nei trasporti potrà avere nel breve termine sulle famiglie e le piccole imprese più vulnerabili;

rilevato, con riguardo alla relazione programmatica per il 2021, che:

è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione per aggiornare gli impegni in essa previsti alla luce « degli indirizzi politici espressi dalla nuova compagine governativa, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti »;

in essa il Governo si impegna a promuovere gli obiettivi del *green deal* europeo, segnalando l'attento monitoraggio degli sviluppi del pacchetto « Fit for 55 », nonché dei programmi volti a sostenere la transizione climatica ed energetica, tra i quali il Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta, per sostenere le regioni e i settori produttivi maggiormente colpiti dalla transizione per la loro dipendenza da combustibili fossili o da processi industriali altamente inquinanti;

essa sottolinea infine il contributo alla transizione climatica che potrà essere apportato dall'attuazione dalla missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano che prevede interventi nei seguenti ambiti: economia circolare e agricoltura sostenibile; energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile; efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; tutela del territorio e della risorsa idrica;

in relazione all'obiettivo di riduzione del 90% delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti, la relazione ribadisce l'esigenza di incentrare le politiche nazionali sullo sviluppo e sul potenziamento della mobilità sostenibile, privata e pubblica, e della logistica sostenibile delle merci, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e di CO2, con particolare riguardo al trasporto pubblico locale;

in merito alla proposta legislativa sulla sostenibilità dei prodotti, il Governo nella relazione attribuisce importanza al rafforzamento della progettazione ecosostenibile e dell'etichettatura ecologica per ridurre i rifiuti, promuovere il riciclo e limitare le emissioni climalteranti, considerando prioritaria altresì la promozione della durabilità e della riparabilità dei prodotti e del contrasto all'obsolescenza programmata. Il Governo ritiene altresì essenziale uno stretto coordinamento della futura iniziativa per la produzione sostenibile con altre iniziative europee sulle plastiche, a tutela dei consumatori nella transizione ecologica, e con la nuova strategia industriale;

in tema di biodiversità, la relazione programmatica del Governo richiama il pro-

cesso di definizione (che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno) della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, con validità decennale, per la tutela degli ecosistemi, in coerenza con il documento strategico europeo e con l'Agenda 2030;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si abbia cura di assicurare un costante coinvolgimento del Parlamento nel processo di definizione delle politiche unionali di sviluppo verso la ricostruzione verde del Paese e dell'Unione europea, individuando in esse lo strumento fondamentale per abbattere la povertà, aumentare la disponibilità di posti di lavoro, ridurre le emissioni di CO_2, favorire la messa in sicurezza del territorio e promuovere un modello di economia circolare basato sull'uso efficiente delle risorse naturali.

ALLEGATO 2

5-06702 Pezzopane: Tempi di emanazione e contenuti del decreto recante il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, la legge n. 158 del 2017 – intesa a favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale sostenibile dei piccoli comuni, ossia quelli fino a 5000 abitanti – prevede l'emanazione di più provvedimenti attuativi, di competenza di diverse amministrazioni, indispensabili per poter procedere in concreto alla ripartizione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Il primo decreto attuativo – indispensabile per la successiva fase procedimentale – è quello relativo alla definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla citata legge ed è a cura del Ministero dell'interno.

Al riguardo informo che tale provvedimento è stato adottato il 10 agosto 2020 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del successivo 27 agosto.

L'*iter* è proseguito con l'adozione – su proposta del Ministero dell'interno – del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, che ha definito l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di enti finanziabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 14 settembre 2021.

Con la definizione di tale ultimo provvedimento, il MIMS può ora procedere alla formalizzazione della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, relativo alla predisposizione del « Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni ».

Il MIMS, infatti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, ha già provveduto ad effettuare la necessaria attività istruttoria, anche attraverso l'istituzione di apposito gruppo di lavoro con i ministeri concertanti, i cui esiti hanno portato alla redazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al Piano, che verrà sottoposto alla Conferenza unificata per la prescritta intesa nella prima seduta utile.

Infine, evidenzio che i competenti uffici del MIMS hanno già predisposto una nota metodologica per l'individuazione dei criteri di selezione dei progetti e di attribuzione dei punteggi per ciascuna tipologia di intervento, da inserire nei bandi pubblici che saranno predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 158 del 2017.

ALLEGATO 3

5-06703 Lucchini: Discriminazione nella modalità di fruizione del beneficio del 110 per cento per istanze presentate in date diverse.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Agenzia delle entrate, con circolare 8 luglio 2020, 19/E – Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019 – nella sezione dedicata al *Sismabonus* fa riferimento alle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e alle modalità per l'attestazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato da successivo decreto ministeriale del 7 marzo 2017, n. 65.

In particolare, per l'ammissibilità al beneficio fiscale la guida, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 119, comma 13, lettera *b)* del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede come condizione necessaria il requisito previsto dall'articolo 3 del succitato decreto ministeriale n. 58 ovvero che l'asseverazione rilasciata dal progettista sia stata presentata ***contestualmente*** al titolo abilitativo urbanistico.

Il decreto ministeriale n. 24 del 9 gennaio 2020 ha apportato una modifica all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 58 del 2017, prevedendo la possibilità che l'asseverazione possa essere presentata ***tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori***.

Gli onorevoli interroganti ritengono che l'Agenzia delle entrate, distinguendo a seconda che le istanze siano state formalizzate prima o dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 24 del 2020, generi disparità di trattamento tra i cittadini ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione ed in particolare del superbonus 110%; per detto motivo chiedono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione di misure urgenti.

In considerazione dell'avvenuta costituzione ed operatività della Commissione per il monitoraggio dell'applicazione del decreto n. 58 del 2017, si rappresenta che il Ministero provvederà a sollecitare la convocazione nei prossimi giorni di detta Commissione – cui partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze – al fine di individuare una proposta condivisa – consistente in un intervento normativo ovvero in una modifica al citato decreto ministeriale – che possa celermente porre rimedio alle criticità evidenziate dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 4

5-06704 Cortelazzo: Immobili ricadenti nell'obbligo di ricostruzione fedele ai fini della fruizione dei benefici connessi al cosiddetto superbonus 110%.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione al quesito posto, è stato interessato il Ministero della cultura che ha rappresentato quanto segue.

Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha novellato l'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia.

In particolare, detta disposizione stabilisce che « *rimane fermo che,* ***con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42****, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria* ».

Il legislatore – tanto nella previgente formulazione (*immobili sottoposti a vincoli*), quanto in quella introdotta dal decreto-legge n. 76/2020 (*immobili sottoposti a tutela*) – ha riferito la clausola di salvaguardia in esame agli « ***immobili*** », termine che include sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici ricompresi nei medesimi ambiti. In entrambi i casi si è dunque in presenza di « immobili », ai sensi del codice civile.

La norma comprende pertanto non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi di pregio. La scelta operata dal legislatore è coerente con la nozione stessa di tutela del paesaggio, la quale si riferisce alla « forma » del territorio, nei suoi profili di pregio estetico e testimoniale, atteso che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale – « *Il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo* » (Corte, cost. n. 367 del 2007).

Conseguentemente, la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso.

La disposizione risulta coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza.

In particolare, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che la deroga al regime ordinario della « ristrutturazione edilizia » debba trovare applicazione « *anche quando il vincolo paesaggistico riguarda una zona e non un singolo immobile* » (Cass. pen. Sez. III, sent. 8 marzo 2016, n. 33043).

Parimenti, il Giudice amministrativo ha ripetutamente sottolineato come la locuzione « ***immobili sottoposti a tutela*** » debba essere intesa in senso ampio, « *non coincidendo con il singolo edificio ma comprendendo anche le aree e i terreni oggetto di tutela* » (cfr. TAR Sardegna, sentenza n. 772 del 2017).

ALLEGATO 5

5-06705 Butti: Realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, con delibera n. 97 in data 6 novembre 2009 il CIPE approvava il progetto definitivo dell'asse principale – cosiddetta autostrada Pedemontana Lombarda A36 – e dei primi lotti delle tangenziali di Varese e di Como.

Con specifico riferimento al secondo lotto della tangenziale di Como, il progetto definitivo del 2009 prevedeva un costo di costruzione pari a circa 860 milioni di euro, per un tracciato di circa 6,5 chilometri di lunghezza, da realizzarsi quasi completamente in galleria.

Il Governo conferma l'impegno a valutare possibili soluzioni per le modalità di esecuzione del secondo lotto della tangenziale di Como, ferma restando la necessità di approfondire i profili connessi all'equilibrio economico-finanziario dell'opera.

Al riguardo riprendo quanto già evidenziato dal Ministro Giovannini circa la necessità di rendere coerenti gli strumenti di programmazione infrastrutturale di competenza statale con i quadri esigenziali regionali, attraverso la costituzione di singoli tavoli regionali di coordinamento.

Proprio ieri il Ministro Giovannini ha avviato con il Presidente Fontana il primo di tali tavoli di confronto per fare il punto sui nuovi interventi infrastrutturali da realizzare nella regione Lombardia, tra cui la tangenziale di Como.

La collaborazione istituzionale è infatti fondamentale per rilanciare gli investimenti e costruire un futuro migliore e più sostenibile per le prossime generazioni.

ALLEGATO 6

5-06706 Maraia: Misure compensative per gli utenti nel caso di disagi sulla rete autostradale anche attraverso la definizione dei pedaggi in base ai tempi di percorrenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via generale, occorre premettere che gli attuali schemi convenzionali che disciplinano il rapporto concessorio delle società autostradali non prevedono una modalità automatica di rimborso agli utenti per disagi riconducibili al loro operato.

Il significativo incremento delle lavorazioni resesi necessarie in conseguenza dell'introduzione di nuove normative tecniche ha reso maggiormente attuale l'esigenza di introdurre misure risarcitorie all'utenza in caso di ritardi connessi ai cantieri autostradali.

In tale contesto, il concessionario Autostrade per l'Italia ha recentemente avviato una iniziativa, attualmente in fase sperimentale, che comporta l'esenzione progressiva della tariffa commisurata ai tempi di ritardo causati dai cantieri.

La misura, in fase di presentazione formale all'Antitrust, richiede la registrazione all'applicazione *Free To X* sul proprio cellulare e consente di rilevare tutti i parametri di viaggio in caso di ritardo rispetto ad un tempo di percorrenza medio.

In particolare, il rimborso viene erogato in caso di ritardi generati da cantieri per lavori sulla rete autostradale che influiscono sulla regolarità dei transiti a causa della riduzione delle corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza) ed è riconosciuto già per itinerari brevi, a partire da 15 minuti di ritardo, consentendo l'accesso a rimborsi dal 25 per cento al 100 per cento del pedaggio, sulla base del tempo effettivo di viaggio e sulla lunghezza del percorso effettuato.

I ritardi non legati alle attività del concessionario, di natura imprevedibile come traffico intenso, incidenti, eventi meteo, manifestazioni, non rientrano in tale iniziativa.

Durante la fase sperimentale, è prevista l'effettuazione dei rimborsi, mediante bonifico sui conti correnti degli aventi diritto, a partire dal mese di gennaio 2022, per i transiti effettuati dal 15 settembre 2021.

Sulla base degli esiti della fase sperimentale, si provvederà ad estendere la misura alla totalità della rete autostradale mediante specifici aggiornamenti degli atti convenzionali.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00725: Iniziative per la soluzione di criticità relative alla trasmissione *in streaming* di contenuti audiovisivi *(Discussione e approvazione)* 217

ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione) 224

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata) 226

7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T) *(Discussione e rinvio)* 220

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Atto n. 269 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 220

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Atto n. 281 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 220

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 223

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.

7-00725: Iniziative per la soluzione di criticità relative alla trasmissione *in streaming* di contenuti audiovisivi.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Raffaella PAITA, *presidente*, illustra la risoluzione di cui è prima firmataria.

Andrea ROMANO (PD) sottolinea il contrasto esistente fra l'ottavo capoverso della parte motiva, laddove viene utilizzato il termine « univocità », e il punto *b)* dell'impegno, laddove si parla diversamente di trasparenza e verificabilità. Evidenzia infatti la pericolosità dell'utilizzo, in un atto

di indirizzo, del termine « univocità », per i danni che esso potrebbe produrre alle televisioni locali, anche in termini di raccolta pubblicitaria; ne suggerisce dunque la sostituzione nell'ottavo capoverso della parte motiva con il più appropriato termine « omogeneità ».

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) ringrazia in primo luogo la presidente per il lavoro di sintesi svolto. Dichiara che il proprio gruppo politico condivide la necessità della risoluzione in argomento. Relativamente al punto *c)* dell'impegno, propone di aggiungere dopo le parole « modalità tecniche » le parole « disponibili per la distribuzione degli eventi, incluse le altre modalità di distribuzione *broadcast* attualmente disponibili ».

Mirella LIUZZI (M5S), rilevando l'importanza della risoluzione in argomento, evidenzia la presenza di criticità quanto alla rilevazione dell'*audience*. Suggerisce dunque l'introduzione, alla lettera *b)*, dopo la parola « certificazione », dell'espressione « , indipendenza e terzietà »; fa notare l'importanza del punto in termini riparto dei proventi.

Raffaella PAITA, *presidente*, ai fini della chiarezza del dibattito, chiede ai commissari che intervengono di esplicitare la propria approvazione o meno sulle proposte di emendamento avanzate in precedenza. Prende atto che su quelle finora proposte vi è un largo consenso.

Roberto ROSSO (FI) manifesta il proprio accordo sulle proposte sinora avanzate. Dichiara di apprezzare in modo particolare quella di Andrea Romano: il termine « univocità », argomenta, va modificato, in quanto fra l'altro la parola « omogeneità » raccoglie meglio le indicazioni della delibera n. 194/21 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Marco SILVESTRONI (FDI) afferma di apprezzare il contenuto della risoluzione, e che potrebbe anche votare a favore; manca però, ed è un punto dirimente, il riferimento alle misure che DAZN e tutti gli altri operatori che offrono servizi analoghi devono adottare al fine di garantire agli utenti piena tutela in materia di trasparenza, informazione, indennizzi, reclami, assistenza tecnica, qualità del servizio, anche utilizzando tutte le tecnologie disponibili per la trasmissione degli eventi.

Raffaella PAITA, *presidente*, rimarcando che in ogni modo ogni deputato è libero di votare in base al proprio convincimento, fa comunque notare al collega Silvestroni che quanto da lui richiesto è già presente nel testo della risoluzione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ringrazia in primo luogo la presidente per aver proposto la risoluzione in argomento. Venendo ai punti su cui si è articolata la discussione, osserva in primo luogo che, quanto alla proposta di Andrea Romano, a suo avviso il termine « univocità » è adeguato e non necessita di sostituzione, giacché l'esigenza è quella di individuare, rispetto ai diversi metodi di rilevazione, un criterio comune per estrapolare gli indici di ascolto.

In secondo luogo, sottolinea che l'AGCOM deve poter effettuare interventi sanzionatori sulle piattaforme e che tale potere deve essere previsto da una norma. Il punto che l'AGCOM dovrebbe sanzionare, tuttavia, è l'assenza di investimenti sulla rete da parte degli operatori: occorre utilizzare l'Autorità, afferma, per indurre operatori e piattaforme a fare tutto il possibile per migliorare la qualità della visione, visto che l'obiettivo che ci si è posti è quello di portare tutti gli italiani ad avere entro il 2026 la connessione ad un Giga. Rimarca infine che la risoluzione può essere perfezionata in alcuni passaggi, ma rappresenta comunque uno strumento prezioso per offrire risposta a questi problemi.

Luciano NOBILI (IV) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto con la risoluzione in oggetto. Sulla proposta avanzata dal collega Romano, dichiara la propria condivisione: occorre assicurare attendibilità alla rilevazione degli indici di ascolto,

giacché essi determinano effetti economici di primaria importanza. Inoltra, tale rilevazione va estesa anche allo *streaming*, che però produce la necessità di formule fortemente innovative. Cita un esempio concreto: appunto DAZN offre la possibilità di vedere i programmi su più apparecchi con un solo abbonamento; è dunque evidente che le modalità tradizionali di rilevazione non sono più adatte.

Quanto al tema evocato dalla collega Bruno Bossio sull'attribuzione di poteri sanzionatori dell'AGCOM sulle piattaforme, si dichiara d'accordo: il calcio, stante la sua popolarità, può essere un volano importante per la digitalizzazione del Paese; afferma dunque di considerare il ricorso al satellite al massimo un rimedio emergenziale, non una risorsa stabile.

Marco SILVESTRONI (FDI) insiste per la riformulazione della lettera *a)* dell'impegno nei termini dianzi indicati.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa notare al collega Silvestroni come tale aspetto sia già ricompreso nella lettera *c)* dell'impegno, anche alla luce della proposta di riformulazione del collega Capitanio.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), rivolgendosi al collega Nobili, precisa ulteriormente il tenore della riformulazione avanzata.

La sottosegretaria Anna ASCANI sottolinea la necessità che l'atto di indirizzo in argomento tenga adeguatamente conto della discussione in corso su due altri atti, vale a dire il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) e il Codice delle comunicazioni elettroniche, sede nella quale il Parlamento potrà avere ampi margini di intervento. Dichiara dunque di condividere i contenuti del dibattito svolto dalla Commissione, chiedendo ulteriormente di tenere conto dei due atti appena citati, in modo tale che l'approfondimento di tutti i documenti all'esame del Parlamento possa svolgersi in maniera coerente.

Formula infine parere favorevole sulle proposte di riformulazione avanzate dai commissari, facendo peraltro notare ai colleghi Capitanio e Nobili che il richiamo a tutte le modalità di trasmissione è già contenuto nel testo della risoluzione.

Raffaella PAITA, *presidente*, onde elaborare un nuovo testo della risoluzione dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.35.

Raffaella PAITA, *presidente*, dà lettura della nuova formulazione della risoluzione *(vedi allegato 1)*.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), quanto alla lettera *c)* dell'impegno, osserva che non le appare giustificato prescrivere alla piattaforme l'adozione di tutte le modalità tecniche disponibili. Si può invece, in modo più costruttivo, pretendere che lo *streaming* venga trasmesso sulla rete, tramite importanti investimenti su quest'ultima.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) avanza la proposta di introdurre alla lettera *c)* dell'impegno l'espressione « come da accordi stipulati dagli operatori ».

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) insiste che la prescrizione dev'essere effettuata sugli investimenti, altrimenti gli operatori trascureranno la rete e preferiranno optare per altre modalità di trasmissione.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) ribadisce che occorre garantire la massima qualità di trasmissione in tutte le modalità disponibili, come previsto nei contratti.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) avanza il suggerimento di prevedere due livelli differenziati di garanzia e prescrizione.

Raffaella PAITA, *presidente*, riformula ulteriormente la risoluzione alla luce del dibattito svolto, proponendo altresì di inserire un'ulteriore osservazione anch'essa volta al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere favorevole sul testo della risoluzione, come testé riformulato.

La Commissione approva la risoluzione 7-00725 Paita nel testo ulteriormente riformulato, che assume la nuova numerazione 8-00135 *(vedi allegato 2)*.

7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Gianluca ROSPI (CI) illustra la risoluzione. Sottolinea l'urgenza con la quale il Parlamento deve dare chiare indicazioni al Governo sulla materia in oggetto, giacché gli organismi unionali decideranno entro la fine del 2021.

Diego SOZZANI (FI) rileva che l'esigenza di votare la risoluzione in argomento discende dalla necessità di gestire il PNRR. Evoca la contraddizione per la quale, ad esempio, l'alta velocità è richiesta fino a Palermo ma manca invece sulla dorsale adriatica; la risoluzione, afferma, va proprio in questa direzione. Quanto più rapidamente, conclude, la Commissione darà indicazioni al Governo su una revisione della rete TEN-T, tanto più rapidamente riusciremo a chiudere i cantieri.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) afferma di condividere non solo lo spirito generale della risoluzione in argomento, ma anche molti punti particolari che vi sono ricompresi. Essa tra l'altro porta una parola finale sull'attraversamento rapido dello Stretto di Messina, e occorre ribadirlo in questa occasione.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda di aver inserito in calendario la risoluzione in oggetto su forte indicazione del gruppo Coraggio Italia. Propone un cronoprogramma per il seguito dell'esame, comprensivo anche di audizioni; ricorda che è prioritaria l'esigenza di esaminare il decreto-legge « trasporti », ma che la risoluzione verrà comunque votata nei tempi richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
Atto n. 269.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Federica ZANELLA (LEGA), *relatrice*, rileva che non sono giunte osservazioni dai colleghi.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
Atto n. 281.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 settembre scorso.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che sono pervenute le memorie di AIATP (Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri), CISAL (Confederazioni Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), Federmar (Federazioni marittimi CISAL), e Sindacato USCLAC-UNCDIM-SMACD.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge di delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2020.

Analizzando in primo luogo il disegno di legge di delegazione europea, ricorda che la legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, reca disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte ad attuare delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale; a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea oppure al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare direttive nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge. Possono inoltre essere previste disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle deleghe appena descritte. Oltre a ciò, la legge di delegazione può contenere deleghe legislative per regolamentare la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea ovvero per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei.

Il disegno di legge di delegazione europea 2021 all'esame della Commissione si compone di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 di tali direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

Come di consueto le materie trattate nella legge di delegazione europea sono eterogenee. Tra gli atti europei se ne segnalano 4 di precipuo interesse della Commissione: i regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, a proposito dei quali sono specificati principi e criteri direttivi concernenti l'adeguamento delle disposizioni interne; e la direttiva 2020/1057, riportata unicamente nell'allegato A.

Relativamente ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, essi sono contemplati all'articolo 13. Esso contiene i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il

riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività.

Per quanto attiene al quadro europeo, è opportuno ricordare che la materia del trasporto stradale di merci e persone è regolata a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, dal regolamento (CE) n. 1072/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e dal regolamento (CE) n. 1073/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, che il Governo possa adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, uno o più decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea richiamata in precedenza.

Il comma 2 individua, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i principi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega. In particolare: alla lettera *a)*, si prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; alla lettera *b)*, si prevede di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, individuando le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni; alla lettera *c)*, si prevede il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate.

Quanto invece alla direttiva (UE) n. 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, riportata nell'allegato A e di cui dunque si definisce unicamente il recepimento, essa stabilisce una normativa specifica per il distacco di conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale su strada e per l'efficace applicazione di tali norme, volta a fornire un quadro giuridico che si adatti maggiormente all'elevato grado di mobilità del lavoro nel settore del trasporto su strada. È inoltre volta a eliminare le discrepanze tra gli Stati membri nell'interpretazione, applicazione ed attuazione di tali disposizioni sul distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada.

Tra le novità introdotte dalla direttiva vi sono: *a)* un'eccezione alle norme generali sul distacco che si applicano al cabotaggio e alle operazioni di trasporto internazionale, ad eccezione del transito, delle « operazioni di trasporto bilaterali » (sia di merci che di passeggeri) e delle operazioni bilaterali con due soste aggiuntive legate al trasporto. Questa eccezione è limitata ai casi in cui esiste un contratto di servizio tra il datore di lavoro che invia il conducente e una parte che opera nello Stato membro ospitante; *b)* norme amministrative relative al distacco dei conducenti, al controllo e all'applicazione: i trasportatori devono utilizzare un apposito sistema per inviare le dichiarazioni di distacco e le informazioni richieste; *c)* sanzioni in caso di infrazioni; *d)* una « applicazione intelligente », che richiede agli Stati membri di integrare il controllo delle norme sul distacco in una strategia di controllo generale; *e)* norme atte a garantire che il rafforzamento delle norme sul distacco per i conducenti dell'UE non comporti un vantaggio competitivo per gli operatori dei Paesi terzi che hanno accesso al mercato del trasporto su strada dell'UE.

Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 2 febbraio 2022.

Passando ora all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, ricordo che si tratta di un documento molto ampio e articolato, suddiviso in cinque parti.

Nella prima si dà conto dello sviluppo del processo di integrazione europea e delle questioni istituzionali; nella seconda delle principali politiche settoriali e orizzontali; nella terza dell'Italia e della dimensione esterna dell'UE; nella quarta della comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea; nella quinta del coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per l'analisi approfondita dei contenuti, anche con riferimento alle politiche settoriali di interesse, rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici; mi limiterò sinteticamente a ricordare i più importanti temi d'interesse trattati nel documento.

Per quanto riguarda l'ambito dei trasporti, si dà conto dei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito, anche con specifico riferimento al trasporto stradale; della prosecuzione dell'esame della proposta di regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6); della prosecuzione dei negoziati in materia di tariffazione delle infrastrutture stradali nell'ambito dell'iniziativa denominata « Europa in movimento »; della prosecuzione dei negoziati sulle proposte della Commissione europea di modifica ed integrazione della normativa vigente in materia di trasporto merci su strada (Pacchetto mobilità I e II); delle azioni per incentivare la riduzione dell'inquinamento di CO_2 nel trasporto marittimo e nelle acque interne; della promozione, nel settore del trasporto aereo, della conclusione e della firma di accordi globali già finalizzati; della prosecuzione delle attività propedeutiche alla revisione del regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete TEN-T.

Per quanto riguarda invece l'ambito delle telecomunicazioni, si dà conto del completamento del mercato unico digitale, in generale e anche sotto i profili connessi alla proprietà intellettuale e alla lotta alla contraffazione; della definizione di *standard* comuni per favorire gli acquisti pubblici, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti informatiche e di comunicazione; della finalizzazione dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale anche a supporto della trasformazione digitale; della promozione di investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati e rilascio delle frequenze della banda 700 MHz; dello sviluppo della strategia digitale del settore pubblico; dello sviluppo di specifiche aree progettuali: CIE, PagoPA, SPID e ANPR.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

7-00725 Paita: Iniziative per la soluzione di criticità relative alla trasmissione *in streaming* di contenuti audiovisivi.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

La IX Commissione,

premesso che:

DAZN ha ottenuto dalla Lega nazionale professionisti Serie A l'assegnazione dei diritti esclusivi di trasmissione in ambito nazionale delle partite di calcio relative alle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, si è aggiudicata i diritti audiovisivi dei Pacchetti 1 e 3, ottenendo la possibilità di trasmettere per tre anni tutti gli incontri del campionato di calcio di Serie A (380 in tutto), di cui il 70 per cento (266 incontri) su base esclusiva; si tratta, pertanto, dell'unico soggetto autorizzato sul mercato italiano a trasmettere le partite di calcio di Serie A;

DAZN, divisione dell'omonimo Gruppo DAZN con sede a Londra, operata da DAZN Limited, è un fornitore di servizi media audiovisivi, autorizzato ad operare all'interno del mercato europeo sulla base della licenza rilasciata in Germania dalla Medienanstalt Berlin Brandenburg (Mabb);

DAZN fornisce i propri servizi di media (in esclusiva e a pagamento) utilizzando due diversi strumenti di trasmissione (la rete e le frequenze del digitale terrestre) e ha ottenuto di recente l'autorizzazione per la fornitura dei servizi di accesso condizionato per la trasmissione su digitale terrestre, iscrivendosi al Registro degli operatori di comunicazione (Roc), come fornitore di accesso condizionato. Esso inoltre, su impulso dell'Agcom, ha provveduto a installare sulla rete una serie di reti di distribuzione di contenuti (*content delivery network*, CDN) per favorire la distribuzione delle proprie trasmissioni;

le questioni fondamentali connesse a tale sistema di trasmissione concernono essenzialmente: la tenuta della rete, la tutela dei consumatori-utenti e la rilevazione degli indici degli ascolti, come è emerso anche nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, del 15 settembre 2021;

per quanto concerne la questione della tenuta della rete, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha svolto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, una importante attività di monitoraggio, di controllo e di indirizzo per garantire lo svolgimento di servizi essenziali anche in concomitanza della trasmissione delle partite di campionato;

essendo il campionato di calcio di serie A un tema di generale e diffuso interesse collettivo, occorre garantire uno *standard* di qualità della trasmissione delle immagini adeguato, così come l'assenza di interruzioni del servizio: elementi senz'altro essenziali per la regolare e soddisfacente visione di una partita di calcio;

in particolare, è necessario assicurare a tutti gli utenti la fruizione del servizio nel rispetto di *standard* qualitativi di regolarità e continuità che siano adeguati al contenuto del servizio e altresì, a fronte di eventuali disservizi, strumenti adeguati, efficaci e tempestivi di tutela e di assistenza e di risoluzione delle controversie, in coerenza con quanto già previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli utenti di servizi di comunicazione elettronica;

per quanto concerne la rilevazione degli indici di ascolto, che assume fondamentale rilievo anche per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sortivi tra i

club di serie A, ai sensi del decreto legislativo n. 9 del 2008 (cosiddetto decreto Melandri), è fondamentale assicurare l'omogeneità della rilevazione e la certificazione dei dati di *audience*, facendo in modo di rilevare la cosiddetta « *total audience* » in modo trasparente e imparziale;

è in corso il procedimento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato e sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche normative, volte:

a) ad assicurare che DAZN e tutti gli altri operatori che offrono servizi analoghi garantiscano agli utenti piena tutela in materia di trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica, valutando l'opportunità di un adeguamento dei poteri di controllo e sanzionatori conferiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come previsto per tutti gli operatori di servizi di comunicazione elettronica;

b) ad assicurare che, a garanzia del mercato, le rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da DAZN e da tutti gli altri operatori analoghi si conformino a criteri di trasparenza, verificabilità, indipendenza, terzietà e certificazione, anche tenendo conto di quanto previsto nell'atto di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 194/21/CONS);

c) a valutare l'opportunità di un rafforzamento dei poteri conferiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla luce delle innovazioni tecnologiche e di mercato, affinché possa prescrivere alle piattaforme per la distribuzione *in streaming* di contenuti audiovisivi l'adozione di tutte le modalità tecniche disponibili per la distribuzione degli eventi, incluse le altre modalità di distribuzione *broadcast* attualmente disponibili, e gli investimenti volti ad assicurare la qualità dei servizi evitando che l'eventuale sovraccarico delle reti possa bloccare o rallentare il traffico dei dati, compromettendo lo svolgimento di servizi essenziali.

(7-00725) *(Nuova formulazione)* Paita, Liuzzi, Capitanio, Bruno Bossio, Rosso, Nobili, De Girolamo.

ALLEGATO 2

7-00725 Paita: Iniziative per la soluzione di criticità relative alla trasmissione *in streaming* di contenuti audiovisivi.

RISOLUZIONE APPROVATA

La IX Commissione,

premesso che:

DAZN ha ottenuto dalla Lega nazionale professionisti Serie A l'assegnazione dei diritti esclusivi di trasmissione in ambito nazionale delle partite di calcio relative alle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, si è aggiudicata i diritti audiovisivi dei Pacchetti 1 e 3, ottenendo la possibilità di trasmettere per tre anni tutti gli incontri del campionato di calcio di Serie A (380 in tutto), di cui il 70 per cento (266 incontri) su base esclusiva; si tratta, pertanto, dell'unico soggetto autorizzato sul mercato italiano a trasmettere le partite di calcio di Serie A;

DAZN, divisione dell'omonimo Gruppo DAZN con sede a Londra, operata da DAZN Limited, è un fornitore di servizi media audiovisivi, autorizzato ad operare all'interno del mercato europeo sulla base della licenza rilasciata in Germania dalla Medienanstalt Berlin Brandenburg (Mabb);

DAZN fornisce i propri servizi di media (in esclusiva e a pagamento) utilizzando due diversi strumenti di trasmissione (la rete e le frequenze del digitale terrestre) e ha ottenuto di recente l'autorizzazione per la fornitura dei servizi di accesso condizionato per la trasmissione su digitale terrestre, iscrivendosi al Registro degli operatori di comunicazione (Roc), come fornitore di accesso condizionato. Esso inoltre, su impulso dell'Agcom, ha provveduto a installare sulla rete una serie di reti di distribuzione di contenuti (*content delivery network*, CDN) per favorire la distribuzione delle proprie trasmissioni;

le questioni fondamentali connesse a tale sistema di trasmissione concernono essenzialmente: la tenuta della rete, la tutela dei consumatori-utenti e la rilevazione degli indici degli ascolti, come è emerso anche nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, del 15 settembre 2021;

per quanto concerne la questione della tenuta della rete, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha svolto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, una importante attività di monitoraggio, di controllo e di indirizzo per garantire lo svolgimento di servizi essenziali anche in concomitanza della trasmissione delle partite di campionato;

essendo il campionato di calcio di serie A un tema di generale e diffuso interesse collettivo, occorre garantire uno *standard* di qualità della trasmissione delle immagini adeguato, così come l'assenza di interruzioni del servizio: elementi senz'altro essenziali per la regolare e soddisfacente visione di una partita di calcio;

in particolare, è necessario assicurare a tutti gli utenti la fruizione del servizio nel rispetto di *standard* qualitativi di regolarità e continuità che siano adeguati al contenuto del servizio e altresì, a fronte di eventuali disservizi, strumenti adeguati, efficaci e tempestivi di tutela e di assistenza e di risoluzione delle controversie, in coerenza con quanto già previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli utenti di servizi di comunicazione elettronica;

per quanto concerne la rilevazione degli indici di ascolto, che assume fondamentale rilievo anche per la ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi tra i

club di serie A, ai sensi del decreto legislativo n. 9 del 2008 (cosiddetto decreto Melandri), è fondamentale assicurare l'omogeneità della rilevazione e la certificazione dei dati di *audience*, facendo in modo di rilevare la cosiddetta « *total audience* » in modo trasparente e imparziale;

è in corso il procedimento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto del governo n. 288) e sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Atto del governo n. 289),

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche normative, volte:

a) ad assicurare che DAZN e tutti gli altri operatori che offrono servizi analoghi garantiscano agli utenti piena tutela in materia di trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica, valutando l'opportunità di un adeguamento dei poteri di controllo e sanzionatori conferiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come previsto per tutti gli operatori di servizi di comunicazione elettronica;

b) ad assicurare che, a garanzia del mercato, le rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da DAZN e da tutti gli altri operatori analoghi si conformino a criteri di trasparenza, verificabilità, indipendenza, terzietà e certificazione, anche tenendo conto di quanto previsto nell'atto di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 194/21/CONS);

c) a valutare l'opportunità di un rafforzamento dei poteri conferiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla luce delle innovazioni tecnologiche e di mercato, affinché debbano essere utilizzate come da contratto tutte le modalità tecniche disponibili per la distribuzione degli eventi, incluse le altre modalità di distribuzione *broadcast* attualmente disponibili, e siano prescritti alle piattaforme per la distribuzione *in streaming* di contenuti audiovisivi gli investimenti volti ad assicurare la qualità dei servizi, evitando che l'eventuale sovraccarico delle reti possa bloccare o rallentare il traffico dei dati, compromettendo lo svolgimento di servizi essenziali;

d) a prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale sulla base dei parametri che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni potrà individuare.

(8-00135) « Paita, Liuzzi, Capitanio, Bruno Bossio, Rosso, Nobili, De Girolamo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 228

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19. Atto n. 303 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 229

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati *(Seguito esame e conclusione)* .. 230

ALLEGATO 1 (Proposte emendative del relatore approvate) 234

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Atto n. 270 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 232

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti di Acquirente unico nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294) 233

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Martina NARDI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'Atto del Governo n. 303, quindi all'esame del provvedimento in re-

ferente, poi all'esame dell'Atto del Governo n. 270 e, infine, allo svolgimento dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19.
Atto n. 303.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 15 ottobre.

Sara MORETTO (IV), *relatrice*, espone brevemente lo schema di decreto all'esame segnalando che esso prevede talune disposizioni in deroga al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 definendo specifiche modalità di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato nonché modalità di calcolo del consumo medio di energia elettrica nel caso in cui il periodo di riferimento definito all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del medesimo decreto ricomprenda un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covid-19. Ricorda, in particolare, che il decreto ha considerato imprese energivore non più quelle con il massimo livello di energia consumata, ma ha introdotto il rapporto tra incidenza del costo energetico (sulla base di valori individuati annualmente dell'ARERA, al fine di non premiare l'inefficienza di imprese, che in ipotesi sostengono costi ingiustificatamente superiori a quelli medi) e valore aggiunto lordo (VAL), calcolato come valore medio triennale, al fine di estendere le agevolazioni anche ad aziende di dimensioni più piccole.

Evidenzia che la modifica recata nello schema è volta a tenere conto del fatto che il calo dei prezzi dell'energia elettrica connesso alla pandemia Covid-19 potrebbe comportare una riduzione dell'intensità di energia elettrica delle imprese che, conseguentemente, non rientrerebbero nei criteri di ammissibilità alle agevolazioni energivori per motivi di competitività.

Ricorda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 2017), ha ridefinito le imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. « energivore ») e le relative agevolazioni in termini di riduzioni dei costi per il sostegno finanziario alla produzione di energia da fonti rinnovabili, a decorrere dal l° gennaio 2018 previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e sentite le Commissioni parlamentari competenti. Tale provvedimento è stato adottato in coerenza con la comunicazione della Commissione europea recante « disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente è dell'energia 2014-2020 » (Linee guida) e con la decisione della Commissione C(2017)3406 che ha approvato lo schema di riforma della struttura tariffaria delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici (cioè per i clienti in alta ed altissima tensione) presentato dal Governo italiano, imperniata sul superamento del principio della degressività e la struttura differenziata tra oneri derivanti dal finanziamento delle fonti rinnovabili e altri oneri.

Rammenta che, come è noto, la Commissione europea ha avviato un processo di revisione delle suddette Linee guida e, nelle more, con la Comunicazione C(2020)4355 del luglio 2020, ha provveduto alla loro proroga al 31 dicembre 2021 e ritenuto opportuno modificare temporaneamente alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato. Tra le altre modifiche, per quanto di interesse ai fini delle agevolazioni energivori, la Commissione europea ha emendato l'allegato 4 in relazione alle modalità di determinazione dell'intensità elettrica delle imprese, prevedendo la possibilità di uti-

lizzare la media aritmetica dei dati relativi al valore aggiunto lordo (VAL) e ai consumi dell'impresa calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre anni, a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari. Inoltre, in considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di Covid-19 può avere per le imprese, nell'ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, la Commissione europea ha previsto che seppure: « Gli aiuti per l'ambiente e l'energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (...) i presenti orientamenti si applicano, tuttavia, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 ».

Passando ai contenuti dello schema di decreto, costituito da due articoli, ribadisce che l'articolo 1 introduce un regime temporaneo legato alle condizioni imprevedibili che sono seguite all'emergenza sanitaria. Si tratta, come ho anticipato, di un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto del 21 dicembre 2017, in applicazione dell'allegato 4 alle Linee guida CE, come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4355, ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato, nonché del consumo medio di energia elettrica, nel caso in cui il periodo di riferimento triennale ricomprende un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza Covid-19. Pertanto, il VAL (articolo 2, comma l, lettera *e)* del decreto), il consumo (articolo 5, comma l, lettera *c)* del decreto) e il fatturato (articolo 5, comma 2, lettera *a)* del decreto) sono presi in considerazione ricorrendo alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.

Il consumo medio di energia elettrica dell'impresa (articolo 3, comma l, del decreto), ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1GWh l'anno, viene parimenti assunto con riferimento alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020.

Ai fini del calcolo del livello di contribuzione (articolo 4, comma l, lettera *a)* del decreto 21 dicembre 2017), è analogamente utilizzata la media aritmetica del VAL calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020. Ricorda che si tratta degli oneri di sistema per il finanziamento degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per le imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020, vengono utilizzati questi ultimi.

Per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica (articolo 5, comma l, lettera *a)*) utilizzato per calcolare l'intensità elettrica è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019 e non all'anno precedente. Si tratta del parametro utilizzato per il calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL.

Conclude segnalando che l'articolo 2 reca disposizioni circa l'entrata in vigore del decreto.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 1494 Benamati.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2021.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che sul testo all'esame, come risultante dalla fase emendativa, sono pervenuti i pareri delle Commissioni II, V e del Comitato per la legislazione che si aggiungono ai pareri favorevoli delle Commissioni I, VI e XI, già pervenuti e annunciati nell'ultima seduta. Avverte che la II Commissione giustizia ha reso parere favorevole, che la V Commissione bilancio ha reso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che il Comitato per la legislazione ha reso parere favorevole con osservazioni.

Avverte, quindi, che il relatore, on. Zardini, ha presentato alcune proposte emendative *(vedi allegato 1)* volte a recepire la condizione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione bilancio nonché talune osservazioni contenute nel parere reso dal Comitato per la legislazione.

Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione di tali proposte emendative e poi al rappresentante del Governo per l'espressione del parere.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, fa presente che le tre proposte emendative, 1.100, 2.100 e 2.200, sono volte, rispettivamente, la prima, relativa all'articolo 1, ad accogliere la condizione contenuta nel parere della V Commissione bilancio e le altre due ad accogliere le osservazioni del Comitato per la legislazione che invitano la X Commissione ad approfondire l'articolo 2, comma 1, lettere *f*-bis) e *q)* sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione.

Passando quindi ad illustrare le sue proposte emendative, evidenzia che l'emendamento 1.100, quindi, in accoglimento della condizione contenuta nel parere favorevole della V Commissione bilancio, interviene sull'articolo 1, comma 2, del testo prevedendo che lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sia trasmesso al Parlamento, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, corredato della relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo.

Per quanto riguarda l'intervento sull'articolo 2, comma 1, lettera *f*-bis), in accoglimento delle osservazioni del Comitato per la legislazione, segnala che la proposta emendativa 2.100 sopprime il termine « rotazione » essendo sufficiente l'assicurazione che l'albo dei commissari straordinari venga aggiornato con cadenza almeno triennale rispettando criteri di trasparenza ed efficienza.

Segnala, inoltre, che la proposta emendativa 2.200 fa chiarezza sul principio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, nel senso di esplicitare che la legittimazione a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria sia attribuita disgiuntamente al commissario straordinario e al comitato di sorveglianza.

Raccomanda, infine, l'accoglimento delle proposte emendative in esame.

La Sottosegretaria di Stato Anna ASCANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 2.100 e 2.200 del Relatore *(vedi allegato 1)*.

La Commissione, quindi, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. —

Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
Atto n. 270.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

Luca SQUERI (FI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771, che, al fine di godere dei diritti a lui riconosciuti, il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha riscontrato il difetto *(vedi allegato 2)*.

La Sottosegretaria di Stato Anna ASCANI fa presente che il Governo ha deciso di non esercitare l'opzione prevista dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771 in considerazione del principio di armonizzazione massima caldeggiato dalla Commissione europea per il recepimento della direttiva. Ricorda, infatti, che al Considerando 46 della medesima direttiva viene sconsigliato l'esercizio di tale opzione segnalando che « gli Stati membri dovrebbero poter garantire al consumatore un livello di tutela più elevato non introducendo tale obbligo ».

Fa inoltre presente che si è osservato, in sede di recepimento, che moltissimi Stati membri non hanno introdotto tale obbligo già in attuazione della direttiva n. 99/44. Segnala, inoltre, che la parallela direttiva (UE) 2019/770, anch'essa in fase di recepimento, non prevede la stessa facoltà per i contratti di fornitura di contenuti digitali. Ribadisce, pertanto, che al fine di garantire omogeneità della normativa e coerenza, soprattutto per i casi ibridi di beni interconnessi con elementi digitali, si è scelto di impostare il recepimento delle direttive in modo omogeneo.

In conclusione, sottolineando che quanto riferito rappresenta le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di recepire la direttiva in questo modo osserva, peraltro, che resta nella piena disponibilità della Commissione formulare ogni osservazione che ritenga utile indirizzare al Governo.

Luca SQUERI (FI), *relatore*, prende atto delle precisazioni del Governo ma ritiene di dover confermare la sua proposta di parere come formulata.

Massimiliano DE TOMA (FDI) ritiene che lo schema di decreto evidenzia una netta differenza di trattamento relativamente agli obblighi in carico al produttore rispetto a quelli del venditore al dettaglio. Osserva che ciò è ancor più evidente, ad esempio, nel caso degli articoli della moda, ove gli obblighi dei produttori sono limitati ad un anno mentre quelli dei negozianti si estendono a due anni, senza considerare che il più delle volte il bene commerciale coinvolto passa di moda in un tempo molto breve.

Martina NARDI, *presidente*, osserva che lo schema di decreto legislativo all'esame modifica la normativa in vigore in materia, sostanzialmente, per quanto riguarda il singolo aspetto della denuncia al venditore, da parte del consumatore, del difetto di conformità del bene entro il termine di due mesi dalla data in cui ha riscontrato il difetto, realizzando così una maggior tutela del consumatore. Rileva che la proposta di parere formulata dal relatore è essenzialmente volta ad invitare il Governo a valutare l'opportunità che tale aspetto continui ad essere regolato come previsto dalla normativa in vigore e, in tal senso, la rappresentante del Governo ha esposto le ragioni

che hanno spinto l'Esecutivo ad una scelta diversa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 settembre 2021.

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti di Acquirente unico nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo,.

1.100. Il Relatore.

ART. 2.

*Al comma 1, lettera f-*bis*), sopprimere le parole:* , rotazione.

2.100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: presentare *aggiungere la seguente:* disgiuntamente.

2.200. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Atto n. 270.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Atto n. 270);

rilevato che l'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771 ammette la possibilità di mantenere in vigore l'obbligo per il consumatore di denunciare al venditore l'esistenza di difetti di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta, pena la decadenza dal diritto al ripristino della conformità dei beni, così come attualmente previsto dall'articolo 132, comma 2, del codice del consumo;

evidenziato, al riguardo, che il suddetto obbligo appare proporzionato ad assicurare una tutela bilanciata degli interessi di entrambe le parti da un lato assegnando al consumatore un congruo un termine per la denuncia – scongiurando così il rischio che decada senza sua colpa dalla possibilità di esercitare il proprio diritto – e dall'altro proteggendo la posizione del venditore, che, in caso di mancata tempestiva denuncia del difetto di conformità potrebbe subire un decadimento delle condizioni del bene tale da comportare costi maggiori per il ripristino della sua conformità o la necessità di una sua completa sostituzione;

sottolineato che lo schema di decreto in esame non contiene la previsione di cui al citato articolo 12,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/771, che, al fine di godere dei diritti a lui riconosciuti, il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha riscontrato il difetto.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Nicla Maria La Verde, primario di oncologia dell'ospedale Sacco-Fatebenefratelli di Milano, di Stefano Bellomo, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », e di rappresentanti dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche 236

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA), della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza 237

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani *(Esame e rinvio. – Abbinamento delle proposte di legge C. 235 Gebhard, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale e C. 3134 Rizzetto)* 237

SEDE CONSULTIVA:

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) *(Esame e rinvio)* 243

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 247

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

AVVERTENZA 252

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 settembre 2021.

Audizione della dottoressa Nicla Maria La Verde, primario di oncologia dell'ospedale Sacco-Fatebenefratelli di Milano, di Stefano Bellomo, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », e di rappresentanti dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2098

Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 settembre 2021.

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA), della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani.

(Esame e rinvio. — Abbinamento delle proposte di legge C. 235 Gebhard, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale e C. 3134 Rizzetto).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 15 settembre 2021, si è convenuto sull'opportunità di promuovere un dibattito ampio sulla materia dell'accesso ai trattamenti pensionistici, tenendo conto anche dell'ampiezza dei contenuti di alcune delle proposte di legge di cui oggi la Commissione avvia l'esame.

In particolare, propone di procedere all'abbinamento delle seguenti proposte di legge: C. 235 Gebhard, recante disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile; C. 1363 Schirò, recante concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione; C. 1959 Minardo, in materia di agevolazioni e benefici pensionistici in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili; C. 1975 Varchi, recante disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari disabili o affetti dal morbo di Alzheimer; C. 2767 Serracchiani recante modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia in favore delle donne lavoratrici con figli; C. 2776 Mura, recante Disposizioni in materia previdenziale in favore delle madri lavoratrici e dei padri lavoratori, dei caregiver familiari e dei soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari; C. 2831 Cardinale, recante disposizioni per il riconoscimento dell'accesso anticipato al trattamento di quiescenza previsto per lavori particolarmente usuranti in favore dei lavoratori che prestano attività di assistenza e cura a familiari invalidi o affetti dal morbo di Alzheimer; C. 3134 Rizzetto, recante modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la stabilizzazione della disciplina dell'anticipo finanziario a

garanzia pensionistica e la sua estensione ai lavoratori autonomi.

La Commissione approva la proposta di abbinamento delle proposte di legge C. 235 Gebhard, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale e C. 3134 Rizzetto.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, anche a nome del collega relatore, on. Rizzetto, ricorda preliminarmente che l'ordinamento previdenziale prevede l'accesso al pensionamento di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica di 67 anni, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, essendo il requisito soggetto all'aggiornamento in relazione all'andamento della speranza di vita, e in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. È prevista anche la possibilità di accedere al pensionamento in via anticipata, ossia prima della maturazione del requisito anagrafico di 67 anni. In particolare, fino al 31 dicembre 2026, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria nonché alla gestione separata, è richiesto il possesso di un requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi, pari a 2.175 settimane se donne, e di 42 anni e 10 mesi, pari a 2.227 settimane, se uomini. L'esercizio del diritto all'accesso al pensionamento è indipendente dal possesso di un requisito minimo di età anagrafica per coloro che risultano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria alla data del 31 dicembre 1995, mentre, per coloro che risultano iscritti dopo tale data, è subordinato al compimento di 64 anni di età, da adeguare a decorrere dal 2021 agli incrementi della speranza di vita, al possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e ad un importo dell'assegno pensionistico non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Oltre ai canali di accesso al pensionamento generali, di vecchiaia e anticipato, sono previsti discipline particolari, che prevedono l'accesso al pensionamento con requisiti più favorevoli in ragione della natura dell'attività svolta, gravosa, usurante, iniziata precocemente, nonché da regimi sperimentali, anch'essi caratterizzati da requisiti più favorevoli, la cui vigenza, tuttavia, è limitata nel tempo, come nel caso delle cosiddette Opzione donna e Quota 100.

Le proposte di legge in esame sono volte a introdurre nell'ordinamento, stabilmente o in via sperimentale, la possibilità di accedere al pensionamento con modalità flessibili, ossia sulla base di requisiti non rigidi, con soluzioni diverse rispetto alle quali è senz'altro utile promuovere l'apertura di una discussione in sede parlamentare.

In particolare, in estrema sintesi, la proposta di legge C. 389 Fedriga prevede la possibilità di accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni o un'età anagrafica di almeno 58 anni. In ogni caso, la somma dei due requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva deve permettere il raggiungimento di quota 100. Resta salva l'applicazione delle discipline più favorevoli previste per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose o pesanti e per i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno quarant'anni. Si prevede altresì la sospensione per un triennio dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento.

La proposta di legge C. 714 Labriola dispone, all'articolo 1, l'applicazione della disciplina in materia pensionistica antecedente alla cosiddetta riforma Fornero di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo in particolare che trovi applicazione la disciplina di cui alla legge n. 243 del 2004, la cosiddetta « riforma Maroni ». L'articolo 2 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato, che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, d'intesa con i datori di lavoro, di prolungare il rapporto di lavoro di massimo quattro anni, con la contestuale riduzione dell'orario di lavoro, coperta dalla contribuzione figurativa, e della retribuzione, ricevendo in busta paga le somme corrispondenti all'accredito con-

tributivo a carico del datore di lavoro per la prestazione lavorativa non effettuata. La quota dell'orario di lavoro che si rende disponibile è impiegata dal datore di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di un giovane di età non superiore a 25 anni. Si ricorda che un'analoga disciplina relativa al cosiddetto *part time* agevolato era prevista in via sperimentale dal comma 284 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, contestualmente abrogata dalla disposizione in esame. L'articolo 3, con finalità di copertura degli oneri, delega il Governo al riordino dei regimi fiscali di favore.

La proposta di legge C. 759 Incerti prevede l'introduzione di una disciplina transitoria, applicabile fino al 31 dicembre 2024, che consente ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di accedere al pensionamento con un'anzianità anagrafica di almeno 62 anni e la somma di età anagrafica e contributiva pari a 100. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, il requisito anagrafico è di 63 anni e la somma di età anagrafica e contributiva è pari a 101. Resta fermo il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

Gli stessi requisiti sono previsti a regime per l'accesso al pensionamento dalla proposta di legge C. 900 Fragomeli. Tale ultima proposta di legge prevede altresì una riduzione del trattamento dello 0,5 per cento per i trattamenti fino a tre volte il trattamento minimo riconosciuto dall'INPS, dell'1 per cento per i trattamenti compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo e del 2 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte il trattamento minimo. Le somme derivanti da tali riduzioni sono destinate a finanziare misure previdenziali in favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non abbiano compiuto 35 anni di età, con una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo. Si prevede altresì l'iscrizione di tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia alla gestione separata presso l'INPS. L'articolo 2 abroga il requisito dell'importo minimo del trattamento pensionistico pari a un multiplo dell'assegno sociale sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia sia per quello della pensione anticipata.

Segnala, poi, che la proposta di legge C. 1163 Polverini dispone, all'articolo 1, l'abrogazione della riforma Fornero di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo che tornino a trovare applicazione i requisiti e il sistema delle decorrenze vigenti prima di detta riforma. All'articolo 2, la proposta reca disposizioni che riprendono quelle a suo tempo previste, in via temporanea, dal cosiddetto *superbonus* contenuto nella riforma Maroni, di cui alla legge n. 243 del 2004. In particolare, si prevede, per un triennio, di fatto già concluso, l'applicazione, per i lavoratori privati in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, di misure volte a incentivare il posticipo dell'accesso al pensionamento, attraverso la percezione in busta paga della somma corrispondente all'accredito contributivo del datore di lavoro relativo all'attività prestata e alla rinuncia ai versamenti di competenza. Le quote percepite dal lavoratore non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali. All'atto del pensionamento, l'importo del trattamento liquidato è pari a quello che sarebbe spettato in caso di esercizio del diritto alla prima data utile.

Fa presente che la proposta di legge C. 1164 Polverini, finalizzata a introdurre il pensionamento flessibile, scoraggiando, nel contempo, l'accesso con requisiti anagrafici e contributivi eccessivamente ridotti, dispone, all'articolo 2, la possibilità di accedere al pensionamento per i lavoratori con almeno 62 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che l'importo del trattamento non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale. L'importo del trattamento pensionistico subisce una riduzione o un incremento percentuale in relazione all'età di pensionamento effettivo, sulla base dei coefficienti riportati nella Tabella A allegata alla proposta di legge. In particolare, posto che per i pensionamenti a 66 anni di età non sono previste variazioni dell'importo dei trattamenti, si prevedono riduzioni e maggiora-

zioni del 2 per cento per ciascun anno di allontanamento da tale età. L'articolo 3 prevede un regime di favore per i lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, consistente: nell'anticipo di tre mesi per ogni anno di cura e assistenza con riferimento all'accesso al pensionamento di vecchiaia, per un massimo di cinque anni; con riferimento all'accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza familiare; nel riconoscimento di una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque in relazione alla cura dei figli disabili. L'articolo 4, per le lavoratrici madri, dispone la riduzione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni. In assenza della madre, il beneficio è riconosciuto al lavoratore padre.

Osserva che la proposta di legge C. 1170 Rizzetto consta di un unico articolo, che prevede, ai fini dell'accesso al pensionamento, il requisito minimo di età anagrafica di 62 anni e il requisito massimo di 70 anni, nonché un'anzianità contributiva di almeno 35 anni. L'importo mensile dell'assegno non deve essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale e può raggiungere l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni previsti nella gestione di appartenenza, sulla base di un meccanismo di bilanciamento dei costi basato su quote cui applicare i sistemi di calcolo retributivo e contributivo. All'importo liquidato sono applicate modifiche, in riduzione o in aumento a seconda dell'età di pensionamento effettivo e degli anni di contribuzione, sulla base dei coefficienti riportati nella Tabella A allegata alla proposta di legge. Per le età anagrafiche inferiori a 66 anni sono previste penalizzazioni decrescenti in relazione all'avvicinamento a tale soglia anagrafica. In caso di pensionamento a 66 anni di età non sono previste modifiche dell'importo dei trattamenti, mentre per età superiori a 66 anni di età sono previste maggiorazioni crescenti in relazione al crescere dell'età anagrafica. Sono fatti salvi i regimi di maggior favore. Si prevede, inoltre, la sospensione in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, degli aggiornamenti alla speranza di vita dei requisiti anagrafici e contributivi.

La proposta di legge C. 2855 Durigon, all'articolo 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme sostitutive ed esclusive di tale assicurazione nonché alla gestione separata, l'accesso al pensionamento anticipato si consegue con la maturazione del requisito di 41 anni di anzianità contributiva, comprensivi della contribuzione figurativa, di quella volontaria a qualsiasi titolo versata, di quella derivante da riscatto e ricongiunzione. La norma, inoltre, prevede la valorizzazione anche delle contribuzioni eventualmente versate presso il soppresso fondo per gli spedizionieri doganali, il fondo di previdenza per il clero e l'ENASARCO, in quest'ultimo caso a condizione che per i medesimi periodi non sussista una contemporanea iscrizione alla corrispondente gestione dell'INPS per gli esercenti attività commerciali. Il calcolo del trattamento pensionistico è effettuato secondo le regole del regime contributivo e l'accesso è consentito indipendentemente dall'età anagrafica, da un requisito minimo di anzianità contributiva nonché da un importo minimo del trattamento. Si prevede, altresì, l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi del quale i lavoratori ai quali si applica il sistema contributivo possono accedere al pensionamento all'età di 64 anni con venti anni di contribuzione effettiva a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. L'articolo 2 dispone, a regime, l'applicazione del regime cosiddetto Quota 100 a coloro che svolgono attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, facendo riferimento alle categorie di lavoratori beneficiari della cosiddetta APE sociale e della disciplina di favore prevista per i lavoratori precoci. Anche in questo caso, il calcolo del

trattamento pensionistico è effettuato secondo le regole del regime contributivo.

La proposta di legge C. 2904 Serracchiani reca una pluralità di disposizioni volte a introdurre agevolazioni ed elementi di flessibilità rispetto all'accesso al pensionamento. In particolare, l'articolo 1 dispone la riduzione del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici madri in ragione di dodici mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di tre anni. L'articolo 2 dispone la stabilizzazione dell'istituto dell'anticipo pensionistico per talune categorie di lavoratori (APE sociale), ne amplia l'applicazione a tutti i disoccupati, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato lo stato, innalza il limite massimo dell'importo dell'indennità a 2.000 euro mensili. Si prevede altresì che entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione per lo studio e l'analisi delle diverse gravosità dei lavori, con decreto ministeriale si provveda all'aggiornamento dell'elenco delle attività che danno titolo all'accesso al regime agevolato. L'articolo 3 estende ai lavoratori « fragili » maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19 e giudicati non idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa l'applicabilità della disciplina dell'APE sociale e la possibilità di accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva di 41 anni, al pari dei lavoratori cosiddetti « precoci ». L'articolo 4 rende permanente il canale di accesso anticipato al pensionamento cosiddetto Opzione donna. L'articolo 5 riconduce i lavoratori edili alla categoria di lavoratori che sono riconosciuti come addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e possono, pertanto, accedere al pensionamento con requisiti ridotti, sulla base del decreto legislativo n. 67 del 2011. Segnala che tali disposizioni riprendono, in sostanza, quelle contenute nella proposta di legge C. 1033 Tripiedi, già all'esame della Commissione, L'articolo 6 estende la possibilità di accedere alla pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, come previsto dal comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche a coloro che, pur essendo iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria antecedentemente il 1° gennaio 1996, optino per l'applicazione del calcolo contributivo anche per i periodi lavorativi antecedenti tale data. Inoltre, sempre con riferimento a tale canale di accesso al pensionamento, la norma riduce da 2,8 a 1,5 volte l'assegno sociale l'importo minimo del trattamento pensionistico richiesto per accedere al pensionamento, e introduce la possibilità che il requisito contributivo minimo sia perfezionato anche con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. L'articolo 7 estende la possibilità di riscatto a tutti i periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, anche se antecedenti al 31 dicembre 1996. L'articolo 8 introduce il diritto a prestare il lavoro in modalità agile per tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni sostitutive ed esonerative, nonché alla Gestione separata dell'INPS nei quattro anni precedenti la data di raggiungimento dei requisiti del pensionamento, di vecchiaia o anticipato. Ai datori di lavoro, pertanto, spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti, nel limite massimo di 3.000 euro annui. I lavoratori che non possono accedere alla prestazione in modalità agile, possono chiedere la riduzione del 50 per cento dell'orario di lavoro, con la copertura figurativa e percependo un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione oraria fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. L'articolo 9 dispone la riapertura dei termini per l'accesso ai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 252 del 1992 per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche. L'articolo 10, infine, reca la delega al Governo per l'introduzione della pensione contributiva di garanzia per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1996.

In particolare, si prevede che la pensione contributiva di garanzia debba assicurare una prestazione di importo commisurato agli anni di contribuzione effettivi o valorizzati e all'età del ritiro, con la valorizzazione anche dei periodi di inattività fino a un massimo di cinque anni, dei percorsi formativi, dei periodi di studio, fino a un massimo di due anni, nonché dei periodi di maternità, nella misura di un anno per figlio fino a un massimo di tre anni. La pensione di garanzia è incompatibile con la percezione di redditi propri per importi due volte superiori al trattamento minimo previdenziale, con specifiche esclusioni di alcuni redditi. Si prevede altresì una delega riferita alle prestazioni riconosciute agli iscritti alle casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, prevedendosi l'estensione anche a tali casse della pensione contributiva di garanzia, l'introduzione di una aliquota unica previdenziale pari al 28 per ceno del reddito di lavoro lordo, nonché il riconoscimento agli iscritti alle gestioni a decorrere dal 1° gennaio 1996 di una maggiorazione fino al 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.

Riservandosi di approfondire i contenuti delle proposte di legge di cui è stato opportunamente disposto l'abbinamento nella seduta odierna, sottolinea come molte delle proposte di legge affrontino il tema del riconoscimento sul piano previdenziale del lavoro di cura e dei carichi gravanti sulle donne lavoratrici.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, ritiene che la Commissione debba intraprendere un lavoro istruttorio approfondito sulle proposte di legge, per permettere ai colleghi di valutarne pienamente il contenuto e le diverse soluzioni proposte, anche alla luce della gran mole di lavoro svolto dalla Commissione sulla materia previdenziale nel corso della scorsa legislatura. In tal modo, ritiene che ci sarebbe la possibilità di giungere a concordare un testo unitario, su cui sollecitare l'assenso del Governo, evitando che il Parlamento giunga impreparato alla prossima sessione di bilancio, in occasione della quale sicuramente il Governo vorrà avanzare le sue proposte in materia pensionistica. Nel segnalare che dovranno essere contrastate con forza proposte di ritorno alla « riforma Fornero », sottolinea che tutte le proposte all'ordine del giorno, pur nella loro diversità e pur presentando in parte contenuti superati dall'evoluzione del tempo, recano disposizioni per consentire al lavoratore di scegliere quando accedere al pensionamento, anche sulla base di meccanismi di premialità che incoraggino la permanenza al lavoro.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, concordando con il collega Rizzetto, sottolinea che, rispetto al lavoro condotto dalla Commissione nella scorsa legislatura, molte cose sono cambiate e di questo si dovrà tenere conto nello sforzo di arrivare ad un testo condiviso. Il lavoro di approfondimento, inoltre, sarà utile anche per giungere alla sintesi tra proposte affini ma non uguali, mettendo da parte eventuali divisioni ideologiche e offrendo al Paese un testo intelligente, credibile e solido.

Walter RIZZETTO (FDI), *relatore*, ad integrazione del suo precedente intervento, sollecita l'attenzione dei colleghi sulla necessità di approfondire gli effetti devastanti sul trattamento pensionistico dei giovani conseguenti alla concomitanza tra carriere discontinue e sistema di calcolo contributivo, che comporterà assegni estremamente bassi, in assenza di un tempestivo intervento correttivo del legislatore.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, segnala che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per la giornata odierna potranno essere definite le modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, concordando con i relatori sull'opportunità di giungere alla definizione di una proposta unitaria condivisa dalle diverse forze politiche.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 16.25.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, dopo aver segnalato che nella propria relazione si soffermerà principalmente sulle norme del decreto più direttamente riconducibili alle materie di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1 introduce misure urgenti finalizzate a modificare la disciplina in materia di riserva della sosta per categorie specifiche di veicoli, nonché per le verifiche ed i controlli di sicurezza sui veicoli. In tale ambito, il comma 1, lettera *d*), modifica i titoli necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e di servizio di piazza con autovetture con conducente (KA e KB), prevedendo il possesso della patente di categoria A1, A2 o A, per la categoria KA, e della patente di categoria B1, per la categoria KB, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Il comma 5 modifica il decreto legislativo n. 286 del 2005, che reca disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo è volto a superare le difficoltà di applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2020, che, modificando il decreto legislativo n. 286 del 2005, ha recepito la direttiva (UE) 2018/645, in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, a causa dell'omissione del riferimento all'attività di trasporto professionale di persone e cose quale presupposto per acquisire la Carta di qualificazione del conducente (CQC). A causa di tale omissione, in base al tenore letterale della disposizione, risulterebbe sempre necessario il possesso della carta di qualificazione anche per la guida di veicoli di categoria superiore (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE) anche ove non si eserciti attività di trasporto professionale. Tale previsione non sarebbe richiesta dalla direttiva europea, che rimanda sempre al caso di conducenti che effettuano trasporto su strada di cose o persone. Conseguentemente, alla lettera *a*), si specifica che la CQC è richiesta per l'esercizio dell'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli di categoria superiore se adibiti al trasporto di cose e di passeggeri. Le modifiche previste dalla lettera *b*) sono preordinate a tenere ben distinte e chiare le casistiche relative alla prova della qualificazione CQC: la norma precisa che la disciplina in esame si applica ai titolari di patente di guida italiana, ai titolari di patente rilasciata da altro Stato, a seguito di un corso di qualificazione iniziale o formazione periodica frequentato in Italia, ai titolari di patente rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo spazio economico europeo, sulla base di modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infine, la norma provvede a uniformare la disciplina relativa ai titoli comprovanti la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività

professionale del trasporto di persone di conducenti dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro. Il comma 6 introduce modifiche alla normativa riguardante lo svolgimento degli esami di abilitazione degli ispettori che eseguono i controlli di sicurezza degli autoveicoli.

Nell'ambito dell'articolo 2, in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche, segnala che il comma 2, perseguendo anche la finalità della salvaguardia dei livelli occupazionali minacciati dalle conseguenze dei provvedimenti restrittivi adottati per fronteggiare la pandemia da COVID-19, proroga di due anni la durata delle concessioni relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.

Fa presente che l'articolo 3 interviene in materia di investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi. Per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, segnala che il comma 5 autorizza il finanziamento per 2 milioni di euro anche per il 2021 del fondo destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci, istituito dall'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

Osserva, poi, che l'articolo 4 introduce disposizioni in materia di investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo. Segnala, in particolare, il comma 1, lettera *e*), che modifica le previsioni concernenti la formazione del personale ispettivo del Corpo delle Capitanerie di porto, al quale si richiede, tra l'altro, il diploma di laurea magistrale conseguito al termine dell'*iter* di formazione degli ufficiali dei corsi normali. La disposizione, superando la previgente previsione, che, con riferimento al titolo di laurea, richiedeva il conseguimento del diploma di laurea in Scienza del governo e dell'amministrazione del mare, consente, come si legge nella relazione illustrativa, di mantenere aggiornata la formazione degli ufficiali grazie a un complessivo accrescimento delle conoscenze, sia giuridiche sia tecniche. Rileva, inoltre, che il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 la vigenza delle disposizioni transitorie in materia di arruolamento, introdotte dal decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che prevedono la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo ad opera del comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione.

Passa all'articolo 5, che reca disposizioni riguardanti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, i commi 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione presso tale Ministero della struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI è assegnato un contingente di venti unità di personale tecnico, proveniente da enti pubblici di ricerca e collocato fuori ruolo, mantenendo il trattamento economico in godimento, posto a carico del Ministero medesimo. Il coordinamento del CISMI è attribuito a un dirigente di ricerca. I commi 4 e 5, modificando l'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, provvede, tra l'altro, a integrare la composizione del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I commi 7, 8 e 9 dispongono, per il personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'incremento dell'indennità di amministrazione e del fondo risorse decentrate del personale e, per il personale dirigenziale, generale e non generale, del medesimo Ministero, l'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Tali incrementi sono decisi, come si legge nella relazione illustra-

tiva, in considerazione delle specifiche professionalità, anche di natura tecnica, del personale del Ministero e tenuto conto della necessità di remunerare adeguatamente le attività di controllo da questo svolte, nonché delle peculiari responsabilità facenti capo al personale appartenente ai ruoli dirigenziali, limitando la mobilità delle professionalità più elevate verso altre amministrazioni. Il comma 10 prevede la retroattività dei regolamenti, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che disciplinano la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, per dare seguito ad una pronuncia del Consiglio di Stato, che ha evidenziato l'esistenza di un vuoto normativo relativo a servizi e forniture, le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, eseguiti prima dell'entrata in vigore di tali regolamenti. Il comma 11 modifica la composizione e il funzionamento del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi che opera nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Fa presente che l'articolo 6 introduce modifiche alla normativa riguardante l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), istituita dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018. Segnala, in particolare, che, al comma 1, le lettere *e*) ed *f*) dispongono l'aumento, rispettivamente, di ulteriori 99 unità di personale della dotazione organica dell'Agenzia, che passa da 569 unità a 688 unità, e delle posizioni di uffici di livello dirigenziale generale, che passano da due a tre. I commi 2 e 3 attribuiscono anche al personale dell'Agenzia medesima, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, le funzioni inerenti l'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade, previo superamento di un esame di qualificazione. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione a tale esame, non è richiesto per il personale dell'Agenzia il possesso del requisito dell'anzianità di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Il comma 6 dispone il trasferimento all'Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2022, degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del relativo personale, pari a sei unità di livello dirigenziale non generale e a novantadue unità di personale delle aree funzionali, e la conseguente rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero. La norma precisa che il trasferimento riguarda il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quello dell'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro vigenti fino all'entrata in vigore dell'adeguamento del regolamento di amministrazione. I commi 8 e 9 introducono modifiche, rispettivamente, alla composizione della Commissione permanente per le gallerie e al rinnovo della Commissione.

Con riferimento al trasporto aereo, rappresenta l'articolo 7, al comma 1 introduce disposizioni riguardanti la distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, mentre al comma 2 reca modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società aerea italiana Spa e alle altre società del medesimo gruppo. La necessità di tali ultime disposizioni, se-

condo quanto si legge nella relazione illustrativa, è legata al protrarsi dei termini per l'emanazione della decisione della Commissione europea, al cui contenuto già la vigente normativa impone di attenersi.

In particolare, si autorizza la cessione diretta alla società ITA di compendi aziendali del ramo *aviation* individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea. Gli *slot* aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti. È altresì autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio « Alitalia », da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che garantisca la concorrenzialità delle offerte e la valorizzazione del marchio.

L'articolo 8 introduce disposizioni per incentivare l'acquisto di veicoli meno inquinanti e di veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L, mentre l'articolo 9 interviene in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari, volte ad accelerare la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari.

L'articolo 10 introduce disposizioni riguardanti le competenze delle pubbliche amministrazioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); l'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, con riferimento, in particolare, al sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, di cui alla Missione 1, Componente 2, Investimento 5 del PNRR.

Fa presente che l'articolo 12 introduce disposizioni in materia di progettazione territoriale e investimenti, per il rilancio e l'accelerazione del processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne. Come si legge nella relazione illustrativa, le disposizioni promuovono il concorso di progettazione o di idee per realizzare due obiettivi: sopperire, nell'immediato, al *deficit* di progettualità locale, prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli enti locali medio piccoli, fiaccati da un lungo periodo di blocco del *turnover*; coinvolgere professionisti singoli e associati nell'individuazione di idee e progetti in modo da moltiplicare le energie e rendere diffuso e partecipato il processo di ripresa e resilienza, anche alla luce del principio di solidarietà orizzontale.

Segnala che l'articolo 13, al comma 1, dispone l'estensione dell'incentivo cosiddetto « Resto al Sud », introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, ai territori insulari dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord. Ricordo che si tratta di una misura volta ad incentivare l'imprenditorialità di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni.

Fa presente, poi, che l'articolo 14 include Ministro per il sud e la coesione territoriale nella Cabina di regia per l'edilizia scolastica, mentre l'articolo 15 introduce modifiche al procedimento volto ad assicurare la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, modificando la disciplina contenuta nell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale.

Segnala che l'articolo 16 introduce disposizioni relative all'attività del Commissario straordinario nominato a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova nonché dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei comuni dell'Area etnea e della regione Molise interessati dagli eventi sismici del 2018. Da ultimo, ricorda che l'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Antonio VISCOMI (PD), ringraziando il relatore per il lavoro di sintesi svolto, ritiene che la Commissione debba segnalare, nel parere che sarà espresso, la necessità di focalizzare l'attenzione sull'articolo 7 e, in particolare, sul rapporto tra la disciplina

delle procedure concorsuali e quella lavoristica, per garantire che, nel passaggio da Alitalia Spa a Italia Trasporto Aereo Spa, i lavoratori non vengano penalizzati, come purtroppo appare probabile, stando anche alle informazioni acquisite nel corso degli ultimi giorni. Propone, pertanto, l'inserimento nel parere alla Commissione di merito di una condizione specifica, che riaffermi il principio della tutela dei lavoratori attualmente in servizio presso la società Alitalia Spa in linea con le previsioni dell'articolo 2112 del codice civile. A suo avviso, infatti, occorre evitare l'adozione di soluzioni che poi siano sconfessate dalla magistratura del lavoro, come avvenuto in occasione della cessione del ramo d'azienda dall'Alitalia alla CAI.

Camillo D'ALESSANDRO (IV), *relatore*, concordando con le considerazioni del collega Viscomi e auspicando la definizione di un parere condiviso dalle diverse forze politiche, tenuto conto della particolare delicatezza della situazione, sottolinea l'esigenza di individuare una soluzione rispettosa dei vincoli posti dalla normativa dell'Unione europea.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Romina MURA, *presidente*, dopo aver illustrato le modalità di esame del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2021 è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, con riferimento alla legge di delegazione europea, ricorda preliminarmente che essa, unitamente alla legge europea, consente il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. In particolare, la legge di delegazione europea, come previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 234, reca esclusivamente le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale. Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché di eventuali ulteriori specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi.

Passando al contenuto del disegno di legge in esame, rileva che esso si compone di tredici e di un Allegato A, contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

A tale riguardo, con riferimento all'elenco dell'Allegato A e in relazione alle materie di interesse della XI Commissione, segnalo, al n. 4, la direttiva (UE) 2020/1057, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2021. Tale direttiva, in particolare, reca disposizioni volte a meglio garantire la tutela degli autotrasportatori transfrontalieri dagli effetti negativi della concorrenza sleale, contemperando tale esigenza con quelle delle imprese, introducendo le necessarie modifiche alla normativa vigente. Tra le princi-

pali novità della direttiva, segnala, in particolare, la richiesta agli Stati membri di integrare il controllo delle norme sul distacco in una strategia di controllo generale e la previsione di norme atte a garantire che il rafforzamento delle norme sul distacco per i conducenti dell'Unione non comporti un vantaggio competitivo per gli operatori dei paesi terzi che hanno accesso al mercato del trasporto su strada dell'UE. Ricorda, infine, che con uno degli impegni contenuti nella risoluzione Mura 7-00695, in discussione presso la XI Commissione, si richiede l'adozione di iniziative per accelerare il recepimento di tale direttiva, che dovrà avere luogo entro il 2 febbraio 2022.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 delega il Governo all'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

I successivi articoli, che conferiscono deleghe al Governo o per il recepimento di direttive o per il coordinamento della legislazione nazionale con i principi introdotti da regolamenti europei, non risultano di interesse per la XI Commissione

Segnala, infine, che nella relazione illustrativa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, si dà conto, tra l'altro, anche dello stato delle procedure di infrazione pendenti alla data del 5 maggio 2021, delle direttive attuate in via amministrativa nel 2019 e nel 2020, delle direttive europee che non necessitano di attuazione in quanto l'ordinamento nazionale risulta conforme al dettato normativo europeo, nonché l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza.

Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2020 (DOC LXXXVII, n. 4), trasmessa al Parlamento in base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, segnala che essa si articola in cinque parti, riferite rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, alle principali politiche settoriali e orizzontali, alla dimensione esterna dell'Unione europea, alla comunicazione e alla formazione sull'attività dell'Unione europea, nonché al coordinamento nazionale delle politiche europee. Il testo è corredato di cinque Appendici, tra le quali segnalo quelle concernenti i flussi finanziari tra Italia e Unione europea, lo stato di attuazione della normativa europea e il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentari.

Preliminarmente, segnala che nella presentazione si sottolinea che l'eccezionalità dell'anno trascorso, segnato dalla pandemia, ha pesantemente condizionato il perseguimento degli obiettivi programmati, illustrati nella Relazione programmatica per il 2020, richiedendo, nel contempo, una straordinaria capacità di adattamento in termini di rimodulazione in corsa di strategie e impegni.

Preannuncia che, in questa sede, si concentrerà essenzialmente sugli aspetti che più direttamente sono riconducibili alle competenze della Commissione.

Nell'ambito della prima parte, merita sottolineare che – con riferimento alle politiche macroeconomiche – si evidenzia come la necessità di porre in essere misure volte a fornire una risposta immediata alla pandemia da COVID-19 abbia comportato il temporaneo accantonamento del dibattito sulla riforma della *governance* economica dell'Unione e, in particolare, sulla revisione delle regole fiscali europee, sull'istituzione di una capacità fiscale dell'Unione e sull'introduzione di un meccanismo di assicurazione sulla disoccupazione. Peraltro, la situazione di emergenza ha permesso l'adozione di iniziative che l'Italia invoca da anni e che si auspica possano divenire strutturali. I nuovi strumenti rappresentano, infatti, un primo e fondamentale passo nella direzione della creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica comune di natura permanente.

Nella Parte seconda, segnala che al Capitolo 4, in materia di imprese, concorrenza e consumatori, la relazione menziona l'impegno del Governo, nel quadro dei negoziati sul Quadro finanziario pluriennale, per l'adozione di interventi per la qualificazione e riqualificazione di manodopera specializzata, presupposto necessario per l'attivazione di circoli virtuosi sul fronte dell'innovazione a supporto di PMI, trasformazione digitale, transizione verso la neutralità climatica ed economia circolare.

Osserva poi che, al Capitolo 8, in materia di trasporti, la Relazione dà conto dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2020/1054 che riguarda, tra l'altro, gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché della direttiva (UE) 2020/1057, che interviene, tra l'altro, sulla disciplina del distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, alla quale ho fatto riferimento nell'illustrazione della legge di delegazione europea.

Di specifico interesse della Commissione è il Capitolo 11, dedicato all'occupazione. In tale ambito, la scheda 11.1 dà conto dei risultati conseguiti dal Governo nella promozione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel Sistema duale. In tale ambito, l'Esecutivo si è impegnato nell'esecuzione delle principali attività previste nell'ambito del Protocollo tra Italia e Germania, recentemente rinnovato, nell'istituzione di un coordinamento nazionale tra tutti i soggetti che si occupano dell'apprendistato formativo attraverso la ricostituzione dell'« Organismo tecnico per la predisposizione del repertorio nazionale delle professioni », nell'attribuzione di priorità strategica ai percorsi in apprendistato, segnatamente nei percorsi duali, nell'ambito delle politiche dedicate all'istruzione e alla formazione oggetto dell'Obiettivo di *Policy* 4 di cui all'Accordo di Partenariato in previsione del nuovo periodo di programmazione dei Fondi SIE 2021-2027. Nel corso del 2020, inoltre, è stato predisposto e definitivamente approvato il Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta, finalizzato a definire le strategie nazionali per favorire e sostenere l'attivazione di percorsi formativi destinati alla popolazione adulta in età lavorativa necessari per qualificarsi o riqualificarsi nell'ottica di garantire il loro inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. Il Governo ha, inoltre, ha provveduto a completare l'*iter* di approvazione delle Linee guida finalizzate a definire le specifiche tecniche per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e ha avviato il processo di predisposizione del Nuovo rapporto di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e ha concentrato le proprie attività sulla fase di negoziato europeo per l'approvazione della nuova raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza.

La scheda 11.2 ha ad oggetto la promozione di un unico punto di accesso alle informazioni sul portale *Your Europe* e segnala la creazione di una apposita sezione nel sito *web* del Ministero competente in materia dedicata allo Sportello unico digitale di cui al regolamento UE 2018/1724, e l'attivazione *online*, del portale *Your Europe*.

All'obiettivo del miglioramento dell'accesso all'occupazione delle persone in cerca di lavoro è dedicata la scheda 11.3, che, dopo avere dato conto delle iniziative adottate dalle istituzioni europee, si sofferma sulla riprogrammazione del programma operativo « Iniziativa Occupazione Giovani », necessario per fronteggiare le conseguenze negative della pandemia da COVID-19.

La scheda 11.4, in materia di contrasto del fenomeno della disoccupazione, dopo avere dato conto della partecipazione alla consultazione promossa dalla Commissione europea anche in vista dell'adozione del relativo Piano d'Azione, dà conto dei risultati, al 30 settembre 2020, dell'intervento del Programma operativo nazionale (PON) « Iniziativa occupazione giovani »

(IOG) volto a contrastare la disoccupazione giovanile e a favorire l'accesso al mercato del lavoro. In particolare si tratta di circa 1,3 milioni di NEET presi in carico dai servizi competenti (il 79,8 per cento dei giovani registrati), più di 733 mila giovani avviati ad una misura di politica attiva (il 60,5 per cento dei giovani presi in carico), circa 926 mila misure di politica attiva del lavoro erogate, riconducibili in particolare a tirocini extra-curriculari, che rappresentano il 56,2 per cento del totale, a incentivi alle assunzione, che costituiscono il 22,4 per cento del totale, e a percorsi di formazione, che rappresentano il 16 per cento degli interventi. La scheda dà conto anche degli esiti della partecipazione al Programma. Il 60,1 per cento dei giovani che ha usufruito di una misura risulta occupato, mentre l'85,7 per cento, al termine del percorso, ha avuto almeno una occasione di lavoro. Dei contratti conclusi, il 49,8 per cento è a tempo indeterminato e il 26,7 per cento è di apprendistato. Inoltre, è stato dato pieno avvio alla seconda fase del PON attraverso l'approvazione di tutti i Piani di attuazione regionali (PAR) relativi alla II fase e l'emanazione degli avvisi da parte della maggior parte degli organismi intermedi regionali su entrambi gli assi del PON. Sempre nel medesimo ambito, nel corso del 2020 si è garantita l'implementazione delle attività della rete EURES, sono state organizzate due fiere *online* a livello nazionale ed europeo per consentire l'incontro tra datori di lavoro e persone in cerca di occupazione, con il coinvolgimento dei centri per l'impiego, di Università italiane e straniere, Unioncamere e altri *stakeholder* a livello nazionale ed è stata implementata la sesta edizione del progetto *Your first EURES job*, finanziato dal Programma EaSI e volto a sostenere, attraverso servizi personalizzati e *benefit* finanziari, la mobilità professionale dei giovani dai 18 ai 35 anni e le imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese – dei Paesi dell'Unione europea, della Norvegia e dell'Islanda.

Per quanto riguarda la promozione del miglioramento delle condizioni di lavoro per i lavoratori, dalla scheda 11.5 risulta che nel 2020 è proseguita la partecipazione del Governo ai lavori relativi alla proposta della Commissione europea di revisione della direttiva 2004/37/CE, diretta a rivedere o ad introdurre valori limite di esposizione per alcune sostanze considerate cancerogene o mutagene, nonché ad introdurre limiti di esposizione professionale per nuove sostanze o processi lavorativi e il lavoro di identificazione delle sostanze cancerogene. È stata recepita la direttiva (UE) 2017/164, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale inserendo il virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell'uomo – e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione. Il Governo, inoltre, ha partecipato sia ai lavori svolti dal Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (ECPW) e dal relativo sottogruppo, con l'obiettivo di orientare gli Stati membri verso una trasposizione, uniforme e corretta della direttiva (UE) 2018/957, relativa al distacco dei lavoratori, nell'ambito di una prestazione di servizi, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 sia alle riunioni del Comitato di esperti costituito presso la Commissione europea, al fine di favorire i lavori di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

Con riferimento alla riapertura del negoziato sulle modifiche ai regolamenti 883/2004 e 987/2009, che riguardano il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, dalla scheda 11.6 risulta che è in fase di negoziato la modifica del regolamento che coordina in regimi di sicurezza sociale al fine di regolare la legislazione applicabile in caso di mobilità e limitare fenomeni di *dumping* sociale e che è prevista un'estensione dei diritti in materia di disoccupazione. La medesima scheda dà conto, inoltre, di una rimodulazione della *governance* del progetto di dematerializzazione telematica delle procedure per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale alla nell'ambito del progetto EESSI, necessarie ad assicurare le prestazioni di

sicurezza sociale nell'ambito dell'Unione, nonché dell'adozione di decisioni amministrative e raccomandazioni a tutela del mantenimento dei diritti sociali e previdenziali per coloro che, nella fase di *lockdown*, si sono trovati forzatamente in Paesi diversi da quello competente a fornire le prestazioni.

Segnala, poi, che la scheda 11.7 ricorda le iniziative adottate mirate a realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale e a perseguire l'occupabilità di giovani e disoccupati in ambito culturale, evidenziando che le cui fasi attuative delle diverse iniziative sono state riorganizzate a causa dell'emergenza sanitaria, anche ricorrendo a modalità di partecipazione a distanza.

Nell'ambito del Capitolo 12, relativo alle politiche sociali, la scheda 12.1 ricorda l'impegno del Governo sul versante degli investimenti sociali e sulla « inclusività » della crescita nel quadro della Strategia Europa 2020 e del Pilastro europeo dei diritti sociali, richiamando sia i dati relativi all'erogazione del Reddito di cittadinanza, sia le misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza COVID-19. La scheda 12.2 segnala poi che, nell'ambito della prosecuzione del progetto « L'economia sociale e il lavoro dignitoso – Imprese sociali come modello di rigenerazione locale », cofinanziato a valere sul PON Inclusione, in collaborazione con il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL (ITCILO) di Torino, è stata completata l'analisi di fattori chiave a livello locale per la progettazione di interventi connessi alle aree prioritarie identificate del Tavolo nazionale contro il caporalato. Tale progetto nonché alcuni altri finanziati ai sensi dell'articolo 72 del Codice del Terzo settore nelle annualità 2017 e 2018 sono stati inseriti nel Piano triennale di contrasto al caporalato, per promuovere, insieme agli *stakeholder* coinvolti, buone pratiche e favorire lo sviluppo di un tessuto di aziende che scelgano legalità e sicurezza. Segnala, inoltre, che alla scheda 12.3 si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2020 si è provveduto a trasferire all'INPS un ammontare pari a 71.915.742 di euro, riconducibili al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità.

Con riferimento alle pari opportunità, la scheda 12.4 evidenzia come il nostro Paese abbia ulteriormente potenziato l'azione di promozione delle politiche per la parità di genere, tema che ha assunto particolare rilievo nel quadro della pandemia da COVID-19, che, come la Commissione sta riscontrando anche nell'indagine conoscitiva in corso sulle nuove disuguaglianze determinate dalla pandemia nel mondo del lavoro, ha inciso in modo particolarmente negativo sulla componente femminile della società e ha acuito le diseguaglianze preesistenti. In questo quadro si richiama l'istituzione, nel periodo del *lockdown*, di una *task force*, denominata « Donne per un nuovo Rinascimento », con l'obiettivo di elaborare idee e proposte per una ripartenza del Paese a partire dalle donne. Le proposte della *task force* sono state presentate alle istituzioni e alle associazioni e costituiscono oggetto di approfondimento nell'ambito del percorso che dovrebbe portare all'adozione della prima Strategia Nazionale sulla parità di genere. Dalla medesima scheda risulta, inoltre, la prosecuzione dei progetti « Metodi e strumenti valutativi per il *mainstreaming* di genere », « Lavoro agile per il futuro della PA » e CL.E.A.R. (*CLosing the gEnder pension gAp by increasing women's awaReness*), finanziati a valere sui fondi europei.

Segnala che dalla scheda 12.5 risulta che il Governo ha proseguito nel 2020 l'impegno a favore dell'integrazione sociolavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, attraverso i progetti, finanziati con risorse europee, « Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti », PUOI (Protezione Unita a Obiettivo Integrazione), nonché con un intervento complementare diretto a trasferire conoscenze utili ad affrontare in maniera efficace le nuove condizioni di lavoro derivanti dall'emergenza COVID-19 e a contrastare gli effetti negativi che questa ha avuto sull'attivazione dei tirocini e sull'esecuzione dei percorsi di politica attiva.

Con riferimento specifico al contrasto del caporalato, nel corso del 2020 sono proseguite le attività dei progetti, già avviati nel 2019, Su.Pr.Eme., Piu' Su.Pr.Eme e ALT ! Caporalato, soprattutto con il rafforzamento delle attività ispettive, nonché le attività del Tavolo interistituzionale e dei relativi Gruppi di lavoro, che hanno portato all'approvazione, il 20 febbraio 2020, del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022). Tale Piano si articola in dieci azioni prioritarie per rendere effettive le misure introdotte dalla legge n. 199 del 2016. Nella scheda si evidenzia, tuttavia, che, a causa dell'emergenza pandemica, sono stati registrati rallentamenti che non hanno consentito il pieno raggiungimento dei risultati che il Governo si era prefissato.

La scheda 12.6 elenca le misure adottate nel 2020 mirate alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, previste, in particolare, dal disegno di legge relativo al cosiddetto *Family Act*, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Nell'ambito del Capitolo 17, riguardante la riforma delle pubbliche amministrazioni, segnala che dalla scheda 17.4 risulta che anche nel corso del 2020 il Governo si è impegnato per dare attuazione alle politiche di rafforzamento della cooperazione europea mediante il sostegno alla mobilità internazionale dei dipendenti pubblici italiani: alla data del 31 dicembre 2020 il personale collocato fuori ruolo è stato di circa 250 unità, buona parte delle quali collocate presso le Istituzioni europee e presso gli organismi di difesa della Nato. Si tratta di un dato che certifica la riduzione del numero degli incarichi esteri rispetto agli anni precedenti, causata anche dalle misure per il contenimento della pandemia da COVID-19.

Segnala, infine, che l'appendice IV, nel dare conto del seguito dato agli atti di indirizzo parlamentare, informa del seguito dato al documento conclusivo approvato dalla XI Commissione sulla Comunicazione della Commissione europea « Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2018)276) (Doc. XVIII, n. 23) ».

Romina MURA, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto degli atti ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06068 Ferri: Iniziative in ordine al commissariamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS)

5-06135 Ferri: Gestione dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e iniziative in ordine al suo commissariamento

5-06276 Furgiuele: Iniziative in ordine al commissariamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS)

5-06546 Costanzo: Inclusione degli operatori sociosanitari tra le categorie di lavoratori dipendenti con mansioni particolarmente faticose e pesanti per le quali la legge di bilancio per il 2018 ha escluso l'incremento dei requisiti pensionistici

5-06557 Sut: Riconoscimento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale agli esercenti che hanno cessato la propria attività tra il 2009 e il 2016 e hanno maturato i restanti requisiti entro il 31 dicembre 2018

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 253

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 253

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 261

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 255

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 256

ERRATA CORRIGE 260

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

C. 3269 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola al relatore, deputato Federico, per lo svolgimento della relazione.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, recante « Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 », è composto da 7 articoli. L'articolo 1 prevede

che, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente, che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna. La disposizione è giustificata dall'esigenza di evitare il contagio da COVID-19. Si ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020 limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sempre in ragione della situazione epidemiologica.

L'articolo 2 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. In particolare, il comma 1 stabilisce, alla lettera *a*), che nelle strutture sanitarie con un numero di posti letto compresi tra 100 e 199 siano costituite le sezioni elettorali che in base alla normativa ordinaria sono previste per gli ospedali con un numero di posti-letto superiore a 200, in ragione di una sezione per ogni 500 letti o frazione di 500. La relazione tecnica al disegno di legge di conversione evidenzia come, in base alla rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19, nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono 51 le strutture tra i 100 e i 199 posti letto e 81 le strutture sopra i 200 posti letto. La lettera *b*) prevede che le sezioni elettorali istituite negli ospedali con reparti COVID-19 raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto. Le sezioni raccolgono, poi, anche i voti effettuati presso il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 3, mediante l'attivazione dei seggi speciali previsti dall'articolo 9, nono comma, della legge n. 136 del 1976.

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali. In tali evenienze il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e dei seggi speciali personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità.

Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).

I commi 4 e 5, innovando rispetto alle previsioni dettate per le consultazioni del 2020 con il decreto-legge n. 103, dettano alcune disposizioni finalizzate a garantire il voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. In particolare, il comma 4 per il 2021 consente in tali comuni l'istituzione di seggi speciali presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.

Ai sensi del comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo devono essere muniti delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Il comma 7 prevede il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni

elettorali ospedaliere dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di 749.069 euro per il 2021. Il comma 8 autorizza la spesa di 118.737 euro per il 2021 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.

Fa presente che l'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, analogamente a quanto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n. 103 del 2020. Più nel dettaglio, il comma 1 precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto « presso il comune di residenza ». A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 23 e il 28 settembre 2021, per il turno del 3-4 ottobre) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni. In base al comma 4, il sindaco provvede al supporto tecnico necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto. In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Il comma 6 dispone l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2021 per finalità relative al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.

L'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, le quali, tenendo conto delle misure già adottate con decreto-legge n. 25 del 2021 per le prossime elezioni amministrative, dispongono la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i Comitati degli italiani all'estero.

Fa presente, infine, che l'articolo 6 reca la copertura finanziaria, mentre l'articolo 7 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Pini, per lo svolgimento della relazione.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento all'esame, approvato il 29 aprile scorso dalla 7ª Commissione del Senato in sede deliberante, si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrarsi il 24 ottobre di ogni anno. La relazione illustrativa della proposta di legge al Senato fa presente che la data scelta è quella del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 che, nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia, ha previsto la chiusura di cinema e teatri.

Lo scopo dell'istituzione della Giornata è quello di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, come pure gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo, riconoscendone il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.

È specificato che la Giornata nazionale dello spettacolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, siano promosse iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme. In base al comma 2, le attività celebrative possono essere promosse, in particolare, nelle strutture sanitarie e nelle case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei princìpi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

L'articolo 3 istituisce, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, consistente in un attestato da conferire annualmente in occasione della Giornata nazionale. I requisiti per concorrervi e le modalità per la sua attribuzione dovranno essere individuati con decreto del Ministro della cultura, previo parere della Conferenza unificata.

Gli articoli 4 e 5 dispongono, rispettivamente, in merito all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In ragione delle limitate competenze della XII Commissione, che riguardano esclusivamente quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, e condivise le finalità del provvedimento, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno proseguirà in forma disgiunta.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni, in sede consultiva, esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul di-

segno di legge di delegazione europea 2021, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Precisa che sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno, invece, esprimere un parere. La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.

Ricorda, altresì, che, in ogni caso, i deputati hanno la facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno dalla stessa stabiliti. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Inoltre, sulla base di quanto si è convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso la XII Commissione alle ore 16 di domani, giovedì 23 settembre 2021.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di delegazione europea rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Fa, quindi, presente che il disegno di legge di delegazione europea 2021 consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee, inserite nell'allegato A.

L'articolato contiene inoltre princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a tre direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei.

Le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Affari sociali sono contenute negli articoli 10 e 11. L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Ai sensi del comma 1, la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le altre disposizioni sulla procedura di esercizio della delega sono stabilite dall'articolo 1 del disegno di legge nonché, in base al richiamo ivi contenuto, dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, concernente le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea.

Per l'esercizio della delega, il comma 2 reca come princìpi e criteri direttivi specifici: l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato Regolamento (UE) 2019/4 e la definizione delle rispettive competenze (lettera *a*)); la revisione delle norme sanzionatorie, con riferimento alla violazione delle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) 2019/4, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera *b)*).

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la predetta delega è volta anche a consentire il trasferimento alle regioni o alle province autonome delle competenze autorizzative, in materia di mangimi medicati, attribuite alle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) nella disciplina vigente (di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90). Tale trasferimento di competenze – secondo la medesima relazione illustrativa – costituisce una ridefinizione razionale del sistema delle autorizzazioni, considerato che le regioni e le province autonome

già partecipano a tali procedure, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le imprese richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute, e che le funzioni relative ai successivi controlli ufficiali competono già ai suddetti enti territoriali.

L'articolo 11 dispone circa i criteri e i princìpi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari. Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 dell'11 dicembre 2018 in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego di medicinali veterinari. Il citato Regolamento dispone l'abrogazione della direttiva 2001/82/CE.

Il Regolamento (UE) 2019/6 è intervenuto nel contesto dell'attuale funzionamento del mercato interno dei medicinali veterinari e delle correnti condizioni di tale mercato, promuovendo i seguenti principi: *a)* un uso più consapevole dei medicinali veterinari; *b*) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi; *c)* il rafforzamento del mercato interno; *d*) una maggiore disponibilità di medicinali veterinari al fine di continuare ad assicurare un elevato livello di protezione della sanità e benessere animale, dell'ambiente e a salvaguardia della salute pubblica.

Fa presente che il comma 2 detta i seguenti criteri di delega specifici, oltre a richiamare quelli generali per l'attuazione del diritto dell'Unione europea: *a)* individuare, ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento (UE) 2019/6, che definisce le autorità competenti per i compiti previsti dal medesimo Regolamento, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti secondo le rispettive competenze e prevedere, tra le medesime autorità, forme di coordinamento; *b)* stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso, nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome; *c)* rimodulare il sistema delle tariffe, sulla base dei compiti effettivi previsti dal Regolamento da recepire; *d)* adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti con il Regolamento e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA); *e)* ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Per quanto riguarda la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, osserva che essa è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, quindi con un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dalla normativa vigente.

La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue un'impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021, trasmessa alle Camere il 24 giugno 2021 e attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.

In materia di politiche occupazionali e sociali, la relazione dà conto delle azioni intraprese, in special modo a livello nazionale, dal Governo e finalizzate in particolare a: promuovere percorsi di istruzione e formazione professionale; migliorare l'accesso all'occupazione delle persone in cerca di lavoro; contrastare il fenomeno della

disoccupazione; favorire la conciliazione vita-lavoro; migliorare le condizioni di lavoro; favorire le politiche di inclusione sociale; potenziare l'azione di promozione delle politiche per la parità di genere; favorire l'integrazione socio-lavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili. Dalla relazione si evince come le suddette azioni siano state particolarmente importanti e urgenti a causa dello scoppio della crisi pandemica che ha acuito le problematiche sociali e del mondo del lavoro.

Fa presente che in materia di salute il documento ricorda la partecipazione del Governo italiano alle attività a livello dell'Unione, quali le riunioni dell'*Health Security Committee*, la condivisione delle informazioni epidemiologiche, la *governance* del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la partecipazione all'attività di elaborazione legislativa europea per la preparazione, la sorveglianza e la risposta alle emergenze sanitarie transfrontaliere.

Ricorda che la Commissione europea ha presentato nel novembre 2020 un pacchetto di proposte per la cosiddetta Unione europea della salute. Si tratta di tre proposte legislative accompagnate dalla comunicazione « Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero » COM(2020)724.

La prima proposta di regolamento – COM(2020)725 – mira ad ampliare il ruolo dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), mentre le restanti proposte sono volte ad estendere le competenze del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (COM(2020)726) e ad aggiornare il quadro normativo esistente, in materia di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

In particolare, il Governo riferisce di aver preso parte, tramite l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai diversi gruppi europei e internazionali in seno all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e alla rete delle agenzie per i farmaci (*Heads of Medicines Agencies* – HMA), per l'individuazione e la soluzione delle carenze di medicinali, e di farmaci critici, quali quelli utilizzati nei reparti di rianimazione e l'ossigeno medicinale.

Nella relazione si dà, infine, conto del lavoro sulla discussione della proposta di regolamento in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment* – HTA), che la Commissione europea ha presentato il 31 gennaio 2018. La proposta si prefigge di sviluppare la cooperazione degli Stati membri nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire un migliore funzionamento del mercato interno e contribuire a un elevato livello di protezione della salute umana, migliorando la qualità di farmaci, dispositivi sanitari, apparecchiature mediche, tecnologie e procedure, e la loro accessibilità per i pazienti.

Doriana SARLI (MISTO), precisando di intervenire sulle disposizioni recate dall'articolo 11 del disegno di legge di delegazione europea, anche sulla base della propria esperienza professionale, ricorda che in Italia, a suo avviso correttamente, la vendita dei farmaci veterinari può essere effettuata solo nelle farmacie e nelle parafarmacie. Segnala che la normativa vigente consente anche la cessione da parte dei veterinari nella fase iniziale di una terapia. Tale deroga è motivata dal fatto che in tal modo si assicura una disponibilità immediata del farmaco, con conseguente giovamento per il benessere animale.

Ricorda che attraverso questa modalità si promuove anche un uso responsabile dei farmaci in quanto i veterinari con la cessione, regolarmente fatturata, possono mettere a disposizione dei proprietari degli animali la dose strettamente necessaria alla cura, evitando l'acquisto di confezioni utilizzate solo in maniera parziale e che restano pertanto nella disponibilità di tali proprietari.

Nell'evidenziare l'opportunità di evitare che in sede di attuazione della nuova normativa europea venga meno la possibilità di effettuare la richiamata cessione a inizio terapia, segnala che tale tema è stato sollevato dalla Federazione degli Ordini dei veterinari e che sarebbe, pertanto, oppor-

tuno prevederne un'audizione presso la XII Commissione.

Elena CARNEVALI (PD), precisando di intervenire sulla Relazione consultiva, segnala che la scheda numero 13.7 riporta i risultati conseguiti in materia di approvvigionamento di farmaci indispensabili, richiamando in particolare quelli utilizzati nei reparti di rianimazione e l'ossigeno medicinale, strumenti indispensabili per la cura del COVID-19. Ritiene opportuno effettuare un approfondimento, anche in relazione a farmaci essenziali per altre categorie di pazienti rispetto ai quali si è verificata una difficoltà nel loro reperimento, al fine di conoscere gli esiti delle segnalazioni giunte all'AIFA ed eventualmente individuare strategie per contrastare tale fenomeno.

Roberto BAGNASCO (FI), in relazione al tema sollevato dalla collega Sarli, segnala la necessità di svolgere un approfondimento sul tema della vendita dei farmaci veterinari, rilevando che è in atto una tendenza verso la sua effettuazione al di fuori del canale delle farmacie, con una conseguente perdita di controllo sull'uso improprio di tali medicinali. Propone, pertanto, di svolgere anche un'audizione della Federazione degli Ordini dei farmacisti.

Doriana SARLI (MISTO) osserva che il tema sollevato dal collega Bagnasco è rappresentato dal cosiddetto « mercato parallelo », che non ha nulla a che fare con la cessione ad inizio terapia oggetto del suo intervento, ricordando come tale cessione sia completamente tracciata.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rileva che le audizioni proposte dai deputati Sarli e Bagnasco potrebbero svolgersi nella giornata di martedì 5 ottobre, dovendo la Commissione esprimere il proprio parere di competenza entro la prima settimana di ottobre. Ritiene che possa essere comunque mantenuta la scadenza per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea per il 23 settembre, ricordando come vi sia sempre la possibilità di presentare, con una diversa scadenza, gli emendamenti direttamente presso la XIV Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 658 del 16 settembre 2021:

a pagina 52, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire le parole: « comma 1 » con le seguenti: « comma 6 » e all'ultima riga, dopo la parola: « Bagnasco, », aggiungere le seguenti: « Aprea, Casciello, Palmieri, Versace. »;

a pagina 53, seconda colonna, settima riga, le parole: « della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 »;

a pagina 57, seconda colonna, settima riga, sopprimere la parola: « Ianaro »;

a pagina 58, prima colonna, quarantunesima riga, dopo la parola: « D'Arrando, », aggiungere le seguenti: « Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani. »;

a pagina 59, seconda colonna, terza riga, le parole: « l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni » e alla quinta riga, la parola: « 2021 » è soppressa.

ALLEGATO

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 117 del 2021, recante « Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 » (C. 3269);

rilevato come l'articolo 2 disponga in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19 ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera;

considerato che, in caso di necessità, il sindaco, previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e dei seggi speciali il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale;

rilevato, altresì, che l'articolo 3 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19;

segnalato che l'articolo 4 istituisce un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021;

apprezzato il fatto che, attraverso le predette misure, s'intenda assicurare l'effettivo esercizio del diritto di voto, pur adottando le cautele che si rendono necessarie a causa dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 262

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo *(Relazione alla XIV Commissione)*.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter *del Regolamento, e rinvio)* 262

DL. 121/2021 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) *(Esame e rinvio)* 268

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 271

7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale *(Discussione e rinvio)* 271

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 272

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter *del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto del disegno di legge C. 3208 Governo, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII n. 4), ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda, altresì, che sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (esaminata congiuntamente in base al parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010) le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Avverte inoltre che l'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta ad una precisa disciplina.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione.

L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con

la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Per quanto riguarda la tempistica, il termine per la presentazione di emendamenti, rinvia alla successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al termine delle sedute odierne.

Cede a questo punto la parola al relatore, onorevole Germanà, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Antonino GERMANÀ (LEGA), *relatore,* riferisce che il disegno di legge di delegazione europea 2021 consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

Ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in esame, segnala, che le disposizioni rientranti nei profili di specifica competenza della Commissione XIII sono contenute negli articoli 7, 10 e 12 dell'articolato in esame.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – uno o più decreti legislativi, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce norme relative alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione, nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fi-

tosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2018/848;

d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che l'articolo in commento contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle disposizioni del citato regolamento (UE) 2018/848, il quale si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte. Il nuovo regolamento, infatti – prosegue la relazione – apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche rilevanti nel settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento alla estensione dello stesso e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'Unione europea, sicché s'impone di procedere, oltre che all'attuazione delle disposizioni europee non direttamente applicabili, anche all'adeguamento del quadro normativo nazionale vigente, con abrogazione delle norme nazionali incompatibili.

L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Ai sensi del comma 1, la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; le altre disposizioni sulla procedura di esercizio della delega sono stabilite dall'articolo 1 del presente disegno di legge, nonché, in base al richiamo ivi posto, dall'articolo 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni (concernente le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea).

Per l'esercizio della delega, il comma 2 reca princìpi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali, posti – per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con le leggi di delegazione europea – dall'articolo 32 della citata L. n. 234 del 2012 che prevedono in particolare:

l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato regolamento (UE) 2019/4 e la definizione delle rispettive competenze (lettera *a)*); – la revisione delle norme sanzionatorie, con riferimento alla violazione delle disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2019/4, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera *b)*).

La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che la delega è intesa anche a consentire il trasferimento alle regioni o alle province autonome delle competenze autorizzative, in materia di mangimi medicati, attualmente attribuite alle autorità nazionali dalla disciplina vigente. Tale trasferimento di competenze – secondo la medesima relazione illustrativa – costituisce una ridefinizione razionale del sistema delle autorizzazioni, considerato che le regioni e le province autonome già partecipano a tali procedure, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le imprese richie-

denti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute, e che le funzioni relative ai successivi controlli ufficiali competono già ai suddetti enti territoriali. La medesima relazione illustrativa afferma che la delega è intesa anche alla semplificazione delle procedure autorizzative e all'eliminazione « dei processi e dei vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente) ». Si ricorda, in merito, che tra i suddetti princìpi e criteri generali di delega di cui all'articolo 32 della L. n. 234 del 2012, figura (al comma 1, lettera *a)*) la « massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi ».

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (comma 1).

Nel dettaglio il comma 2 stabilisce anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre a rinviare ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012:

a) indicare il MIPAAF quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche;

e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni;

g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti delegati al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

Passando ai contenuti della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), oggetto di esame congiunto con il disegno di legge di delegazione europea, secondo quanto prevede l'articolo 126-*ter*, comma 1, del Regolamento della Camera, ricorda che la stessa è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi quattro mesi rispetto al termine di presen-

tazione previsto dall'articolo 13, comma 2, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), trasmessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

La prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali che hanno segnato il 2020, quali i negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP), che è stato integrato dal programma *Next Generation EU* (NGEU), e le relazioni con la Gran Bretagna.

La parte più consistente della relazione (seconda) è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni.

La maggior parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia.

Nella parte terza, con riferimento alle attività condotte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la relazione indica che nel corso del 2020 sono stati sostenuti i più alti livelli di ambizione nelle iniziative comuni europee nell'ambito della sicurezza e della difesa, nonché in materia di *peacebuilding* e stabilizzazione.

La parte quarta, illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, le iniziative in occasione del settantesimo anniversario della Dichiarazione Schuman, lo sviluppo di progetti volti a promuovere una migliore conoscenza dell'UE e la comunicazione e valorizzazione dei progetti cofinanziati dall'UE.

La parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee. In questa sezione, si dà conto dell'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia, nonché degli approfondimenti per quanto riguarda gli aiuti di Stato, le attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione che coinvolgono l'ordinamento italiano, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode e la cooperazione amministrativa nell'attuazione della normativa europea in materia di mercato interno. Completano il documento una serie di allegati.

Tanto premesso, con riferimento al settore dell'agricoltura e pesca, fa presente che la relazione segnala, in particolare, che, nel corso del 2020, il Governo ha continuato a partecipare ai negoziati sulla riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, chiedendo, tra l'altro, di aumentare il *budget* per lo sviluppo rurale e svolgendo un'azione rivolta in particolare alla tutela delle peculiarità nazionali in temi chiave quali: la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale in agricoltura, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà, la tracciabilità delle produzioni, avendo riguardo alla semplificazione normativa e alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche.

A causa dei ritardi che si sono registrati nei negoziati, sia sulla riforma della PAC, che sull'adozione del nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'UE, anche dovuti allo scoppio della pandemia, nel dicembre 2020 le istituzioni europee hanno approvato il regolamento transitorio (UE) 2020/2220 che proroga al periodo 2021-2022 la maggior parte delle norme esistenti del quadro della PAC 2014-2020, stabilendo, al contempo, che nel 2021 e nel 2022 la PAC si avvalga delle risorse previste dal Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, nel frattempo definitivamente approvato. Di conseguenza, la PAC riformata si applicherà

dal 2023 al 2027 e su questa riforma il Consiglio dell'UE e il Parlamento hanno raggiunto un accordo il 25 giugno 2021 che deve ora essere formalmente adottato da entrambe le Istituzioni (il Parlamento europeo dovrebbe adottare la riforma nella sessione plenaria del 10-11 novembre o del 22-25 novembre 2021).

La relazione afferma inoltre che l'azione del Governo è stata condizionata dall'emergenza dovuta al dilagare dell'epidemia Covid-19. In questo contesto, è stata condotta una costante attività di analisi, elaborazione e attuazione, a livello sia nazionale sia europeo, di misure volte a mitigare i disagi causati dall'epidemia agli agricoltori e alle amministrazioni.

La relazione segnala altresì che il Governo ha continuato a ritenere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane nel contesto europeo e internazionale, considerandole uno dei perni su cui poggiano le politiche di sviluppo agroalimentare del Paese.

Con riferimento alla tematica dell'etichettatura, la relazione segnala che l'Italia ha continuato a sostenere la necessità di garantire massima trasparenza in merito all'origine delle materie prime degli alimenti e la massima informazione al consumatore. Rispetto agli impegni assunti, nel fare presente l'obiettivo di pervenire ad una armonizzazione della normativa sulla indicazione di origine della materia prima in etichetta per tutte le categorie di alimenti rappresentato in varie sedi, si ricorda che l'Italia non ha appoggiato il testo relativo alle Conclusioni del Consiglio proposto dalla Presidenza tedesca (nella riunione del 16 dicembre 2020) in quanto non sufficientemente garantista sulla etichettatura di origine della materia prima in etichetta e che, grazie a tale posizione contraria, il testo delle Conclusioni è quindi stato adottato solo come testo della Presidenza.

Infine, osserva che la relazione afferma che il Governo ha partecipato ai negoziati sul nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura 2021-2027 (FEAMPA). Il Fondo è stato poi approvato con il regolamento (UE) 2021/1139 con una dotazione finanziaria di 6,1 miliardi di euro a prezzi correnti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL. 121/2021 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge in titolo ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e IX.

Cede, quindi, la parola al relatore per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, riferisce che il provvedimento si compone di 17 articoli: con riferimento ai profili di interesse per la XIII Commissione, si sofferma in particolare sulle disposizioni contenute agli articoli 2, 10 (commi 1-6), 13 (comma 1).

In particolare osserva che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche.

Nello specifico, al comma 3, si prevede una modifica dell'articolo 2, comma 171, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha previsto che i compiti e le attribuzioni in materia di vigilanza sulle dighe facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché dell'articolo 10 del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In particolare, con la modifica in esame si prevede che tali funzioni di vigilanza attribuite al Ministero siano svolte fermi restando i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti.

Il medesimo articolo 2, inoltre, al comma 4, introduce una modifica all'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di piano di gestione ai fini delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe.

Al riguardo segnala che la disciplina previgente viene integrata dalla norma in esame al fine di precisare che la disciplina medesima si applica solamente alle « grandi dighe » e di stabilire che, per le « piccole » dighe le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9 dell'articolo 114 del codice dell'ambiente, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati, ivi compreso quindi l'equilibrio dell'ecosistema acquatico.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 10, ai commi da 1 a 6, definisce alcune procedure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedendo, in particolare, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.

Più in dettaglio, il comma 1 interviene sulle modalità operative per l'erogazione delle risorse finanziarie del Fondo di bilancio « *Next Generation UE* » (NGEU), istituito dalla legge n. 178/2020.

Il comma 2 prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN recante « Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia », venga aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, e che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) necessarie all'attuazione del Piano siano assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.

In proposito, rammenta che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la disposizione in esame fa riferimento il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021. Tale provvedimento assegna le risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, individuate nella Tabella A allegata. Tale Tabella elenca per ciascun Ministero gli interventi di competenza, con l'indicazione dei relativi importi totali, suddivisi per progetti in essere, nuovi progetti e quota anticipata dal Fondo di sviluppo e coesione. Tra le Amministrazioni titolari di interventi figura il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui sono assegnati 3,7 miliardi di euro.

Il comma 3 individua la base giuridica dell'attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, anche ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, stabilendo che essa è costituita dalla notifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN recante « Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia » e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente comma 2.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le « opzioni di costo semplificate » previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, salvo che sia diversamente previsto nel PNRR.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento UE 241/2021 (istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza), anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 6, infine, prevede che nel caso in cui si renda necessario il recupero di somme nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, trovano applicazione le procedure di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

L'articolo 13, al comma 1, estende ai comuni delle Isole minori del Centro-Nord Italia (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene) i benefici dei finanziamenti concessi tramite l'istituto denominato « Resto al Sud », volto a promuovere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, ad esclusione del commercio, e libero professionali nei territori (prima dell'intervento del decreto-legge in esame) ricadenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, potranno fruire della estensione della agevolazione 19.105 soggetti (quelli in età utile ai fini dell'agevolazione).

La relazione illustrativa evidenzia che lo stato di crisi imprenditoriale connesso all'emergenza sanitaria registra un impatto particolarmente grave nelle aree insulari minori, a causa della « debolezza/specificità del loro assetto imprenditoriale » e anche « per l'intensificarsi dei processi di spopolamento e decrescita demografica ».

Come esempi delle cause di debolezza del sistema produttivo e imprenditoriale, vengono citati l'ubicazione periferica delle aree, l'insufficiente infrastrutturazione e dotazione di servizi essenziali, la difficoltà dei trasporti, i cui costi riducono la competitività e la settorialità delle attività produttive, « concentrate soprattutto nei settori della pesca e del turismo ».

A tale riguardo, rammenta che la misura « Resto al Sud », introdotta dall'articolo 1 del D.L. 91 del 2017 (L. n. 123/2017,) consiste in un finanziamento, fino a un massimo di 60 mila euro (200 mila per le società, anche cooperative), costituito per il 50 per cento da una erogazione a fondo perduto e per il restante 50 per cento da un prestito (bancario) a tasso zero da rimborsare in otto anni. Il prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da INVITALIA, gestore della misura, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. La garanzia è fornita dal Fondo di garanzia PMI, presso il quale opera una apposita sezione speciale.

I beneficiari devono mantenere la residenza o la sede legale e operativa nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento.

Sono finanziate le attività di produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi quelli turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio a eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Ricorda, inoltre che l'articolo 245 del D.L. n. 34 del 2020 ha poi previsto l'ulteriore concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei beneficiari della misura, a copertura del fabbisogno di circolante, a valere sulle risorse ancora disponibili a essa assegnate: 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria (fino ad un massimo di 40.000 euro), per far fronte a crisi di liquidità

correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19.

La misura è stata finanziata per un importo complessivo fino a 1.250 milioni per il periodo 2017-2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2014-2020, e il CIPE ha provveduto alla ripartizione in annualità degli importi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Lorenzo VIVIANI, (LEGA) illustra brevemente i contenuti della risoluzione a sua prima firma.

In particolare si sofferma su alcune criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 90 del 2021 dell'Unione europea, criticità che a suo giudizio richiedono una particolare attenzione da parte del Governo.

Al riguardo ritiene opportuno sollecitare l'impegno del Governo ad adottare iniziative nelle opportune sedi europee, affinché siano modificati i regolamenti europei, vigenti in materia, al fine di tutelare il comparto ittico nazionale, in quanto la riduzione costante delle giornate di pesca risulta incoerente con la redditività delle singole imprese di pesca che sono state colpite duramente dall'emergenza COVID-19; ritiene, altresì, necessario effettuare azioni di monitoraggio e pianificazione, prevedendo comunicazioni tempestive ed in tempo utile sull'avvicinarsi del superamento del limite dello sforzo di pesca disponibile, onde evitare improvvise sospensioni dell'attività di pesca, rendendo ancora più insostenibile la redditività delle imprese di pesca.

Evidenzia, quindi, l'opportunità di agevolare, in accordo con le regioni, l'attuazione di piani di gestione e della pesca scientifica, al fine di rimodulare le limitazioni sullo sforzo di pesca e sul mantenimento, recupero e salvaguardia di alcune tipologie di pesca tradizionale nonché di adottare iniziative per armonizzare e razionalizzare il lavoro degli enti di ricerca coinvolti nella raccolta di dati ed analisi del pescato, dei dati raccolti attraverso il *log-book* (giornale di bordo) di pesca, allo scopo di rendere le informazioni raccolte sullo stato della risorsa maggiormente fruibili dall'organo decisore e dalla categoria dei pescatori per una più efficace gestione biologica ed economica della risorsa ittica.

Sottolinea, altresì, la necessità di adottare iniziative volte ad intraprendere, con gli altri Paesi dell'Unione europea del Mediterraneo, una politica di condivisione della gestione della risorsa e delle misure da attuare per salvaguardare l'economia della pesca Mediterranea e che il Governo si impegni ad evidenziare, nelle opportune sedi europee, la problematica dell'aumento delle imbarcazioni extra europee che svolgono l'attività di pesca nel Mediterraneo, le quali non sono assoggettate ai regolamenti dell'Unione europea ed utilizzano attrezzi da pesca vietati internazionalmente, senza che vi sia alcun controllo e monitoraggio sullo sforzo di pesca.

Infine, sottopone alla Commissione l'opportunità di svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni al fine di approfondire i profili problematici evidenziati.

Maria Cristina CARETTA (FdI) comunica ai colleghi l'avvenuta presentazione, da parte del suo gruppo, di una risoluzione sulla medesima materia, auspicando che la Commissione possa lavorare con metodo costruttivo ai fini dell'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 273

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 273

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Atto n. 270 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 278

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 280

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di invertire l'ordine del giorno, anticipando al primo punto l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Atto n. 291), di cui è relatrice la deputata Ianaro, impegnata successivamente nei lavori di un'altra Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto *legislativo* all'ordine del giorno.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, non corredato, al momento, del necessario parere della Conferenza Unificata.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 luglio 2021, con l'eccezione di alcune disposizioni che hanno

un termine di recepimento differito (in particolare le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione per le bottiglie, che dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024, e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore, da recepire a partire dal 31 dicembre 2024).

Quanto al termine di esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea per il 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), esso risulterebbe scaduto lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello « scorrimento » di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre.

Ricorda che la direttiva oggetto di recepimento, che rappresenta un tassello fondamentale nella direzione dell'economia circolare, muove dalla considerazione del fatto che la multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica e il suo uso sempre più diffuso in applicazioni di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficiente, si traduce in modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e lineari. Pertanto, sin dalla Strategia europea per la plastica di cui alla comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, adottata nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015, la Commissione ha concluso che, perché il ciclo di vita della plastica diventi circolare, occorre trovare una soluzione per la crescente produzione di rifiuti di plastica e per la dispersione di tali rifiuti di nell'ambiente, in particolare in quello marino.

La Strategia europea per la plastica rappresenta dunque un passo avanti verso l'istituzione di un'economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili. Il considerevole impatto negativo di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la salute e l'economia ha reso necessaria l'istituzione di un quadro giuridico specifico per ridurre efficacemente tale impatto e in questa prospettiva la direttiva promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

Più in dettaglio, la direttiva riguarda i prodotti di plastica monouso ivi elencati, nonché i prodotti di plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica e intende prevenirne la dispersione poiché, come esplicitato nella relazione illustrativa, sono tra le componenti principali, circa l'85 per cento, dei rifiuti marini trovati lungo le coste (*beach litter*), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (*marine litter*). Nella stessa relazione viene stimata la produzione mondiale annuale di 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare.

Ricorda che la legge di delega detta specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva. In sintesi, il legislatore delegato in sede di attuazione deve: *a)* garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso e promuovere modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili; *b)* incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili per i contenitori alimentari, monouso con un graduale restrizione all'immissione nel mercato di questi ultimi; *c)* sensibilizzare i consumatori sull'esigenza di riduzione della dispersione dei rifiuti, ivi compreso il rilascio di palloncini; *d)* includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso; *e)* introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva destinando i relativi proventi al controllo e accertamento delle violazioni; *f)* abrogare l'articolo 226-*quater* del Codice dell'ambiente (dlgs n. 152 del 2006).

Venendo allo schema di decreto, segnala che esso si compone di 16 articoli e di un allegato, suddiviso in 7 parti, contrassegnate da lettere che vanno dalla A alla G.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto, tra cui la definizione di misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di pla-

stica sull'ambiente, nonché la promozione della transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

Rispetto al testo della direttiva, viene inoltre prevista la promozione di comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica, nonché dell'utilizzo di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande.

L'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione del decreto, specifica che le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della disciplina dei rifiuti e degli imballaggi recata dalla parte quarta del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006).

L'articolo 3 introduce una serie di definizioni previste nella direttiva, con alcune integrazioni – che recepiscono quanto previsto nel 12° considerando della direttiva – inerenti all'esclusione dalla definizione di plastica dei prodotti che la contengono in quantità minima e dalla definizione di prodotto di plastica monouso di alcuni contenitori per alimenti. Ulteriori piccole differenze sono volte a precisare le definizioni di immissione sul mercato (lettera *f)*) e impianto portuale di raccolta (lettera *s)*).

L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate alla riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, entro il 2026, rispetto al 2022. La relazione illustrativa ricorda in proposito che la direttiva « lascia agli Stati la libertà di individuare azioni e misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo (...) indicando esclusivamente il termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di riduzione al consumo di tali prodotti ».

L'articolo in esame prevede quindi la stipula di accordi e contratti di programma, da parte del Ministro della transizione ecologica, del Ministro dello sviluppo economico, delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, volti alla fissazione di obiettivi nazionali di riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso e di messa a disposizione del consumatore finale di prodotti alternativi riutilizzabili, nonché altre misure, quali criteri ambientali minimi per i consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Inoltre, in base al comma 7, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che provvedono all'acquisto e all'utilizzo di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile. Il contributo, per la cui adozione si demanda ad apposito decreto, spetta nella misura del 20% delle spese sostenute fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario.

Il comma 8 autorizza inoltre la spesa di 10 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 come incentivi alla riconversione verso prodotti riutilizzabili o alternativi delle imprese produttrici di oggetti in plastica monouso, anche qui demandando la disciplina attuativa ad un decreto del Ministero della transizione ecologica.

Il comma 9 si pone l'obiettivo di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle scuole, affidando al Ministero dell'istruzione funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di « scuola *plastic free* e per un futuro sostenibile ».

L'articolo 5, che recepisce il testo dell'articolo 5 della direttiva, prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato allo schema di decreto e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, specificando, in aggiunta, rispetto al testo della direttiva, i casi di esclusione dal divieto, nonché la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo medesimo.

Segnala in particolare che il comma 2, consente la messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla

effettiva decorrenza del divieto. Evidenzio che secondo la relazione illustrativa la deroga viene introdotta « considerato il significativo impatto della norma ed il ristretto tempo a disposizione degli operatori per l'adeguamento ». Sottolineo che tale disposizione derogatoria non trova, però, corrispondenze nella direttiva.

Il comma 3 prevede l'esclusione dal divieto di cui al comma 1 per l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo delle norme UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori ad almeno il 60 per cento nei casi indicati dal comma stesso. Il comma 4 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea (articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012).

L'articolo 6, nel recepire il corrispondente articolo della direttiva, prevede, tra l'altro, che, a decorrere dal 3 luglio 2024 (data prevista dall'articolo 17 della direttiva), i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato allo schema di decreto possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto, nonché regole di conformità per le bottiglie in PET elencate nella parte F dell'allegato. Si prevede, in particolare, che a partire dal 2025, esse debbano contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, percentuale elevata a 30 a partire dal 2030. Il comma 4, che non trova corrispondenza nel testo dell'articolo di riferimento della direttiva, dispone che, ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, i consorzi degli imballaggi assicurano il rientro in possesso di una quota del materiale post-consumo ai produttori.

L'articolo 7 recepisce, ai commi da 1 a 3, il corrispondente articolo della direttiva, i cui contenuti principali sono volti a prevedere che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato allo schema e immesso sul mercato debba rispettare particolati requisiti di marcatura. La relazione illustrativa sottolinea che, rispetto al momento dell'adozione della direttiva, è intervenuto recentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato alla direttiva, cui viene fatto espresso riferimento.

Segnala in proposito che, in aggiunta a quanto previsto dalla direttiva, e in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, il comma 4 dell'articolo in esame introduce una disciplina transitoria consentendo la messa a disposizione sul mercato interno, fino ad esaurimento delle scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino dei prodotti indicati non conformi ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia dimostrata la data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso tale disposizione derogatoria non trova corrispondenze nella direttiva.

L'articolo 8 attua la direttiva nella parte in cui impone agli Stati membri istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato degli Stati membri, prevedendo che, entro il termine del 31 dicembre 2024, fissato dalla direttiva, i rifiuti relativi ai prodotti indicati siano gestiti nell'ambito dei sistemi già istituiti ai sensi del codice dell'ambiente, oppure da istituirsi con apposito decreto. Il comma 6 reca disposizioni relative all'individuazione dei costi da coprire sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'ARERA.

Il comma 7 prevede per i produttori, l'obbligo di adesione ai sistemi EPR, mentre il comma 8, prevede la stipula di accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-*ter* del Codice dell'ambiente.

I commi 9 e 10 disciplinano il caso di produttori dei prodotti che siano stabiliti in un altro Stato membro, al fine di rendere applicabile anche ad essi il regime di EPR.

L'articolo 9 disciplina gli obiettivi inerenti la raccolta differenziata, fissati, in particolare, per le bottiglie, in misura pari al 77 per cento entro il 2025, in peso, e al 90 per cento entro il 2029; inoltre si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica finalizzato all'istituzione di appositi sistemi di cauzione e rimborso.

L'articolo 10, che recepisce, al comma 1, il corrispondente articolo della direttiva, prevede l'adozione di misure di informazione e sensibilizzazione verso i consumatori. Si richiama quindi l'elenco dell'allegato, parte G, che comprende anche i prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili (aggiuntivo rispetto al testo della direttiva). Si affida quindi al MITE la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica, con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi EPR, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale. Segnala, inoltre, che il comma 3 affida invece al Ministero dell'Istruzione l'adozione di « Rigenerazione Scuola », un Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole.

L'articolo 11, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, al comma 1, prevede che le misure adottate con il decreto all'esame siano integrate con i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dalla normativa vigente in materia di acque e rifiuti, ambiente marino e rifiuti delle navi. Il comma 2 prevede che le misure adottate in attuazione degli articoli da 4 a 9 debbano essere conformi alla legislazione alimentare dell'UE a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso.

L'articolo 12, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, prevede che, per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del decreto all'esame, in aggiunta agli criteri, si consideri la tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

L'articolo 13, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, stabilisce le modalità, i contenuti e le tempistiche delle comunicazioni che devono essere annualmente fornite dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea.

L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate a recepire il corrispondente articolo della direttiva che impone l'adozione di strumenti sanzionatori a supporto dell'effettiva applicazione delle norme adottate. A tali fini, vengono introdotte specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 15 contiene le disposizioni di abrogazione e coordinamento della normativa vigente, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per le disposizioni di spesa recate dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10, e dall'articolo 5, comma 4, che recano proprie disposizioni di copertura.

In conclusione, si riserva di presentare la proposta di parere all'esito del dibattito e dopo che sarà pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata.

Guido Germano PETTARIN (CI), intervenendo in materia di tassazione dei manufatti in plastica, ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto la proroga al 1° gennaio 2022 dell'entrata in vigore della normativa comunitaria sulla cosiddetta *plastic tax*. Ove venisse confermato tale termine di decorrenza, entro il prossimo 2 novembre dovrebbe essere pubblicata la normativa secondaria volta a definire le specifiche applicative di tale tributo. Considerata l'imminenza di tale termine, chiede alla relatrice se si abbiano notizie in merito alla predisposizione in corso della ricordata normativa secondaria o se, invece, l'orientamento del Governo sia volto a prevedere un'ulteriore proroga del termine di decorrenza del nuovo tributo.

Angela IANARO (M5S), intervenendo in risposta al deputato Pettarin, osserva che il tema da lui sollevato è molto sentito e sono

in corso ulteriori valutazioni volte a valutare l'opportunità di prevedere una proroga del termine di decorrenza della nuova imposizione sui manufatti in plastica. Si riserva comunque di effettuare ulteriori approfondimenti sulla questione sollevata.

Marco MAGGIONI (LEGA) osserva che, prima di dare il parere sul provvedimento in esame, la Commissione dovrebbe valutarne bene l'impatto, in particolare sulle dinamiche occupazionali. Ricorda, infatti, che per questo come per tutti gli altri interventi normativi volti a migliorare la sostenibilità ambientale delle politiche industriali, occorre sempre assicurarsi che la regolazione proposta non incida negativamente sul tessuto economico, e di conseguenza sociale, del Paese.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.
Atto n. 270.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto *legislativo* all'ordine del giorno.

Raffaele BRUNO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Lo schema dà attuazione alla delega prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019- 2020), allegato A, n. 12.

La direttiva oggetto di attuazione mira a garantire l'equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Essa, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla precedente direttiva 1999/44/CE, che viene contestualmente abrogata, si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovverosia contiene disposizioni che devono essere « rigidamente » introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori con norme nazionali diverse.

In particolare, la direttiva armonizza pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio. In taluni passaggi, tuttavia, attesa l'impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri manifestate nel corso del negoziato, la formulazione delle norme europee « è stata degradata » in chiave di armonizzazione minima, con ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore.

Passando al contenuto dello schema, composto di tre articoli, segnala in particolare l'articolo 1, comma 1, che sostituisce integralmente il capo I del titolo III della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, che aveva recepito, agli articoli da 128 a 135-*septies*, l'abrogata direttiva 1999/44/CE.

Il nuovo articolo 128 del codice, sostituito dallo schema in esame, disciplina l'ambito di applicazione e le definizioni, allargandone il campo di applicazione dai « beni di consumo » precedentemente previsti a un più vasto ambito comprendente, limitatamente agli istituti disciplinati dalla nuova direttiva, i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati. Il comma 2 dell'articolo contiene le definizioni, precisandole e adeguandole al più vasto ambito applicativo previsto dalla direttiva in esame rispetto alla precedente. In particolare ven-

gono precisate le definizioni dei concetti di « produttore », « garanzie convenzionali », « venditore » (ricomprendendovi anche il fornitore di piattaforme se agisce solo come tale in relazione ad un contratto di vendita con il consumatore finale), « bene » (con l'inserimento tra di essi dei « beni con elementi digitali », nonché degli animali vivi), nonché le nozioni di servizio digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità, durabilità, e le definizioni delle locuzioni « senza spese » e « asta pubblica ». I commi 3 e 4 chiariscono il rapporto fra l'ambito di applicazione della direttiva in esame e di quello della direttiva (UE) 2019/770, che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali: viene precisato in proposito che le disposizioni del capo in oggetto non si applicano ai contratti di mera fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, facendo eccezione i contenuti digitali o i servizi digitali allorché si trovino incorporati o interconnessi con beni e che sono forniti con il bene ai sensi del medesimo contratto, specificando altresì che quando tale incorporazione o inclusione siano dubbie, si presume che la fornitura rientri nel contratto di vendita.

L'articolo 129 del codice sancisce, analogamente al testo previgente, gli obblighi di conformità dei beni al contratto, mentre l'articolo 130 reca disposizioni in materia di obblighi del venditore e condotta del consumatore, includendo tra i primi la disciplina degli « aggiornamenti dei contenuti digitali » che prevede che il venditore sia obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili e fornirglieli nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, con connesso esonero della responsabilità del venditore per i difetti di conformità connessi al mancato aggiornamento ad opera del consumatore debitamente informato. E' inoltre disciplinata l'ipotesi di esclusione dalle previsioni contrattuali di alcuni requisiti oggettivi di conformità quando il consumatore sia stato specificamente informato e abbia espressamente e separatamente dato il suo consenso al momento della conclusione del contratto di vendita.

L'articolo 131, in tema di errata installazione dei beni ad opera del venditore o del consumatore, riproduce sostanzialmente quanto già previsto dal previgente articolo 129, comma 5, mentre l'articolo 132 mira ad estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l'uso del bene è limitato o impedito da restrizioni derivanti dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.

L'articolo 133 disciplina la responsabilità del venditore in modo conforme alle precedenti previsioni, la cui applicazione è estesa anche ai beni con elementi digitali, salvo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, specificando la durata della responsabilità del venditore nel caso di fornitura continuativa del contenuto o servizio digitale e il connesso termine di prescrizione del diritto di azione.

L'articolo 134 disciplina il diritto di regresso (nel vigente del codice regolato dall'articolo 131) in termini sostanzialmente analoghi alla previsione vigente, mentre l'articolo 135, in tema di distribuzione dell'onere della prova, estende a un anno il termine semestrale entro il quale, salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesti esistesse già alla data della consegna. La norma si applica anche ai beni con elementi digitali, beni relativamente ai i quali il comma 2 dispone che, qualora il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova grava sempre in capo al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato nell'articolo 135, comma 2 (due anni o, se maggiore, per la durata prevista dal contratto).

L'articolo 135-*bis, che* sostituisce il vigente articolo 130 del codice del consumo, dispone sui rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità, tra cui il diritto al ripristino della conformità (riparazione o sostituzione), o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo,

o alla risoluzione del contratto sulla base di determinate condizioni.

L'articolo 135-*ter* reca disposizioni relative alla riparazione e alla sostituzione, prevedendo che esse avvengono senza spese ed entro un congruo periodo di tempo, previa restituzione del bene al venditore con oneri a carico di quest'ultimo. E' inoltre specificato che il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

L'articolo 135-*quater* dispone in merito alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto. La relazione illustrativa specifica che le disposizioni introdotte, trattandosi di fattispecie previste in termini di armonizzazione massima, riproducono quasi fedelmente il testo della direttiva europea in questione. Il comma 1 prevede quindi che la riduzione del prezzo sia proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme. Il comma 2 stabilisce che il consumatore eserciti il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore. Il comma 3, in ossequio al principio di tutela effettiva del consumatore, dispone che qualora il consumatore acquisti beni « multipli » e il difetto di conformità riguardi soltanto alcuni dei beni, abbia diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme a quelli non conformi, anche se tali altri beni sono conformi. Se il consumatore risolve il contratto, gli oneri per la restituzione sono a carico del venditore.

L'articolo 135-*quinquies* disciplina le garanzie convenzionali superando, con una disciplina di maggior dettaglio, il vigente articolo 133 del codice del consumo, mentre l'articolo 135-*sexies* prevede la nullità di eventuali patti, volti ad escludere o limitare i diritti del consumatore, anteriori alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, mentre il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela (comma 2). La relazione che accompagna lo schema di decreto evidenzia che il comma 3 riproduce il precedente articolo 134, comma 3, del codice del consumo che si è ritenuto non in contrasto con la scelta di armonizzazione massima in quanto estende la sanzione della nullità alla clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal capo in esame, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 135-*septies* prevede che, per quanto non previsto dalla nuova normativa, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno (comma 1) mentre, per gli aspetti disciplinati dalla medesima nuova normativa all'esame, non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela (comma 2).

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, al comma 1, prevede che le disposizioni in esame si applichino ai contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2022 mentre, al comma 2, prevede obblighi di informazioni da rendere alla Commissione europea a carico del Ministero dello sviluppo economico circa la normativa interna nella materia disciplinata dalla direttiva in recepimento. Infine, l'articolo 3 reca la disposizione di neutralità finanziaria.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede un approfondimento sul tema delle *class action*, ovvero delle azioni legali intraprese da gruppi di consumatori che desiderino essere tutelati nel caso di frodi.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nel far presente che gli approfondimenti richiesti potranno essere forniti nel corso del successivo *iter* del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della

direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore Alessandro Giglio Vigna, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Rammenta in via preliminare che la direttiva in esame, inquadrabile nell'ambito della Strategia europea per il mercato unico digitale, nonché nell'ambito del Piano d'azione dell'Unione europea sull'*e-government*, è finalizzata a superare le differenze considerevoli esistenti tra gli Stati membri in materia di strumenti *online* a disposizione degli imprenditori per comunicare con le autorità in materia di diritto societario, nonché in materia di possibilità di accedere alle informazioni societarie.

A tal fine la direttiva prevede che gli Stati membri predispongano le procedure volte a consentire la costituzione delle società, la registrazione delle succursali e la presentazione di documenti e informazioni con modalità *online*, lasciando tuttavia impregiudicate le normative e le procedure nazionali. Si prevedono inoltre disposizioni in materia di interconnessione dei registri delle imprese dei 27 Stati membri, volte a garantire lo scambio di informazioni sulle succursali e sulle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori delle società.

Sottolinea che la direttiva pone dunque le basi per la creazione di un diritto europeo uniforme in grado contribuire alla creazione di un mercato interno unico e competitivo al passo con le nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione, al fine di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi ai processi aziendali. L'ambito della sua applicazione riguarda le società indicate nell'allegato II bis della direttiva, ovvero, per quanto riguarda l'Italia, le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificate, mentre l'estensione ad ulteriori tipi di società di capitali costituisce una facoltà.

Tale ambito applicativo è confermato dall'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020, che, nel dettare i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva, ha previsto che la possibilità di costituzione *online* riguardi solo le srl e le srl semplificate con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo, fa presente che esso si compone di 12 articoli, il primo dei quali contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nello schema, tra cui la definizione di « mezzi di identificazione elettronica », « costituzione di società », « registrazione di una sede secondaria », « modello » per l'atto costitutivo di una società. L'articolo fornisce inoltre le ulteriori definizioni relative a: « BRIS », quale sistema di interconnessione dei registri delle imprese di cui all'articolo 22 direttiva (UE) 2017/1132; « EUID », quale codice identificativo unico europeo delle imprese volto a facilitare l'avvio di un sistema europeo di interconnessione tra i registri delle imprese.

L'articolo 2, sulla base degli specifici criteri di delega contenuti ne citato articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020, prevede la possibilità che l'atto costitutivo delle predette società sia ricevuto dal notaio – mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato – per atto pubblico informatico, con la

partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. L'esecuzione dei conferimenti è prevista mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato. Disposizioni specifiche sono dedicate al funzionamento della piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato. Al fine di assicurarne un elevato profilo di sicurezza, si prevede che tale piattaforma utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014) e assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto, nonché il tracciamento di ogni attività.

Il comma 3 dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi possano essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche tramite l'uso di modelli uniformi – redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio – da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo al compenso per l'attività notarile, determinato in misura non superiore a quella prevista dalla Tabella C)-Notai di cui al decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

Con riguardo al principio di territorialità, per gli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza, segnala che il comma 4 prevede che si applichi l'articolo 26, secondo comma, della legge notarile, il quale prevede, nel caso di cittadini residenti in Italia, gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale e – nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero – che qualsiasi notaio italiano possa ricevere l'atto. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il richiamo alla legge notarile sul principio di territorialità è stato determinato in considerazione del fatto che « il servizio notarile svolge al meglio la sua funzione, in termini di accertamento della volontà delle parti, di legittimità dell'atto e di verifica antiriciclaggio, se ne viene garantita la prossimità territoriale che va di pari passo con la conoscenza approfondita da parte del professionista di persone, usi e costumi del proprio circondario ».

L'articolo 3 disciplina la pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo nella sostanza la disciplina già vigente, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, in materia di istituzione del registro delle imprese, di cui sono richiamati taluni articoli. Il comma 4 dell'articolo 3 rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema di interconnessione dei registri.

L'articolo 4, relativo alla registrazione delle filiali e notifica della cessazione delle filiali, interviene in materia di *Business Registers Interconnection System* (BRIS), ossia, come già ricordato, il sistema di interconnessione dei registri delle imprese, con particolare riferimento alle sedi secondarie o succursali che costituisce uno dei cardini della nuova disciplina, considerato che l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale. La norma in esame prevede che, tramite il BRIS, nel caso di registrazione o cancellazione delle succursali, le relative informazioni sono riportate automaticamente anche sul registro in cui è registrata la società madre.

L'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata. L'articolo precisa le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito che richiedono un livello di sicurezza « significativo ». In questo senso viene richiamato il regolamento n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 2475 del codice civile estendendo agli amministratori di società a responsabilità limitata le cause di ineleggibilità e decadenza previste, dall'articolo 2382 del medesimo codice, per gli amministratori di società per azioni. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono almeno le persone che hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio. Il comma 2, modificando l'articolo 2383 del codice civile, dispone che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile e di quelle sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea. L'articolo 13-*decies*, par. II della Direttiva prevede infatti la possibilità per gli Stati membri di esigere che le persone che si candidano come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione.

Il comma 3 dell'articolo 6 introduce nel codice civile l'articolo 2508-*bis*, concernente la registrazione in Italia di sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge di un altro Stato membro, prevedendo che l'atto istitutivo delle suddette sedi secondarie e gli atti di nomina dei relativi rappresentati siano depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, con atto pubblico notarile redatto con procedure informatiche, anche con le modalità in videoconferenza di cui al decreto legislativo in esame, ferma restando la possibilità per il notaio di richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbi sulla loro identità capacità di agire e rappresentare una società. Si prevede in proposito che la verifica della capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società siano effettuate mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/1132, in relazione a quanto contenuto nel registro delle imprese in cui è iscritta la società.

L'articolo 7 dello schema di decreto, relativo allo scambio di informazioni su amministratori colpiti da cause di ineleggibilità o di decadenza, prevede, al comma 1, l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato. Il comma 2 prevede che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di consentire all'autorità competente di valutare le necessarie informazioni relative alla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata, e siano conservati per il tempo strettamente necessario all'evasione della richiesta di informazioni.

L'articolo 8 elenca, al comma 1, gli atti e i dati concernenti le società di capitali da rendere disponibili gratuitamente per il tramite del BRIS, specificando, al comma 2, che lo scambio di informazioni tra registri delle imprese attraverso il BRIS è gratuito, e prevedendo, al comma 3, che diritti applicati per ottenere dati e documenti attraverso il BRIS non eccedano i relativi costi amministrativi, includendosi in questi i costi di sviluppo e di mantenimento del registro delle imprese.

L'articolo 9 prevede che le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese siano rilasciati in formato elettronico e siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al codice dell'amministrazione digitale, dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.

L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 relativi sia alle società di capitali (comma 1) che alle società diverse da quelle di capitali (comma 2).

L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 dispone l'efficacia differita delle disposizioni previste dall'articolo 7.

In conclusione, valutate favorevolmente le finalità di digitalizzazione nel diritto societario perseguite dal provvedimento, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. S. 2255 e abb., approvato dalla Camera (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 285

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 294

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. S. 2381 Governo (Parere alla 13ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 287

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 295

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvato dalla 7ª Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 290

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 296

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* ... 292

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 297

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 293

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

S. 2255 e abb., approvato dalla Camera.

(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo, l'11 novembre 2020, nel corso dell'*iter* del provvedimento alla Camera, deliberando un parere con due osservazioni. La prima osservazione era volta a prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, previsto dall'articolo 6, comma 2. La seconda osservazione chiedeva di fare riferimento, all'articolo 13, comma 1, in materia di

promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, oltre che alle regioni anche alle province autonome di Trento e di Bolzano. Entrambe le osservazioni sono state recepite.

Segnala poi che il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*.

Rileva inoltre che, a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, oltre a quella inserita all'articolo 6 in recepimento dell'osservazione nel parere già reso sul provvedimento, alcune ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare.

In dettaglio, l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento identificandola nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare.

L'articolo 2 e i commi 4 e 5 dell'articolo 4, concernono l'individuazione delle malattie rare e ultra rare, mentre il comma 4, dell'articolo 4, demanda a un decreto ministeriale l'aggiornamento delle prestazioni necessarie al trattamento delle stesse malattie.

L'articolo 3 contiene la definizione di farmaco orfano.

L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani.

L'articolo 6 prevede e disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, con una dotazione – a decorrere dal 2022 – di 1 milione di euro annui.

L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS).

L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato nazionale per le malattie rare, con funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

L'articolo 9 prevede che periodicamente venga approvato – con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni, su iniziativa del Ministero della salute sentito il Comitato e il centro nazionale per le malattie rare – il Piano nazionale per le malattie rare che definisce gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale ambito. In sede di prima attuazione del provvedimento in esame il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Mediante l'Accordo sopracitato viene disciplinato anche il riordino della Rete nazionale delle malattie rare.

L'articolo 10 prevede che le regioni assicurino, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.

L'articolo 11 stanzia, a decorrere dal 2022, ulteriori risorse, a valere su un incremento dei versamenti da parte delle aziende farmaceutiche, per la ricerca nel settore delle malattie rare e dei farmaci orfani e per lo sviluppo di questi ultimi (ad integrazione delle risorse previste dalla disciplina vigente a valere su analoghi versamenti).

L'articolo 12, ai commi da 1 a 4 e al comma 7, concede, a decorrere dal 2022, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. I commi 5 e 6 prevedono che le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e

alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possano beneficiare degli interventi di sostegno alla ricerca oggetto dei bandi o avvisi emessi dal Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 13 dispone che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome promuovano la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

L'articolo 14 concerne le attività di informazione e comunicazione sulle malattie rare, prevedendo anche una relazione annua alle Camere sull'attuazione della legge.

L'articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle varie disposizioni.

L'articolo 16 specifica che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

S. 2381 Governo.

(Parere alla 13ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), *relatore*, nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 disciplini un nuovo strumento di programmazione – statale – a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa e consiste in un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (comma 1), il quale può avvalersi di un Comitato tecnico (comma 2). Specifica previsione concerne la prima applicazione, onde adottare (entro il 10 ottobre 2021) un primo « Piano nazionale speditivo » (comma 4).

L'articolo 2 stanzia 40 milioni di euro per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Le risorse sono finalizzate all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. Il comma 3 demanda al Dipartimento della protezione civile il monitoraggio delle attività, anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevedendo a tale fine un potere sostitutivo in capo alle regioni. A tale fine, il comma 1 dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente – rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e resi tempestivamente disponibili alle regioni e ai Comuni interessati su supporto digitale – siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali. Il comma 3 riconosce il potere sostitutivo delle regioni, laddove gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni, di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, non siano approvati dai comuni entro il termine dei 90 giorni complessiva-

mente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000). In tale eventualità, ossia quando i predetti elenchi siano adottati in via sostituiva dalle regioni, la disposizione in esame prevede la conseguente applicazione dei correlati obblighi di pubblicità. Si prevede, in particolare, che la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni, venga effettuata sul sito istituzionale della regione.

L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2) e nei comuni localizzati nelle isole minori (comma 3). La norma dispone, inoltre, al comma 4, che nei Piani operativi nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai. In particolare, il comma 1 prevede che le revisioni annuali dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Dipartimento della protezione civile per essere esaminati dal Comitato tecnico disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge. Il Comitato può formulare raccomandazioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Le raccomandazioni possono riguardare gli interventi e le opere da approntare ai fini della prevenzione degli incendi boschivi; le convenzioni stipulate tra le regioni e le Province autonome ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'accordo-quadro del 4 maggio 2017, tra il Governo e le regioni, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

Il comma 2 dispone che, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), nell'importo di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183), venga destinata al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge n. 353 del 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). La disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale, elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge.

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare, con il comma 1 si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali (lettera *a*)); si stabilisce che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio e le operazioni di incendi di interfaccia urbano-rurale (lettera *b)*); si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti

nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi (lettera *c)*); si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto « in rapporto ») ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco (lettera *d)*); viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco (lettera *e)*); si prevede poi la facoltà per i Comuni di avvalersi di ISPRA, mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi (lettera *e)*); si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi (lettera *e)*). I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353/2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del presente decreto-legge.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di protezione civile. I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti. Il comma 3 proroga di circa due anni (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023) il termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale « tutela dell'ambiente » (articolo 117, secondo comma, lettera *s)* della Costituzione) sia alla materia di competenza concorrente « protezione civile » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza Unificata partecipino al comitato tecnico istituito dalla norma; il successivo comma 3 prevede poi l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del DPCM di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto del soprassuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede infine il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per ciò che

attiene all'ambito di competenza della Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene auspicabile l'inserimento nel provvedimento di clausole che vincolino l'utilizzo dei fondi ai fini previsti con misure di controllo e rendicontazione analitiche, analogamente a quanto si sta prevedendo per gli investimenti del PNRR.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az) *relatore* accoglie con favore il suggerimento della collega Emanuela Rossini. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 2)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvato dalla 7ª Commissione del Senato. (Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto della proposta di legge (presentata al Senato a prima firma del senatore Nencini), che si compone di 5 articoli, rileva come l'articolo 1, al comma 1 preveda che la Repubblica riconosca il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, al fine, fra l'altro, di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di riconoscere il ruolo sociale dello spettacolo e il suo contributo all'arricchimento dell'identità culturale della società italiana.

La relazione illustrativa di cui era corredata la proposta di legge presentata al Senato evidenziava che si è scelta la data del 24 ottobre in quanto è la medesima di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, aveva nuovamente disposto, dal 26 ottobre 2020, la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Il comma 2 prevede, inoltre, che la Giornata nazionale dello spettacolo non è una ricorrenza festiva, disponendosi, infatti, che essa non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

La Giornata nazionale dello spettacolo si aggiunge alla Giornata mondiale del teatro, che si celebra il 27 marzo di ogni anno e che è stata riconosciuta a livello nazionale con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2009.

L'articolo 2, comma 1, dispone che, in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo, lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.

In particolare, le attività indicate possono essere promosse in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per queste ultime, il comma 2 dispone che ciò avvenga anche in attuazione dei princìpi di cui al decreto legislativo n. 60 del 2017, il quale ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito – fra gli altri – artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico. In tale contesto la progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, di enti locali e di altri soggetti pub-

blici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore. In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle componenti dello stesso *curriculum* denominate « temi della creatività », che riguardano le aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del Premio nazionale per lo spettacolo, il quale consiste in un attestato, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo.

I requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio, nonché le modalità per la sua attribuzione, devono essere definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata.

Dal momento che la norma riguarda un ambito di legislazione concorrente tra Stato e regioni, rileva l'opportunità di prevedere l'intesa, in luogo del parere, in sede di Conferenza unificata, circa il predetto decreto ministeriale.

Ricorda infatti che la Corte costituzionale ha fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, « ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (si veda, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016).

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, si rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 sono, invece, riconducibili alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, ricorda che, con sentenza n. 255 del 2004, la Corte costituzionale ha chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli.

Ricorda peraltro che l'articolo 9 della Costituzione dispone che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato dalla giurisprudenza precedente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) rileva come la motivazione addotta per l'istituzione di questa Giornata – essendo stato il gruppo di Fratelli d'Italia sempre contrario alla sospensione degli spettacoli – sia, a suo avviso, piuttosto flebile.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), *relatrice*, si dichiara in disaccordo con la senatrice Drago e chiarisce che la data del 24 ottobre è stata dovuta al fatto che il 24 ottobre 2020 fu adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disponeva la nuova sospensione degli spettacoli. Tale scelta oltre che commemorativa è, a suo avviso, di buon auspicio. Ricorda, ancora una volta, l'importanza del ruolo sociale e aggregativo dello spettacolo in tutte le sue forme.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il disegno di legge di delegazione europea sia volto a garantire l'adeguamento del diritto interno a quello dell'Unione europea attraverso il conferimento di deleghe legislative al Governo per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti UE.

Segnala preliminarmente che sul provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole lo scorso 4 agosto facendo però propria la richiesta delle regioni di inserire all'articolo 13 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada) la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, (articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)* ed *l)* nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, alimentazione, professioni (articolo 117, terzo comma) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 2 a 13 e all'allegato A.

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 3 stabilisce gli specifici princìpi e criteri direttivi di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea.

L'articolo 4 contiene gli specifici princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplinano i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

L'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. È prevista, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 contiene i princìpi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust).

L'articolo 9 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Per l'adozione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 11 dispone circa i criteri e i princìpi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi. In particolare, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte (tutela della salute ed alimentazione), potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

L'articolo 13 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone; tra i princìpi e criteri direttivi merita richiamare: la semplificazione degli adempimenti amministrativa connessi all'attività di trasporto su strada; la ridefinizione del sistema sanzionatorio; il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti coinvolti.

Come già accennato, con riferimento a tale disposizione, le regioni hanno richiesto l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi. Si può ritenere che la richiesta derivi dalla valutazione dell'impatto che l'adeguamento ai regolamenti dell'Unione europea potrebbe avere sul settore del trasporto pubblico locale, materia riconosciuta come di residuale competenza regionale dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale. Sul punto, propone, come di consueto, di invitare la Commissione di merito ad approfondire il contenuto del parere della Conferenza Stato-regioni.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) propone di inserire nel parere una forte raccomandazione volta a rafforzare le analisi dell'impatto di regolamentazione nel recepimento del diritto dell'Unione europea. Questo per assicurare che la normativa di recepimento nazionale sia orientata ad una riduzione, e non ad aumento, degli oneri amministrativi. In questa attività è indispensabile coinvolgere gli enti territoriali, che bene possono conoscere le ricadute sul territorio della normativa nazionale di recepimento. Si riferisce in particolare alle piccole imprese e all'agricoltura.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az) *relatore*, accoglie la proposta della collega Emanuela Rossini e formula una proposta di parere con tre condizioni *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione di farmaci orfani (S. 2255, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, del disegno di legge S. 2255, già approvato dalla Camera, recante Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione di farmaci orfani;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta dell'11 novembre 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*;

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 6, comma 2, a seguito del recepimento di un'osservazione contenuta nel parere precedentemente espresso dalla Commissione, richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro sul funzionamento del fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare; l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 120/2021 Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (S. 2381 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2381 di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale « tutela dell'ambiente » (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) sia alla materia di competenza concorrente « protezione civile » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza Unificata partecipino al comitato tecnico istituito dalla norma; il successivo comma 3 prevede poi l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del DPCM di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto del soprassuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede infine il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, data la rilevanza e importanza dei fondi resi disponibili dal provvedimento, l'opportunità che questi vengano rigidamente vincolati ai fini previsti anche attraverso misure di controllo e rendicontazione analitiche secondo procedure che ricalchino quelle previste per gli investimenti del PNRR, anche in funzione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo (C. 3091, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3091, recante « Istituzione della giornata nazionale dello spettacolo »;

rilevato come, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 siano riconducibili alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e come la Corte costituzionale, con sentenza n. 255 del 2004, abbia chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli;

evidenziato come la Corte abbia fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, « ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (si veda, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016);

evidenziato come l'articolo 9 della Costituzione disponga che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e come nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 la Corte costituzionale abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

rilevato come l'articolo 3 della proposta in esame preveda l'istituzione del Premio nazionale dello spettacolo, rimettendo la definizione dei requisiti per concorrere e delle modalità di attribuzione a un decreto del Ministro della cultura, da adottare previo parere (e non previa intesa) della Conferenza unificata; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere in sede di Conferenza unificata quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole: « previo parere della » con le seguenti: « previa intesa in sede di ».

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2021 (C. 3208) e rilevato che:

il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, (articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)* ed *l)* nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, alimentazione, professioni (articolo 117, terzo comma) e le materie di competenza residuale regionale agricoltura e trasporto pubblico locale;

il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/4 in materia di mangimi medicati (articolo 10) e (UE) 2019/1009 in materia di prodotti fertilizzanti (articolo 12);

l'articolo 11 reca gli specifici i princìpi di delega per l'adozione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi; in particolare, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte (tutela della salute ed alimentazione), potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 13 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone; tra i princìpi e criteri direttivi merita richiamare: la semplificazione degli adempimenti amministrativa connessi all'attività di trasporto su strada; la ridefinizione del sistema sanzionatorio; il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti coinvolti; con riferimento a tale disposizione, le regioni hanno richiesto l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi e la Conferenza Stato-regioni ha recepito tale richiesta nel parere favorevole reso sullo schema di disegno di legge; si può ritenere che la richiesta derivi dalla valutazione dell'impatto che l'adeguamento ai regolamenti dell'Unione europea potrebbe avere sul settore del trasporto pubblico locale, materia riconosciuta come di residuale competenza regionale dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

1) inserire, all'articolo 11, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi;

2) approfondire, con riferimento all'articolo 13, il parere reso sul provvedimento dalla Conferenza Stato-regioni;

3) approfondire le modalità con le quali, nel recepimento del diritto dell'Unione europea, possano essere rafforzate le valutazioni di impatto della regolamentazione di recepimento attraverso un forte coinvolgimento degli enti territoriali, anche ai fini della riduzione degli oneri amministrativi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 299

AUDIZIONI

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione, facendo presente che, insieme al Presidente Fedriga, interviene da remoto anche il Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Davide Carlo Caparini.

Massimiliano FEDRIGA, *Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, e Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolgono, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Marco PEROSINO (FIBP-UDC) e Vincenzo PRESUTTO (M5S), nonché i deputati Marco OSNATO (FDI), Roger DE MENECH (PD) e, da remoto, Roberto TURRI (LEGA).

Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, risponde, da remoto, ai quesiti posti, fornendo precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ARTICOLO 41-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA:

Sulla pubblicità dei lavori 300

Discussione su alcuni procedimenti concernenti i rapporti con l'Autorità Giudiziaria alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Federico Cafiero De Raho 300

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ARTICOLO 41-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA

Mercoledì 22 settembre 2021. – Coordinatrice: ASCARI (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.33 alle 15.38.

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 19.37.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Discussione su alcuni procedimenti concernenti i rapporti con l'Autorità Giudiziaria alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Federico Cafiero De Raho.

Il PRESIDENTE dispone di proseguire i lavori in seduta segreta e rende alcune comunicazioni.

Prende poi la parola il Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Federico Cafiero DE RAHO.

Per svolgere considerazioni e chiedere chiarimenti, prendono la parola i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) e Marco PELLEGRINI (M5S), nonché i deputati CANTALAMESSA (Lega) e Piera AIELLO (Misto).

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni finali, prima di cedere la parola una seconda volta al senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) e poi al Procuratore Nazionale Antimafia.

La seduta termina alle 20.36.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Presidente dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), dott. Antonio Patuelli .. 301

Mercoledì 22 settembre 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Presidente dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), dott. Antonio Patuelli.

Il Comitato procede all'audizione, del Presidente dell'ABI, dott. Antonio PATUELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

Il Presidente PATUELLI ha quindi svolto l'intervento di replica, coadiuvato dal dott. SABATINI.

La seduta termina alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 302

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI, e dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali « G.B. Vighenzi » *(Svolgimento e conclusione)* 302

AVVERTENZA 303

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI, e dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali « G.B. Vighenzi ».

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Maria Concetta GIARDINA, *presidente dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali « G.B. Vighenzi »* e Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato alle politiche di finanza locale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, Carla CANTONE (PD) e Carlo GIACOMETTO (FI), e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FDI), a più riprese, e Emiliano FENU (M5S).

Maria Concetta GIARDINA, *presidente dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali « G.B. Vighenzi »* e Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato alle politiche di finanza locale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

SOMMARIO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 *(Esame e rinvio)* 304

MATERIE DI COMPETENZA:

Sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020: proposta di relazione *(Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 – Approvazione della relazione: Doc. XVI-*bis*, n. 5)* 308

ALLEGATO 1 (Schema di relazione proposto dalla relatrice sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020) 311

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020) 320

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:

Elezione di un Vice Presidente 309

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente RONZULLI.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

(Esame e rinvio).

La PRESIDENTE, avverte che nella prima parte della seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare il V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Si tratta di un atto – di indubbia importanza – sul quale la Commissione dovrà rendere parere entro il 6 novembre. Sul Piano, segnala, che ha reso già il prescritto parere l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Garlatti.

Procede quindi, in qualità di relatrice, alla illustrazione dell'Atto in esame.

Il Piano è il risultato di un'intensa attività di coprogettazione che ha coinvolto non solo tutti i soggetti e gli enti partecipanti all'Osservatorio nazionale, ma anche la società civile e il terzo settore, soggetti pubblici quali amministrazioni centrali, enti pubblici e territori, soggetti privati, esperti, il mondo dell'università e della ricerca.

Specifica che il documento si articola in 3 sezioni e in una appendice nella quale sono riportati gli esiti di una consultazione

online promossa dall'Osservatorio nazionale – che ha elaborato il Piano.

La prima sezione, di introduzione, delinea il contesto internazionale ed europeo in materia di strategie per la promozione e la tutela dei diritti delle nuove generazioni, nel quale il Piano nazionale si inserisce: dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, agli Obiettivi ONU di sviluppo sostenibile – Agenda 2030, dalla Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori 2021-2024 al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*).

Evidenzia che la seconda sezione del Piano, intitolata « Quadro di realtà », è dedicata alla ricognizione della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, attraverso l'analisi degli interventi esistenti e delle azioni che necessitano di nuovi interventi migliorativi.

Rileva inoltre che nella terza e ultima sezione sono individuate le tre aree di intervento, Educazione, Equità, *Empowerment* nelle quali si struttura il Piano, e indicate per ciascuna obiettivi generali e azioni specifiche.

Con riguardo all'area Educazione il Piano si propone quattro obiettivi generali: il pieno riconoscimento del diritto dei bambini e delle bambine alla educazione a partire dalla nascita; il rilancio della corresponsabilità tra scuole, studenti e famiglie sostenendo quindi la definizione e il consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale; la prevenzione e la promozione del benessere psicologico e fisico.

Il primo obiettivo generale è perseguito attraverso due specifiche Azioni: da un lato, l'integrazione delle potenzialità attuali dei servizi educativi 0-6 anni e il rafforzamento dell'offerta 0-3 anni (Azione 1) e, dall'altro, lo sviluppo dell'accessibilità ai servizi educativi 0-3 anni attraverso la cancellazione progressiva delle rette per la frequenza degli asili nidi (Azione 2).

L'importanza dei servizi educativi rivolti all'infanzia rappresenta un tema la cui rilevanza è stata in più occasioni evidenziata dalla Commissione. Altrettanto condivisibile è la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale l'accesso ad asili nidi, superando un evidente *gap*.

Relativamente al secondo obiettivo il Piano indica tre Azioni: la necessità di un complessivo ripensamento della corresponsabilità scuola, studenti e famiglie in un'ottica di ampliamento delle forme di coinvolgimento delle rappresentanze studentesche e dei genitori, consentendo la massima partecipazione dei minori attraverso un modello circolare *bottom-up* e *top-down* in modo da favorire il dialogo anche con i territori (Azione 3); la valorizzazione degli strumenti forniti dalla legge n. 71 del 2017 per il contrasto del cyberbullismo e della legge n. 92 del 2019 relativa alla introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, promuovendo in questi ambiti la conoscenza anche della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Azione 4); la definizione di un protocollo operativo per la fruizione di spazi pubblici in orario extrascolastico da parte della comunità educante tramite patti educativi di comunità (Azione 5).

Evidenzia che con riguardo alla prevenzione/promozione del benessere psicologico e fisico dei minori, obiettivo da raggiungere attraverso un intervento trasversale e integrato che coinvolga i servizi sociali, quelli educativi e quelli sanitari, il Piano individua 5 Azioni. In primo luogo il Piano prevede l'istituzione di un servizio – parte integrante dell'offerta formativa – di psicologia scolastica in ogni scuola. Si tratta anche in questo caso di una esigenza che la Commissione ha reiteratamente segnalato, evidenziando l'importanza di forme di sostegno psicologico in ambito scolastico. Tale servizio deve consentire anche l'accesso diretto alle prestazioni professionali e ai servizi in ambiti della salute mentale da parte degli adolescenti. È importante che il servizio sia accompagnato dalla adozione di linee di indirizzo nazionali (Azione 6). Ancora il Piano prevede il rafforzamento e il potenziamento dei consultori anche attraverso l'aumento dell'organico delle equipe e la previsione dell'aumento del numero degli psicologi, nonché la adozione di protocolli operativi tra ASL e direzioni regionali e provinciali del Ministero dell'istru-

zione in un sistema di *governance* che veda uno stretto collegamento tra scuola e territorio (Azione 7). In terzo luogo il Piano prevede l'aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo in ambito scolastico anche attraverso una più piena partecipazione della comunità educante (Azione 8). Il Piano, poi, riconosce l'importanza di implementare i programmi centrati sulle *life skills* (Azione 9), prevedendo la stabilizzazione di tutte quelle iniziative integrate scuola-territorio sui corretti stili di vita (dalla educazione alimentare allo sport, al contrasto delle dipendenze). L'ultima Azione finalizzata alla promozione del benessere psicologico e fisico dei minori si sostanzia nella implementazione dell'educazione alla affettività, alla sessualità e alla parità di genere nelle scuole, da realizzarsi attraverso atti di indirizzo intersettoriali da approvare in Conferenza Stato-Regioni e attraverso la promozione di iniziative locali realizzate in un sistema a rete che coinvolga le istituzioni scolastiche e i vari enti territoriali (Azione 10).

Sottolinea poi come prendersi cura di un/a bambino/a o di un/a ragazzo/a in situazioni di vulnerabilità richieda una professionalità alta, formata attraverso un percorso di laurea universitaria per il profilo di operatore in ambito socio-educativo, che sviluppi saperi e competenze nella declinazione multilivello. È per questa ragione che il Piano prevede il necessario rafforzamento della qualità, del monitoraggio e della valutazione delle *policies* e degli interventi, da realizzarsi attraverso la valorizzazione dei sistemi informativi integrati, incluso il sistema sull'offerta dei servizi sociali, la promozione della cultura dei diritti dei bambini e della valutazione della documentazione nella formazione dei professionisti operanti nei servizi di protezione e tutela delle persone di minore età, l'identificazione del *mismatch* tra competenze necessarie al sistema di servizi di tutela e protezione e competenze offerte dai corsi di studio universitari ed infine l'unificazione delle due classi di laurea che formano gli educatori professionali (Azione 11).

Relativamente alle politiche per l'equità il Piano individua quattro obiettivi generali: il contrasto alla povertà assoluta dei minori; il rafforzamento delle opportunità educative per favorire l'inclusione sociale; la realizzazione di un efficace sistema integrato dei servizi per la cura, la tutela e la protezione; la protezione dei bambini e degli adolescenti dal rischio di abusi e maltrattamenti. Tali temi sono peraltro oggetto di procedure informative ancora in corso in Commissione. Anche in questo caso per ciascuno degli obiettivi generali il Piano indica precise Azioni.

Specifica inoltre con riguardo al contrasto alla povertà il Piano prevede, da un lato, l'avvio di una analisi volta alla revisione delle misure anche legislative vigenti nell'ottica di un efficace contrasto della povertà materiale dei nuclei familiari con minori di età (Azione 12) e, dall'altro, la progressiva estensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria, tendendo verso l'accesso universale, attraverso la qualificazione di questo servizio come livello essenziale delle prestazioni sociali – Lep (Azione 13).

Per quanto concerne il rafforzamento delle opportunità educative al fine di favorire l'inclusione sociale il Piano prevede quattro specifiche azioni (Azioni 14-17): l'incentivazione del processo di digitalizzazione attraverso la dotazione di connettività a banda ultralarga per le scuole, la previsione di adeguate risorse per assicurare la piena fruizione della didattica a distanza, riducendo ogni divario digitale fra aree del Paese, l'istituzione di un voucher connettività per le famiglie a basso reddito, la realizzazione di progetti sperimentali per la razionalizzazione degli interventi a favore dei figli minorenni in povertà assoluta.

L'obiettivo generale della progettazione e realizzazione, all'interno del sistema pubblico e integrato dei servizi di una specifica area di servizi socio-sanitari-educativi titolari delle funzioni di accompagnamento, cura, tutela e protezione dell'infanzia in cui il supporto alla genitorialità sia un elemento costitutivo anche in contesti di accoglienza fuori della famiglia è perseguito

attraverso in primo luogo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Azione 18), l'istituzione in seno all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di un tavolo di lavoro permanente con soggetti istituzionali, del terzo settore e con la piena partecipazione di organismi rappresentativi delle persone di minore età, finalizzato a disegnare un sistema pubblico, inclusivo e integrato di servizi e a garantirne il monitoraggio (Azione 19), la realizzazione di reti territoriali in un'ottica di sistema integrato di presa in carico dei minori di età (Azione 20), il monitoraggio e l'aggiornamento delle tre Linee di indirizzo nazionali su affidamento familiare, comunità e vulnerabilità e delle linee guida per l'accoglienza a scuola in tutte le regioni e province autonome dei minori di età adottati e del Piano di promozione dell'affido (Azione 21) e infine garantendo la piena applicazione della normativa esistente in tema di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati (Azione 22).

L'ultimo specifico obiettivo generale della politica per l'equità è rappresentato dalla protezione dei minori di abusi e maltrattamenti. Le specifiche Azioni indicate nel Piano sono in linea con le conclusioni della relazione approvata dalla Commissione al termine della lunga indagine conoscitiva sulla violenza tra e ai danni dei minori. Il Piano prevede, in particolare, l'individuazione di un centro pediatrico ospedaliero specializzato in ogni Regione e la realizzazione di un sistema di collegamento tra pronto soccorsi e pediatri di famiglia per l'accesso al fascicolo del minore (Azione 23) e l'adozione di Linee guida per aziende sanitarie, ospedaliere e servizi sociosanitari per le vittime di violenza minori di età con la contestuale individuazione di indicatori per *screening* in pronto soccorso (Azione 24).

Infine le politiche per l'*empowerment* sono volte alla creazione di una nuova forma di partecipazione dei minori di età, alla costruzione e al rafforzamento della comunità educante partendo dallo strumento del patto educativo di comunità, alla programmazione e valutazione delle politiche pubbliche per l'infanzia e l'adolescenza e infine al miglioramento della reattività dei sistemi sanitari alle condizioni di vulnerabilità.

L'obiettivo della realizzazione di una nuova forma di partecipazione dei bambini e degli adolescenti richiede in primo luogo la definizione di linee di indirizzo nazionali sulla partecipazione dei minori per promuovere la loro significativa e rafforzata partecipazione all'interno della famiglia, delle comunità della scuola e degli altri ambiti della vita sociale (Azione 25), in secondo luogo la diffusione e la formazione del personale e dei diversi professionisti dell'infanzia sul tema della partecipazione definendo le potenzialità, lo stile e gli elementi di attenzione per la gestione del processo anche con riguardo alla inclusione di soggetti vulnerabili (Azione 26) e infine la promozione di una normativa primaria sulla partecipazione dei minori nel processo decisionale relativo a tutte le questioni che li riguardano e all'ideazione e attuazione delle politiche e dei programmi volti a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Azione 27).

Sempre con riguardo alle politiche per l'*empowerment*, evidenzia che il Piano ritiene necessaria la costruzione e il rafforzamento della comunità educante partendo dallo strumento del patto educativo di comunità, un obiettivo questo da raggiungere attraverso la definizione dei criteri essenziali dei Patti educativi di comunità e l'elaborazione di linee guida di indirizzo nazionali sulla comunità educante (Azione 28); altrettanto essenziale è la definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'individuazione degli elementi essenziali dei patti territoriali che garantiscano la partecipazione dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurare la costituzione di comunità educanti territoriali (Azione 29).

Per consentire la programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche di prevenzione, protezione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, occorre migliorare la conoscenza del fenomeno della violenza, favorendo la confrontabilità e la interoperabilità dei dati raccolti dai vari sistemi che detengono informazioni sui bambini e ado-

lescenti anche in carico ai servizi e fuori famiglia (Azione 30). Il problema dei dati, dell'assenza di un sistema integrato, è stato in più occasioni rilevato dalla Commissione.

Infine la condizione di svantaggio, di deprivazione, di esclusione sociale dei minorenni e delle famiglie in cui essi vivono espone bambini e ragazzi a gravi rischi per la salute, compromettendone il sano sviluppo delle proprie potenzialità e dell'equilibrio psicofisico. In questo contesto il sistema sanitario nazionale rappresenta lo strumento principale per garantire la protezione, la prevenzione e la promozione del diritto alla salute dei minorenni vulnerabili.

Proprio al fine di migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze di bambini e adolescenti in situazioni di vulnerabilità il Piano rileva l'esigenza di promuovere la salute materno infantile, con particolare attenzione alle donne in condizione di disagio sociale, mediante l'attuazione a livello regionale delle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, delle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale, nonché del documento di indirizzo « Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita » (Azione 31).

È quindi aperta la discussione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'importanza dell'Atto in esame, uno dei pochi provvedimenti sui quali la Commissione bicamerale è chiamata ad esprimere il proprio parere. Nel merito ritiene in linea generale condivisibile il contenuto del Piano, nella cui redazione si è tenuto conto anche della attività svolta dalla Commissione.

In particolare apprezzabile è l'inserimento tra le Azioni da attuare anche della valorizzazione degli strumenti di contrasto al cyberbullismo. In relazione a tale tema, oggetto peraltro di una ampia ed approfondita indagine conoscitiva svolta dalla Commissione e conclusasi con l'approvazione di un documento finale, ritiene necessario prevedere un maggiore coinvolgimento delle famiglie nell'educazione al corretto uso della rete da parte dei minori.

Relativamente alla Azione 10 sottolinea l'esigenza, anche in questo caso, di riconoscere un più incisivo ruolo alle famiglie nella educazione alla affettività, alla sessualità e alla parità di genere dei bambini e degli adolescenti. È importante che l'educazione alla sessualità e all'affettività sia portata avanti tenendo conto della maturità dei singoli minori, e non in modo standardizzato, ma soprattutto occorre evitare che la scuola diventi lo strumento di promozione e di diffusione di teorie lgbt e *gender*, senza il consenso dei genitori.

Conclude rilevando l'esigenza di integrare il Piano prevedendo un generale *empowerment* della famiglia quale principale comunità educante.

La senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC) sollecita una riflessione sulle misure contenute nel disegno di legge n. 1662, di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, approvato ieri dal Senato. Tale provvedimento reca infatti una serie di interventi che toccano anche la giustizia di famiglia e dei minori. Auspica quindi che tale riforma possa effettivamente contribuire a risolvere le criticità riscontrate nella prassi con riguardo in particolare all'affidamento dei minori.

Il seguito dell'esame è rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020: proposta di relazione.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Approvazione della relazione: Doc. XVI-*bis, *n. 5).*

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, illustra la proposta di relazione sulla attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020 *(vedi allegato 1)*. Evidenzia che il 2020 sarà senza dubbio ricordato come l'anno della pandemia da Covid-19. Una esperienza traumatica ed inaspettata che ha profondamente segnato la vita non solo degli adulti ma anche di tanti bambini ed adolescenti. La crisi epidemiologica ha influito anche sull'attività parlamentare della Commissione bicamerale, la quale, in particolare nei mesi del primo *lockdown*, ha subito un indubbio rallentamento. La relazione si propone di focalizzare e sollecitare l'attenzione del Parlamento, e più ampiamente del dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia e alla concreta attuazione dei diritti che, oltre 30 anni fa, sono stati riconosciuti dalla Convenzione ONU a bambini e adolescenti e che nel periodo drammatico della pandemia da Covid-19 sono stati messi a dura prova. Nella relazione, oltre a riassumere il lavoro svolto nell'anno 2020 e a menzionare alcune informazioni relative agli sviluppi più recenti nell'attività, specifica che è stato dato conto, senza pretese di esaustività, anche di eventuali interventi legislativi – *de jure condendo* e *de jure condito* – relativi ai temi legati al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

In continuità con le esperienze delle precedenti legislature e dello scorso anno il metodo di lavoro seguito è stato contraddistinto da un clima di ampia condivisione, che ha consentito di evitare di riprodurre sui temi relativi ai diritti dell'infanzia le forti contrapposizioni tra forze politiche che sono proprie della normale dialettica parlamentare.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE avverte che si passerà direttamente alla votazione, previe dichiarazioni di voto.

L'onorevole LATTANZIO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, invita la Presidente a modificare la Relazione utilizzando una semantica attenta alle differenze e alla parità di genere attraverso quindi l'esplicito richiamo alle « bambine e alle adolescenti ». Sottolinea poi, con riguardo al tema della circoncisione rituale minorile, l'esigenza di esplicitare con maggiore chiarezza come i protocolli seguiti nell'ambito della Comunità ebraica per l'effettuazione di tali pratiche siano pienamente sicuri sul piano medico sanitario.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) ringrazia la Presidente e tutti i componenti della Commissione per il proficuo lavoro svolto anche durante lo scorso anno, così profondamente segnato dalla crisi epidemiologica. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono quindi, a nome dei rispettivi Gruppi, per dichiarazione di voto favorevole, le deputate Patrizia MARROCCO (FI), Carmela GRIPPA (M5S) e Fabiola BOLOGNA (CI).

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di relazione, integrata con i rilievi formulati dall'onorevole Lattanzio, che, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata all'unanimità *(vedi allegato 2)*.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente.

La PRESIDENTE avverte che si procederà infine all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza, mediante l'elezione di un Vice Presidente.

Ricorda che la Commissione funziona esclusivamente come un seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

La PRESIDENTE invita quindi la senatrice D'Angelo e l'onorevole Giannone a svolgere le loro funzioni di segretari. Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un vice Presidente.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti 21
Votanti 21

Hanno ottenuto voti:

Siani 13
Schede bianche 7
Schede nulle 1

Proclama quindi eletto vice Presidente della Commissione l'onorevole Paolo SIANI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2020

1. **L'attività della Commissione.**

Il 2020 sarà senza dubbio ricordato come l'anno della pandemia da Covid-19. Una esperienza traumatica ed inaspettata che ha profondamente segnato la vita non solo degli adulti ma anche di tanti bambini ed adolescenti. La crisi epidemiologica ha influito anche sull'attività parlamentare della Commissione bicamerale, la quale, in particolare nei mesi del primo *lockdown*, ha subito un indubbio rallentamento.

La Commissione ha ritenuto di proseguire comunque nel solco tracciato nella prima Relazione, predisponendo, coerentemente quindi con quanto previsto dalla legge istitutiva, anche per il 2020 una relazione riassuntiva dell'intera attività svolta.

Attraverso la relazione « generale » la Commissione intende focalizzare e sollecitare l'attenzione del Parlamento, e più ampiamente del dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia e alla concreta attuazione dei diritti che, oltre 30 anni fa, sono stati riconosciuti dalla Convenzione ONU a bambini e adolescenti e che nel periodo drammatico della pandemia da Covid-19 sono stati messi a dura prova. Nella relazione, oltre a riassumere il lavoro svolto nell'anno 2020 e a menzionare alcune informazioni relative agli sviluppi più recenti nell'attività, si dà conto, senza pretese di esaustività, anche di eventuali interventi legislativi – *de jure condendo* e *de jure condito* – relativi ai temi legati al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il dibattito e il confronto politico sulla relazione annuale potranno fornire anche questa volta utili spunti e stimoli per l'orientamento dell'attività della stessa Commissione e la contestuale individuazione delle priorità nella predisposizione della agenda dei lavori nell'anno successivo.

Nonostante le difficoltà il bilancio dei lavori, anche in questo secondo anno di attività della Commissione, non può che ritenersi positivo.

In linea con le modalità operative già inaugurate si è scelto di affrontare le varie problematiche relative al mondo dell'infanzia ricorrendo non solo allo strumento della indagine conoscitiva, ma « sfruttando » tutti gli istituti contemplati dal Regolamento del Senato, quali gli affari assegnati. A causa delle limitazioni legate alla crisi epidemiologica quest'anno la Commissione non ha potuto ricorrere per l'approfondimento di alcune puntuali questioni, a missioni e sopralluoghi. Alcuni sopralluoghi, quali quello all'istituto penitenziario minorile di Treviso e alcune missioni all'estero sul tema della giustizia di famiglia, già deliberate dall'Ufficio di Presidenza non hanno potuto avere luogo.

In continuità con le esperienze delle precedenti legislature e dello scorso anno il metodo di lavoro seguito è stato contraddistinto da un clima di ampia condivisione, che ha consentito di evitare di riprodurre sui temi relativi ai diritti dell'infanzia le forti contrapposizioni tra forze politiche che sono proprie della normale dialettica parlamentare. Il principio del superiore interesse del minore ha ispirato e orientato tutti i lavori, consentendo alla Commissione parlamentare per l'infanzia di svolgere un ruolo significativo nell'elaborazione di orientamenti in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori, fornendo elementi rivelatisi utili in altre sedi parlamentari, quali l'esame di provvedimenti legislativi.

Anche nel 2020 ampio è stato il ricorso allo strumento conoscitivo: oltre alla conclusione, con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo, della indagine conoscitiva sulla violenza tra minori e ai danni di bambini e adolescenti avviata nel 2019, la Commissione ha deliberato di svolgere due nuove indagini conoscitive l'una

sul tema delle dipendenze patologiche e l'altra sul funzionamento dei servizi sociali in particolare durante la pandemia.

2. **I principali temi trattati nel 2020.**

2.1. *Violenza ai danni dei minori e fenomeni violenti fra bambini e adolescenti.*

La Commissione aveva nel 2019 deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sulla questione connessa alla diffusione della violenza fra i minori, proponendosi di analizzare il contesto di violenza nel quale vivono tanti bambini ed adolescenti, e del quale, anche se non formalmente, finiscono per essere vittima.

Nel corso della indagine conoscitiva, che si è sostanziata in lungo ciclo di audizioni e nella acquisizione di documentazione scritta, sono stati esaminati, senza pretese di esaustività, vista la complessità e poliedricità della tematica, i principali aspetti legati alla violenza sia ai danni di minori che fra bambini e adolescenti. Le forme di violenza subite dai minori sono molte la Commissione ha quindi ritenuto di focalizzare la propria attenzione solo alcune, rinviando ad altro momento la trattazione di alcuni temi, quali ad esempio la questione della vittimizzazione dei bambini ed adolescenti nelle cause di separazione particolarmente conflittuali o il tema delle cosiddette *baby star*, cioè di quelle forme di sfruttamento che si celano dietro lo *showbiz*, con *baby* modelle costrette durante le sfilate a mangiare e bere poco per poter essere performanti al meglio.

All'esito della lunga attività conoscitiva, che si è protratta per quasi due anni, nel novembre del 2020, ha approvato all'unanimità un articolato documento conclusivo.

L'indagine svolta ha consentito alla Commissione di rilevare la complessità e l'ampiezza dei temi trattati e di individuare alcuni punti critici sui quali intervenire. In primo luogo una delle principali criticità dell'attuale sistema è rappresentato dall'assenza di una uniforme e completa rilevazione del fenomeno della violenza sui minori. Ciò che occorre non è un semplice censimento di reati commessi da minori o a loro danno, serve una visione più ampia e di sistema, che fornisca elementi utili per una completa comprensione del fenomeno anche sul piano dei costi, non solo sociali ma anche economici. In altri termini deve essere realizzata una banca dati nazionale che consenta di prendere in carico la vittima di violenza e di seguirla in tutto il suo percorso. Acquisire i dati in merito alla diffusione del fenomeno significa renderlo conoscibile, concreto, reale e divulgabile.

In proposito anche se legato più in generale al fenomeno della violenza sulle donne, nel novembre 2020 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1762, il quale introduce un articolato sistema di rilevazione statistica della violenza, anche di quella assistita, che vede il coinvolgimento non solo dell'Istat, ma anche dei Ministeri della giustizia, dell'interno della salute, nonché delle realtà regionali e locali.

Ancora, la Commissione ritiene estremamente importante proseguire nelle campagne informative volte a diffondere la conoscenza del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia, ma anche del numero verde 1522 contro la violenza. Altrettanto essenziale è spingere i minori a denunciare la violenza rivolgendosi ad « adulti » di fiducia. In questo contesto educatori, insegnanti e pediatri possono svolgere un ruolo essenziale in virtù dell'attività svolta che li porta ad avere contatti, anche continuativi, con soggetti minori. Questi soggetti, in tal modo, possono contribuire ad intercettare gli eventuali segnali di presenza di abusi. E possono farlo anche a prescindere dalla capacità del minore di denunciare il maltrattamento. Solo il riconoscimento precoce dell'abuso può contribuire ad evitare pericolose e letali derive. Per poter riconoscere i segni della presenza della violenza però è necessario che l'adulto sia adeguatamente formato. È innegabile poi il ruolo che nella emersione della violenza e nella immediata individuazione dei segni dell'abuso può essere svolto dai pronto soccorsi. Importante da questo punto di vista è la previsione con riguardo ai minori, di specifici protocolli per la gestione dei casi di violenza. Con riguardo

alla violenza perpetrata ai danni dei minori in ambito scolastico non si può trascurare, poi, l'importanza di giungere alla approvazione del disegno di legge n. 897, già peraltro esaminato dalla Camera e che prevede l'installazione di telecamere all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia. Per quanto concerne la violenza tra pari, e in particolare con riguardo al fenomeno delle *baby gang* la Commissione ritiene che l'intervento repressivo non risolva, da solo, le origini del problema, per cui è importante un approccio volto a porre in essere misure di prevenzione del dilagare il fenomeno della violenza tra i giovani e interventi di natura culturale volti a rafforzare il sistema valoriale e il senso di appartenenza a una comunità, a offrire più solidi strumenti emotivi ai giovani, sia nei territori a maggior disagio sociale così come negli ambienti in cui l'accesso alle risorse – soprattutto economiche – spinge i ragazzi a cercare stimoli in azioni estreme. Si tratta di educare e, nel caso, di rieducare, cioè di far conoscere le regole, i principi, i valori sociali e giuridici, che, molto spesso, a causa del contesto familiare, territoriale, sociale in cui questi ragazzi sono cresciuti, non hanno conosciuto o non hanno assimilato. Una volta commesso il reato, questo compito educativo spetta al carcere. In questo percorso rieducativo sono gli educatori a rivestire un ruolo fondamentale. È importante che, soprattutto in considerazione della giovane età, come del resto emerge già in alcune realtà detentive, il percorso di rieducazione sia « personalizzato ». L'avvento della rete e la progressiva diffusione di *internet* e degli strumenti che ne permettono l'accesso hanno profondamente inciso sulla modalità di esercizio della violenza sia commessa tra minori che perpetrata ai loro danni, non solo mutando le caratteristiche di fenomeni già noti, si pensi al bullismo, alla pedopornografia e alla pedofilia, ma anche favorendo lo sviluppo di nuovi e più insidiosi pericoli. Pregevole è il lavoro che le forze dell'ordine e la Polizia postale in particolare, portano avanti monitorando la rete e tentando di preservare l'utenza dai tanti *cyber*-rischi. È parere della Commissione che sarebbe comunque auspicabile la costituzione di una « cabina di regia » istituzionale in grado di coordinare le suddette misure, pianificandole e strutturandole anche coinvolgendo istituzioni centrali e locali dello Stato nonché tutti gli attori che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con soggetti minori. In particolare, se il ruolo della famiglia nell'educazione dei minori è essenziale, altrettanto importante è il ruolo di agenzia educativa che compete alla scuola. Con riguardo alla prevenzione della violenza, oltre alla già ricordata necessità di prevedere una formazione specifica per i docenti, la Commissione ritiene importante procedere nella istituzione presso le scuole di ogni ordine e grado di veri e propri sportelli di ascolto gestiti da psicologi scolastici. L'importanza del sostegno psicologico a livello scolastico è stato del resto alla base di alcune iniziative adottate dal Governo proprio in questo periodo di pandemia.

2.2. *Le dipendenze patologiche.*

Il clima « di violenza » nel quale vivono molti minori e il contesto di forte disagio legato all'assenza di certezze sul futuro che connota l'esistenza di molti adolescenti si sostanziano in un esponenziale aumento delle varie forme di dipendenza patologica.

Le dipendenze patologiche diffuse fra i minori possono essere ricondotte a due categorie: le dipendenze da sostanze (droghe più o meno leggere, metanfetamine, steroidi, alcool e tabacco e alcooliche) e le dipendenze comportamentali, quali il disturbo da gioco d'azzardo, le dipendenze tecnologiche, lo *shopping* compulsivo, disturbi dell'alimentazione, e le dipendenze sessuali. Si tratta di un tema di grande attualità, che coinvolge molti giovani in età evolutiva e in relazione al quale la Commissione ha ritenuto necessario un approfondimento chiedendo, nello novembre 2019, l'assegnazione di un affare.

La Commissione successivamente avendo colto l'ampiezza dei profili nei quali si sostanzia il tema, ha ritenuto di « convertire » l'affare in una indagine conoscitiva. La Commissione ha quindi ascoltato dai

rappresentanti delle comunità terapeutiche ad esperti; da alcuni magistrati al Ministro per le politiche giovanili, titolare delle deleghe per le politiche antidroga al Presidente dell'Istat. L'attività conoscitiva non si è ancora conclusa. In ogni caso la Commissione si ripromettere di approvare entro la fine del 2021 un documento conclusivo, nel quale, fra le altre, prevedere una valutazione della congruità della legislazione vigente.

2.3. *La crisi epidemiologica da Covid-19 e il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.*

La pandemia da Covid-19 che ha connotato il 2020 è stata una esperienza traumatica che ha impattato pesantemente anche sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Se da un lato, è vero che il Covid ha, almeno sul piano strettamente medico-clinico, colpito in modo grave solo in modo limitato i più piccoli, dall'altro, è innegabile che la pandemia ha cambiato la vita dei bambini e degli adolescenti.

Non si può ignorare il trauma legato alla chiusura delle scuole e alla limitazione alla libertà di movimento. Grave è stata la perdita sul piano strettamente didattico e sul livello degli apprendimenti in quanto la didattica a distanza ha contribuito ad accentuare le diseguaglianze e ad ampliare maggiormente il divario culturale già esistente, soprattutto in alcuni territori del Paese, con un aggravio ulteriore del livello di povertà educativa. Povertà che è destinata peraltro ad accentuarsi ulteriormente a causa della crisi economica che ha impoverito ulteriormente le famiglie Considerato lo stretto nesso esistente tra povertà economica e povertà educativa, non soltanto dal punto di vista dell'accesso all'istruzione ma dell'accesso alla cultura, in genere. Altrettanto grave è stata la perdita sul piano umano e della socialità.

La didattica a distanza ha anche inciso negativamente sulle carriere scolastiche e sull'inclusione degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) che, secondo i dati ISTAT, nel 23 per cento dei casi sono stati di fatto esclusi dalla didattica a distanza (rispetto all'8 per cento della media).

L'epidemia poi ha costretto a riscrivere le norme di comportamento e a ridisegnare i rapporti personali anche, e soprattutto, a livello familiare.

Dove la vita familiare era già critica, la situazione è precipitata, perché le limitazioni hanno costretto in casa per intere giornate le famiglie accentuando litigi e tensioni, ma anche, purtroppo le violenze.

Come è stato anche evidenziato dalla Commissione nel ricordato documento conclusivo della indagine conoscitiva sul fenomeno della violenza tra e ai danni dei minori, da un lato, la permanenza forzata nelle case dei nuclei familiari ha determinato un incremento della violenza domestica, lasciando molti bambini bloccati in casa, alla mercé di soggetti abusanti sempre più frustrati. Situazione aggravata dall'impatto del *lockdown* sui servizi di protezione e sull'operatività degli assistenti sociali che ha fatto sì che i bambini non avessero risorse a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Vittime delle vittime sono stati i bambini con disabilità, che come non mai hanno vissuto sulla loro pelle la duplice violenza di subire maltrattamenti e di non poterli denunciare.

Dall'altro lato, il maggior uso di strumenti informatici e telematici e l'aumento dei periodi di permanenza in rete spesso lontano dal controllo genitoriale hanno favorito l'emersione di nuovi rischi per la sicurezza dei minori. Oltre ad un aumento dei « tradizionali » *cybercrime* si sono affacciati sullo scenario virtuale nuovi pericolosi fenomeni criminogeni, quali quello delle *baby gang* virtuali (la rete è diventato il veicolo non solo per l'organizzazione dei pestaggi ma anche lo strumento di diffusione e di scambio dei video della violenza. Vittime e carnefici sono diventati in pratica protagonisti di *web stories*), dei *fight club* (anche qui la rete è strumento per l'organizzazione del combattimento e mezzo di diffusione dello scontro) o dello scambio di tutto quel materiale definito « *gore* » (immagini e filmati di abusi sessuali di indubbia ferocia ai danni di bambini e adolescenti) su *social network*.

Pesanti sono state anche le ricadute « strettamente sanitarie » del Covid. Il trattamento del virus ha monopolizzato il sistema sanitario a scapito della cura e della prevenzione delle altre patologie anche croniche, che colpiscono anche bambini e adolescenti non riconducibili al Covid.

È importante che le tante criticità ma anche i pochi aspetti positivi legati all'emergenza epidemiologica non vengano dimenticati ma rappresentino uno stimolo per il futuro, per ripensare anche le politiche per l'infanzia e per dare piena attuazione a quei diritti, che, ormai oltre trent'anni fa, sono stati sanciti nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Convenzione Onu del 1989 riconosce ad ogni bambino il diritto ad una famiglia. È quindi compito delle Istituzioni sostenere con politiche attive le famiglie. Soprattutto in questo momento in cui la crisi economica, acuita dalla emergenza epidemiologica sta impoverendo molti nuclei familiari. Occorre un vero e proprio *welfare* per l'infanzia. Alle famiglie va garantito un sistema di misure certe, organiche e adeguatamente finanziate. Da questo punto di vista la Commissione ritiene che la legge n. 46 del 2021, che ha istituito l'assegno unico e universale, sia un importante primo passo. È auspicabile che tale riforma sia quanto prima accompagnata da ulteriori misure per le famiglie: dal sostegno all'occupazione femminile, al riconoscimento di benefici fiscali ed agevolazioni per le spese sostenute per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione dei figli, alle misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi.

Ancora, la Convenzione riconosce a tutti i bambini il diritto all'istruzione. Anche qui la crisi epidemiologica deve essere uno stimolo a fare meglio. Occorre ripartire da una visione unitaria dell'infanzia e dell'adolescenza che riconnetta la dimensione della scuola e dell'istruzione, con quella della famiglia, del lavoro e delle comunità locali, dell'ambiente e degli spazi aperti. La scuola contribuisce in maniera significativa a rafforzare nei bambini e negli adolescenti il senso di appartenenza alla comunità. E ciò non vale soltanto per la scuola dell'obbligo. Da questo punto di vista apprezzabile è stata l'attenzione e lo sforzo per la riapertura in sicurezza e la ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 anni.

La difficile fase che ancora stiamo vivendo può rappresentare un'occasione per ripensare coraggiosamente e responsabilmente il sistema dei servizi socio-educativi e scolastici, tenendo in maggior conto dei bisogni e delle peculiarità delle differenti età e dei diversi cicli di studio, delle diverse caratteristiche/risorse territoriali e regionali, promuovendo sinergie, tra gli organi scolastici e gli enti locali, per la valorizzazione e l'efficientamento degli spazi pubblici esistenti aperti e chiusi da destinare a servizi per l'infanzia, ripensando per il futuro le logiche di edilizia scolastica anche sulla base di una revisione delle metodologie educati e formative, alla luce del maggiore utilizzo delle tecnologie digitali.

Il Covid-19 può rappresentare un'opportunità anche dal punto di vista didattico. Il ricorso alla DAD, reso necessario dalla pandemia, ha sicuramente determinato effetti traumatici e non prevedibili. Da molte fonti giunge il richiamo a prestare attenzione al rischio che l'accumulo di *learning loss* sia ormai difficilmente colmabile. È necessario, nel breve periodo, affrontare i ritardi e le carenze ormai certificati nel livello di apprendimento. La DAD, adottata quale mera trasposizione della lezione in presenza sul formato digitale, non può sostituire la didattica in presenza, soprattutto per i più piccoli, per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, ma può essere una occasione per ripensare un modello di scuola basato esclusivamente sulle lezioni frontali introducendo nuove metodologie didattiche, adottando un approccio multidisciplinare e introducendo innovazioni di natura organizzativa, culturale e didattica. Alcune scuole con la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 hanno studiato modalità « alternative ». Si pensi alla didattica diffusa, alla scelta di ricorrere, ove possibile, ad attività all'aperto o di

svolgere le lezioni in spazi più ampi, rendendo più efficiente la rete degli edifici scolastici (e non) ad oggi in disuso, ma è necessario allargare l'orizzonte. Il dibattito non può più essere polarizzato dallo scontro DAD/didattica in presenza. La DAD può essere uno stimolo per investire sull'innovazione tecnologica. Un ammodernamento che richiede un intervento anche sul piano della formazione tecnologica dei docenti stessi. È importante in questo contesto che siano incrementati gli stanziamenti economici per promuovere i percorsi formativi dei minori con disabilità che, più di ogni altro coetaneo hanno subito le ripercussioni negative della DAD.

Sempre la Convenzione all'articolo 24 riconosce, poi, il diritto alla salute del minore. Proprio con riguardo al diritto alla salute la pandemia ha posto in luce alcune criticità del sistema nel suo complesso. Se è vero che il *coronavirus* sembra colpire meno i bambini i rischi per la loro salute non mancano. Rischi psicologici prima di tutto. Oggi come non mai è importante sostenere psicologicamente bambini ed adolescenti. Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con l'obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico è utile, ma occorre andare fino in fondo, istituendo la figura dello psicologo scolastico.

Proprio per l'approfondimento di questi specifici temi la Commissione ha, da un lato, svolto puntuali audizioni ascoltando fra gli altri il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, l'allora Ministro per il lavoro, Nunzia Catalfo ed infine il Ministro per la salute, Roberto Speranza e, dall'altro, deliberato una indagine conoscitiva specifica sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali.

2.3.a. *La crisi epidemiologica e le audizioni dei Ministri.*

A partire dal maggio del 2020, al termine della fase più dura della crisi epidemiologica, la Commissione ha ritenuto necessario ascoltare con specifico riguardo alle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19 il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Importanti contributi sono stati forniti anche dall'allora Ministro per il lavoro, Nunzia Catalfo e dal Ministro per la salute, Roberto Speranza, ascoltati nell'ambito della indagine conoscitiva sulla violenza.

L'attenzione all'impatto della crisi da Covid 19 sui minori è ancora alta: tanto che anche nel 2021 la Commissione ha ritenuto di proseguire in questa attività conoscitiva ascoltando il Ministro dell'istruzione, professor Patrizio Bianchi, con specifico riguardo alle conseguenze sul piano didattico ed educativo della pandemia.

Appare opportuno, in questa sede, dare conto unicamente del contributo fornito dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in quanto degli interventi dei Ministri del lavoro e della salute si è ampiamente riferito nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla violenza tra e ai danni di minori, già approvato.

Il Ministro Bonetti, nell'evidenziare l'importante ruolo svolto dalle famiglie soprattutto nei periodi più duri della crisi epidemiologica, ha sottolineato l'importanza di portare avanti politiche in favore delle famiglie e interventi, nel contempo per le nuove generazioni. È altrettanto vero che, almeno all'inizio della pandemia, si è assistito ad una fase nella quale i diritti dei bambini e delle bambine erano taciuti oppure considerati solo in termini funzionali ad una dimensione organizzativa del contesto in particolare familiare. Solo sul finire del primo *lockdown* ha iniziato ad emergere una visione più complessiva di quei diritti. L'impossibilità di accedere alla scuola e ai servizi educativi in genere purtroppo è stata letta, per troppi mesi, unicamente come un problema di gestione familiare e non correttamente valutato. Impedire la scuola « in presenza », ma anche

la fruizione di attività ricreative e sportive ha pregiudicato il diritto alla socialità, al gioco, alla crescita e a un pieno sviluppo di tanti bambini e adolescenti.

Si tratta di un impatto anche di lungo periodo: sta emergendo con chiarezza come la crisi pandemica abbia contribuito ad accentuare il problema della povertà educativa. Il Ministro, nel dare conto delle linee di intervento portate avanti dall'Esecutivo ha posto in luce l'importanza del cosiddetto *Family Act*, « che si propone come una riforma integrata a sostegno delle famiglie ma che ha come centralità nel suo costituirsi la possibilità di mettere il focus sulle nuove generazioni e sui bambini ».

Particolarmente significativi sono stati gli interventi portati avanti nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, chiamato peraltro a redigere il nuovo Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Piano sul quale peraltro la Commissione è chiamata a rendere parere.

In linea con le esigenze rappresentate dalla Commissione, il Governo ha avviato l'implementazione della banca dei dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia. Questa banca dati, come ha precisato il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, « ha l'obiettivo di consentire una lettura approfondita di questo fenomeno, in generale della violenza e poi con l'accezione anche della pedofilia e pedopornografia minorile ». L'importanza di tale Osservatorio è emersa soprattutto nel contesto epidemiologico in atto, nel quale, come del resto rilevato anche dalla Commissione, si è potuto constatare un aumento dei fenomeni violenti in danno dei minori.

Un ultimo rilevante tema affrontato dal ministro Bonetti e sul quale peraltro la Commissione ha deciso di avviare un approfondimento, attraverso la deliberazione di una indagine conoscitiva *ad hoc*, è rappresentato dalla povertà minorile. Nonostante un crescente impegno, negli ultimi anni, per contrastare il ciclo intergenerazionale della povertà a partire dai bambini, la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia di COVID-19 ha già avuto effetti tangibili sui tassi di povertà, troppo elevati rispetto ai *target* della Strategia Europa 2020, che prevedeva entro quest'anno l'uscita dalla sfera della povertà di 20 milioni di cittadini europei rispetto ai livelli del 2015. L'EU Social Summit di Porto, quindi, ha rappresentato una rilevante occasione di dialogo fra i diversi paesi europei che hanno avuto l'opportunità di discutere i prossimi passi verso l'adozione del *Child Guarantee* a livello dell'Unione Europea. Tale strumento rappresenta quindi una tappa fondamentale per la definizione dell'agenda UE e di un piano di ripresa post-COVID inclusivo, sostenibile e resiliente. Uno strumento essenziale, in relazione al quale il nostro Paese sta giocando, come ha rilevato il Ministro, un ruolo chiave. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat nel 2020 nell'anno della pandemia la povertà assoluta in Italia peraltro ha raggiunto i valori più alti dal 2005, toccando 1,3 milioni di bambini e 767 mila famiglie con minori. Sono 1 milione in più le persone in povertà assoluta, in tutto 335 mila famiglie in più rispetto al 2019. Una situazione che si riflette anche nei consumi della famiglia che, nel 2020, hanno registrato una netta contrazione, con possibili ripercussioni anche nell'accesso a beni e servizi, tra cui assistenza sanitaria e istruzione, condizioni abitative dignitose e alimentazione adeguata, in linea con i principi e le norme della Convenzione Onu del sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È proprio alla luce di questi dati e degli stimoli europei che la Commissione si ripromette di affrontare in modo preciso e puntuale il tema della povertà minorile, dedicando in questo contesto anche particolare spazio alla questione della povertà educativa.

2.3.b. *Pandemia e problemi nel funzionamento dei servizi sociali.*

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, sul finire del 2020, ha ritenuto – come accennato – di deliberare una specifica indagine conoscitiva attraverso la quale analizzare la questione relativa al funzionamento e alla gestione

dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di un tema molto ampio che merita un attento approfondimento in considerazione delle problematiche emerse in modo particolare in seguito alla adozione delle misure di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19. Soprattutto durante i mesi del *lockdown* sono state registrate numerose criticità in relazione al funzionamento della rete territoriale chiamata a fornire assistenza alle famiglie, ai bambini e adolescenti anche con disabilità. L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha messo in luce forti fragilità del sistema dei servizi sociali che, durante la pandemia, non è stato in grado di fronteggiare al meglio le necessità delle famiglie e di rispondere all'aumentata domanda di assistenza. In alcuni territori il servizio si è fermato del tutto. Il sistema non aveva un piano di emergenza. L'assistenza domiciliare, in un momento in cui il ruolo dei servizi sociali era più cruciale, è stata sospesa; in molti casi, i risultati ottenuti con i bambini e i ragazzi sia con disabilità cognitive che motorie, si sono persi. La sospensione dell'erogazione del servizio, o la sua contrazione e spostamento su modalità telematica, si è intrecciata con la chiusura delle scuole – con conseguente venir meno dell'apporto dei docenti di sostegno – l'adozione della DAD, la chiusura di palestre e centri sportivi determinando effetti sui soggetti più fragili e vulnerabili.

L'emergenza ha implementato le difficoltà del cittadino nell'accesso ai servizi territoriali socio-sanitari, determinando un ulteriore allungamento delle liste d'attesa. Inoltre, si sono manifestate carenze significative sul piano dello svolgimento degli incontri protetti fra genitori e figli minori in spazio neutro e case famiglia.

A ciò si aggiunge l'aumento dei disagi psicologici registrati nei minori in seguito alle misure di chiusura e limitazione adottate a causa dell'emergenza sanitaria: aumento che richiede una capacità di intervento maggiore del passato e che preme sul sistema dei servizi sociali che dovrebbe garantire continuità e assistenza alle famiglie, ai bambini, agli adolescenti, siano essi soggetti con disabilità o fragilità psicologiche.

Per la Commissione la prosecuzione dell'emergenza sanitaria rende necessario un approfondimento ed una riflessione sul funzionamento dell'intero sistema e dell'azione che i servizi sociali devono compiere in favore delle famiglie, soprattutto quelle in condizioni di maggiore fragilità. La Commissione ha ad oggi proceduto allo svolgimento di una serie di audizioni, ascoltando tra gli altri la neo insediata Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti, il Presidente dell'Istat e una serie di esperti. La Commissione si riserva di svolgere, ove necessario e possibile anche eventuali sopralluoghi presso alcune strutture e missioni. I lavori della indagine confluiranno anche in questo caso in un documento conclusivo auspicabilmente approvabile nel corso dell'anno 2021.

2.4. *A dieci anni dalla istituzione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza.*

L'istituzione di un Garante nazionale dei diritti del bambino, operante nel quadro di un'Istituzione nazionale per i diritti umani, ha costituito un obiettivo per anni raccomandato al nostro Paese da autorevoli voci della comunità internazionale, perseguito in sede parlamentare attraverso svariate proposte di legge, e finalmente raggiunto nel corso del 2011, con l'adozione della legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel corso dell'ultimo decennio la Autorità garante ha svolto un importante lavoro per la promozione dei diritti dei minori. Il quadro normativo vigente risente tuttavia di alcuni limiti legati all'attuale assetto organizzativo, finanziario e funzionale dell'Autorità. Limiti peraltro posti in luce dallo stesso Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite nelle osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione del febbraio 2019.

La Commissione ha ritenuto, all'indomani del suo insediamento, di audire la neo Autorità garante, dottoressa Carla Garlatti.

L'Autorità oltre ad avere fornito importanti elementi sulle linee di intervento che intende seguire nel corso del suo mandato, ha rappresentato alla Commissione le suddette criticità.

Proprio alla luce di tali rilievi è stato predisposto un disegno di legge (AS 2270) di modifica dell'attuale assetto normativo, sottoscritto dalla Presidente Ronzulli e sottoscritto da vari componenti senatori della Commissione. La proposta di legge oltre a rafforzare il potere consultivo dell'Autorità chiamata ad esprimere parere su tutti i disegni di legge sia governativi che parlamentari nonché su tutti gli atti normativi in tema di infanzia, potenzia anche il potere ispettivo dell'Autorità con la possibilità per essa di effettuare visite ed ispezioni senza la necessità di un preventivo accordo o della preventiva autorizzazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la visita o l'ispezione. Al fine di ovviare alla attuale assenza di un sistema di coordinamento o di un collegamento funzionale tra l'Autorità garante e le figure di garanzia regionali la proposta interviene sui compiti spettanti alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riconoscendo ad essa il compito di assicurare il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei garanti regionali. Sono previsti infine una serie di modifiche alla legge istitutiva volti a garantire la necessaria autonomia organizzativa e contabile all'amministrazione dell'Autorità.

Più circoscritto è l'ambito di applicazione della proposta di legge n. 3031, di iniziativa di due componenti della Commissione, gli onorevoli Lattanzi e Siani. Tale proposta infatti, modifica l'articolo 3 della legge 12 luglio, n. 112, introducendo tra le competenze dell'Autorità garante quella di esprimere pareri, nei limiti della propria competenza, in sede annuale di legge di bilancio, di Documento di economia e finanza e di eventuali relazioni sullo scostamento di bilancio, definendone termini e modalità.

La Commissione, nel ribadire l'importanza del ruolo svolto dall'Autorità garante, auspica in linea anche con le indicazioni espresse dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia a febbraio del 2019, che le iniziative di riforma della legge n. 112 possano essere quanto prima esaminate dal Parlamento, così da poter rafforzare in modo strutturale il ruolo di Autorità terza e indipendente, indispensabile per valorizzarne l'azione e non pregiudicare l'efficacia degli interventi già realizzati.

2.5. *La circoncisione rituale minorile.*

La Commissione ha poi proseguito ad occuparsi della delicata questione della circoncisione rituale minorile, in relazione alla quale era stata chiesta l'assegnazione di un affare (n. 216).

Si tratta di un problema che ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all'aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali. L'esecuzione di tali pratiche – che consistono nell'asportazione della pelle del prepuzio del pene, che ricopre il glande e nell'allargamento dell'anello prepuziale – in moltissimi casi, è demandata a « circoncisori tradizionali » ed effettuata in ambiti spesso non igienicamente sicuri. Sono queste le ragioni per le quali molti bambini, come confermano alcuni casi di cronaca, riportano complicanze gravi e in alcuni casi addirittura letali.

Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni, ascoltando alcuni esperti in pediatria, nonché i rappresentanti delle comunità ebraiche ed islamiche.

Sulla base del materiale conoscitivo acquisito la Commissione si riserva di approvare una precisa relazione proprio su questa questione. La relazione rappresenterà l'occasione per la Commissione per formulare specifiche indicazioni affinché sia effettivamente garantito il diritto alla salute di tutti i bambini.

ALLEGATO 2

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2020

(*Doc*. XVI-*bis*, n. 5)

1. **L'attività della Commissione.**

Il 2020 sarà senza dubbio ricordato come l'anno della pandemia da Covid-19. Una esperienza traumatica ed inaspettata che ha profondamente segnato la vita non solo degli adulti ma anche dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. La crisi epidemiologica ha influito anche sull'attività parlamentare della Commissione bicamerale, la quale, in particolare nei mesi del primo *lockdown*, ha subito un indubbio rallentamento.

La Commissione ha ritenuto di proseguire comunque nel solco tracciato nella prima Relazione, predisponendo, coerentemente quindi con quanto previsto dalla legge istitutiva, anche per il 2020 una relazione riassuntiva dell'intera attività svolta.

Attraverso la relazione « generale » la Commissione intende focalizzare e sollecitare l'attenzione del Parlamento, e più ampiamente del dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia e alla concreta attuazione dei diritti che, oltre 30 anni fa, sono stati riconosciuti dalla Convenzione ONU a bambini e adolescenti e che nel periodo drammatico della pandemia da Covid-19 sono stati messi a dura prova. Nella relazione, oltre a riassumere il lavoro svolto nell'anno 2020 e a menzionare alcune informazioni relative agli sviluppi più recenti nell'attività, si dà conto, senza pretese di esaustività, anche di eventuali interventi legislativi – *de jure condendo* e *de jure condito* – relativi ai temi legati al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il dibattito e il confronto politico sulla relazione annuale potranno fornire anche questa volta utili spunti e stimoli per l'orientamento dell'attività della stessa Commissione e la contestuale individuazione delle priorità nella predisposizione della agenda dei lavori nell'anno successivo.

Nonostante le difficoltà il bilancio dei lavori, anche in questo secondo anno di attività della Commissione, non può che ritenersi positivo.

In linea con le modalità operative già inaugurate si è scelto di affrontare le varie problematiche relative al mondo dell'infanzia ricorrendo non solo allo strumento della indagine conoscitiva, ma « sfruttando » tutti gli istituti contemplati dal Regolamento del Senato, quali gli affari assegnati. A causa delle limitazioni legate alla crisi epidemiologica quest'anno la Commissione non ha potuto ricorrere per l'approfondimento di alcune puntuali questioni, a missioni e sopralluoghi. Alcuni sopralluoghi, quali quello all'istituto penitenziario minorile di Treviso e alcune missioni all'estero sul tema della giustizia di famiglia, già deliberate dall'Ufficio di Presidenza non hanno potuto avere luogo.

In continuità con le esperienze delle precedenti legislature e dello scorso anno il metodo di lavoro seguito è stato contraddistinto da un clima di ampia condivisione, che ha consentito di evitare di riprodurre sui temi relativi ai diritti dell'infanzia le forti contrapposizioni tra forze politiche che sono proprie della normale dialettica parlamentare. Il principio del superiore interesse del minore ha ispirato e orientato tutti i lavori, consentendo alla Commissione parlamentare per l'infanzia di svolgere un ruolo significativo nell'elaborazione di orientamenti in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori, fornendo elementi rivelatisi utili in altre sedi parlamentari, quali l'esame di provvedimenti legislativi.

Anche nel 2020 ampio è stato il ricorso allo strumento conoscitivo: oltre alla con-

clusione, con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo, della indagine conoscitiva sulla violenza tra minori e ai danni di bambini e adolescenti avviata nel 2019, la Commissione ha deliberato di svolgere due nuove indagini conoscitive l'una sul tema delle dipendenze patologiche e l'altra sul funzionamento dei servizi sociali in particolare durante la pandemia.

2. **I principali temi trattati nel 2020.**

2.1. *Violenza ai danni dei minori e fenomeni violenti fra bambini e adolescenti.*

La Commissione aveva nel 2019 deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sulla questione connessa alla diffusione della violenza fra i minori, proponendosi di analizzare il contesto di violenza nel quale vivono tanti bambini ed adolescenti, e del quale, anche se non formalmente, finiscono per essere vittima.

Nel corso della indagine conoscitiva, che si è sostanziata in lungo ciclo di audizioni e nella acquisizione di documentazione scritta, sono stati esaminati, senza pretese di esaustività, vista la complessità e poliedricità della tematica, i principali aspetti legati alla violenza sia ai danni di minori che fra bambini, bambine e adolescenti. Le forme di violenza subite dai minori sono molte la Commissione ha quindi ritenuto di focalizzare la propria attenzione solo alcune, rinviando ad altro momento la trattazione di alcuni temi, quali ad esempio la questione della vittimizzazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nelle cause di separazione particolarmente conflittuali o il tema delle cosiddette *baby star*, cioè di quelle forme di sfruttamento che si celano dietro lo *showbiz*, con *baby* modelle costrette durante le sfilate a mangiare e bere poco per poter essere performanti al meglio.

All'esito della lunga attività conoscitiva, che si è protratta per quasi due anni, nel novembre del 2020, ha approvato all'unanimità un articolato documento conclusivo.

L'indagine svolta ha consentito alla Commissione di rilevare la complessità e l'ampiezza dei temi trattati e di individuare alcuni punti critici sui quali intervenire. In primo luogo una delle principali criticità dell'attuale sistema è rappresentato dall'assenza di una uniforme e completa rilevazione del fenomeno della violenza sui minori. Ciò che occorre non è un semplice censimento di reati commessi da minori o a loro danno, serve una visione più ampia e di sistema, che fornisca elementi utili per una completa comprensione del fenomeno anche sul piano dei costi, non solo sociali ma anche economici. In altri termini deve essere realizzata una banca dati nazionale che consenta di prendere in carico la vittima di violenza e di seguirla in tutto il suo percorso. Acquisire i dati in merito alla diffusione del fenomeno significa renderlo conoscibile, concreto, reale e divulgabile.

In proposito anche se legato più in generale al fenomeno della violenza sulle donne, nel novembre 2020 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1762, il quale introduce un articolato sistema di rilevazione statistica della violenza, anche di quella assistita, che vede il coinvolgimento non solo dell'Istat, ma anche dei Ministeri della giustizia, dell'interno della salute, nonché delle realtà regionali e locali.

Ancora, la Commissione ritiene estremamente importante proseguire nelle campagne informative volte a diffondere la conoscenza del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia, ma anche del numero verde 1522 contro la violenza. Altrettanto essenziale è spingere i minori a denunciare la violenza rivolgendosi ad « adulti » di fiducia. In questo contesto educatori, insegnanti e pediatri possono svolgere un ruolo essenziale in virtù dell'attività svolta che li porta ad avere contatti, anche continuativi, con soggetti minori. Questi soggetti, in tal modo, possono contribuire ad intercettare gli eventuali segnali di presenza di abusi. E possono farlo anche a prescindere dalla capacità del minore di denunciare il maltrattamento. Solo il riconoscimento precoce dell'abuso può contribuire ad evitare pericolose e letali derive. Per poter riconoscere i segni della presenza della violenza però è necessario che l'adulto sia adeguatamente formato. È inne-

gabile poi il ruolo che nella emersione della violenza e nella immediata individuazione dei segni dell'abuso può essere svolto dai pronto soccorsi. Importante da questo punto di vista è la previsione con riguardo ai minori, di specifici protocolli per la gestione dei casi di violenza. Con riguardo alla violenza perpetrata ai danni dei minori in ambito scolastico non si può trascurare, poi, l'importanza di giungere alla approvazione del disegno di legge n. 897, già peraltro esaminato dalla Camera e che prevede l'installazione di telecamere all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia. Per quanto concerne la violenza tra pari, e in particolare con riguardo al fenomeno delle *baby gang* la Commissione ritiene che l'intervento repressivo non risolva, da solo, le origini del problema, per cui è importante un approccio volto a porre in essere misure di prevenzione del dilagare il fenomeno della violenza tra i giovani e interventi di natura culturale volti a rafforzare il sistema valoriale e il senso di appartenenza a una comunità, a offrire più solidi strumenti emotivi ai giovani, sia nei territori a maggior disagio sociale così come negli ambienti in cui l'accesso alle risorse – soprattutto economiche – spinge i ragazzi a cercare stimoli in azioni estreme. Si tratta di educare e, nel caso, di rieducare, cioè di far conoscere le regole, i principi, i valori sociali e giuridici, che, molto spesso, a causa del contesto familiare, territoriale, sociale in cui questi ragazzi sono cresciuti, non hanno conosciuto o non hanno assimilato. Una volta commesso il reato, questo compito educativo spetta al carcere. In questo percorso rieducativo sono gli educatori a rivestire un ruolo fondamentale. È importante che, soprattutto in considerazione della giovane età, come del resto emerge già in alcune realtà detentive, il percorso di rieducazione sia « personalizzato ». L'avvento della rete e la progressiva diffusione di *internet* e degli strumenti che ne permettono l'accesso hanno profondamente inciso sulla modalità di esercizio della violenza sia commessa tra minori che perpetrata ai loro danni, non solo mutando le caratteristiche di fenomeni già noti, si pensi al bullismo, alla pedopornografia e alla pedofilia, ma anche favorendo lo sviluppo di nuovi e più insidiosi pericoli. Pregevole è il lavoro che le forze dell'ordine e la Polizia postale in particolare, portano avanti monitorando la rete e tentando di preservare l'utenza dai tanti *cyber*-rischi. È parere della Commissione che sarebbe comunque auspicabile la costituzione di una « cabina di regia » istituzionale in grado di coordinare le suddette misure, pianificandole e strutturandole anche coinvolgendo istituzioni centrali e locali dello Stato nonché tutti gli attori che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con soggetti minori. In particolare, se il ruolo della famiglia nell'educazione dei minori è essenziale, altrettanto importante è il ruolo di agenzia educativa che compete alla scuola. Con riguardo alla prevenzione della violenza, oltre alla già ricordata necessità di prevedere una formazione specifica per i docenti, la Commissione ritiene importante procedere nella istituzione presso le scuole di ogni ordine e grado di veri e propri sportelli di ascolto gestiti da psicologi scolastici. L'importanza del sostegno psicologico a livello scolastico è stato del resto alla base di alcune iniziative adottate dal Governo proprio in questo periodo di pandemia.

2.2. *Le dipendenze patologiche.*

Il clima « di violenza » nel quale vivono molti minori e il contesto di forte disagio legato all'assenza di certezze sul futuro che connota l'esistenza di molti adolescenti si sostanziano in un esponenziale aumento delle varie forme di dipendenza patologica.

Le dipendenze patologiche diffuse fra i minori possono essere ricondotte a due categorie: le dipendenze da sostanze (droghe più o meno leggere, metanfetamine, steroidi, alcool e tabacco e alcooliche) e le dipendenze comportamentali, quali il disturbo da gioco d'azzardo, le dipendenze tecnologiche, lo *shopping* compulsivo, disturbi dell'alimentazione, e le dipendenze sessuali. Si tratta di un tema di grande attualità, che coinvolge molti giovani in età evolutiva e in relazione al quale la Commissione ha ritenuto necessario un appro-

fondimento chiedendo, nello novembre 2019, l'assegnazione di un affare.

La Commissione successivamente avendo colto l'ampiezza dei profili nei quali si sostanzia il tema, ha ritenuto di « convertire » l'affare in una indagine conoscitiva. La Commissione ha quindi ascoltato dai rappresentanti delle comunità terapeutiche ad esperti; da alcuni magistrati al Ministro per le politiche giovanili, titolare delle deleghe per le politiche antidroga al Presidente dell'Istat. L'attività conoscitiva non si è ancora conclusa. In ogni caso la Commissione si ripromettere di approvare entro la fine del 2021 un documento conclusivo, nel quale, fra le altre, prevedere una valutazione della congruità della legislazione vigente.

2.3. *La crisi epidemiologica da Covid-19 e il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.*

La pandemia da Covid-19 che ha connotato il 2020 è stata una esperienza traumatica che ha impattato pesantemente anche sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Se da un lato, è vero che il Covid-19 ha, almeno sul piano strettamente medico-clinico, colpito in modo grave solo in modo limitato i più piccoli, dall'altro, è innegabile che la pandemia ha cambiato la vita dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Non si può ignorare il trauma legato alla chiusura delle scuole e alla limitazione alla libertà di movimento. Grave è stata la perdita sul piano strettamente didattico e sul livello degli apprendimenti in quanto la didattica a distanza ha contribuito ad accentuare le diseguaglianze e ad ampliare maggiormente il divario culturale già esistente, soprattutto in alcuni territori del Paese, con un aggravio ulteriore del livello di povertà educativa. Povertà che è destinata peraltro ad accentuarsi ulteriormente a causa della crisi economica che ha impoverito ulteriormente le famiglie Considerato lo stretto nesso esistente tra povertà economica e povertà educativa, non soltanto dal punto di vista dell'accesso all'istruzione ma dell'accesso alla cultura, in genere. Altrettanto grave è stata la perdita sul piano umano e della socialità.

La didattica a distanza ha anche inciso negativamente sulle carriere scolastiche e sull'inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) che, secondo i dati ISTAT, nel 23 per cento dei casi sono stati di fatto esclusi dalla didattica a distanza (rispetto all'8 per cento della media).

L'epidemia poi ha costretto a riscrivere le norme di comportamento e a ridisegnare i rapporti personali anche, e soprattutto, a livello familiare.

Dove la vita familiare era già critica, la situazione è precipitata, perché le limitazioni hanno costretto in casa per intere giornate le famiglie accentuando litigi e tensioni, ma anche, purtroppo le violenze.

Come è stato anche evidenziato dalla Commissione nel ricordato documento conclusivo della indagine conoscitiva sul fenomeno della violenza tra e ai danni dei minori, da un lato, la permanenza forzata nelle case dei nuclei familiari ha determinato un incremento della violenza domestica, lasciando in non pochi casi bambini e bambine bloccati/e in casa, alla mercé di soggetti abusanti sempre più frustrati. Situazione aggravata dall'impatto del *lockdown* sui servizi di protezione e sull'operatività degli assistenti sociali che ha fatto sì che i bambini e le bambine non avessero risorse a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Vittime delle vittime sono stati/e i bambini e le bambine con disabilità, che come non mai hanno vissuto sulla loro pelle la duplice violenza di subire maltrattamenti e di non poterli denunciare.

Dall'altro lato, il maggior uso di strumenti informatici e telematici e l'aumento dei periodi di permanenza in rete spesso lontano dal controllo genitoriale hanno favorito l'emersione di nuovi rischi per la sicurezza dei minori. Oltre ad un aumento dei « tradizionali » *cybercrime* si sono affacciati sullo scenario virtuale nuovi pericolosi fenomeni criminogeni, quali quello delle *baby gang* virtuali (la rete è diventato il veicolo non solo per l'organizzazione dei pestaggi ma anche lo strumento di diffusione e di scambio dei video della violenza.

Vittime e carnefici sono diventati in pratica protagonisti di *web stories*), dei *fight club* (anche qui la rete è strumento per l'organizzazione del combattimento e mezzo di diffusione dello scontro) o dello scambio di tutto quel materiale definito « *gore* » (immagini e filmati di abusi sessuali di indubbia ferocia ai danni di bambini, bambini, ragazzi e ragazze) su *social network*.

Pesanti sono state anche le ricadute « strettamente sanitarie » del Covid-19. Il trattamento del virus ha monopolizzato il sistema sanitario a scapito della cura e della prevenzione delle altre patologie anche croniche, che colpiscono anche bambini, bambine ed adolescenti non riconducibili al Covid-19.

È importante che le tante criticità ma anche i pochi aspetti positivi legati all'emergenza epidemiologica non vengano dimenticati ma rappresentino uno stimolo per il futuro, per ripensare anche le politiche per l'infanzia e per dare piena attuazione a quei diritti, che, ormai oltre trent'anni fa, sono stati sanciti nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Convenzione Onu del 1989 riconosce ad ogni bambino e bambina il diritto ad una famiglia. È quindi compito delle Istituzioni sostenere con politiche attive le famiglie. Soprattutto in questo momento in cui la crisi economica, acuita dalla emergenza epidemiologica sta impoverendo molti nuclei familiari. Occorre un vero e proprio *welfare* per l'infanzia. Alle famiglie va garantito un sistema di misure certe, organiche e adeguatamente finanziate. Da questo punto di vista la Commissione ritiene che la legge n. 46 del 2021, che ha istituito l'assegno unico e universale, sia un importante primo passo. È auspicabile che tale riforma sia quanto prima accompagnata da ulteriori misure per le famiglie: dal sostegno all'occupazione femminile, al riconoscimento di benefici fiscali ed agevolazioni per le spese sostenute per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione della prole, alle misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi.

Ancora, la Convenzione riconosce a tutti i bambini e a tutte le bambine il diritto all'istruzione. Anche qui la crisi epidemiologica deve essere uno stimolo a fare meglio. Occorre ripartire da una visione unitaria dell'infanzia e dell'adolescenza che riconnetta la dimensione della scuola e dell'istruzione, con quella della famiglia, del lavoro e delle comunità locali, dell'ambiente e degli spazi aperti. La scuola contribuisce in maniera significativa a rafforzare nei bambini e negli adolescenti il senso di appartenenza alla comunità. E ciò non vale soltanto per la scuola dell'obbligo. Da questo punto di vista apprezzabile è stata l'attenzione e lo sforzo per la riapertura in sicurezza e la ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 anni.

La difficile fase che ancora stiamo vivendo può rappresentare un'occasione per ripensare coraggiosamente e responsabilmente il sistema dei servizi socio-educativi e scolastici, tenendo in maggior conto dei bisogni e delle peculiarità delle differenti età e dei diversi cicli di studio, delle diverse caratteristiche/risorse territoriali e regionali, promuovendo sinergie, tra gli organi scolastici e gli enti locali, per la valorizzazione e l'efficientamento degli spazi pubblici esistenti aperti e chiusi da destinare a servizi per l'infanzia, ripensando per il futuro le logiche di edilizia scolastica anche sulla base di una revisione delle metodologie educati e formative, alla luce del maggiore utilizzo delle tecnologie digitali.

Il Covid-19 può rappresentare un'opportunità anche dal punto di vista didattico. Il ricorso alla DAD, reso necessario dalla pandemia, ha sicuramente determinato effetti traumatici e non prevedibili. Da molte fonti giunge il richiamo a prestare attenzione al rischio che l'accumulo di *learning loss* sia ormai difficilmente colmabile. È necessario, nel breve periodo, affrontare i ritardi e le carenze ormai certificati nel livello di apprendimento. La DAD, adottata quale mera trasposizione della lezione in presenza sul formato digitale, non può sostituire la didattica in presenza, soprattutto per i più piccoli di età, per gli studenti e per le studentesse con disabilità e con bisogni educativi speciali, ma può essere una oc-

casione per ripensare un modello di scuola basato esclusivamente sulle lezioni frontali introducendo nuove metodologie didattiche, adottando un approccio multidisciplinare e introducendo innovazioni di natura organizzativa, culturale e didattica. Alcune scuole con la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 hanno studiato modalità « alternative ». Si pensi alla didattica diffusa, alla scelta di ricorrere, ove possibile, ad attività all'aperto o di svolgere le lezioni in spazi più ampi, rendendo più efficiente la rete degli edifici scolastici (e non) ad oggi in disuso, ma è necessario allargare l'orizzonte. Il dibattito non può più essere polarizzato dallo scontro DAD/didattica in presenza. La DAD può essere uno stimolo per investire sull'innovazione tecnologica. Un ammodernamento che richiede un intervento anche sul piano della formazione tecnologica dei docenti stessi. È importante in questo contesto che siano incrementati gli stanziamenti economici per promuovere i percorsi formativi dei minori con disabilità che, più di ogni altro coetaneo hanno subito le ripercussioni negative della DAD.

Sempre la Convenzione all'articolo 24 riconosce, poi, il diritto alla salute del minore. Proprio con riguardo al diritto alla salute la pandemia ha posto in luce alcune criticità del sistema nel suo complesso. Se è vero che il *coronavirus* sembra colpire meno i bambini e le bambine i rischi per la loro salute non mancano. Rischi psicologici prima di tutto. Oggi come non mai è importante sostenere psicologicamente bambini, bambine ed adolescenti. Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con l'obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico è utile, ma occorre andare fino in fondo, istituendo la figura dello psicologo scolastico.

Proprio per l'approfondimento di questi specifici temi la Commissione ha, da un lato, svolto puntuali audizioni ascoltando fra gli altri il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, l'allora Ministro per il lavoro, Nunzia Catalfo ed infine il Ministro per la salute, Roberto Speranza e, dall'altro, deliberato una indagine conoscitiva specifica sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali.

2.3.a. *La crisi epidemiologica e le audizioni dei Ministri.*

A partire dal maggio del 2020, al termine della fase più dura della crisi epidemiologica, la Commissione ha ritenuto necessario ascoltare con specifico riguardo alle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19 il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Importanti contributi sono stati forniti anche dall'allora Ministro per il lavoro, Nunzia Catalfo e dal Ministro per la salute, Roberto Speranza, ascoltati nell'ambito della indagine conoscitiva sulla violenza.

L'attenzione all'impatto della crisi da Covid-19 sui minori è ancora alta: tanto che anche nel 2021 la Commissione ha ritenuto di proseguire in questa attività conoscitiva ascoltando il Ministro dell'istruzione, professor Patrizio Bianchi, con specifico riguardo alle conseguenze sul piano didattico ed educativo della pandemia.

Appare opportuno, in questa sede, dare conto unicamente del contributo fornito dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in quanto degli interventi dei Ministri del lavoro e della salute si è ampiamente riferito nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla violenza tra e ai danni di minori, già approvato.

Il Ministro Bonetti, nell'evidenziare l'importante ruolo svolto dalle famiglie soprattutto nei periodi più duri della crisi epidemiologica, ha sottolineato l'importanza di portare avanti politiche in favore delle famiglie e interventi, nel contempo per le nuove generazioni. È altrettanto vero che, almeno all'inizio della pandemia, si è assistito ad una fase nella quale i diritti dei bambini e delle bambine erano taciuti oppure considerati solo in termini funzionali ad una dimensione organizzativa del con-

testo in particolare familiare. Solo sul finire del primo *lockdown* ha iniziato ad emergere una visione più complessiva di quei diritti. L'impossibilità di accedere alla scuola e ai servizi educativi in genere purtroppo è stata letta, per troppi mesi, unicamente come un problema di gestione familiare e non correttamente valutato. Impedire la scuola « in presenza », ma anche la fruizione di attività ricreative e sportive ha pregiudicato il diritto alla socialità, al gioco, alla crescita e a un pieno sviluppo di tanti bambini e adolescenti.

Si tratta di un impatto anche di lungo periodo: sta emergendo con chiarezza come la crisi pandemica abbia contribuito ad accentuare il problema della povertà educativa. Il Ministro, nel dare conto delle linee di intervento portate avanti dall'Esecutivo ha posto in luce l'importanza del cosiddetto *Family Act*, « che si propone come una riforma integrata a sostegno delle famiglie ma che ha come centralità nel suo costituirsi la possibilità di mettere il *focus* sulle nuove generazioni e sui bambini ».

Particolarmente significativi sono stati gli interventi portati avanti nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, chiamato peraltro a redigere il nuovo Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Piano sul quale peraltro la Commissione è chiamata a rendere parere.

In linea con le esigenze rappresentate dalla Commissione, il Governo ha avviato l'implementazione della banca dei dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia. Questa banca dati, come ha precisato il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, « ha l'obiettivo di consentire una lettura approfondita di questo fenomeno, in generale della violenza e poi con l'accezione anche della pedofilia e pedopornografia minorile ». L'importanza di tale Osservatorio è emersa soprattutto nel contesto epidemiologico in atto, nel quale, come del resto rilevato anche dalla Commissione, si è potuto constatare un aumento dei fenomeni violenti in danno dei minori.

Un ultimo rilevante tema affrontato dal ministro Bonetti e sul quale peraltro la Commissione ha deciso di avviare un approfondimento, attraverso la deliberazione di una indagine conoscitiva *ad hoc*, è rappresentato dalla povertà minorile. Nonostante un crescente impegno, negli ultimi anni, per contrastare il ciclo intergenerazionale della povertà a partire dai bambini, la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia di Covid-19 ha già avuto effetti tangibili sui tassi di povertà, troppo elevati rispetto ai *target* della Strategia Europa 2020, che prevedeva entro quest'anno l'uscita dalla sfera della povertà di 20 milioni di cittadini europei rispetto ai livelli del 2015. L'EU Social Summit di Porto, quindi, ha rappresentato una rilevante occasione di dialogo fra i diversi paesi europei che hanno avuto l'opportunità di discutere i prossimi passi verso l'adozione del *Child Guarantee* a livello dell'Unione Europea. Tale strumento rappresenta quindi una tappa fondamentale per la definizione dell'agenda UE e di un piano di ripresa post-Covid-19 inclusivo, sostenibile e resiliente. Uno strumento essenziale, in relazione al quale il nostro Paese sta giocando, come ha rilevato il Ministro, un ruolo chiave. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat nel 2020 nell'anno della pandemia la povertà assoluta in Italia peraltro ha raggiunto i valori più alti dal 2005, toccando 1,3 milioni di bambini e 767 mila famiglie con minori. Sono 1 milione in più le persone in povertà assoluta, in tutto 335 mila famiglie in più rispetto al 2019. Una situazione che si riflette anche nei consumi della famiglia che, nel 2020, hanno registrato una netta contrazione, con possibili ripercussioni anche nell'accesso a beni e servizi, tra cui assistenza sanitaria e istruzione, condizioni abitative dignitose e alimentazione adeguata, in linea con i principi e le norme della Convenzione Onu del sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È proprio alla luce di questi dati e degli stimoli europei che la Commissione si ripromette di affrontare in modo preciso e puntuale il tema della povertà minorile, dedicando in questo contesto anche particolare spazio alla questione della povertà educativa.

2.3.b. *Pandemia e problemi nel funzionamento dei servizi sociali.*

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, sul finire del 2020, ha ritenuto – come accennato – di deliberare una specifica indagine conoscitiva attraverso la quale analizzare la questione relativa al funzionamento e alla gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di un tema molto ampio che merita un attento approfondimento in considerazione delle problematiche emerse in modo particolare in seguito alla adozione delle misure di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19. Soprattutto durante i mesi del *lockdown* sono state registrate numerose criticità in relazione al funzionamento della rete territoriale chiamata a fornire assistenza alle famiglie, ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze anche con disabilità. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo in luce forti fragilità del sistema dei servizi sociali che, durante la pandemia, non è stato in grado di fronteggiare al meglio le necessità delle famiglie e di rispondere all'aumentata domanda di assistenza. In alcuni territori il servizio si è fermato del tutto. Il sistema non aveva un piano di emergenza. L'assistenza domiciliare, in un momento in cui il ruolo dei servizi sociali era più cruciale, è stata sospesa; in molti casi, i risultati ottenuti con i bambini, con le bambine, con i ragazzi e le ragazze sia con disabilità cognitive che motorie, si sono persi. La sospensione dell'erogazione del servizio, o la sua contrazione e spostamento su modalità telematica, si è intrecciata con la chiusura delle scuole – con conseguente venir meno dell'apporto dei docenti di sostegno – l'adozione della DAD, la chiusura di palestre e centri sportivi determinando effetti sui soggetti più fragili e vulnerabili.

L'emergenza ha implementato le difficoltà del cittadino nell'accesso ai servizi territoriali socio-sanitari, determinando un ulteriore allungamento delle liste d'attesa. Inoltre, si sono manifestate carenze significative sul piano dello svolgimento degli incontri protetti fra genitori e figli minori in spazio neutro e case famiglia.

A ciò si aggiunge l'aumento dei disagi psicologici registrati nei minori in seguito alle misure di chiusura e limitazione adottate a causa dell'emergenza sanitaria: aumento che richiede una capacità di intervento maggiore del passato e che preme sul sistema dei servizi sociali che dovrebbe garantire continuità e assistenza alle famiglie, ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, siano essi soggetti con disabilità o fragilità psicologiche.

Per la Commissione la prosecuzione dell'emergenza sanitaria rende necessario un approfondimento ed una riflessione sul funzionamento dell'intero sistema e dell'azione che i servizi sociali devono compiere in favore delle famiglie, soprattutto quelle in condizioni di maggiore fragilità. La Commissione ha ad oggi proceduto allo svolgimento di una serie di audizioni, ascoltando tra gli altri la neo insediata Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti, il Presidente dell'Istat e una serie di esperti. La Commissione si riserva di svolgere, ove necessario e possibile anche eventuali sopralluoghi presso alcune strutture e missioni. I lavori della indagine confluiranno anche in questo caso in un documento conclusivo auspicabilmente approvabile nel corso dell'anno 2021.

2.4. *A dieci anni dalla istituzione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza.*

L'istituzione di un Garante nazionale dei diritti del bambino, operante nel quadro di un'Istituzione nazionale per i diritti umani, ha costituito un obiettivo per anni raccomandato al nostro Paese da autorevoli voci della comunità internazionale, perseguito in sede parlamentare attraverso svariate proposte di legge, e finalmente raggiunto nel corso del 2011, con l'adozione della legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel corso dell'ultimo decennio la Autorità garante ha svolto un importante lavoro per la promozione dei diritti dei minori. Il quadro normativo vigente risente tuttavia di alcuni limiti legati all'attuale assetto or-

ganizzativo, finanziario e funzionale dell'Autorità. Limiti peraltro posti in luce dallo stesso Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite nelle osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione del febbraio 2019.

La Commissione ha ritenuto, all'indomani del suo insediamento, di audire la neo Autorità garante, dottoressa Carla Garlatti. L'Autorità oltre ad avere fornito importanti elementi sulle linee di intervento che intende seguire nel corso del suo mandato, ha rappresentato alla Commissione le suddette criticità.

Proprio alla luce di tali rilievi è stato predisposto un disegno di legge (A.S. n. 2270) di modifica dell'attuale assetto normativo, sottoscritto dalla Presidente Ronzulli e sottoscritto da vari componenti senatori della Commissione. La proposta di legge oltre a rafforzare il potere consultivo dell'Autorità chiamata ad esprimere parere su tutti i disegni di legge sia governativi che parlamentari nonché su tutti gli atti normativi in tema di infanzia, potenzia anche il potere ispettivo dell'Autorità con la possibilità per essa di effettuare visite ed ispezioni senza la necessità di un preventivo accordo o della preventiva autorizzazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la visita o l'ispezione. Al fine di ovviare alla attuale assenza di un sistema di coordinamento o di un collegamento funzionale tra l'Autorità garante e le figure di garanzia regionali la proposta interviene sui compiti spettanti alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riconoscendo ad essa il compito di assicurare il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei garanti regionali. Sono previsti infine una serie di modifiche alla legge istitutiva volti a garantire la necessaria autonomia organizzativa e contabile all'amministrazione dell'Autorità.

Più circoscritto è l'ambito di applicazione della proposta di legge n. 3031, di iniziativa di due componenti della Commissione, gli onorevoli Lattanzio e Siani. Tale proposta infatti, modifica l'articolo 3 della legge 12 luglio, n. 112, introducendo tra le competenze dell'Autorità garante quella di esprimere pareri, nei limiti della propria competenza, in sede annuale di legge di bilancio, di Documento di economia e finanza e di eventuali relazioni sullo scostamento di bilancio, definendone termini e modalità.

La Commissione, nel ribadire l'importanza del ruolo svolto dall'Autorità garante, auspica in linea anche con le indicazioni espresse dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia a febbraio del 2019, che le iniziative di riforma della legge n. 112 possano essere quanto prima esaminate dal Parlamento, così da poter rafforzare in modo strutturale il ruolo di Autorità terza e indipendente, indispensabile per valorizzarne l'azione e non pregiudicare l'efficacia degli interventi già realizzati.

2.5. *La circoncisione rituale minorile.*

La Commissione ha poi proseguito ad occuparsi della delicata questione della circoncisione rituale minorile, in relazione alla quale era stata chiesta l'assegnazione di un affare (n. 216).

Si tratta di un problema che ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all'aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali. Se, da un lato, nell'ambito della comunità ebraica l'esecuzione di tali pratiche – che consistono nell'asportazione della pelle del prepuzio del pene, che ricopre il glande e nell'allargamento dell'anello prepuziale – è svolta nel pieno rispetto di protocolli di sicurezza medico-sanitaria, dall'altro, in altri contesti religiosi-culturali essa è demandata a « circoncisori tradizionali » ed effettuata in ambiti spesso non igienicamente sicuri. Sono queste le ragioni per le quali molti bambini, come confermano alcuni casi di cronaca, riportano complicanze gravi e in alcuni casi addirittura letali.

Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni, ascoltando alcuni esperti

in pediatria, nonché i rappresentanti delle comunità ebraiche ed islamiche.

Sulla base del materiale conoscitivo acquisito la Commissione si riserva di approvare una precisa relazione proprio su questa questione. La relazione rappresenterà l'occasione per la Commissione per formulare specifiche indicazioni affinché sia effettivamente garantito il diritto alla salute di tutti i bambini.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

SOMMARIO

Comunicazione sui collaboratori della Commissione 330
Sui lavori della Commissione 330

Mercoledì 22 settembre 2021. – Presidenza della presidente PIARULLI.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazione sui collaboratori della Commissione

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il conferimento dell'incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commissione, previa intesa raggiunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del 28 luglio scorso, della dottoressa Marianna Giordano, assistente sociale specialista, che ha provveduto a firmare l'accettazione dell'incarico e del giuramento.

Comunica, inoltre, che il consulente Simonetta Matone ha rinunciato all'incarico.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE comunica che il 14 e 15 settembre scorso i consulenti della Commissione hanno svolto un sopralluogo a Dicomano e a Firenze per procedere rispettivamente alla verifica dello stato degli immobili del Forteto e all'acquisizione di documentazione presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. La documentazione inerente lo svolgimento di tali sopralluoghi, cui hanno preso parte, oltre alla Presidenza, i senatori Bottici e Vescovi, è depositata agli atti presso l'Archivio in regime riservato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fornisce al riguardo elementi specifici in ordine alle acquisizioni documentali svolte in sede di sopralluogo del 15 settembre scorso.

La PRESIDENTE informa inoltre che la Commissione nell'ambito dei poteri conferiti sta provvedendo ad acquisire dalla Associazione Artemisia, già audita nel corso delle attività della Commissione, elementi in ordine alle vittime già assistite dalla medesima associazione, al fine di meglio definire il profilo dell'ambito e della tutela delle vittime.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE informa circa le adesioni pervenute dai Commissari per lo svolgimento di taluni sopralluoghi presso alcune comunità di affido di minori.

La deputata CIAMPI (*PD*), ricordando la pluralità di organi istituzionali deputati ad occuparsi del tema della tutela dei minori, evidenzia la necessità di operare in modo condiviso nell'obiettivo comune di migliorare il sistema degli affidi.

La PRESIDENTE, dopo aver richiamato le prerogative proprie della Commissione in ordine alla formulazione di proposte affinché fatti come quelli accaduti presso il Forteto non si ripetano, evidenzia il comune intento di impegnarsi per l'individuazione di linee di intervento migliorative, nel massimo spirito collaborativo con gli altri organi che si occupano della materia dei minori. Al riguardo, stanti le elezioni amministrative di inizio ottobre, propone di stabilire i sopralluoghi già previsti presso le comunità ad una data successiva a tali consultazioni elettorali, acquisendo la disponibilità già fornita da alcuni Commissari a partecipare a tale attività.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE informa che è in corso di elaborazione una relazione intermedia sulle attività della Commissione, che illustri le risultanze istruttorie sino ad ora acquisite e il quadro delle attività svolte dalla Commissione. Tale lavoro, in corso di elaborazione da parte dei consulenti, risulterà utile per il prosieguo delle attività e al fine di garantire l'esame e le proposte dei Commissari.

Propone infine di poter svolgere nel mese di ottobre un incontro, anche a carattere formativo inerente le attività della Commissione, sul tema della tutela dei minori, con la partecipazione di Commissari nonché di rappresentanti istituzionali.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 332

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente 332

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 333

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF) 333

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni della Presidente.

Laura CAVANDOLI, p*residente*, comunica che sono pervenuti i seguenti esposti:

in data 16 settembre 2021 un esposto, riservato, dell'Associazione nazionale famiglie insieme per i diritti umani, sul quale l'Ufficio di presidenza ha convenuto di svolgere un approfondimento;

nella stessa data tre esposti anonimi, segreti;

in data 21 settembre due esposti anonimi, segreti, relativi a strutture presenti nella regione Lombardia e un esposto, parimenti segreto, relativo a una struttura della regione Liguria;

nella stessa data un esposto, riservato, relativo ad una struttura della regione Lazio, che sarà oggetto di approfondimento.

Comunica inoltre che i seguenti collaboratori, individuati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai gruppi, della Commissione, nella riunione del 4 agosto 2021 hanno prestato il prescritto assenso e giuramento: avvocato Simona Donati; professoressa Lucia Ercoli; dottoressa Laura Laera; avvocato Francesco Morcavallo; avvocato Maria Cristina Perozzi; dottoressa Adriana Scaramuzzino.

Il tenente colonnello Filippo D'Albore ha altresì prestato l'assenso e giuramento come ufficiale di collegamento con la Guardia di finanza.

Illustra infine il programma dei lavori della Commissione per le prossime settimane.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, p*residente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF).

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente,* introduce i temi oggetto dell'audizione odierna. Invita quindi Tommaso Varaldo, Presidente dell'AIEF, a svolgere una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tommaso VARALDO, *presidente dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF)*, svolge una relazione sulla normativa relativa alle comunità che accolgono minori e sulle principali problematiche che caratterizzano il sistema di accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie, con specifica relazione alla situazione del Piemonte.

Intervengono per porre quesiti le deputate Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Simona VIETINA (CI), Veronica GIANNONE (FI), il deputato Alessandro BATTILOCCHIO (FI) nonché le senatrici Paola BOLDRINI (PD), Maria RIZZOTTI (FIBP-UDC) e il senatore Simone PILLON (LEGA), ai quali risponde Tommaso VARALDO, *presidente dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF)*.

Laura CAVANDOLI, *presidente,* pone ulteriori domande e formula alcune osservazioni, alle quali replica Tommaso VARALDO, *presidente dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF)*.

Laura CAVANDOLI, *presidente,* ringrazia per la disponibilità l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 334
Audizione della dottoressa Carolina Orlandi *(Svolgimento e conclusione)* 334
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 335

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 22 settembre 2021. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 18.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

Audizione della dottoressa Carolina Orlandi.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Carolina Orlandi, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Carolina ORLANDI, svolge una relazione.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Walter RIZZETTO (FdI), Luca MIGLIORINO (M5S), Federico FORNARO (LEU), Susanna CENNI (PD), Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), Valentina D'ORSO (M5S), Andrea ROSSI (PD) e Cosimo Maria FERRI (IV).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia la dottoressa Carolina Orlandi per il

contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 settembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21 alle 21.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere con condizione)* 5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020) 690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Esame congiunto) (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole)* 6

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Macerata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (doc. IV-*ter*, n. 24).

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (doc. IV-*ter*, n. 25) *(Esame e rinvio)* 8

Comunicazioni del Presidente 11

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Atto n. 277 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 12

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi

digitali nel diritto societario. Atto n. 290 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 13

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori 18

Deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52. Doc. XXV, n. 4-*bis (Seguito esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00134)* 18

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 24

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalle Commissioni) 26

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), svolta in videoconferenza da Lubiana il 9 settembre 2021 23

ALLEGATO 3 (Relazione di sintesi) 29

ALLEGATO 4 (Dichiarazione congiunta dei Copresidenti) 36

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

SEDE REFERENTE:

D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo *(Esame e rinvio)* 41

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (atto 278), di rappresentanti di Legambiente, Greepeace e del dottor Carlalberto Guglielminotti, Amministratore Delegato di NHOA Energy 50

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 51

ALLEGATO (Parere approvato) 53

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 57

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 86

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 71

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. Atto n. 301 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 71

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 79

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* 81

ALLEGATO 2 (Testo unificato adottato come testo base) 87

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare *(Seguito esame e rinvio)* 82

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti *(Seguito esame e rinvio)* 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 83

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 83

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* ... 84

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 101

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce

la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 *(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 102

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 *(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 102

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla Commissione XIV) *(Esame congiunto e rinvio)* 102

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 *(Esame congiunto e rinvio)* 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 120

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 121

III Affari esteri e comunitari

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. Esame C. 2790-*terdecies* Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3193 Quartapelle Procopio e C. 3212 Fitzgerald Nissoli 124

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 124

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54. Atto n. 300 *(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 124

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/21: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 125

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 138

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter *del Regolamento e rinvio)* 126

RISOLUZIONI:

7-00722 Fassino: Sulla strategia di integrazione europea dei Balcani occidentali *(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00136)* 131

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 139

7-00681 Boldrini: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.

7-00712 Ermellino: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente.

7-00721 Di Stasio: Sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sui lavori del Comitato permanente 136

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 142

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 142

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 145

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (*Light Utility Helicopter*, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 298 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 145

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS) classe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) europeo con capacità *Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR). Atto n. 299 *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 148

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 (Rilievi alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 150

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). Atto n. 276 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 154

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Atto n. 283 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 156

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione. Atto n. 268 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 158

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e 1° febbraio 2010, n. 54. Atto n. 300 (Rilievi alla III Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 163

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 167

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 (Rilievi alle Commissioni II e X) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 169

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 171

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativa all'acquisto di una *tranche* di elicotteri della classe medio leggera *(Light Utility Helicopter, LUH)* a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 298 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 173

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un *Remotely Piloted Aircraft System* (RPAS) classe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) europeo con capacità *Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (ISTAR). Atto n. 299 (Rilievi alla IV Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e rinvio)* 175

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 176

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati

dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancelleri e C. 3081 Alessandro Pagano *(Seguito dell'esame e conclusione)* 178

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Atto n. 274 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 179

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 192

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Atto n. 287 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 179

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Atto n. 283 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 180

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione). Atto n. 276 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 180

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 194

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 272 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 181

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877. Atto n. 273 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 181

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 189

5-06700 Osnato: Chiarimenti in merito all'ipotesi della riforma del catasto 189

5-06697 Giacometto: Chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alle prestazioni sociosanitarie 190

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 195

5-06699 Centemero: Cessione dell'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena e salvaguardia dei livelli occupazionali 190

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 197

5-06701 Sani: Semplificazione della disciplina per l'accesso al *Superbonus* 110 per cento ... 190

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 198

5-06698 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico volte all'erogazione di pubblici servizi 190

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 200

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 191

5-06627 Fragomeli: Iniziative a tutela delle società immobiliari di piccole e medie dimensioni 191

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 202

5-06676 Galizia: Proroga dei termini dei versamenti dei contributi interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 191

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore 204

Audizione, in videoconferenza, del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 1305 Battelli, C. 1735 Lattanzio e C. 2716 Vacca, recanti disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e liberalizzazione del settore 204

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 204

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)* 205

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 209

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06702 Pezzopane: Tempi di emanazione e contenuti del decreto recante il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni 206

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 212

5-06703 Lucchini: Discriminazione nella modalità di fruizione del beneficio del cosiddetto superbonus 110% per istanze presentate in date diverse 207

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 213

5-06704 Cortelazzo: Immobili ricadenti nell'obbligo di ricostruzione fedele ai fini della fruizione dei benefici connessi al cosiddetto superbonus 110% 207

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 214

5-06705 Butti: Realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como 207

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 215

5-06706 Maraia: Misure compensative per gli utenti nel caso di disagi sulla rete autostradale anche attraverso la definizione dei pedaggi in base ai tempi di percorrenza 208

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 208

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00725: Iniziative per la soluzione di criticità relative alla trasmissione *in streaming* di contenuti audiovisivi *(Discussione e approvazione)* 217

ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione) 224

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata) 226

7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T) *(Discussione e rinvio)* 220

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Atto n. 269 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 220

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Atto n. 281 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 220

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 223

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 228

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità

in emergenza COVID-19. Atto n. 303 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 229

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati *(Seguito esame e conclusione)* .. 230

ALLEGATO 1 (Proposte emendative del relatore approvate) 234

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Atto n. 270 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 232

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 233

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti di Acquirente unico nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294) 233

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della dottoressa Nicla Maria La Verde, primario di oncologia dell'ospedale Sacco-Fatebenefratelli di Milano, di Stefano Bellomo, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », e di rappresentanti dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche 236

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità (CIDA), della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e della Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza 237

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani *(Esame e rinvio. – Abbinamento delle proposte di legge C. 235 Gebhard, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale e C. 3134 Rizzetto)* 237

SEDE CONSULTIVA:

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia

nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) *(Esame e rinvio)* 243

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 247

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

AVVERTENZA 252

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 253

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 253

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 261

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 255

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 256

ERRATA CORRIGE 260

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 262

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo *(Relazione alla XIV Commissione)*.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-*ter *del Regolamento, e rinvio)* 262

DL. 121/2021 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) *(Esame e rinvio)* 268

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 271

7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale *(Discussione e rinvio)* 271

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 272

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 273

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 273

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. Atto n. 270 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 278

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 280

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. S. 2255 e abb., approvato dalla Camera (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 285

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 294

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. S. 2381 Governo (Parere alla 13ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 287

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 295

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvato dalla 7ª Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)* 290

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 296

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* ... 292

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 297

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 293

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)* 299

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XXI – REGIME CARCERARIO EX ARTICOLO 41-*BIS* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PENA INTRAMURARIA IN ALTA SICUREZZA:

Sulla pubblicità dei lavori 300

Discussione su alcuni procedimenti concernenti i rapporti con l'Autorità Giudiziaria alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Federico Cafiero De Raho 300

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Presidente dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), dott. Antonio Patuelli .. 301

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 302

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI, e dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali « G.B. Vighenzi » *(Svolgimento e conclusione)* 302

AVVERTENZA 303

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 *(Esame e rinvio)* 304

MATERIE DI COMPETENZA:

Sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020: proposta di relazione *(Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 – Approvazione della relazione: Doc. XVI-*bis*, n. 5)* 308

ALLEGATO 1 (Schema di relazione proposto dalla relatrice sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020) 311

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020) 320

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:

Elezione di un Vice Presidente 309

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Comunicazione sui collaboratori della Commissione 330

Sui lavori della Commissione 330

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 332

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente 332

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 333

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF) 333

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 334

Audizione della dottoressa Carolina Orlandi *(Svolgimento e conclusione)* 334

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 335

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0157700